

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. CXXVIII
n. 2/11

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO
DELLA REGIONE LIGURIA

(ANNO 2002)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal difensore civico della regione Liguria

—————
Comunicata alla Presidenza il 31 marzo 2003
—————

INDICE

I destinatari	Pag.	9
Presentazione	»	11

PARTE PRIMA

La Difesa Civica e la sua evoluzione storica

1° - Dal Defensor Civitatis agli Ordinamenti regionali e delle Province autonome attraverso l'Ombudsman scandinavo	»	17
2° - Dalle Regioni al Trattato di Maastricht	»	21
- Il Mediatore europeo	»	22
- Il Difensore Civico nazionale	»	23
3° - La Cooperazione europea ed internazionale	»	24
- La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea	»	24
- Il Codice di buona condotta amministrativa	»	25
- La Carta sociale europea	»	32

PARTE SECONDA

La Difesa Civica in Liguria

1° - Considerazioni generali	»	37
- L'Ufficio	»	38
- La popolazione e l'organizzazione territoriale	»	40
2° - L'attività nei confronti della Regione e degli Enti derivati	»	56
- I Difensori Civici locali	»	61
3° - L'attività nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato	»	62
4° - L'attività nei confronti degli Enti locali convenzionati	»	65

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5° - I poteri sostitutivi	Pag. 69
6° - L'attività nei confronti di situazioni non rientranti nella stretta competenza	» 70
7° - Il Rendiconto	
– La legislazione regionale speciale	» 71
– La sintesi	» 73
– La tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie	» 74
– Repertorio delle richieste di intervento rientranti nella competenza del Difensore Civico	» 85
– Repertorio delle richieste di intervento non rientranti nella stretta competenza	» 140

PARTE TERZA

Il Coordinamento

1° - L'attività di coordinamento	» 147
2° - I Difensori Civici delle Regioni e delle Province autonome	» 148
3° - Il Difensore Civico nei nuovi Statuti delle Regioni	» 153
4° - Le Regioni italiane per una difesa civica europea	» 159
5° - Le Regioni per una difesa civica generalizzata e forte a tutela e garanzia dei cittadini	» 162
6° - La costituzione del Gruppo di lavoro tecnico-politico per la riforma della difesa civica regionale e locale	» 166

PARTE QUARTA

Verso la riforma della difesa civica regionale e locale

1° - L'attività del Gruppo di lavoro tecnico-politico	
– La composizione	» 171
– Le linee programmatiche di attività	» 172
2° - Appendice legislativa:	
Regione Abruzzo	» 176
Regione Basilicata	» 187
Regione Calabria	» 194
Regione Campania	» 199

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Regione Emilia-Romagna	Pag. 203
Regione Friuli-Venezia Giulia	» 211
Regione Lazio	» 217
Regione Liguria	» 224
Regione Lombardia	» 233
Regione Marche	» 238
Regione Molise	» 245
Regione Piemonte	» 251
Regione Puglia	» 262
Regione Sardegna	» 265
Regione Sicilia	» 275
Regione Toscana	» 277
Regione Umbria	» 293
Regione Valle d'Aosta	» 299
Regione Veneto	» 308
Provincia di Bolzano	» 318
Provincia di Trento	» 325

Regione Emilia-Romagna	Pag. 203
Regione Friuli-Venezia Giulia	» 211
Regione Lazio	» 217
Regione Liguria	» 224
Regione Lombardia	» 233
Regione Marche	» 238
Regione Molise	» 245
Regione Piemonte	» 251
Regione Puglia	» 262
Regione Sardegna	» 265
Regione Sicilia	» 275
Regione Toscana	» 277
Regione Umbria	» 293
Regione Valle d'Aosta	» 299
Regione Veneto	» 308
Provincia di Bolzano	» 318
Provincia di Trento	» 325

Relazione

al Consiglio Regionale della Liguria

ed

al Parlamento Nazionale

sull'attività svolta nell'anno

2002

Piano di distribuzione

La Relazione del Difensore Civico regionale va inviata annualmente, entro il 31 marzo, al Presidente ed ai membri del Consiglio Regionale (art. 8 L.R. 5 agosto 1986 n. 17).

Altrettanto per quanto riguarda i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati (art. 16 della Legge 15 marzo 1997, n. 127, modificata dalla Legge 191/98).

Il testo della Relazione viene anche inviato al Presidente della Giunta Regionale, agli Assessori regionali, a tutti gli Enti derivati dalla Regione, alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere ed alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti sul territorio.

La Relazione è altresì destinata alle Province, ai Comuni ed alle Comunità Montane oltre che alle Amministrazioni periferiche dello Stato, agli Enti assistenziali e previdenziali, alle Agenzie pubbliche di servizio, all'Università ed alle Autorità scolastiche.

Per quanto di interesse la Relazione è inviata anche alle Magistrature ed alle Associazioni di volontariato che operano a tutela dei cittadini, dei consumatori e per prevenire eventuali situazioni di bisogno.

Ringrazio quanti hanno collaborato al fine della raccolta e della classificazione dei documenti e della legislazione.

Ringrazio anche gli Organi di stampa e di informazione che hanno sempre testimoniato lo sforzo compiuto nei confronti dei cittadini più deboli e bisognosi.

Presentazione

Le questioni che rilevano con più forte evidenza nel dibattito politico e culturale del nostro tempo sono la riforma delle Istituzioni, la riforma dello Stato sociale e l'adeguamento al processo di internazionalizzazione e di integrazione europea.

Questa relazione muove dalla considerazione che dal 1990 ad oggi la legislazione è stata improntata sempre più alla logica del federalismo amministrativo, *al riconoscimento dei diritti di partecipazione e di trasparenza e dei doveri ed obblighi di semplificazione, tempestività ed efficienza da parte dei pubblici uffici.*

Ciò attraverso un percorso molto articolato che ha visto:

1. Le Regioni (antesignane con gli Statuti dei primi anni '70 dei principi di partecipazione e di programmazione) andare via via consolidando e perfezionando l'istituto del Difensore Civico, svolgendo con ciò un'azione di anticipazione, di supplenza e di sperimentazione che oggi costituisce un paradigma di riferimento;
2. A livello internazionale la diffusione dell'Istituto dell'Ombudsman (pur con le diverse nomenclature e peculiarità) che è ormai presente in 75 Paesi del mondo, mentre l'Unione Europea si è data dopo Maastricht, nel 1995, il Mediateur Europeo per il quale tra l'altro "la cooperazione" con i Difensori Civici Nazionali e regionali è considerata "cruciale per una corretta applicazione del diritto comunitario".

Se si condivide l'opinione ormai generalizzata che l'Istituto del Difensore Civico costituisce sempre più il paradigma di riferimento, viene da pensare che effettivamente l'attività svolta da questa Difesa Civica non solo si è sempre caratterizzata per l'azione di affiancamento alle forme tradizionali del contenzioso e della giustizia amministrativa ma è tuttora così fortemente caratterizzata.

Semmai, come a suo tempo hanno messo in evidenza anche i miei predecessori¹, si impone di elevare la conoscenza e lo studio dell'Istituto sia a livello diffuso che verso le classi più informate (Scuola, Università, Associazioni culturali, volontariato ed altri settori).

¹ Che qui voglio ricordare nominativamente:

Dott. Domenico RICCOMAGNO	dal 1977 al 1983
Dott. Pietro RIZZO	dal 1983 al 1985
Dott. Luigi GALLERANI	dal 1986 al 1992
Dott. Nicola PERRAZZELLI	dal 1992 al 1997
Dott. Roberto SCIACCHITANO	dal 1997 al 2002

D'altra parte proprio l'esperienza di questi primi mesi di attività mi porta a riflettere che la Difesa Civica non è affatto distante dalle cosiddette Autorità Amministrative Indipendenti ideate per evitare i pericoli di quella che qualcuno ha definito la "fuga dal controllo" (in corrispondenza alla privatizzazione di alcuni comparti dell'Amministrazione pubblica preposti all'erogazione di servizi di interesse collettivo) e con funzione di regolazione e di garanzia degli interessi dei consumatori.

Mi riferisco anche alla affermazione di quelle istanze "etiche" e degli organismi corrispondenti (ad esempio i Comitati di Bioetica), che si propongono per affrontare i problemi posti da una innovazione scientifica e tecnologica impetuosa e sovente inquietante, suggerendo criteri di analisi e di valutazione "etica" a tutela della vita, della salute, della dignità delle persone, in particolare per i soggetti più deboli, sensibili ed esposti.

Ricordo, infine, la ricerca di "riti alternativi" e di "forme di conciliazione nella risoluzione del contenzioso" che vanno affermandosi nel diritto privato come nella gestione di alcuni comparti dei grandi servizi collettivi (Sanità, Telecomunicazioni, ecc.)²

Nella Relazione che segue, certamente sovrabbondante, non ho voluto deliberatamente trascurare l'interessante materiale documentario esistente (che oggi trova così ordinata sistemazione) affinché risulti chiaro che, tenuto conto del nuovo modello di federalismo amministrativo e del nuovo assetto federale che va assumendo il nostro Paese, l'istituzione del Difensore Civico Nazionale non deve comportare la soppressione dei Difensori Civici Regionali o una sorta di sovraordinazione rispetto alle autonome discipline legislative delle Regioni.

Anzi, in ottemperanza ai valori e ai requisiti di sussidiarietà e di cooperazione deve essere previsto che il Difensore Civico Nazionale coordini la sua attività con quelli regionali e di loro si avvalga per l'esercizio delle funzioni nei confronti delle strutture periferiche dello Stato.


Solo così verrà interpretata ed attuata la mozione del Consiglio d'Europa - Congresso dei Poteri locali e regionali che a Strasburgo, nella sessione 15 - 17 giugno 1999, ha affermato, tra l'altro, che:

- (1) l'Istituto del Difensore Civico contribuisce, da un lato, a rafforzare il sistema di protezione dei diritti dell'uomo, dall'altro, a migliorare le relazioni tra l'amministrazione pubblica e gli utenti.
- (2) Senza interferire con l'attività esercitata dalle autorità giudiziarie, il Difensore civico protegge i diritti, gli interessi e le situazioni specifiche dell'individuo in rapporto agli atti e ai comportamenti della pubblica amministrazione.

² Ricorderò più avanti la mia partecipazione, quale Difensore Civico della Liguria, a taluni Comitati Etici Ospedalieri ed a quasi tutte le Commissioni Miste Conciliative esistenti nel settore della Sanità.

- (3) In funzione del decentramento amministrativo degli Stati e dei poteri autonomi conferiti alle collettività territoriali a diversi livelli (Stati, Lander, Cantoni, Regioni, Comunità autonome, Dipartimenti, Province, Comuni, ecc.) l'istituto del Difensore Civico a livello regionale (locale) mira a realizzare la protezione più vicina possibile dei cittadini.
- (4) Il controllo sulle autorità che esercitano un'attività diretta sugli amministrati e utenti dei servizi si rivela essere più profondo ed efficace a livello locale e regionale di quanto non lo sia a livelli più vasti (nazionale o europeo) perché questi ultimi hanno, prima di tutto, dei compiti di programmazione, di orientamento e di coordinamento.
- (5) Risulta chiaro che la vicinanza tra il Difensore Civico e il cittadino è vantaggiosa per quest'ultimo.

Mi auguro che le notazioni che seguiranno si dimostreranno utili non solo per valutare l'attività svolta ma, soprattutto, per agevolare la ricerca e l'approfondimento delle questioni legate al processo di riforma dell'ordinamento giuridico vigente



Antonio Di Giovine

Genova, 28 febbraio 2003

PARTE PRIMA

La difesa civica e la sua evoluzione storica

Sommario

1. *Dal Defensor Civitatis agli ordinamenti regionali e delle Province autonome attraverso l'Ombudsman scandinavo.*
2. *Dalle Regioni al Trattato di Maastricht. Il Mediatore europeo. Il Difensore Civico nazionale: prospettive.*
3. *La Cooperazione europea ed internazionale. Dalla "Carta sociale europea" al "Codice di buona condotta amministrativa".*

Dal Defensor Civitatis agli Ordinamenti Regionali e delle Province Autonome attraverso l'Ombudsman scandinavo.

Già l'Ordinamento Romano (364 d.C.) conobbe una magistratura speciale, quella del Defensor Civitatis, creata allo scopo di difendere gli abitanti di una città da ogni specie di oppressione, angherie e prepotenze poste in essere dalle classi più forti nei confronti dei ceti più umili nonché dai governanti e dagli apparati pubblici imperiali nei confronti dei sudditi.

In particolare il Defensor interveniva in quei settori dove più frequenti e più odiosi erano i soprusi, vale a dire nel campo giudiziario e in materia fiscale.

Per quanto riguarda il primo il Defensor Civitatis sorvegliava affinché il giudizio non venisse "inquinato" dall'avversario più forte e a tal fine poteva denunciare casi di corruzione al governatore della provincia.

In materia di imposte egli poteva provocare un vero e proprio giudizio nel caso in cui le liste censuarie non venissero formate secondo la legge.

Del Defensor Civitatis troviamo tracce sino all'epoca Giustiniana (intorno al VI secolo d.C.); successivamente esso cade in una sorta di lunghissimo letargo dal quale si risveglia soltanto nel 1809 anno in cui viene inserito nella Costituzione svedese, con il nome di Ombudsman che letteralmente, significa "colui che fa da tramite", vale a dire una sorta di mediatore tra il cittadino e la pubblica amministrazione, confermando in un ambito spazio-temporale completamente diverso, la funzione già vista al tempo dell'Ordinamento Romano.

Sulla scia dell'esperienza svedese l'istituto prende piede dapprima negli altri paesi scandinavi (in Finlandia nel 1919, in Danimarca nel 1953), e successivamente viene adottato anche nella Repubblica Federale Tedesca (1956), nel Regno Unito (1967), in Francia (col nome di Médiateur nel 1973), in Nuova Zelanda (1962); inoltre in tutti gli stati dell'Australia, tutte le province del Canada, del Portogallo e della Spagna, ed, ancora, Tanzania, Zambia, Mauritius, Hawaii, Nebraska, Israele, nonché quasi in tutti gli stati dell'India.

Oggi l'Istituto è totalmente consolidato anche se alla varietà di nomi con cui è stato definito (da Ombudsman a Fiduciario o Commissario parlamentare o, ancora, da Rappresentate a Mediatore oppure, infine, da Controllore di Stato a Difensore Civico), corrisponde una varietà di funzioni e poteri assegnatigli che rendono difficile la riduzione ad un unico modello.

In Italia non esiste ancora un Difensore Civico nazionale anche perché la “rete regionale” ha dato prova di assoluta affidabilità.

D'altra parte, il Difensore Civico regionale nasce come figura giuridica concettualmente localizzata nel quadro della teoria dell'Ombudsman e le Regioni a statuto ordinario vennero costituite proprio in un momento in cui il dibattito sull'Ombudsman era di grande attualità, tanto che fin dal loro sorgere alcune di esse, come la Liguria, vollero introdurre tale previsione nei propri Statuti³.

Ne è derivato un Istituto caratterizzato come ausiliario dell'organo assembleare con funzione “ispettiva” nei confronti del Governo regionale e delle amministrazioni dipendenti.

Organo monocratico, emanazione del potere legislativo al quale resta collegato sotto il profilo organizzativo nel corso del suo mandato, esercita la funzione ispettiva, finalizzata al compito di riferire a chi lo ha eletto attraverso la possibilità di verificare che le diverse autorità amministrative diano fedele attuazione alla legge e si attengano ai criteri di buona e corretta amministrazione.

Poiché questa Relazione vuole anche avere la pretesa di offrire un contributo allo studio ed alla conoscenza degli strumenti che l'ordinamento pone per il conseguimento del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione, vale la pena di sottolineare che il pregio che indubbiamente va riconosciuto all'ordinamento regionale (quasi tutte le regioni hanno proprie leggi istitutive del Difensore Civico e ne disciplinano le funzioni ed i poteri) consiste nell'aver contribuito non poco a tener vivo il dibattito sulla sua natura giuridica.

Infatti prima si è cercato di considerarlo non solo come un titolare di compiti ispettivi ma, soprattutto, organo con funzione di garanzia di interessi individuali e collettivi non altrimenti tutelati e come “soluzione organizzativa” in grado di consentire la partecipazione del cittadino allo svolgimento corretto dell'attività amministrativa.

Successivamente si è discusso se esso rappresenti un vero e proprio “istituto di partecipazione” o sia da considerarsi estraneo a tale modello organizzativo.

Si è notato, infatti, come nella figura del Difensore Civico sia da porre in evidenza il carattere della sua netta indipendenza dall'organo esecutivo e della sua parallela connessione all'organo assembleare di indirizzo politico cui risulterebbe legato da un rapporto fiduciario che gli consente un'ampia autonomia e libertà operativa: tratti questi che sono qualificazioni proprie della tipologia delle authorities.

³ Le Regioni che hanno previsto l'Istituto del Difensore Civico nello Statuto sono state (nel 1971) il Lazio, la Liguria, il Piemonte, la Toscana, l'Umbria e l'Emilia Romagna (1990).

Altri hanno ravvisato l'elemento caratteristico del Difensore Civico nella genesi assembleare e nella sua posizione giuridica che si rivela conseguentemente identica a quella dei consiglieri, ai quali lo accomunerebbe il prestigio, la retribuzione e le altre prerogative.

Altri ancora considerano il Difensore Civico come un nuovo organo estraneo rispetto alle definizioni e alle categorie tipiche del sistema amministrativo italiano, soprattutto per quel che concerne il profilo dei rapporti con gli organi della giustizia amministrativa.

L'istituto del Difensore Civico avrebbe così un carattere bivalente in quanto organo tutore del cittadino ed allo stesso tempo controllore "atecnico" del comportamento amministrativo dal punto di vista del buon andamento e dell'imparzialità.

In sostanza, il Difensore Civico è da collocare su di un piano diverso dai tradizionali rimedi amministrativi e giurisdizionali, dal momento che egli svolge un'attività che si inserisce nella stessa attività amministrativa, apparendo talvolta costitutiva del procedimento di formazione dell'atto amministrativo.

Inoltre il Difensore Civico è autorità amministrativa indipendente se si considera che è l'espressione di un modello di autorità che, per poter attuare i principi per i quali è stato istituito, deve rivestire una posizione di indipendenza ed autonomia nei confronti degli organi di governo locali, dei partiti politici e dell'apparato burocratico delle Regioni, delle Province e dei Comuni. Il modo in cui, poi, si realizza in concreto questa necessaria indipendenza varia, naturalmente, a seconda delle specifiche leggi regionali e, per le Province ed i Comuni che lo hanno previsto, in relazione ai singoli Statuti.

Si è fatto cenno che a tutt'oggi non esiste un Difensore Civico nazionale.

Si tornerà sull'argomento più avanti: intanto è bene ricordare le linee guida della Legge 15 maggio 1997, n. 127 ed i suoi riflessi sul Difensore Civico regionale.

Infatti, nel quadro dei numerosi interventi legislativi che si sono succeduti dall'inizio degli anni '90 fino ai giorni nostri, una svolta che ha, almeno potenzialmente, gettato le basi per un diverso rapporto non solo tra cittadini e Stato, ma anche all'interno degli enti che lo compongono, va sicuramente ravvisata nelle cosiddette leggi Bassanini (59/1997 e 127/1997).

La prima dettava tre linee fondamentali di intervento:

- a) l'attuazione di un ampio conferimento di compiti e funzioni amministrative alle Regioni ed Enti Locali, in applicazione del generale principio di sussidiarietà;

- b) l'attuazione del complessivo riordino dell'Amministrazione Centrale dello Stato, cercando di basarsi su principi che consentano una efficace flessibilità organizzativa;
- c) l'attuazione della semplificazione amministrativa, mediante la introduzione della "legge annuale di semplificazione".

La seconda introduceva alcune norme che toccano in maniera diretta il Difensore Civico.

E, sebbene l'ambito soggettivo di intervento di tale figura riguardi l'amministrazione dell'ente in senso stretto, nonché i consorzi e le aziende da esso dipendenti, e naturalmente gli Enti Locali nei limiti delle funzioni delegate dalla Regione, tuttavia i Difensori Civici sono stati investiti di questioni attinenti anche alle altre Amministrazioni (statali, comunali e provinciali) che agiscono sul territorio regionale, senza mai negare il proprio aiuto per "evitare uno dei difetti tipici di quella maladministration che il Difensore Civico stesso dovrebbe contrastare, consistente nel continuo rinvio del cittadino ad un diverso ufficio competente" con un intervento il cui esito era affidato naturalmente più alle capacità persuasive ed al rapporto collaborativo instaurato con le Amministrazioni, che non a precisi obblighi imputati alla controparte statale. Ora questa prassi assume una veste di legalità oltre a quella di necessità di cui era già ammantata, in modo particolare per tutto ciò che riguarda le Amministrazioni periferiche dello Stato, laddove la Legge 127/1997 (art. 16) attribuisce ai Difensori Civici regionali e delle Province autonome l'incarico di esercitare nei confronti di tali amministrazioni "le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali".

In tale novero non vanno incluse le Amministrazioni competenti "in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia".

Dalle Regioni al Trattato di Maastricht. Il Mediatore Europeo. Il Difensore Civico Nazionale: prospettive.

Dagli Statuti della Liguria, Toscana, Lazio, Piemonte, Umbria ed Emilia Romagna alle 20 Leggi Regionali e delle Province Autonome istitutive del rispettivo Difensore Civico, attraverso due Leggi nazionali (149/90 e 267/2000) che consentono agli Statuti degli Enti locali di prevedere e dotarsi di un Difensore Civico locale, negli ultimi trenta anni ed oltre è stato tutto un fiorire di iniziative legislative che hanno offerto un decisivo contributo alla conoscenza ed al consolidarsi del nuovo Istituto che, come si è ricordato, ha origine antichissime.

Accade talora, infatti, che temi, già di vivo ed attuale interesse perdano via via il loro rilievo per tornare poi prepotentemente alla ribalta: tale è il caso dell'Ombudsman o che dir si voglia.

Da qui la fondamentale importanza, per quel che ci riguarda, del Trattato sottoscritto a Maastricht il 7 febbraio 1992 dai dodici Paesi aderenti alla Comunità Europea, trattato che ha creato una nuova entità sovranazionale, l'Unione Europea.

Ma a Maastricht si è stabilito qualcosa di più: la cittadinanza dell'Unione europea.

La centralità del nuovo Istituto è evidenziata dal fatto che già nel preambolo del Trattato essa viene indicata tra le ragioni di fondo che hanno condotto alla costituzione dell'Unione, riportate alla volontà dei Capi di Stato dei dodici Paesi comunitari, i quali si sono proclamati, tra l'altro, decisi ad istituire una cittadinanza comune ai cittadini dei loro Paesi.

Nelle disposizioni comuni del Titolo I, all'art. B, tra gli obiettivi che l'Unione si prefigge, viene enunciato inoltre quello di "rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri mediante l'istituzione di una cittadinanza dell'Unione". La disciplina dell'istituto è contenuta, come si sa, nel Titolo II del Trattato: disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità Economica Europea per creare la Comunità Europea.

In sostanza, il nuovo trattato, rimodellando quello di Roma del 1957, vi introduce, dopo la parte prima contenente "Principi", una parte seconda intitolata appunto "Cittadinanza dell'Unione". Gli articoli di tale parte, secondo la nuova numerazione del trattato di Roma, che assume la denominazione di trattato Ce, sono quelli da 8 e 8E.

Dopo l'affermazione generale relativa alla cittadinanza dell'Unione, l'art. 8.1 ne fissa il requisito per l'acquisto: è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.

Viene poi determinato anche il contenuto della cittadinanza, che val qui la pena di ricordare per la sua pregnanza.

Ogni cittadino:

- a) gode dei diritti ed è soggetto ai doveri previsti dal trattato Ce (art. 8.2);
- b) ha il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso (art. 8A);
- c) ha, nel caso sia residente in uno Stato membro di cui non possenga la cittadinanza nazionale, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato (art. (B. 1);
- d) ha, nel caso sia residente in uno Stato membro di cui non possenga la cittadinanza nazionale, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato (art. 8B.2);
- e) gode, nel territorio di un Paese terzo, nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non sia rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato (art. 8C);
- f) ha diritto di petizione dinnanzi al Parlamento europeo (art. 8D);
- g) può rivolgersi al Mediatore (che è una istituzione equivalente a quella dell'ombudsman o difensore civico) (art. 8D).

Le responsabilità del Mediatore europeo sono considerevoli. E' per il tramite del Mediatore europeo che i cittadini europei possono ottenere soddisfazione in casi di cattiva amministrazione da parte di istituzioni o organi dell'Unione europea. Il Mediatore europeo è eletto dal Parlamento europeo, al termine di una procedura di cui è responsabile la commissione per le petizioni, e ottiene ampi poteri ai sensi del suo mandato.

Il Sig. Jacob Soderman è stato eletto primo Mediatore europeo nel giugno 1995 e riconfermato nella carica nel 1999.

Il 15 gennaio 2003, il Parlamento europeo ha votato per eleggere il nuovo Mediatore: è stato eletto il Difensore Civico della Grecia, Signor Nikiforos Diamandouros il quale resterà in carica sino al 2004, fine dell'attuale sessione parlamentare.

Si ritornerà ancora sull'argomento perché con il Trattato di Maastricht e la nomina del primo Mediatore europeo (1995) si avvia una delle attività più significative e rappresentative della funzione del Difensore Civico regionale:

quella delle relazioni internazionali e della collaborazione diretta con la analoga istituzione europea.

Ora mi limito a ricordare l'impegno dei miei immediati predecessori che hanno offerto in diverse occasioni contributi scientifici e rendiconti appropriati molto apprezzati nel corso di riunioni di lavoro o convegni svoltisi in Italia e all'estero.

Negli stessi anni continuava il percorso che avrebbe dovuto condurci all'istituzione del Difensore Civico nazionale prima della scadenza dell'ultima legislatura.

E' stato appena ricordato che l'art. 16 della Legge 127/97, come modificata dalla Legge 191/98, ha previsto che i Difensori Civici regionali e delle Province Autonome, a tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome, esercitino le stesse funzioni di richiesta, proposta, informazione e sollecitazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono loro anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, nell'attesa dell'istituzione del Difensore Civico nazionale.

Per quanto riguarda la suddetta estensione del campo di azione del Difensore Civico, va sottolineato che da essa sono sottratte le amministrazioni statali in materia di difesa, sicurezza pubblica e di giustizia.

Tale esclusione è coerente con il disposto del comma 3 dell'art. 1 della Legge 59/97 che esclude dalle funzioni che saranno trasferite alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, i compiti e le funzioni in materia di difesa, ordine pubblico, sicurezza pubblica e amministrazione della giustizia.

In Parlamento, intanto era da tempo stato avviato l'iter per l'approvazione del disegno di legge avente ad oggetto l'istituzione del Difensore Civico nazionale.

Nel mese di settembre 1998 la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, in sede referente, concludeva l'esame dell'atto C.619 riguardante l'istituzione di tale Ufficio e questo lasciava supporre che si poteva aggiungere in tempi abbastanza celeri all'approvazione della legge.

Il Difensore Civico nazionale, così come definito nel disegno di legge, sarebbe stato nominato congiuntamente dai Presidenti di Camera e Senato, mentre per svolgere i compiti nella periferia avrebbe dovuto prevedersi una convenzione con il Difensore Civico regionale.

Ulteriore ed incontrovertibile conferma dell'apprezzamento sull'operato della Difesa Civica regionale.

La Cooperazione europea ed internazionale Dalla “Carta sociale europea” al “ Codice europeo di buona condotta amministrativa”

Tutte le leggi (regionali) che disciplinano le funzioni ed i poteri (doveri) del Difensore Civico lasciano intravedere l'enorme “convenienza” del cittadino a rivolgersi ad una autorità imparziale che avrà cura di assisterlo e di proteggerlo in quasi tutti i casi della vita.

Chiunque, chiamato a svolgere l'immane compito, ha ripercorso con comprensibile apprensione il lungo cammino che lo separa dal Defensor Civitatis dell'Impero romano e l'ottocentesco Ombudsman della monarchia assoluta scandinava.

In ogni caso ciò che conforta sono i risultati: il meglio viene dall'avvertire prima e dal constatare poi quanto sia forte la spinta che ingenera fiducia e che, attraverso gli sforzi comuni accredita questa sorta di “magistratura della persuasione” che è poi l'essenza di ogni attività di garanzia e di mediazione.

Diplomazia e valori, imparzialità e fermezza, rigore e comprensione.

Sul piano europeo si è ampiamente ricordato il contributo offerto dal Trattato di Maastricht, convinti come siamo che promuovendo la buona amministrazione si concorre in maniera determinante a migliorare le relazioni tra l'unione europea e i suoi cittadini.

Sul versante interno e sulle ricadute che influenzano non poco il processo riformista in atto, è fondamentale ricordare che la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, proclamata nel corso del vertice di Nizza del dicembre 2000 stabilisce il “diritto di una buona amministrazione”, e cioè che:

1. ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
 - il diritto di ogni cittadino di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio.
 - il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale.
 - l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio

delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.

4. Ogni individuo può rivolgersi alle Istituzioni dell'Unione in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Quindi il 6 settembre 2001 il Parlamento Europeo ha approvato il seguente "Codice di buona condotta amministrativa" che le istituzioni ed organi comunitari, i loro amministratori e i loro funzionari dovranno rispettare nelle proprie relazioni con il pubblico .

IL TESTO DEL CODICE

Il codice, così come approvato dal Parlamento, contiene le seguenti disposizioni sostanziali:

ARTICOLO 1

DISPOSIZIONE GENERALE

Nei loro rapporti con il pubblico, le istituzioni e i loro funzionari rispettano i principi che compongono il codice di buona condotta amministrativa, denominato in appresso "il codice".

ARTICOLO 2

AMBITO PERSONALE DI APPLICAZIONE

1. Il codice si applica a tutti i funzionari ed altri agenti, per i quali vigono lo Statuto dei funzionari e le regolamentazioni applicabili agli altri agenti, nei loro rapporti con il pubblico. Di seguito il termine funzionari si riferisce sia ai funzionari che agli altri agenti.

2. Le Istituzioni e le loro amministrazioni adottano le misure necessarie per far sì che le disposizioni previste dal presente codice si applichino alle altre persone alle loro dipendenze, quali persone impiegate con contratto di diritto privato, esperti di amministrazioni nazionali in commissioni di servizio e tirocinanti.

3. Il termine pubblico si riferisce alle persone fisiche e giuridiche, a prescindere che abbiano o meno la propria residenza o sede registrata in uno Stato membro.

4. Ai fini del presente codice:

- a) con il termine "istituzione" si intende un'istituzione o un organo comunitario;
- b) con il termine "funzionario" si intende un funzionario o un altro agente delle Comunità europee.

ARTICOLO 3

AMBITO MATERIALE DI APPLICAZIONE

1. Il presente codice contiene i principi generali di buona condotta amministrativa che si applicano a tutti i rapporti delle istituzioni e delle loro amministrazioni con il pubblico, a meno che non siano disciplinati da disposizioni specifiche.
2. I principi esposti nel presente codice non si applicano ai rapporti tra l'istituzione e i suoi funzionari, in quanto tali rapporti sono disciplinati dallo Statuto del personale.

ARTICOLO 4

LEGALITÀ

Il funzionario agisce secondo la legge ed applica le norme e le procedure previste dalla legislazione comunitaria. Il funzionario vigila in particolare affinché le decisioni che incidono sui diritti o sugli interessi dei singoli abbiano un fondamento di legge e che il loro contenuto sia conforme alla legge.

ARTICOLO 5

ASSENZA DI DISCRIMINAZIONE

1. Nel trattare le richieste del pubblico e nell'adottare decisioni, il funzionario garantisce che sia rispettato il principio della parità di trattamento. I membri del pubblico che si trovano nella stessa situazione sono trattati in modo identico.
2. Se si verificano diversità di trattamento, il funzionario garantisce che ciò sia giustificato dagli aspetti obiettivi e pertinenti del caso in questione.
3. In particolare, il funzionario evita qualsiasi discriminazione ingiustificata tra membri del pubblico basata su nazionalità, sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualunque altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, handicap, età od orientamento sessuale.

ARTICOLO 6

PROPORZIONALITÀ

1. Nell'adottare decisioni, il funzionario assicura che le misure adottate siano proporzionali all'obiettivo voluto. In particolare il funzionario evita di limitare i diritti dei cittadini o di imporre loro oneri, qualora non esista una ragionevole relazione tra tali restrizioni od oneri e la finalità dell'azione.
2. Nell'adottare decisioni, il funzionario rispetta il giusto equilibrio tra gli interessi dei singoli e l'interesse pubblico in generale.

ARTICOLO 7

ASSENZA DI ABUSO DI POTERE

Le competenze sono esercitate unicamente per le finalità per le quali sono state conferite dalle disposizioni applicabili. In particolare il funzionario evita di utilizzare tali poteri per finalità prive di fondamento di legge o che non siano giustificate dall'interesse generale.

ARTICOLO 8

IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA

1. Il funzionario è imparziale e indipendente. Il funzionario si astiene da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi su membri del pubblico, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale quali che ne siano i motivi.

2. Il comportamento di un funzionario non deve essere mai ispirato a interesse personale, familiare o nazionale, né dipendere da pressioni politiche. Il funzionario si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni in cui egli stesso o un suo congiunto abbia un interesse finanziario.

ARTICOLO 9

OBIETTIVITÀ

Nell'adottare decisioni, il funzionario tiene conto dei fattori pertinenti e assegna a ciascuno di essi il proprio peso adeguato ai fini della decisione, ignorando qualsiasi elemento irrilevante.

ARTICOLO 10

LEGITTIME ASPETTATIVE, COERENZA E CONSULENZA

1. Il funzionario è coerente con il proprio comportamento amministrativo nonché con l'azione amministrativa dell'istituzione. Il funzionario segue le normali prassi dell'istituzione, a meno che non vi siano legittimi motivi per discostarsi da esse in un caso specifico.

2. Il funzionario rispetta le legittime e ragionevoli aspettative che membri del pubblico nutrono sulla base dei precedenti comportamenti dell'istituzione.

3. Se del caso, il funzionario consiglia il pubblico su come presentare una questione rientrante nella sua sfera di competenza e su come procedere durante l'esame del fascicolo.

ARTICOLO 11

EQUITÀ

Il funzionario opera in modo imparziale, equo e ragionevole.

ARTICOLO 12

CORTESIA

1. Nei suoi rapporti con il pubblico, il funzionario dà prova di spirito di servizio, correttezza, e disponibilità. Nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e posta elettronica, il funzionario cerca di rendersi quanto più possibile utile e di rispondere nella maniera più completa e accurata possibile alle domande postegli.
2. Se il funzionario non è responsabile per la materia in questione, egli indirizza il cittadino al funzionario competente.
3. Se si verifica un errore che lede i diritti o gli interessi di un membro del pubblico, il funzionario è tenuto a scusarsi, a sforzarsi di correggere nel modo più opportuno gli effetti negativi risultanti dal suo errore e a informare il membro del pubblico di eventuali diritti di ricorso in conformità dell'articolo 19 del codice.

ARTICOLO 13

RISPOSTA ALLE LETTERE NELLA LINGUA DEL CITTADINO

Il funzionario fa sì che ogni cittadino dell'Unione o qualsiasi membro del pubblico che scrive all'istituzione in una delle lingue previste dal trattato riceva una risposta nella stessa lingua. Nei limiti del possibile, la presente disposizione si applica anche a persone giuridiche, quali organizzazioni e imprese.

ARTICOLO 14

AVVISO DI RICEVIMENTO E INDICAZIONE DEL FUNZIONARIO COMPETENTE

1. Per ogni lettera o denuncia indirizzata all'istituzione viene inviato un avviso di ricevimento entro un termine di due settimane, tranne i casi in cui può essere trasmessa una risposta nel merito entro tale termine.
2. La risposta o avviso di ricevimento riporterà il nome e il numero di telefono del funzionario che si occupa della questione nonché il servizio cui appartiene.
3. Non è necessario inviare un avviso di ricevimento o rispondere a lettere o denunce inopportune in ragione del loro numero eccessivo o perché ripetitive o prive di significato.

ARTICOLO 15

OBBLIGO DI TRASMISSIONE AL SERVIZIO COMPETENTE DELL'ISTITUZIONE

1. Se una lettera o una denuncia destinata all'istituzione è indirizzata o trasmessa a una Direzione generale, a una Direzione o Unità che non è competente a trattare il

caso, i suoi servizi fanno sì che il fascicolo sia trasmesso senza indugio al servizio competente dell'istituzione.

2. Il servizio che ha inizialmente ricevuto la lettera o la denuncia informa l'autore di tale trasmissione indicando il nome e il numero di telefono del funzionario al quale il fascicolo è stata trasmesso.

3. Il funzionario segnala al cittadino o all'associazione gli eventuali errori od omissioni riscontrabili nei loro documenti e dà loro la possibilità di correggerli.

ARTICOLO 16

DIRITTO DI ESSERE ASCOLTATO E DI RILASCIARE DICHIARAZIONI

1. Nei casi in cui siano coinvolti i diritti o gli interessi di persone fisiche il funzionario fa sì che in ogni fase del processo decisionale, sia rispettato il diritto alla difesa.

2. Ogni membro del pubblico ha il diritto, nei casi in cui deve essere presa una decisione che incide sui suoi diritti, di presentare commenti scritti e, se del caso, di presentare osservazioni orali prima che la decisione sia adottata.

ARTICOLO 17

TERMINE RAGIONEVOLE PER L'ADOZIONE DI DECISIONI

1. Il funzionario assicura che sia presa una decisione su ogni richiesta o denuncia indirizzata all'istituzione entro un termine ragionevole, senza indugio e in ogni caso non oltre i due mesi dalla data di ricevimento.

La stessa norma si applica alle risposte a lettere provenienti da membri del pubblico e alle risposte a note amministrative che il funzionario abbia inviato ai suoi superiori richiedendo istruzioni quanto alle decisioni da adottarsi.

2. Qualora, a causa della complessità delle questioni sollevate, una richiesta o una denuncia indirizzata all'istituzione non possa essere oggetto di una decisione entro il termine summenzionato, il funzionario ne informa quanto prima l'autore. In tal caso, una decisione deve essere notificata all'autore nel più breve tempo possibile.

ARTICOLO 18

OBBLIGO DI INDICARE I MOTIVI DELLE DECISIONI

1. Qualsiasi decisione dell'istituzione che possa ledere i diritti o gli interessi di una persona fisica indica i motivi sui quali essa si basa specificando chiaramente i fatti pertinenti e la base giuridica della decisione.

2. Il funzionario evita di adottare decisioni basate su motivi sommari o vaghi o che non contengano un ragionamento individuale.

3. Qualora, a causa del gran numero di persone interessate da decisioni identiche, non sia possibile comunicare in modo dettagliato i motivi della decisione e siano pertanto elaborate risposte standard, il funzionario si impegna a trasmettere in un

secondo tempo un ragionamento individuale al cittadino che ne faccia espressamente richiesta.

ARTICOLO 19

INDICAZIONE DELLE POSSIBILITÀ DI RICORSO

1. Una decisione dell'istituzione che possa ledere i diritti o gli interessi di una persona fisica contiene un'indicazione delle possibilità di ricorso disponibili per impugnare la decisione. Essa indica in particolare la natura dei mezzi di ricorso, gli organismi presso i quali possono essere esperiti, nonché i termini per farlo.
2. In particolare, le decisioni fanno riferimento alla possibilità di avviare procedure giudiziarie e presentare denunce dinanzi al Mediatore alle condizioni indicate rispettivamente agli articoli 230 e 195 del trattato che istituisce la Comunità europea.

ARTICOLO 20

NOTIFICA DELLA DECISIONE

1. Il funzionario garantisce che le decisioni che ledono i diritti o gli interessi di individui siano notificate per iscritto alla persona o alle persone interessate, non appena la decisione è adottata.
2. Il funzionario si astiene dal comunicare la decisione ad altre fonti prima che la persona o le persone interessate ne siano informate.

ARTICOLO 21

TUTELA DEI DATI

1. Il funzionario che tratta dati personali riguardanti un cittadino rispetta la vita privata e l'integrità del singolo individuo nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
2. Il funzionario evita in particolare di utilizzare dati personali per finalità illecite o di trasmettere tali dati a persone non autorizzate.

ARTICOLO 22

RICHIESTE DI INFORMAZIONI

1. Qualora sia competente per la materia in questione, il funzionario fornisce a membri del pubblico le informazioni richieste. Il funzionario fa in modo che le informazioni comunicate siano chiare e comprensibili.
2. Qualora una richiesta di informazioni orale sia troppo complessa o troppo estesa, il funzionario invita l'interessato a formulare la propria domanda per iscritto.

3. Se un funzionario, per motivi di riservatezza, non può fornire le informazioni richieste, egli, conformemente all'articolo 18 del presente codice, indica all'interessato i motivi per i quali non può comunicare le informazioni.

2 GU L 8/1 del 12 gennaio 2001

4. Per richieste di informazioni su questioni per le quali non è competente, il funzionario indirizza il richiedente alla persona competente indicandogli nome e numero di telefono. Per richieste di informazioni riguardanti un'altra istituzione od organismo comunitario, il funzionario indirizza il richiedente a tale istituzione od organismo.

In funzione dell'oggetto della richiesta, il funzionario indirizza, se del caso, il richiedente al servizio dell'istituzione competente a fornire informazioni al pubblico.

ARTICOLO 23

RICHIESTE DI ACCESSO DEL PUBBLICO A DOCUMENTI

1. Il funzionario tratta le richieste di accesso ai documenti di maniera conforme alle norme adottate dall'istituzione ed ai principi generali e ai limiti enunciati nel regolamento (CE) n° 1049/2001 3.

2. Se il funzionario non può ottemperare a una richiesta orale di accesso a documenti, egli invita il cittadino a formulare tale richiesta per iscritto.

ARTICOLO 24

TENUTA DI REGISTRI IDONEI

I dipartimenti dell'istituzione tengono idonei registri della corrispondenza in entrata e in uscita, dei documenti che ricevono e delle misure che adottano.

ARTICOLO 25

INFORMAZIONE AL PUBBLICO DEL CODICE

1. L'istituzione adotta misure efficaci per informare il pubblico dei diritti ad esso spettanti ai sensi del presente codice. Ove possibile, rende il testo disponibile sotto forma elettronica attraverso la home page del suo sito web.

2. Per conto di tutte le istituzioni, la Commissione pubblica e distribuisce ai cittadini il codice sotto forma di opuscolo.

3 GU L 145/43 del 31 maggio 2001

ARTICOLO 26

DIRITTO DI PRESENTARE DENUNCIA DINANZI AL MEDIATORE EUROPEO

Qualsiasi inadempienza da parte di un funzionario nell'ottemperare ai principi enunciati nel presente codice può essere oggetto di una denuncia dinanzi al

Mediatore europeo conformemente all'articolo 195 del trattato che istituisce le Comunità europee nonché allo Statuto del Mediatore europeo 4.

ARTICOLO 27

REVISIONE

Dopo due anni ciascuna istituzione sottoporrà a revisione l'esecuzione del codice. L'istituzione informerà il Mediatore europeo dei risultati di tale revisione.

Sempre per completezza di documentazione si ricorda che la “Carta sociale europea”⁴ garantisce:

il Diritto all’abitazione:

- una politica degli alloggi che corrisponda ai bisogni delle famiglie;
- riduzione del numero delle persone “senza tetto”;
- accesso a delle abitazioni dignitose ed ad un prezzo ragionevole per tutti;
- accesso paritario per gli stranieri agli alloggi sovvenzionati (cosiddette “case popolari”);

il Diritto alla protezione della salute:

- una struttura sanitaria accessibile ed efficace per l’insieme della popolazione;
- una politica di prevenzione delle malattie con una particolare attenzione alla garanzia di un ambiente sano;
- eliminazione dei rischi sul lavoro per assicurare in diritto e pratica la sicurezza, l’igiene e la salute sul luogo di lavoro;

il Diritto all’educazione:

- interdizione del lavoro minorile per i giovani di età inferiore ai 15 anni;

⁴ Già approvata nel 1961, riveduta nel 1996 ed entrata in vigore nel 1999 è stata già sottoscritta dai seguenti stati: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldova, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, San Marino, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Turchia, Ucraina e Gran Bretagna.

- insegnamento primario e secondario gratuito;
- servizio gratuito di orientamento professionale;
- sistema di formazione professionale iniziale e continua;
- accesso all'insegnamento superiore e universitario sul solo criterio della capacità individuale;

il Diritto al lavoro:

- una politica sociale ed economica mirante alla realizzazione del pieno impiego;
- diritto a un lavoro liberamente scelto;
- eque condizioni di lavoro per quanto riguarda la remunerazione e la durata delle prestazioni;
- lotta contro le aggressioni fisiche e morali;
- interdizioni del lavoro forzato;
- libertà di costituire dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro per la protezione dei loro interessi economici e sociali; libertà individuale di aderirvi o di non aderirvi;
- promozione delle consultazioni paritetiche, della negoziazione collettiva, della conciliazione e dell'arbitrato;
- diritto di sciopero;

il Diritto alla protezione sociale:

- diritto alla protezione sociale, all'assistenza sociale e ad usufruire di servizi sociali;
- diritto alla protezione contro la povertà e l'esclusione sociale;
- misure specifiche per le famiglie e le persone anziane;

il Diritto alla libera circolazione delle persone:

- semplificazione delle formalità d'immigrazione per i lavoratori europei;
- diritto al ricongiungimento familiare;
- diritto degli stranieri non residenti alle cure di urgenza e ad un eventuale rimpatrio;
- garanzie procedurali in caso di espulsione;

il Diritto alla non discriminazione:

- diritto delle donne e degli uomini ad un pari trattamento e pari opportunità di lavoro;
- garanzia senza distinzione basata sulla razza, il sesso, l'età, il colore, la lingua, la religione, le opinioni, l'origine nazionale o sociale, lo stato di salute o l'appartenenza ad una minoranza nazionale, di tutti i diritti garantiti dalla Carta.

PARTE SECONDA

La Difesa Civica in Liguria

Sommario

1. *Considerazioni generali*
2. *L'attività nei confronti della Regione e degli Enti derivati con particolare riferimento al sistema sanitario.*
3. *L'attività nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato.*
4. *L'attività nei confronti degli Enti locali convenzionati.*
5. *I poteri sostitutivi*
6. *L'attività nei confronti di situazioni non rientranti nella stretta competenza*
7. *Il Rendiconto*

Considerazioni generali

Il 22 giugno 2001 l'apposita Commissione consigliere costituita per elaborare un nuovo Statuto licenziava un documento di principi ed indirizzi dichiarando tra l'altro: "Nello Statuto dovrà assumere adeguato rilievo la figura del Difensore Civico, inteso anche come Organo di tutela nei confronti fra cittadini e Pubblica Amministrazione.

Fermo restando che la disciplina puntuale sarà, come in passato, definita da apposita legge, le norme statutarie dovranno essenzialmente sottolineare l'indipendenza dell'organismo, le sue peculiarità, nonché conferire maggior vigore al suo potere di intervento."

Circa trenta anni prima (era il maggio del 1971) il Consiglio Regionale della Liguria, approvando lo Statuto vigente, introduceva la figura del Difensore Civico, unendosi alla schiera delle pochissime Regioni che fecero l'analoga scelta.

Successivamente, con la Legge nr. 17 del 6 giugno 1974, posteriore di pochi giorni soltanto a quella della regione Toscana, veniva istituito l'ufficio del Difensore Civico e si stabilivano quei principi fondamentali che tutt'ora ne disciplinano l'attività.

La Regione Liguria non solo fu antesignana nell'introdurre una novità così rilevante ma ha sempre voluto offrire un determinante contributo alla cooperazione e al progresso dell'istituzione.

In questi anni, ad esempio, forte è stata la partecipazione ai lavori del Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province autonome che, proprio a proposito del contenuto delle norme statutarie in materia di Difesa Civica, ha recentemente ed autorevolmente sostenuto che esse devono essere essenziali, tipizzanti e orientative della legislazione ordinaria che le completa.

Infatti l'Istituto deve essere necessariamente tratteggiato nello Statuto per gli aspetti connotativi delle proprietà tipiche che lo caratterizzano anche se le norme statutarie non possono esaurire tutte le esigenze di regolazione della materia.

Il Coordinamento nazionale ha, inoltre, indicato i contenuti che, riconosciuta la difesa civica regionale come funzione necessaria, debbono sostanziare le disposizioni statutarie sul Difensore Civico:

- a) va affermata l'istituzione del Difensore Civico mettendola in relazione alle sue finalità di tutela secondo criteri e procedure non giurisdizionali della dignità, dei diritti e degli interessi della persona e del cittadino nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anche mediante la promozione

di comportamenti ispirati al buon andamento e all'imparzialità nell'azione amministrativa;

- b) il Difensore Civico è Ufficio (Istituto) indipendente;
- c) il Difensore Civico è eletto dal Consiglio regionale e allo stesso riferisce;
- d) il Difensore Civico agisce in autonomia ed interviene su richiesta o di propria iniziativa;
- e) destinatari degli interventi del Difensore Civico sono gli organi e le strutture competenti a porre rimedio alle illegittimità, iniquità e disfunzioni accertate.

Se questa è la materia da disciplinare in sede statutaria, altri aspetti devono essere solo "lanciati" da disposizioni statutarie e lasciati alla disciplina della legge "ordinaria" che completa l'ordinamento dell'istituto.

La norma statutaria si limiterà in tal caso a individuare l'oggetto dei contenuti e a stabilire le finalità che la legge ordinaria disciplinerà.

Essi sono i requisiti e le modalità per la nomina, lo status, le risorse finanziarie e organizzative e i criteri che regolano l'esercizio della funzione e ne assicurano l'indipendenza e l'efficacia.

Da quanto precede emerge con tutta evidenza l'importanza connessa alle risorse organizzative di cui dispone l'ufficio, intendendo con ciò, la dotazione organica di personale e di strumenti operativi.

In proposito debbo ricordare che l'anno 2002 si è caratterizzato oltre che per la successione tra Difensori Civici anche per l'avvicendamento di ben tre Dirigenti⁵ dell'Ufficio, ai quali spetta essenzialmente l'organizzazione del lavoro, la verifica dei risultati ed il raggiungimento degli obiettivi che, sensibilissimi, sono strettamente connaturati ai bisogni dei destinatari dell'azione di garanzia e di mediazione della difesa civica.

E se per un verso debbo sinceramente ringraziare ed elogiare tutti, citando nominativamente coloro che nel corso dell'anno si sono alternati o sono rimasti al loro posto⁶, con altrettanta puntualità e precisione debbo ricordare che destinatari dell'azione di questo Ufficio sono tutti coloro, cittadini e non, residenti e non, nei

⁵ Geom. Vincenzo Gentile Dirigente fino al 18 febbraio 2002;
Dott.ssa Anna Giulia De Rege " fino al 31 luglio 2002
Avv. Carlo Alberto Pedemonte Dirigente attuale

⁶ Sig.ra Olga Faralli Funzionario fino al 18 febbraio 2002
Avv. Luigi Pincin Funzionario con Posizione Organizzativa
Sig.ra M. Paola Franciois Funzionario
Sig.ra M. Luisa Casaccia Funzionario
Sig.ra Claudia Roscani Funzionario
Sig.ra Loredana Cerroni Collaboratore
Sig.ra Mirella Bernabei Collaboratore
Sig.ra Daniela Curcuni Collaboratore
Sig. Mauro Teso Collaboratore

cui confronti si esercita l'azione della Regione, dei suoi Enti strumentali e dipendenti, delle Aziende Sanitarie Locali ed ospedaliere, degli Enti locali territoriali, delle Amministrazioni periferiche dello Stato (ad eccezione per la giustizia, difesa e sicurezza) e tutte quelle altre realtà che identificano la Pubblica Amministrazione, ancorché abbiano natura privatistica, quali le Aziende che in forma societaria gestiscono attività riconducibili al concetto di "pubblico servizio".

Ne consegue che il rapporto tra le risorse umane disponibili, e l'impegno da dedicare quotidianamente ad una utenza così sensibile sarà sempre in difetto.

Ed è solo ai fini di una essenziale ed elementare ricognizione che ritengo di dedicare una particolare sottolineatura ai dati statistici di seguito riportati ed afferenti alla popolazione residente, al numero delle Province, delle Comunità Montane, dei Comuni, delle Aziende Sanitarie Locali delle strutture ospedaliere omettendo, per mancanza del dato consolidato, la popolazione flottante che, in una Regione ad alta vocazione turistica e di soggiorno anche terapeutico rappresenta una componente particolarmente significativa (oltre 500.000 presenze soggiornanti).

Popolazione residente per sesso e per Provincia

PROVINCE	POPOLAZIONE RESIDENTE		
Regione Liguria	MF	M	F
Imperia	204233	96954	107279
Savona	270825	128024	142801
Genova	870553	409438	461115
La Spezia	215137	102147	112990
Totale	1560748	736563	824185

Comunità Montane e relativa popolazione

Comunità Montana Alta Val Bormida

Altare, Bardineto, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio Bormida, Cosseria, Dego, Mallare, Massimino, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio e Roccavignale.

Totale popolazione 39261

Comunità Montana Alta Val Polcevera

Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant'Olcese e Serra Riccò

Totale popolazione 28596

Comunità Montana Alta Val Trebbia

Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Montebruno, Propata, Rondanina, Rovegno e Torriglia.

Totale popolazione 3877

Comunità Montana Alta Valle Arroschia

Aquila d'Arroschia, Armo, Borghetto d'Arroschia, Cosio d'Arroschia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pomassio, Ranzo, Rezzo e Vessalico.

Totale popolazione 4696

Comunità Montana Alta Valle Scrivia

Busalla, Casella, Crocefieschi, Davagna, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia.

Totale popolazione 20.987

Comunità Montana Alta Valle Vara

Carro, Corrodano, Maissana, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Varese Ligure e Zignago.

Totale popolazione 7.123

Comunità Montana Argentea

Arenzano, Cogoleto e Mele

Totale popolazione 23.121**Comunità Montana Argentina Armea**

Badalucco, Carpasio, Castellaro, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Ligure, Pompeiana, Taggia, Terzorio e Triora.

Totale popolazione 18.918**Comunità Montana del Giovo**

Albissola Marina, Albisola Superiore, Bergeggi, Celle Ligure, Giusvalla, Mioglia, Pontinvrea, Quiliano, Sassello, Stella, Urbe, Vado Ligure e Varazze.

Totale popolazione 55.829**Comunità Montana dell'Olivo**

Aurigo, Borgomaro, Caravonica, Cesio, Chiusavecchia, Diano Aretino, Diano San Pietro, Dolcedo, Lucinasco, Pietrabruna, Pontedassio, Prelà, Vasia e Villa Faraldi.

Totale popolazione 9.192**Comunità Montana Fontanabuona**

Avegno, Bargagli, Bogliasco, Carasco, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Moconesi, Neirone, Orero, San Colombano Certenoli, Sori, Tribogna e Uscio.

Totale popolazione 48.085**Comunità Montana Ingauna**

Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvechio di Rocca Barbena, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlanda, Laignueglia, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d'Albenga e Zuccarello.

Totale popolazione 56.844

Comunità Montana Intemelìa

Airole, Apricale, Bajardo, Camporosso, Castelvittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallebona e Ventimiglia.

Totale popolazione 39.671

Comunità Montana Media e Bassa Val di Vara

Beverino, Bolano, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Follo, Pignone e Riccò del Golfo.

Totale popolazione 22.542

Comunità Montana Pollupice

Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Finale Ligure, Giustenice, Loano, Magliolo, Noli, Orco Feglino, Pietra Ligure, Rialto, Spotorno, Toirano, Tovo San Giacomo e Vezzi Portio.

Totale popolazione 55.617

Comunità Montana Riviera Spezzina

Bonassola, Deiva Marina, Framura, Levanto, Monterosso al Mare, Riomaggiore e Vernazza.

Totale popolazione 13.183

Comunità Montana Val Petronio

Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Moneglia e Sestri Levante.

Totale popolazione 29.191

Comunità Montana Valli Aveto-Graveglia-Sturla

Borzonasca, Mezzanego, Nè, Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto

Totale popolazione 8.116

Comunità Montana Valli Stura e Orba

Campo Ligure, Masone, Rossiglione e Tiglieto.

Totale popolazione 10.924

Provincia di Genova

Popolazione residente per sesso e per Comune

	MF	M	F
Arenzano	11396	5456	5940
Avegno	2148	1075	1073
Bargagli	2620	1300	1320
Bogliasco	4583	2186	2397
Borzonasca	2006	976	1030
Busalla	5975	2905	3070
Camogli	5504	2608	2896
Campo Ligure	3169	1502	1667
Campomorone	7511	3616	3895
Carasco	3272	1611	1661
Casarza Ligure	5907	2882	3025
Casella	3067	1535	1532
Castiglione Chiavarese	1472	704	768
Ceranesi	3747	1849	1898
Chiavari	27257	12450	14807
Cicagna	2474	1219	1255
Cogoleto	9100	4323	4777
Cogorno	5292	2589	2703
Coreglia Ligure	256	141	115
Crocefieschi	563	291	272
Davagna	1781	848	933
Fascia	122	59	63
Favale di Malvaro	480	236	244
Fontanigorda	335	162	173
Genova	603560	282002	321558
Gorreto	147	69	78
Isola del Cantone	1485	727	758
Lavagna	12897	5959	6938
Leivi	2218	1098	1120
Lorsica	504	247	257
Lumarzo	1491	762	729
Masone	4079	1987	2092
Mele	2625	1281	1344
Mezzanego	1301	673	628
Mignanego	3500	1720	1780
Moconesi	2558	1288	1270
Moneglia	2746	1316	1430

Montebruno	277	147	130
Montoggio	1987	958	1029
Ne	2333	1154	1179
Neirone	939	463	476
Orero	609	312	297
Pieve Ligure	2454	1160	1294
Portofino	529	253	276
Propata	155	78	77
Rapallo	28995	13406	15589
Recco	10175	4729	5446
Rezzoaglio	1225	621	604
Ronco Scrivia	4487	2174	2313
Rondanina	95	56	39
Rossiglione	3063	1464	1599
Rovegno	558	281	277
San Colombano Certenoli	2396	1211	1185
Sant'Olcese	5976	2907	3069
Santa Margherita Ligure	10393	4845	5548
Santo Stefano d'Aveto	1251	625	626
Savignone	3122	1563	1559
Serra Riccò	7862	3850	4012
Sestri Levante	19066	9010	10056
Sori	4261	2016	2245
Tiglieto	613	300	313
Torriglia	2216	1070	1146
Tribogna	538	276	262
Uscio	2198	1080	1118
Valbrevenna	723	394	329
Vobbia	497	253	244
Zoagli	2412	1130	1282
Totale	870553	409438	461115

Provincia di La Spezia

Popolazione residente per sesso e per Comune

Ameglia	4506	2115	2391
Arcola	9875	4795	5080
Beverino	2228	1074	1154
Bolano	7389	3604	3785
Bonassola	971	451	520
Borghetto di Vara	1005	477	528
Brugnato	1191	579	612
Calice al Cornoviglio	1172	570	602
Carro	635	300	335
Carrodano	545	253	292
Castelnuovo Magra	7955	3859	4096
Deiva Marina	1467	685	782
Follo	5549	2739	2810
Framura	746	337	409
La Spezia	91027	42405	48622
Lerici	11075	5181	5894
Levanto	5574	2658	2916
Maissana	669	325	344
Monterosso al Mare	1563	707	856
Ortonovo	8188	3964	4224
Pignone	650	320	330
Portovenere	4041	1939	2102
Riccò del Golfo di Spezia	3358	1653	1705
Riomaggiore	1802	856	946
Rocchetta di Vara	852	444	408
Santo Stefano di Magra	8231	3959	4272
Sarzana	20022	9398	10624
Sesta Godano	1557	779	778
Varese Ligure	2350	1127	1223
Vernazza	1060	516	544
Vezzano Ligure	7369	3827	3542
Zignago	515	251	264
Totale	215137	102147	112990

Provincia di Imperia

Popolazione residente per sesso e per Comune

	MF	M	F
Airole	456	219	237
Apricale	607	307	300
Aquila di Arroscia	211	107	104
Armo	129	58	71
Aurigo	346	166	180
Badalucco	1265	605	660
Bajardo	278	141	137
Bordighera	10136	4585	5551
Borghetto d'Arroscia	493	254	239
Borgomaro	842	401	441
Camporosso	5057	2501	2556
Caravonica	309	166	143
Carpasio	184	94	90
Castelvittorio	395	199	196
Castellaro	1044	519	525
Ceriana	1298	639	659
Cervo	1195	573	622
Cesio	242	123	119
Chiusanico	612	313	299
Chiusavecchia	474	226	248
Cipressa	1152	564	588
Civezza	536	271	265
Cosio di Arroscia	278	137	141
Costarainera	724	344	380
Diano Aretino	576	302	274
Diano Castello	1881	905	976
Diano Marina	5751	2626	3125
Diano S.Pietro	1022	497	525
Dolceacqua	1898	933	965
Dolcedo	1193	594	599
Imperia	39549	18804	20745
Isolabona	643	316	327
Lucinasco	274	154	120
Mendatica	243	128	115
Molini di Triora	700	350	350
Montalto Ligure	388	179	209
Montegrosso Pian Latte	140	70	70

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Olivetta S.Michele	238	120	118
Ospedaletti	3341	1540	1801
Perinaldo	873	431	442
Pietrabruna	560	279	281
Pieve di Teco	1336	663	673
Pigna	935	446	489
Pompeiana	830	410	420
Pontedassio	1999	973	1026
Pornassio	645	345	300
Prelà	480	240	240
Ranzo	532	260	272
Rezzo	393	195	198
Riva Ligure	2747	1308	1439
Rocchetta Nervina	259	137	122
S.Bartolomeo al Mare	2964	1388	1576
S.Biagio della Cima	1175	578	597
S.Lorenzo al Mare	1402	663	739
San Remo	50524	23458	27066
San Stefano al Mare	2084	1002	1082
Seborga	339	164	175
Soldano	837	431	406
Taggia	12587	5949	6638
Terzorio	214	107	107
Triora	408	193	215
Vallebona	1087	542	545
Vallecrosia	7158	3379	3779
Vasia	440	208	232
Ventimiglia	24594	11802	12792
Vessalico	296	156	140
Villafaraldi	435	217	218
Totale	204233	96954	107279

Provincia di Savona

Popolazione residente per sesso e per Comune

	MF	M	F
Alassio	10537	4743	5794
Albenga	22386	10820	11566
Albisola Superiore	10914	5083	5831
Albissola Marina	5635	2572	3063
Altare	2211	1044	1167
Andora	6726	3179	3547
Arnasco	563	268	295
Balestrino	535	252	283
Bardineto	634	317	317
Bergeggi	1145	544	601
Boissano	2062	1019	1043
Borghetto S.Spirito	5076	2323	2753
Borgio Verezzi	2123	967	1156
Bormida	453	227	226
Cairo Montenotte	13407	6510	6897
Calice Ligure	1459	717	742
Calizzano	1583	731	852
Carcare	5653	2622	3031
Casanova Lerrone	765	377	388
Castelbianco	287	145	142
Castelvecchio di Rocca Barbena	194	99	95
Celle Ligure	5256	2492	2764
Cengio	3776	1818	1958
Ceriale	5268	2446	2822
Cisano sul Neva	1562	769	793
Cosseria	1034	523	511
Dego	1948	940	1008
Erlì	244	128	116
Finale Ligure	11719	5534	6185
Garlenda	956	500	456
Giustenice	893	452	441
Giusvalla	425	218	207
Laigueglia	2159	1002	1157
Loano	10559	4768	5791
Magliolo	707	367	340
Mallare	1291	648	643
Massimino	130	71	59

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Millesimo	3249	1568	1681
Mioglia	561	290	271
Murialdo	871	446	425
Nasino	224	123	101
Noli	2922	1373	1549
Onzo	223	105	118
Orco Feglino	814	400	414
Ortovero	1086	546	540
Osiglia	468	240	228
Pallare	931	459	472
Piana Crixia	816	401	415
Pietra Ligure	8581	3895	4686
Plodio	550	280	270
Pontinvrea	822	437	385
Quiliano	7060	3410	3650
Rialto	542	273	269
Roccavignale	709	350	359
Sassello	1765	870	895
Savona	59889	27669	32220
Spotorno	2681	1246	1435
Stella	2932	1461	1471
Stellanello	754	391	363
Testico	199	108	91
Toirano	2089	1033	1056
Tovo S. Giacomo	2165	1084	1081
Urbe	865	405	460
Vado Ligure	7963	3800	4163
Varazze	13418	6441	6977
Vendone	431	211	220
Vezi Portio	690	345	345
Villanova d' Albenga	1991	984	1007
Zuccarello	289	145	144
Totale	270825	128024	142801

Aziende Sanitarie Locali

A.S.L. n. 1 "Imperiese"

Totale popolazione 216368 di cui

20954 Popolazione infantile (0-13 anni)

141988 Popolazione adulta (14-64 anni)

53444 Popolazione anziana (oltre 64 anni)

Incidenza popolazione infantile 10%

Incidenza popolazione anziana 25%

Comuni

Airole, Apricale, Aquila d'Arroscia, Armo, Aurigo, Badalucco, Bajardo, Bordighera, Borghetto d'Arroscia, Borgomaro, Camporosso, Caravonica, Carpasio, Castelvittorio, Ceriana, Cervo, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Cosio d'Arroscia, Costarainera, Diano Aretino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolceacqua, Imperia, Isolabona, Lucinasco, Mendatica, Molini di Triora, Montaldo Ligure, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Perinaldo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pigna, Pompeiana, Pontedassio, Prelà, Ranzo, Rezzo, Riva Ligure, Rocchetta Nervina, San Bartolomeo al Mare, San Remo, Santo Stefano al Mare, Seborga, Soldano, Taggia, Terzorio, Triora, Vallebona, Vallecrosia, Vasia, Ventimiglia, Vessalico, Villa Faraldi.

A.S.L. n. 2 "Savonese"

Totale popolazione 279761 di cui

27092 Popolazione infantile (0-13 anni)

183569 Popolazione adulta (14-64 anni)

69100 Popolazione anziana (oltre 64 anni)

Incidenza popolazione infantile 10%

Incidenza popolazione anziana 25%

Ambito 1 Albenganese Comuni

Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Casanova, Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Laignueglia, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello

Ambito 2 Finalese Comuni

Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Finale Ligure, Giustenice, Loano, Magliolo, Noli, Orco Feglino, Pietra Ligure, Rialto, Toirano, Tovo San Giacomo, Vezzi Portio

Ambito 3 Bormide Comuni

Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Massimino, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale.

Ambito 4 Savonese Comuni

Albissola Marina, Albisola Superiore, Bergoggi, Celle Ligure, Mioglia, Pontinvrea, Quiliano, Sassello, Savona, Spotorno, Stella, Urbe, Vado Ligure, Varazze.

A.S.L. n. 3 "Genovese"

Totale popolazione 764001 di cui
73987 Popolazione infantile (0-13 anni)
501317 Popolazione adulta (14-64 anni)
188697 Popolazione anziana (oltre 64 anni)

Incidenza popolazione infantile 10%
Incidenza popolazione anziana 25%

Distretto 1 Ponente

Comprende le circoscrizioni di Genova Ponente (Voltri, Pra, Pegli e i comuni di Arenzano, Cogoleto, Masone, Campo Ligure, Rossiglione, Tiglieto e Mele)

Distretto 2 Medio Ponente

Comprende le circoscrizioni di Genova Medio Ponente e Centro Ovest (Sestri Ponente, Cornigliano, S.Pierdarena e San Teodoro)

Distretto 3 Val Polcevera - Valle Scrivia

Comprende la circoscrizione di Genova Valpolcevera (Pontedecimo, Bolzaneto, Rivarolo) e i comuni di Casella, Montoggio, Savignone, Valbrevenna, Ronco Scrivia, Isola del Cantone, Sant'Olcese, Vobbia, Busalla, Crocefieschi, Campomorone, Ceranesi, Mignanego e Serra Riccò

Distretto 4 Centro

Comprende le circoscrizioni di Genova Centro (Oregina, Lagaccio, Prè/Molo, Castelletto, Portoria) e medio Levante (San Martino e Albaro)

Distretto 5 Val Bisagno - Val Trebbia

Comprende le circoscrizioni di Genova Bassa Valbisagno (San Fruttuoso, Marassi) e Valbisagno (Struppa, Molassana, Staglieno) e i comuni di Montebruno, Propata, Rondanina, Fontanigorda, Fascia, Gorreto, Rovegno, Lumarzo, Lavagna, Torriglia, Bargagli.

Distretto 6 Levante

Comprende le circoscrizioni di Genova Levante (Nervi, Quarto, Valle Sturla) e i comuni di Recco, Camogli, Uscio, Avegno, Bogliasco, Pieve, Sori.

A.S.L. n. 4 "Chiavarese"

Totale popolazione 147332 di cui

14267 Popolazione infantile (0-13 anni)

96672 Popolazione adulta (14-64 anni)

36393 Popolazione anziana (oltre 64 anni)

Incidenza popolazione infantile 10%

Incidenza popolazione anziana 25%

Distretto 1 Sestri Levante

Comprende i comuni di Sestri Levante, Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure, Moneglia, Carro, Maissana, Varese Ligure.

Distretto 2 Tigullio Orientale

Comprende i comuni di Chiavari, Carasco, Leivi, San Colombano Certenoli, Lavagna, Cogorno, Né, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Cica na, Lorsica, Moconesi, Neirone, Orero, Tribogna, Rezzoaglio, Santo Stefano d'Aveto, Borzonasca, Mezzanego.

Distretto 3 Tigullio Occidentale

Comprende i Comuni di Rapallo, Zoagli, Santa Margherita Ligure, Portofino

A.S.L. n. 5 "Spezzina"

Totale popolazione 21149 di cui

143308 Popolazione infantile (0-13 anni)

53933 Popolazione adulta (14-64 anni)

218390 Popolazione anziana (oltre 64 anni)

Incidenza popolazione infantile 10%

Incidenza popolazione anziana 25%

Comuni

Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Bonassola, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Castelnuovo Magra, Deiva Marina, Follo, Framura, La Spezia, Lerici, Levante, Monterosso al Mare, Ortonovo, Pignone, Porto Venere, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Rocchetta di Vara, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Sesta Godano, Vernazza, Vezzano Ligure, Zignago.

Aziende Ospedaliere

Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino

Azienda Ospedaliera Ospedale Villa Scassi

Azienda Ospedaliera Ospedale Santa Corona

Istituti Scientifici

Istituto Giannina Gaslini

Istituto Scientifico Tumori

Ospedali a regime di convenzione

E.O. Ospedali Galliera

Ospedale Evangelico Internazionale

Gli Ospedali in Liguria

ASL 1 Ospedale di Costarainera, Ospedale di Imperia, Ospedale di San Remo, Ospedale di Bordighera.

ASL 2 Ospedale San Paolo, Ospedale di Albenga, Ospedale di Cairo Montenotte.

ASL 3 Ospedale Celesia, Ospedale Gallino, Ospedale A. Micone, Ospedale San Carlo, Ospedale di Nervi., Ospedale di Recco, Ospedale Luigi Frugone, Ospedale La Colletta. Ospedale di Lavagna,

ASL 4 Ospedale di Lavagna, Ospedale di Rapallo, Ospedale di Sestri Levante, Ospedale di Santa Margherita Ligure.

ASL 5 Ospedale Sant'Andrea, Ospedale di Felletino, Ospedale di Levanto, Ospedale di Sarzana

L'attività nei confronti della Regione e degli Enti derivati

Nel febbraio del 1995 il Consiglio Regionale della Liguria ospitò il 7° Congresso Nazionale di studi regionali dal titolo "Regioni e Difesa dei Diritti delle Persone".

Molti furono i relatori e significativi gli interventi fra i quali particolarmente efficaci quello del Dott. Nicola Perrazzelli e del Dott. Lucio Strumendo, Difensore Civico della Regione Veneto.

Si era ancora distanti dalle cosiddette riforme "Bassanini", ma già si avvertivano le novità imposte dal Trattato di Maastricht del 1992.

Non solo si prevedeva la nomina di un Mediatore Europeo ma si creava l'ineludibile premessa per affrontare e superare quella discrasia che nel nostro Ordinamento rilevava la presenza di Difensori Civici regionali, la facoltà per gli Enti Locali territoriali di prevederne la figura e nessun riferimento ad analogo istituto di garanzia nazionale.

Forse anche per questa ragione si arriverà alla Legge 15 maggio 1997, nr. 127, attribuitiva ai Difensori Civici regionali dell'analogia funzione nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato, tant'è che l'attivazione della tutela verso gli uffici dell'Amministrazione regionale o degli altri Enti ed istituti dipendenti, fino a quel momento quasi esclusiva, si arricchirà, con una sensibile impennata, di almeno altrettante sollecitazioni nei confronti di quella attività amministrativa che più frequentemente e più da vicino investe il cittadino: quella svolta dalle Amministrazioni Statali e dagli Enti Locali.

Da allora i Difensori Civici regionali si sono trovati molto spesso ad essere destinatari di istanze di intervento nei confronti di altre amministrazioni per i più disparati settori (assistenza, pensioni, imposte e tasse piuttosto che inquinamento, urbanistica, trasporti, ecc.ecc), con richieste di coinvolgimento nei procedimenti più diversi (dal rilascio delle patenti di guida, alla concessione delle pensioni di guerra).

Tali organi si sono trovati così ad esercitare una sorta di supplenza nei confronti di quasi tutti i settori della vita pubblica, ovviamente con tutte le limitazioni derivanti dal trovarsi di fronte ad Amministrazioni diverse dalla propria.

In questo contesto assumeva particolare importanza e si andava sempre più consolidando la scelta di organizzare l'attività dell'Ufficio attraverso siti logisticamente dislocati sul territorio regionale, nei quali il personale dell'ufficio garantisse la propria presenza in giornate predeterminate.

Ad oggi la situazione si presenta così.

1° Venerdì	Imperia	presso il Palazzo della Provincia dalle ore 9,30 alle ore 12,30
	Arenzano	Via Verdi n. 49 canc. dalle ore 9,30 alle ore 12,30
2° Venerdì	Savona	presso il Palazzo del Comune dalle ore 9,30 alle ore 12,30
	Sarzana	presso l'U.R.P del Comune dalle ore 9,30 alle ore 12,30
3° Venerdì	La Spezia	Presso l'Ispettorato Funzioni Agricole della Regione dalle ore 9,30 alle ore 12,30
	Recco	presso il Palazzo del Giudice di Pace dalle ore 9,30 alle ore 12,30
	Savona	presso il Palazzo del Comune dalle ore 9,30 alle ore 12,30
4 Venerdì	Chiavari	presso il Palazzo del Comune dalle ore 9,30 alle ore 12,30
	Sarzana	presso l'URP del Comune dalle ore 9,30 alle ore 12,30
	Imperia	presso il Palazzo della Provincia dalle ore 9,30 alle ore 12,30

Dall'esperienza maturata nello scorso anno emergono alcuni elementi di novità: il primo ha riguardato la scelta delle Amministrazioni Provinciali di Genova e di Savona, nonché del Comune Capoluogo di dotarsi di un proprio Difensore Civico con la conseguenza di alleggerire in parte il carico di lavoro dell'ufficio regionale, anche se con qualche difficoltà nel selezionare le rispettive competenze.

Il secondo consiste nell'esigenza di affrontare il tema di un possibile coordinamento tra Difensori Civici locali che, come già ricordato, dovrebbe essere disciplinato dalla Legge Regionale.⁷

In definitiva le richieste di intervento che, come si dirà successivamente nel "rendiconto di dettaglio" sono ammontati a 973 pratiche, n. 1674 atti protocollati in arrivo e n. 1980 documenti protocollati in partenza, hanno riguardato i seguenti ambiti, con specifico riferimento alle:

⁷ Significativo è al riguardo il commento del Difensore Civico della Toscana che così si esprime a proposito di quella Conferenza permanente dei Difensori civici, promossa dalla Legge Regionale Toscana, nr. 4/94.

"Non è un caso se questa collaborazione fra difesa civica regionale e locale si è trasformata in un vero e proprio organismo consultivo, la "Conferenza dei Difensori Civici toscani", il cui modello si va diffondendo in altre realtà regionali, non solo del nostro Paese. La Conferenza è la sede per migliorare le collaborazioni, adeguare standard di tutela, rafforzare i raccordi con le organizzazioni sociali. Con le stesse associazioni di categoria, le imprese, le istituzioni specializzate, i centri di ricerca.

Da qui anche lo sviluppo dei collegamenti a livello interregionale ed europeo. Di recente l'Ufficio ha dato vita ad un "Accordo di cooperazione" fra la difesa civica della Toscana e quella della Catalogna, che si aggiunge ai rapporti ormai correnti con il Mediatore dell'Unione Europea e agli scambi con gli Ombudsman degli Stati membri e con gli Istituti europei ed internazionali di tutela che, a loro volta, richiedono comuni impegni fra difesa civica regionale e locale.

Le tendenze spingono alla costruzione di un "sistema" di garanzie in grado di contribuire ad una nuova centralità del cittadino, attraverso soluzioni differenziate e modelli organizzativi più flessibili, adeguati al coinvolgimento delle famiglie, del volontariato, delle formazioni sociali, in un contesto di lotta contro ogni forma di discriminazione e per l'uguaglianza delle opportunità.

Con la Conferenza dei Difensori Civici della Toscana sono state poste le basi anche per un qualificato "osservatorio" sui rapporti fra cittadini e amministrazione pubblica, destinato a valorizzare le potenzialità proprie di un organismo associativo sul piano delle conoscenze, come hanno evidenziato i periodici aggiornamenti sulle problematiche di volta in volta emergenti nell'esercizio delle competenze, nell'applicazione dei "controlli sostitutivi" in materia di "atti obbligatori per legge" e di concessioni edilizie, nei comuni orientamenti sui temi dell'accesso ai documenti amministrativi, dei rapporti fra difesa civica e servizi sociali e sanitari, della diffusione della "Carta dei diritti fondamentali" dell'Unione Europea.

Questa maggiore capacità di rappresentanza è orientata a rafforzare sia il dialogo con le istituzioni, sia l'autonomia della Difesa Civica. A fronte di una "rete" sottoposta alla pressione di una crescente domanda, l'indagine portata a compimento nel 2001 ha offerto ulteriori elementi di valutazione, in rapporto alle normative in vigore presso gli Enti Locali e alle funzioni e prerogative proprie dei singoli Difensori Civici"

situazioni personali

- assistenza sanitaria
- igiene pubblica
- sicurezza sociale
- beni e attività culturali
- diritto allo studio
- formazione professionale

all'economia

- agricoltura
- caccia e pesca
- foreste
- artigianato
- commercio
- turismo
- risparmio energetico
- tributi regionali

al territorio

- beni ambientali
- lavori pubblici
- difesa del suolo
- edilizia residenziale pubblica
- espropri
- trasporti
- viabilità
- navigazione interna

all'ambiente

- ambiente naturale
- parchi
- tutela dell'aria
- tutela delle acque
- inquinamento
- smaltimento rifiuti
- cave

ed ai diritti

- accesso ai documenti⁸
- autocertificazione
- partecipazione al procedimento
- trasparenza amministrativa
- semplificazione procedure
- volontariato

⁸ Legge 7 agosto 1990 n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi...

Capo V^o (Accesso ai documenti amministrativi).

Art. 22 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, dandone comunicazione alla commissione di cui all'art. 27.

Art. 25 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di produzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di misura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati.

4. decorso inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'art. 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del comma 5 del presente art., ovvero richiedere, nello stesso termine, al **Difensore Civico** competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il **Difensore Civico** ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del **Difensore Civico**, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al **Difensore Civico**, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al **Difensore Civico** (comma così sostituito dall'art. 15, legge 24 novembre 2000, n.340).

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti nel comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, il quale decide in Camera di Consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il Giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.

Considerato che se ne è fatto cenno, si riportano di seguito le Amministrazioni locali che hanno un proprio Difensore Civico: l'indicazione nominativa e gli indirizzi saranno utili per quanti avranno necessità di rivolgersi loro.

Amministrazione Provinciale di Genova	On.le. Pietro Gambolato	Palazzo della Provincia Tel. 010.54991
Amministrazione Provinciale di Savona	Dott. Giuseppe Trovato	Palazzo della Provincia Tel. 019.83131
Comune di Genova	On.le Fulvio Cerofolini	Palazzo Comunale via Garibaldi, 9 Tel.010.55772567-
Comune di Bogliasco	Dott. Davide Casanova	Palazzo Comunale tel. 010.374721
Comune di Levanto (SP)	Avv. Cesare Giudice	Via Cavour,10 Tel.0187.802211
Comune di Boissano (SV)	Avv. Mario Rambado	Palazzo Comunale Tel. 0182.98010
Comune di Celle Ligure (SV)	Avv. Stefano Scarzi	Palazzo Comunale Tel. 019.99801
Comune di Finale Ligure (SV)	Prof.ssa Gabriella Fracchia Campi	Palazzo Comunale Tel.019.689011
Comune di Loano (SV)	Avv. Giovanni Battista Romanisio	Palazzo Comunale tel. 019.675694
Comune di Pietra Ligure (SV)	Dott. Domenico Leale	Palazzo Comunale Tel 019.629311
Comune di Toirano (SV)	Avv. Giovanni Battista Romanismo	Palazzo Comunale Tel..0182.98065
Comune di San Remo (IM)	Dott. Guido Cucco	Palazzo Comunale tel. 0184.486488

L'attività nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato.

L'articolo 16 della Legge 127/97, come modificato dall'articolo 2, c. 27 della Legge 191/98, recita: "a tutela dei cittadini residenti nei Comuni delle rispettive Regioni e Province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna Regione e Provincia autonoma, i Difensori Civici delle regioni e delle Province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli, o associati, esercitano, sino all'istituzione del Difensore Civico nazionale, anche nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali .

I Difensori Civici inviano ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1".

Tale norma, chiaramente di natura transitoria, lasciava presupporre che il Parlamento istituisse in tempi rapidi un Difensore Civico nazionale. E così sarebbe stato se lo scadere della passata legislatura non avesse interrotto l'iter parlamentare del Testo Unificato delle proposte di Legge numeri 619 ed abbinata che a tale proposito dettava norme di azione e organizzazione sia dell'Autorità nazionale, che di quelle regionali e locali.

La successiva entrata in vigore della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, nr. 3, modificativa del titolo V° della parte seconda della Costituzione, ha segnato definitivamente il proposito di una normativa organica riguardante i livelli della Difesa civica e ciò per l'ovvio rispetto delle competenze legislative ripartite tra Stato e Regione.

Allo stato desidero ricordare che il Congresso delle Regioni, nella seduta del 5 giugno 2002, ha approvato la seguente risoluzione:

"Le Regioni e le Province autonome, sin dal loro sorgere creative protagoniste nell'evoluzione dell'istituzione della Repubblica - ispirandosi ai principi ideali e politiche che hanno portato la difesa civica ad affermarsi nella seconda metà del secolo ventesimo in più della metà dei 190 Stati che fanno capo all'Organizzazione delle Nazioni Unite come istituto di tutela "non giurisdizionale" e di promozione dei diritti umani nei confronti dei pubblici poteri e dei loro apparati, di ascolto aperto alla realtà sociale, anche in vista di proposte di riforma normativa e amministrativa- hanno dato origine tra gli anni settanta e

ottanta alla difesa civica nell'ordinamento istituzionale italiano, aprendo così anche la strada al successivo diffondersi della difesa civica a livello locale.

Alle ragioni di quella prima stagione fondativa se ne aggiungono oggi altre per rafforzare l'assetto democratico del nostro Paese, attraverso un generalizzato e forte sistema di difesa civica.

Nel nostro tempo:

- la globalizzazione obbliga i Governi e, soprattutto, i Parlamenti e le Assemblee elettive di ogni livello a dare più efficace tutela all'identità delle persone e dei popoli mediante istituti democraticamente compatibili;
- la Convenzione europea si appresta ad assicurare all'Unione e agli Stati membri nuovi paradigmi istituzionali anche in materia di tutela non giurisdizionale dei diritti, sulla base dei principi formulati nella "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" secondo la quale il diritto alla buona amministrazione è garantito dalla facoltà che ogni interlocutore dei soggetti che esercitano una funzione pubblica deve avere il diritto di appellarsi al Difensore Civico;
- il processo di ammodernamento delle istituzioni nel nostro Paese è particolarmente profondo, con effetti che si concretizzano in un decentramento di stampo federalista, nell'eliminazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti, nel rafforzamento degli organi esecutivi, nell'attribuzione di piena responsabilità gestionale agli apparati tecnico-burocratici.

Le Regioni e le Province autonome, a fronte della necessità di riequilibrare il rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione, intendono completare e consolidare la difesa civica italiana, anche come strumento di mediazione e "conciliazione", finalizzato al contenimento della conflittualità e delle controversie giurisdizionali, secondo i parametri di qualità ed efficacia che possono vantare le più avanzate esperienze europee di difesa civica, sotto i profili dell'indipendenza nell'organizzazione e nell'azione, ai soggetti più deboli, della qualificazione tecnica e adeguatezza delle risorse commisurate alla popolazione da servire.

Le Regioni e le Province autonome, consapevoli delle crescenti responsabilità che il riparto di competenze legislative, fissato dal nuovo articolo 117 della Costituzione, assegna loro in materia di difesa civica, si impegnano a radicare nei loro Statuti e a definire nelle loro Leggi, nel rispetto dell'autonomia locale, un sistema generalizzato di difesa civica "a rete", improntato ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e coordinamento fra difesa civica regionale e locale, allo scopo di rendere effettiva ad ogni livello la tutela del Difensore Civico per tutti i cittadini e per ogni altro soggetto titolare di diritti, nei confronti degli atti e dei comportamenti di tutti gli enti, organismi e persone che esercitano funzioni

pubbliche, con mezzi e secondo criteri efficaci ed omogenei, pur nella consapevolezza che rimane aperto il problema della tutela dei cittadini nei confronti delle Amministrazioni Centrali dello Stato”.

L'attività nei confronti degli Enti Locali convenzionati.

In maniera abbastanza originale, (come è noto non tutte le Regioni hanno operato in tal senso) la Liguria, con la Legge 5 agosto 1986, nr. 17, introduceva la facoltà per le Province, i Comuni e le Comunità montane, di stipulare una convenzione con il Consiglio Regionale allo scopo di consentire al Difensore Civico di svolgere la propria azione anche per questioni che inerissero materie di competenza locale.

In tal modo la Regione anticipava la previsione dell'articolo 8 della Legge 8 giugno 1990 nr. 142, ora trasfuso nell'articolo 11 del Testo Unico nr. 267/2000, ed offriva una qualificata collaborazione, peraltro assolutamente gratuita, che nel tempo ha prodotto risultati decisamente apprezzabili.

E che la tendenza a scegliere tale forma convenzionata continui ad interessare gli Enti territoriali è confermata dal dato che tra il 2002 e i primi del 2003, i seguenti ulteriori Comuni hanno aderito:

<p>Provincia di Genova: Recco, Cicagna e Fascia Provincia di Savona: Piana Crixia, Albenga e Spotorno Provincia di La Spezia: Brugnato e Maissana Provincia di Imperia: Santo Stefano al Mare e Lucinasco</p>

Ad oggi la situazione degli Enti convenzionati è la seguente:

Provincia di Genova

Ente Convenzionato	Data convenzione
Comunità Montana Alta Valle Scrivia	12 maggio 1997
Comunità Montana Val Petronio	9 settembre 1997
Comune di Arenzano	8 agosto 2000
Comune di Bargagli	27 marzo 2000
Comune di Borzonasca	3 novembre 1998
Comune di Camogli	19 novembre 1994
Comune di Campomorone	17 aprile 1998
Comune di Castiglione Chiavarese	15 maggio 1996
Comune di Ceranesi	4 novembre 1997
Comune di Cicagna	3 febbraio 2003
Comune di Cogoleto	25 giugno 1996
Comune di Cogorno	27 maggio 1996
Comune di Crocefieschi	30 giugno 1997
Comune di Davagna	23 dicembre 1998
Comune di Fascia	31 gennaio 2003
Comune di Leivi	8 agosto 2000
Comune di Masone	25 luglio 1996
Comune di Mele	7 aprile 1998
Comune di Mignanego	14 maggio 1993
Comune di Montebruno	20 maggio 1996
Comune di Neirone	3 luglio 1996
Comune di Pieve Ligure	14 maggio 1996
Comune di Propata	7 luglio 1997
Comune di Rapallo	17 luglio 1996
Comune di Recco	7 marzo 2002
Comune di Rezzoaglio	20 dicembre 2000
Comune di San Colombano Certenoli	5 novembre 1998
Comune di Sestri Levante	28 maggio 1997
Comune di Sori	14 febbraio 1990
Comune di Torriglia	2 giugno 1997
Comune di Tribogna	9 febbraio 1993
Comune di Uscio	11 maggio 1998
Comune di Vobbia	1 settembre 1997
Comune di Zoagli	14 novembre 1997

Provincia di Savona

Ente Convenzionato	Data convenzione
Comunità Montana Ingauna	1989
Comunità Montana Pollupice	2 giugno 1989
Comune di Albenga	3 febbraio 2003
Comune di Altare	6 ottobre 1998
Comune di Andora	3 agosto 1989
Comune di Bergeggi	22 ottobre 1996
Comune di Cairo Montenotte	11 luglio 1997
Comune di Carcare	30 dicembre 1997
Comune di Cengio	28 luglio 1998
Comune di Ceriale	20 luglio 1989
Comune di Laigueglia	23 marzo 1993
Comune di Noli	26 luglio 1997
Comune di Orco Feglino	25 novembre 1998
Comune di Piana Crixia	18 gennaio 2003
Comune di Savona	Marzo 1989
Comune di Spotorno	3 febbraio 2003

Provincia di La Spezia

Ente Convenzionato	Data convenzione
Comunità Montana Media e Bassa Val di Vara	1988
Comune di Ameglia	7 febbraio 1989
Comune di Bolano	15 marzo 1998
Comune di Borghetto Vara	2 febbraio 1998
Comune di Brugnato	19 maggio 2002
Comune di Calice al Cornoviglio	29 settembre 1997
Comune di Carro	27 novembre 1997
Comune di Framura	10 marzo 1989
Comune di Lerici	2 settembre 1996
Comune di Maissana	19 agosto 2002
Comune di Ortonovo	2 settembre 1996
Comune di Pignone	16 luglio 2001
Comune di Porto Venere	4 settembre 1996
Comune di Riccò del Golfo	3 maggio 1994
Comune di Riomaggiore	1989
Comune di Santo Stefano Magra	7 febbraio 1989
Comune di Sarzana	24 marzo 1989
Comune di Zignago	23 marzo 1993

Provincia di Imperia

Ente Convenzionato	Data convenzione
Amministrazione Provinciale	24 gennaio 1989
Comune di Cervo	25 giugno 1996
Comune di Lucinasco	In corso
Comune di Mendatica	8 luglio 1997
Comune di Montegrosso Pian Latte	18 luglio 1997
Comune di Ospedaletti	23 marzo 1993
Comune di San Lorenzo al Mare	29 ottobre 1998
Comune di Santo Stefano al Mare	In corso
Comune di Ventimiglia	5 giugno 1989
Comune di Vessalico	23 maggio 1997

Al fine di rendere più produttiva l'attività di collaborazione con i Comuni convenzionati, nell'anno 2003 i Funzionari del Servizio del Difensore Civico si recheranno periodicamente presso tali Enti per rendere più rapido ed istantaneo il contatto con quelle strutture operative ed i cittadini interessati.

I poteri sostitutivi

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 comma 45 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, sostituito dall'art. 136 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il cui contenuto è stato poi recepito dall'ordinamento della Regione, "qualora i Comuni e le Province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di un commissario ad acta nominato dal Difensore Civico regionale, ove costituito".

Si tratta, come è naturale, di una competenza che ha fatto molto discutere evocando "forme di controllo" ritenute non più compatibili con l'ordinamento attuale.

A mio avviso la questione è mal posta in quanto il Difensore Civico, che farà senz'altro un uso prudente di tale potere sostitutivo, ben si adatta a far rispettare "gli atti obbligatori per legge" che, come tali, non possono non essere preordinati al pubblico interesse e quindi dei cittadini amministrati.

Tale mia affermazione si basa anche sull'esperienza di questa difesa civica che dal 1997 ad oggi ha fatto ricorso a tale istituto soltanto 21 volte.

L'attività nei confronti di situazioni non rientranti nella stretta competenza.

L'articolo 6 della Legge Regionale istitutiva del Difensore Civico disciplina le "modalità di intervento" e contempla che talune richieste possano essere "archivate per manifesta infondatezza".

E' comportamento costante di questo Ufficio ascoltare tutti, svolgere ogni possibile utile interessamento a favore dei cittadini che ne fanno richiesta e di non trascurare di approfondire anche quelle situazioni che, talvolta mal presentate, ingenerano dubbi sulla loro fondatezza.

Così, come si vedrà successivamente nel rendiconto generale, esiste un certo numero di pratiche caratterizzate da una fascicolazione di diverso colore e che si riferiscono per l'appunto ad attività nei confronti di fattispecie non rientranti nelle competenze tipiche.

E' questa una delle attività che l'Ufficio svolge con molta attenzione e molto scrupolo e che aiuta ad evidenziare molte situazioni di degrado e di disagio in cui incorre la fascia più debole della popolazione.

Per tali ragioni e per tali dimensioni, credo che si debba operare investendo maggiormente nell'attività di comunicazione all'esterno, offrendo, assieme alle adeguate informazioni, anche i necessari supporti illustrativi di tale variegata realtà.

Il rendiconto.

L'attività del Difensore Civico oltre che essere disciplinata dalla Legge istitutiva, trova impulso anche in alcune Leggi che si possono definire "speciali", in ragione dei poteri di intervento riconosciuti.

Mi riferisco alle Leggi Regionali 26 aprile 1985 nr. 24, "Tutela dei diritti delle persone che usufruiscono della struttura sanitaria",⁹ 27 agosto 1992 nr.21, "Interventi a tutela delle popolazioni zingare e nomadi"¹⁰ e 10 luglio 2002, nr. 29

⁹ Art. 17 (*Intervento del Difensore Civico*)

Il Difensore Civico istituito ai sensi della L.R. 6 giugno 1974 n. 17 può intervenire a richiesta scritta dell'utente qualora allo stesso non venga fornita adeguata giustificazione entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo di cui all'art. 16 secondo comma della presente legge, ovvero, nonostante l'intervento del Presidente del Comitato di gestione ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 16 persistano i fatti che anno dato origine alle rimostranze. Il Difensore Civico sente direttamente sui fatti da accertare qualsiasi operatore della struttura sanitaria, ha facoltà di chiedere l'esibizione della documentazione relativa al caso in oggetto, utilizza i funzionari del proprio ufficio per gli accertamenti informali ed in caso di necessità può avvalersi di altri funzionari della Regione individuati di volta in volta dall'Assessore alla Sanità. Il Difensore Civico segnala al Comitato di Gestione a procedere ai sensi delle vigenti disposizioni nei confronti delle accertate irregolarità o disfunzioni ed a rimuovere le cause che le hanno determinate. In caso di inerzia del Comitato di Gestione il Difensore Civico ne informa la Giunta Regionale per gli opportuni provvedimenti. Il Difensore Civico ha facoltà di procedere di propria iniziativa all'accertamento ed alla segnalazione con le modalità di cui ai precedenti commi di irregolarità o disfunzioni lesive dei diritti dell'utente di cui alla presente legge. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Difensore Civico invia una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente al presidente della giunta Regionale e ai Presidenti dei Comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali. Il Presidente della Giunta regionale dà comunicazione della relazione al Consiglio Regionale rendendolo edotto delle iniziative eventualmente promosse per evitare il ripetersi di irregolarità o di disfunzioni.

¹⁰ Art. 10 (*Comitato per la tutela delle popolazioni nomadi*)

1. Per il perseguimento delle finalità della presente Legge è istituito il Comitato per la tutela delle popolazioni nomadi così composto:
 - a) il Difensore Civico di cui alla Legge Regionale 5 agosto 1986, n. 17 che lo presiede;
 - b) da Dirigenti regionali rispettivamente designati dagli Assessori regionali competenti in materia di servizi sociali, sanità, formazione professionale ed artigianato ovvero da loro delegati;
 - c) due membri designati dalla sezione ligure dell'ANCI regionale, ovvero, in mancanza di designazione, da due Sindaci di Comune Capoluogo di provincia o da loro delegati;
 - d) quattro membri designati dall'Opera Nomadi e dall'Associazione Italiana Zingari Oggi, due dei quali rappresentanti delle popolazioni nomadi.
2. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale entro novanta giorni dall'inizio di ogni legislatura e durano in carica fino alla nomina del nuovo Comitato nella legislatura successiva.
3. il Comitato ha sede presso l'assessorato competente in materia di servizi sociali

“Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi”.¹¹

Le caratteristiche comuni a tutti i tipi di intervento descritti fa sì che al Difensore Civico possono rivolgersi i cittadini italiani e stranieri, residenti in

-
- 4 Il Comitato ha il compito di:
 - a) studiare le condizioni di vita e di lavoro dei nomadi ed il loro inserimento alla vita economica e sociale della Regione formulando proposte per la predisposizione di programmi di cui all'articolo 7;
 - b) proporre soluzioni ai competenti organi ed enti in relazione ai vari problemi che al Comitato vengono prospettati o di cui comunque sia informato, in relazione alla presenza di gruppi nomadi sul territorio regionale.
 - c) Promuovere forme di consultazione con le comunità nomadi presenti sul territorio regionale e programmi di informazione sui servizi pubblici esistenti di ausilio per l'espletamento delle procedure amministrative necessarie per il pieno godimento dei diritti al lavoro, alla salute, all'istruzione e alla sicurezza sociale.
 - d) Formulare proposte o esprimere pareri agli organi competenti per l'effettivo servizio da parte dei nomadi dei diritti civili e politici.
 5. Il Comitato trasmette annualmente al Consiglio Regionale una relazione sulla propria attività.

Art. 11 (Domande di contributo e procedure di riparto)

1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi i soggetti interessati devono presentare la relativa domanda entro il 31 marzo di ogni anno.
2. Alla domanda deve essere allegato in quanto ad essa riferito:
 - a) il progetto del campo di sosta di cui all'articolo 3 con preventivo di spesa;
 - b) il progetto del campo di transito di cui all'articolo 4 con preventivo di spesa;
 - c) il preventivo della spesa annuale relativa alla gestione e manutenzione del campo di sosta;
 - d) progetto/progetti di scolarizzazione istruzione formazione professionale con annesso preventivo di spesa;
 - e) per i progetti di cui all'articolo 6 gli enti interessati devono produrre un programma di massima relativamente all'azione pluriennale e un progetto dettagliato con relativo preventivo di spesa per l'anno in questione.
3. Entro il 30 giugno la Giunta acquisito il parere del Comitato previsto dall'articolo 10 delibera il programma di riparto dei contributi sentita la competente Commissione consiliare.

¹¹ Art. 22 Verifica del rispetto della Legge e poteri sostitutivi

1. Chiunque vi abbia diretto interesse può segnalare inadempienze, disfunzioni, irregolarità, carenze, omissioni o ritardi nell'applicazione delle disposizioni della presente Legge al Difensore Civico regionale, che può richiedere informazioni e notizie all'Amministrazione competente al fine di accertare eventuali abusi, carenze o ritardi.
2. In caso di ritardo o di mancata assunzione da parte dei Comuni dei provvedimenti previsti dalla presente Legge si procede mediante nomina di un Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 136, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Liguria o meno e che l'intervento è gratuito ed assicurato senza alcuna formalità di procedure.

In pratica l'Ufficio riceve di persona, per iscritto (sia posta ordinaria, che posta elettronica), e attraverso il telefono (numero verde).

Tali forme di accesso e di interlocuzione sono andate con gli anni ampliandosi, sia per le aumentate richieste dei cittadini, che per la migliorata conoscenza ed informazione favorita da un effettivo adeguamento della dotazione organica dell'Ufficio.

Il rendiconto che segue si articola avuto riguardo alle diverse attività istruttorie e decisionali classificate, agli accessi ed alle consulenze anche telefoniche che, benché non documentabili, ammontano a svariate migliaia e spesso, per la competenza degli addetti all'ufficio, esauriscono la questione sul nascere attraverso risposte esauritive, consigli efficaci od orientamenti a comportarsi.

Persone ricevute presso la sede di Genova	560
Persone ricevute presso la sede di sede Imperia	105
Persone ricevute presso la sede di La Spezia	60
Persone ricevute presso la sede di Savona	95
Persone ricevute presso la sede di Arenzano	39
Persone ricevute presso la sede di Sarzana	75
Persone ricevute presso la sede di Recco	23
Persone ricevute presso la sede di Chiavari	50
TOTALE PERSONE RICEVUTE	1007
Richieste classificate e registrate di stretta competenza	894
Richieste classificate e registrate non di stretta competenza	79
TOTALE	973
Documenti protocollati in arrivo	1674
Documenti protocollati in partenza	1980

La tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie


Oltre all'attività testè esposta, particolare attenzione è stata dedicata ai reclami previsti dall'articolo 16 della L.R. 26 aprile 1985 nr. 27, che tutela i diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie.

Questo sia ai fini del corretto e puntuale intervento del Difensore Civico (successivo articolo 17) che in considerazione della circostanza che questi è stato ovunque¹² nominato presidente delle Commissioni Miste Conciliative presso le Aziende Sanitarie Locali e presso le Aziende ed Istituti Ospedalieri.

Cosicché è stata svolta una ricognizione delle tipologie reclamate (secondo la classificazione proposta a suo tempo dal Ministero della Salute ed accolta dalla Regione Liguria) monitoraggio che ha indicato la seguente linea di tendenza rappresentata nelle pagine che seguono.

¹² Tranne nella ASL 5 "Spezzina"

		CLASSIFICAZIONE	N.	%
1	ASPRE	ASPETTI RELAZIONALI	142	14%
2	BURO	ASPETTI BUROCRATICI AMMINISTRATIVI	253	23%
3	HOTEL	ASPETTI ALBERGHIERI E CONFORT	35	3%
4	IMPRO	RICHIESTE IMPROPRIE NON EVADIBILI	112	11%
5	INFOR	INFORMAZIONI	149	14%
6	LOGIS	STRUTTURE E LOGISTICA	37	4%
7	PROF	ASPETTI TECNICO PROFESSIONALI	123	12%
8	TEMPO	TEMPO	153	15%
9	UMAN	UMANIZZAZIONE	20	2%
10	VARIE	NON ASCRIVIBILI ALTRE CLASSIFICAZIONI	21	2%
	Totale		1045	100%



- ASPETTI RELAZIONALI
- ASPETTI BUROCRATICI AMMINISTRATIVI
- ASPETTI ALBERGHIERI E CONFORT
- RICHIESTE IMPROPRIE NON EVADIBILI
- INFORMAZIONI
- STRUTTURE E LOGISTICA
- ASPETTI TECNICO PROFESSIONALI
- TEMPO
- UMANIZZAZIONE
- NON ASCRIVIBILI AD ALTRE CLASSIFICAZIONI

Per comprendere il dato sopra descritto, relativo alle ricordate tipologie di reclamo, è molto interessante la seguente informativa che, scelta a campione, è curata da una ASL della Regione.

a Principi generali

Affinché la valutazione della qualità del servizio sanitario tenga anche della qualità percepita dai cittadini è necessario che le Aziende Sanitarie dispongano di strumenti d'ascolto che permettano di cogliere i segnali di disagio e di insoddisfazione.

Di questi strumenti il reclamo è quello a più forte valenza strategica in quanto, oltre a permettere un monitoraggio dei punti critici del sistema, può diventare un elemento in grado di orientare l'azione decisionale e strategica dell'azienda, al fine di attivare processi di miglioramento e di adeguamento della qualità dei servizi alle attese dei cittadini.

In quest'ottica il reclamo si trasforma in uno strumento volto all'attivazione di un percorso di miglioramento della qualità, e il "sistema di gestione dei reclami" oltrepassa l'ottica giuridico-burocratica e sanzionatoria per costituirsi in un reale meccanismo di tutela.

Si tratta pertanto di far avanzare la struttura sanitaria su un terreno che va dalla qualità desiderata, e quindi progettata ed erogata, alla qualità percepita: un percorso culturale e pratico di "ascolto dell'utenza" che deve coinvolgere tutta l'azienda sanitaria.

In questo contesto il reclamo rappresenta un indicatore preciso, un sensore o un segnale d'allarme, che tasta il polso dell'insoddisfazione e che mette in luce la disponibilità dell'azienda ad avviare, da una parte, i necessari meccanismi di comunicazione e "compensazione" con il cittadino e, dall'altra, i correttivi interni sulla struttura che permettono il non ripetersi delle situazioni di disservizio.

La raccolta e la gestione dei reclami, che rientra tra i compiti istituzionali dell'Ufficio per le relazioni con il Pubblico, presenta tuttavia una serie di difficoltà sia dal lato dei cittadini che a livello aziendale.

b. La criticità del reclamo per i cittadini

Il processo attraverso il quale il cittadino pone all'attenzione di un'azienda sanitaria uno stato di disagio o di insoddisfazione non è così immediato e semplice come si potrebbe pensare.

In primo luogo bisogna ricordare la situazione delicata del reclamo, ed in generale del rapporto utente-istituzione, all'interno del mondo sanitario: questo rapporto è caratterizzato da una forte asimmetria e subalternità, sia per lo squilibrio di conoscenze e di potere che esiste tra il cittadino e l'operatore tecnico

professionale, sia per il prevalere, all'interno dell'istituzione, di una logica "burocratica", sia infine per la intrinseca fragilità e debolezza della condizione dell'utente nella struttura sanitaria (pensiamo a quelle persone che devono sopportare patologie gravi che mettono a repentaglio la loro esistenza, a quelle soggette a malattie terminali, agli anziani ecc.).

Questa situazione si aggrava poi all'interno delle cosiddette fasce "deboli" o marginali della popolazione che, in generale, non riescono a canalizzare i propri bisogni all'interno di una relazione costruttiva con gli operatori sanitari ed, in particolare, con i medici.

La sfiducia nei confronti dell'istituzione è dunque uno degli elementi più forti che determinano una carente espressione del reclamo.

Un altro fattore che inibisce l'espressione dei reclami è la mancata consapevolezza, da parte dei cittadini, di quali siano i propri diritti.

Per tali motivi il cittadino, in virtù di un "senso di inferiorità" nei confronti della pubblica amministrazione, spesso accetta di buon grado, o comunque giustifica, molte situazioni sgradevoli e sicuramente evitabili.

Un altro fattore di natura culturale e psicologica che costituisce una barriera ad un'aperta manifestazione del reclamo è costituito dalla paura delle ritorsioni: soprattutto in un ambito delicato come quello dei servizi sanitari, il timore che quanto detto possa causare delle ripercussioni spiacevoli su di sé o sulla persona a nome della quale è stato espresso il reclamo, costituisce sicuramente un deterrente per la sua esternazione.

La paura della "vendetta" ha come presupposto implicito una visione della gestione del reclamo in chiave punitiva, come un sistema volto alla individuazione della colpa ed alla punizione dei responsabili, piuttosto che alla soddisfazione del cittadino e al miglioramento del servizio.

Lo stesso tipo di interpretazione del reclamo in chiave punitiva, ma in un'ottica diametralmente opposta, talvolta fa sì che, in base ad un atteggiamento di "solidarietà con l'operatore", un legittimo reclamo non venga espresso dall'utente: la paura che il presunto responsabile del disservizio venga punito, magari duramente, fa scattare meccanismi paternalisti di copertura, o talvolta vere e proprie situazioni di "omertà".

L'inibizione da parte del cittadino a manifestare un reclamo può anche essere determinata dalla vergogna, o dal timore che casi personali e riservati, in assenza di garanzie di riservatezza, finiscano sulla bocca di tutti.

Esistono infine i problemi che possono insorgere per specifici motivi di natura etnica o sociale; essi colpiscono i cittadini appartenenti alle cosiddette "fasce deboli" (basso livello di scolarizzazione, extracomunitari, portatori di handicap, ecc.) che possono avere delle difficoltà nella relazione con la struttura sanitaria e, in particolare, ad esprimere correttamente uno stato di insoddisfazione.

Se talora il disagio provato dal cittadino non si traduce in una chiara espressione di insoddisfazione, in altre occasioni l'utente esterna la sua protesta attraverso modalità non adeguate. Pensiamo soprattutto a problemi legati all'emotività e alla aggressività che si possono accompagnare (e spesso si accompagnano) all'espressione del reclamo.

Una manifestazione "esasperata" del reclamo trova diverse spiegazioni ed è comunque riflesso della sfiducia nei confronti dell'istituzione. E' abbastanza diffusa la convinzione che urlare, agitarsi, comportarsi in maniera aggressiva sia l'unico modo di combattere l'indifferenza degli operatori, l'unico modo per farsi sentire.

c. I fattori critici del reclamo per l'azienda

Abitualmente il reclamo è vissuto nelle aziende sanitarie e, più in generale nelle pubbliche amministrazioni, come qualcosa da evitare a tutti i costi, in quanto costituisce una denuncia di mancanze dell'organizzazione e/o del singolo addetto, ovvero una critica umiliante nei confronti di chi cerca di svolgere al meglio il proprio lavoro.

Questa accezione eccessivamente negativa porta frequentemente le amministrazioni pubbliche a considerare che l'assenza di reclami costituisca un'evidenza di servizi di buona qualità e che pertanto rappresenti un importante obiettivo da raggiungere.

E' però utopistico immaginare un'organizzazione pubblica che sia esente da critiche da parte dei suoi utenti, così com'è difficile pensare che un'azienda sanitaria possa impostare delle azioni di miglioramento della qualità senza tenere conto dell'opinione degli utenti, soprattutto senza ascoltare coloro i quali si dichiarano insoddisfatti ed esigono una risposta.

Un altro fattore di criticità del reclamo per l'azienda dal punto di vista della cultura organizzativa riguarda, in modo più specifico, l'importanza e la centralità degli operatori che sono a diretto contatto con il pubblico; troppo spesso, infatti, viene sottovalutato il ruolo degli operatori di front-line, la cui capacità di gestire le relazioni interpersonali è fondamentale per instaurare buoni rapporti con il cittadino utente. Gli operatori sono troppo spesso insufficientemente sensibilizzati sull'importanza del proprio compito e sprovvisti della formazione adeguata per svolgerlo nelle modalità più adatte.

d. La partecipazione degli attori coinvolti

Per migliorare la capacità di ascolto dei cittadini è opportuno mantenere un canale costituito da una forma di mediazioni importante: le associazioni di volontariato e tutela infatti, attraverso la loro buona conoscenza della "macchina"

organizzativa aziendale, possono esprimere le aspettative dei cittadini in forma maggiormente consapevole.

Non è detto infatti che gli utenti dell'azienda sanitaria siano necessariamente colti, sicuri di sé e fiduciosi nelle capacità aziendali di accogliere e dare risposta al reclamo; di conseguenza possono aver bisogno o di un aiuto per presentare un reclamo o di farsi rappresentare da un organismo esterno che da un lato garantisca loro la riservatezza sul proprio nome e, dall'altro, prenda a cuore i propri interessi e li persegua con determinazione.

e. L'accesso

Per far sì che aumenti la probabilità della presentazione del reclamo da parte dell'utente è necessario lavorare su tre livelli:

- sull'informazione: svolgendo una corretta attività di comunicazione verso gli utenti che abbia per oggetto i diritti dei cittadini, la tipologia di disservizi che sono oggetto di reclamo e la modalità di presentazione del reclamo;
- sulla facilitazione: organizzando le strutture per la ricezione dei reclami in maniera tale che venga reso più facile l'accesso in termini di visibilità, raggiungibilità, orari, ecc.;
- sui rapporti interpersonali: lavorando sul personale addetto alla ricezione dei cittadini (e più in generale su tutto il personale) in maniera che ci sia un corretto atteggiamento e una capacità di ascoltare e di entrare in relazione con l'utente che reclama.

Poiché uno dei diritti del cittadino-utente è proprio quello di sporgere reclamo, va sottolineato che nel fare ciò esso ha tutte le garanzie di riservatezza; questo per metterlo al riparo dal sospetto della ritorsione o della pubblicizzazione di situazioni private.

Tale garanzia non ha peraltro nulla a che fare con l'anonimato, che va quando possibile scoraggiato per evitare che il reclamo diventi strumento di rivendicazioni improprie ed incontrollabili.

Un altro punto sul quale gli utenti devono essere correttamente informati è quello relativo alle finalità del reclamo stesso. Il messaggio che deve esser inviato è che il reclamo è un diritto/dovere degli utenti che ha lo scopo di canalizzare l'insoddisfazione del singolo cittadino, fornire delle risposte da parte dell'istituzione pubblica ma soprattutto di migliorare il servizio erogato dalla struttura".

Altrettanto interessante (sempre attraverso la scelta del campione) è il contenuto dell'ultima relazione dell'URP dell'Ospedale San Martino di Genova dalla quale si apprende che: "per quanto concerne la classificazione tradizionale dei reclami, sulle risultanze si possono formulare le seguenti osservazioni: in leggera diminuzione, da valutare positivamente, è la categoria ASPRE (aspetti relazionali) che scende dal 14,1% del periodo 1.1/31.8.2002 all'11,1%.

In sicura flessione è la categoria BURO (Aspetti Burocratici Amministrativi) che scende dal 28,2% al 15,3%, confermando una tendenza già riscontrata rispetto al precedente anno.

Un aumento si registra è nella categoria HOTEL (aspetti alberghieri e confort) che sale al 19,4% contro il 10,5%. anche se si tratta di una variazione dovuta principalmente all'acquisizione dei reclami direttamente nei reparti di degenza.

Modesta è la percentuale delle categorie IMPRO (richieste improprie, non evadibili) 3,5% contro il 3,1% e della categoria INFO (informazioni): 4,2%, contro il 7,9%, che è notevolmente inferiore all'effettiva richiesta che spesso si risolve in un colloquio verbale o con un contatto telefonico.

In aumento la percentuale della categoria LOGIS (strutture e logistica): 11,1% rispetto al 6,2% precedente; si tratta di una categoria che risentirà temporaneamente delle conseguenze del processo di riorganizzazione e della cantieristica interna.

In leggera crescita è la categoria UMAN (umanizzazione) che sale a 2,8% rispetto al 2% precedente.

In crescita è la percentuale della categoria PROF (aspetti tecnico professionale) che sale al 6,9% rispetto al 5,1%, peraltro riportandosi su percentuali "storiche", infatti nel 2001 la quota era del 7,2%.

In aumento è la percentuale della voce TEMPO che sale a 23,6% dal precedente 21,5%.

In leggera crescita è la categoria VARIE 2,1% contro l'1,4%".

Il repertorio

Elenco delle richieste di intervento rientranti nella competenza¹³

n. prog	n. prat	Data	Oggetto
1	1	07/01/2002	Questione relativa ai lavori socialmente utili.
2	2	07/01/2002	Problematica relativa al classamento di un immobile in un Comune dell'entroterra.
3	3	07/01/2002	Questione relativa all'equipollenza di titoli di studio in concorso pubblico.
4	4	07/01/2002	Problematica con ANAS per esproprio terreno. Corresponsione indennizzo.
5	5	07/01/2002	Problematica con Uffici Finanziari per acquisto lotti di terreno.
6	6	07/01/2002	Nomina Commissario ad acta per liquidazione contributi dovuti ad un Consorzio del Tigullio.
7	7	07/01/2002	Questione relativa alle zone di sosta a rotazione adiacente l'Ospedale di Sampierdarena.
8	8	07/01/2002	Mancata nomina del Consiglio di Amministrazione di un'istituzione pubblica. Richiesta attivazione poteri sostitutivi.
9	9	07/01/2002	Problematica con ASL 3.
10	10	07/01/2002	Richiesta di attraversamento pedonale in un Comune del Levante.
11	11	07/01/2002	Questione relativa alla richiesta di indennizzo per danni alluvionali del 2002.
12	12	07/01/2002	Sollecito richiesta dichiarazione modello 1/100.
13	14	07/01/2002	Questione relativa alla riserva di parcheggi a favore di portatori di handicap.
14	15	07/01/2002	Questione relativa alla destinazione urbanistica di un fabbricato "residence".
15	16	07/01/2002	Problematica relativa alla richiesta di rimborso di spese mediche sostenute all'estero.
16	17	07/01/2002	Problematica relativa ad infiltrazioni di acqua in un alloggio pubblico.

¹³ Per la tutela della privacy viene omissso ogni riferimento alle persone, Enti od associazioni che hanno proposto la questione

18	20	07/01/2002	Questione relativa al pagamento ICI da parte di alcuni stabilimenti balneari di un Comune della provincia di La Spezia.
19	21	07/01/2002	Questione relativa alla richiesta di ricostruzione della carriera da parte di un dipendente del Ministero dell'Interno.
20	22	07/01/2002	Esposto avverso un'ordinanza comunale per la regolamentazione della circolazione stradale.
21	23	07/01/2002	Esposto avverso lavori eseguiti in un terreno di una casa privata.
22	24	07/01/2002	Problematica relativa al pagamento di una bolletta dell'acqua.
23	25	07/01/2002	Problematica relativa all'applicazione di tariffe sanitarie.
24	26	07/01/2002	Problematica relativa all'applicazione di tariffe sanitarie.
25	27	08/01/2002	Questioni relative al trasporto pubblico in un Comune della provincia di La Spezia
26	28	08/01/2002	Problematica relativa al diritto di accesso ad atti amministrativi in un Comune della provincia di Savona
27	29	08/01/2002	Questione relativa all'indennizzo per danni alluvionali.
28	30	08/01/2002	Problematica relativa all'erogazione di acqua in un Comune dell'entroterra genovese.
29	31	08/01/2002	Contestazione avverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Invio cartelle di pagamento.
30	32	08/01/2002	Problematica con un' IPAB di Genova.
31	33	08/01/2002	Questione relativa all'acquisto di un alloggio di proprietà del Comune.
32	34	08/01/2002	Problematica con l'Amministrazione Provinciale di Genova per canone di derivazione acque.
33	35	08/01/2002	Problemi con il Ministero alla Salute per corresponsione indennizzo Legge 210/92
34	36	08/01/2002	Problematica ENEL
35	37	08/01/2002	Vertenza TELECOM Italia per presunte bollette insolute.

36	38	08/01/2002	Problematica con Direzione Regionale del Ministero dell'Istruzione.
37	39	08/01/2002	Questione relativa all'assistenza a favore di cittadini invalidi non abbienti.
38	40	08/01/2002	Questione relativa alla richiesta di un cambio alloggio ARTE.
39	41	08/01/2002	Problematica con INPDAP.
40	42	08/01/2002	Problematica con Agenzia del Territorio.
41	43	08/01/2002	Problematica con l'INPS.
42	44	08/01/2002	Questione relativa al riasfalto di strada vicinale.
43	45	08/01/2002	Reclami avverso Trenitalia S.p.A per disservizi vari.
44	46	08/01/2002	Questione relativa alla richiesta di indennizzo per infortunio in edificio scolastico.
45	47	08/01/2002	Presunte irregolarità per bando regionale relativo al finanziamento per l'acquisto della prima casa.
46	48	08/01/2002	Controversia con acquedotto comunale per allacciamento alla pubblica fognatura.
47	49	08/01/2002	Problematica connessa a cancellazione di auto dal P.R.A.
48	50	08/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Diano Aretino
49	51	08/01/2002	L.R. 12/98 . Classificazione acustica comunale. Comune di Avegno
50	52	08/01/2002	Esposto di alcuni abitanti di una strada comunale per la relativa pericolosità.
51	53	08/01/2002	Problematica riguardante la malattia di un familiare.
52	54	08/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Sant'Olcese.
53	55	08/01/2002	Esposto avverso Provincia di La Spezia per danni conseguenti a movimenti franosi derivanti da Strada Provinciale.
54	56	08/01/2002	Esposto avverso Provincia di La Spezia per sistemazione strada provinciale in un Comune dell'entroterra.

55	57	08/01/2002	Esposto avverso la Provincia di La Spezia per danni conseguenti alla costruzione di un muro di contenimento.
56	58	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Aquila D'Arroscia
57	59	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Cosio D'Arroscia
58	60	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Pieve di Teco
59	61	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Mendatica
60	62	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale Comune di Pornassio.
61	63	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Montegrosso Pian Latte
62	64	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Vessalico
63	65	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Aurigo
64	66	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Borgomaro
65	67	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Caravonica
66	68	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Cesio
67	69	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Chiusavecchia
68	70	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Diano San Pietro
69	71	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Chiusanico
70	72	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale Comune di Dolcedo
71	73	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Pietrabruna
72	74	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Prelà
73	75	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Lucinasco

74	76	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Airole
75	77	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Castelvittorio
76	78	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Dolceacqua
77	79	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Vasia
78	80	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Isolabona
79	81	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Olivetta San Michele
80	82	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Pigna
81	83	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Rocchetta Nervina
82	84	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Seborga
83	85	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Molini di Triora
84	86	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Badalucco
85	87	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Montalto Ligure
86	88	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Carpasio
87	89	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Castellaro
88	90	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Ceriana
89	91	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Pompeiana
90	92	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Terzorio
91	93	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Triora
92	94	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Albisola Superiore
93	95	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Perinaldo

94	96	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Baiardo
95	97	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Ranzo
96	98	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Costarainera
97	99	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Villa Faraldi
98	100	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Valle Crosia
99	101	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Villanova d'Albenga
100	102	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Massimino
101	104	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Savona
102	105	09/01/2002	Ricorso INPS - Sollecito.
103	106	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Lavagna.
104	107	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Borzonasca
105	108	09/01/2002	Problematica con ASL 3 per riconoscimento invalidità civile.
106	109	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Monterosso al Mare
107	110	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Portovenere
108	111	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Rio Maggiore
109	112	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Sesta Godano
110	113	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Vernazza
111	114	09/01/2002	Problematica relativa alla scarsa sensibilità da parte di un impiegato di un'Azienda Sanitaria Locale in occasione di visita medica per rinnovo patente.
112	115	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Rapallo

113	116	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Arcola
114	117	09/01/2002	Problematica con Poste Italiane S.p.A. relativa al blocco di un conto corrente.
115	118	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Borghetto Vara
116	119	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Brugnato
117	120	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Beverino
118	121	09/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Casarza Ligure
119	122	10/01/2002	Problematica relativa ad una frana in un Comune della provincia di Imperia
120	123	10/01/2002	Problematica con ARTE per richiesta cambio alloggio.
121	124	10/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Genova
122	125	10/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Crocefieschi
123	126	10/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Fascia
124	127	10/01/2002	Problematica con ASL 3 per rimborso spese mediche.
125	128	10/01/2002	Problematica con ASL 3 per rimborso spese mediche.
126	129	10/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Fontanigorda
127	130	10/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Gorreto
128	131	10/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Leivi
129	132	10/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Lumarzo
130	133	10/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Serra Riccò
131	134	10/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Zoagli

132	135	10/01/2002	Richiesta rimborso per errata riduzione su indennità d'amministrazione. Corresponsione buoni pasto maturati.
133	136	10/01/2002	Questione relativa all'occupazione abusiva di aree demaniali.
134	137	10/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Recco
135	138	10/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Maissana
136	139	10/01/2002	Istanza di condono tassa di circolazione non pagata.
137	140	10/01/2002	Problematica con ASL 3.
138	142	10/01/2002	Questione relativa alle liste d'attesa USL 3.
139	143	10/01/2002	Problematica relativa ad arretrati su concessione canone derivazione acqua.
140	144	10/01/2002	Questione inerente indennità di accompagnamento.
141	145	10/01/2002	Trattamento INPDAP di fine rapporto. Sollecito per corresponsione.
142	146	10/01/2002	Problematica con Capitaneria di Porto.
143	148	10/01/2002	Mancata accettazione di titolo di studio in concorso pubblico in provincia di Savona.
144	149	10/01/2002	Questione relativa ad un bando di concorso interno ASL.
145	150	10/01/2002	Esposto verso Agenzia Entrate di Genova 3 per rimborso su sentenza della Commissione Tributaria
146	151	10/01/2002	Sollecito risposta Comune del Ponente per tariffe riguardanti trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà
147	152	10/01/2002	Sollecito corresponsione INPS ratei maturati e non riscossi.
148	153	10/01/2002	Problematica relativa a sanzioni amministrative Polizia Municipale in provincia di Savona.
149	154	10/01/2002	Sollecito pensione di invalidità INPS.
150	155	10/01/2002	Sollecito INPDAP Savona per corresponsione pensione.

151	156	10/01/2002	Richiesta chiarimenti ASL 2 su attività libero professionali in strutture pubbliche e private.
152	157	10/01/2002	Parere del Ministero della Salute per indennizzo danni dovuti a trasfusione (L.210/92)
153	158	10/01/2002	Richiesta locale per attività Gruppo consiliare in un Comune del ponente genovese.
154	159	10/01/2002	Ricorso avverso appalto forniture finestre in PVC in un Comune in provincia di La Spezia.
155	160	10/01/2002	Questione relativa al pagamento di indennità di esproprio.
156	161	11/01/2002	Problemi con ASL 3 per accesso agli atti.
157	162	11/01/2002	Uffici finanziari su assoggettabilità di atti a imposte di bollo.
158	164	11/01/2002	Problematica con Comune del Levante per TARSU
159	165	11/01/2002	Problematica per diritto di accesso agli atti di un Comune da parte di un Consigliere Comunale di minoranza.
160	166	11/01/2002	Questione relativa alla demolizione di un manufatto a seguito ordinanza comunale.
161	167	11/01/2002	Questione relativa a presunto mancato intervento della Polizia municipale di un Comune dell'entroterra genovese.
162	168	11/01/2002	Operazione nasale presso Ospedale di Roma. Richiesta intervento del Difensore Civico del Lazio.
163	169	14/01/2002	Realizzazione concessione in sanatoria.
164	171	14/01/2002	Problematica relativa al funzionamento di un Consiglio Comunale.
165	172	14/01/2002	Problematica con un Comune del savonese per selezione personale.
166	173	14/01/2002	Ricorso avverso Polizia municipale per errore nell'indicazione dell'importo in una sanzione amministrativa.

167	174	14/01/2002	Richiesta chiarimento per aliquote ICI in un Comune della Provincia di Savona.
168	175	14/01/2002	Problemi con Ente Nazionale per le Strade per indennizzo esproprio.
169	176	14/01/2002	Esposto avverso avviso di accertamento ICI 1995.
170	177	14/01/2002	Approvazione computo metrico per fornitura di autobloccanti per marciapiedi.
171	178	14/01/2002	Fatture elevatissime ENEL per congruaglio effettuato dopo anni due. Richiesta chiarimenti e rateizzazioni.
172	179	14/01/2002	Installazione antenne di telefonia mobile.
173	180	14/01/2002	Passaggio pedonale per accesso ad abitazione privata in Comune dell'entroterra Genovese.
174	181	14/01/2002	Questione relativa alla costruzione di una legnaia abusiva.
175	182	14/01/2002	Danni arrecati dai cinghiali alle colture agricole difficoltà di rimborso.
176	183	15/01/2002	Richiesta di chiarimenti sull'obbligo di vaccinazione.
177	184	15/01/2002	Problematica con Amministrazione Finanziaria.
178	185	15/01/2002	Problemi con Ente strade per frazionamento terreni occupati per la costruzione di strada statale.
179	186	15/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Imperia
180	187	15/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Civezza
181	188	15/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Riva Ligure
182	189	15/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Vallebona
183	190	15/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Diano Castello
184	191	15/01/2002	Istanza di declassamento presentata all'Agenzia del Territorio di Genova.

185	192	15/01/2002	Contenzioso relativo ad opere di protezione bombole a gas in un Comune dell'entroterra ligure.
186	193	15/01/2002	Incomprensioni con ASL 1 per affido minori.
187	194	15/01/2002	Problemi con la Regione Liguria per rimborso mutuo.
188	195	15/01/2002	Richiesta di esenzione bollo auto d'epoca.
189	196	15/01/2002	Problemi con l'ASL 3 per aumento di orario servizio Guardia medica in Comune del Levante.
190	197	15/01/2002	Definizione pratica invalidità civile con ASL 3
191	198	15/01/2002	Bando regionale prima casa-chiarimenti.
192	199	16/01/2002	Chiarimenti ad Autorità Portuale per tariffa smaltimento rifiuti..
193	200	16/01/2002	Sollecito INPS di La Spezia per riconoscimento pensione.
194	201	16/01/2002	Questione relativa all'acquisto di impianti ad induzione magnetica per audio lesi.
195	203	16/01/2002	Cancellazione dall'anagrafe del Comune di Levante.
196	204	16/01/2002	Problemi con ASL 3 Ufficio di Igiene Mentale.
197	205	17/01/2002	Problematica con A.S.L. 3 per rinnovo patente.
198	206	17/01/2002	Richiesta di accesso per rilascio di documenti universitari.
199	207	17/01/2002	Problematica con Catasto di La Spezia per rettifica fogli mappali.
200	208	17/01/2002	Sollecito INPS Genova per pensione di invalidità.
201	209	17/01/2002	Problematica con Istituto convenzionato relativo a non vedente. Richiesta prosecuzione prestazione.
202	210	17/01/2002	Rimborso I.C.I. Comune di La Spezia.
203	211	17/01/2002	Parcheggi invalidi posteggi area ex Fillea.
204	212	17/01/2002	Richiesta nomina di Commissario ad acta per segreteria comunale del Savonese.

205	213	17/01/2002	Problematica relativa al rilascio di concessione edilizia.
206	214	17/01/2002	Problematica con Comune dell'imperiese per mancato accesso a documentazione amministrativa.
207	216	18/01/2002	Esposto avverso ARTE Genova per criteri assegnazione alloggi.
208	217	18/01/2002	Ricorso avverso calcolo pensione INPS
209	219	18/01/2002	Mancata risposta e assenza di informazione da I.N.P.S. e I.N.P.D.A.P..
210	220	18/01/2002	L. 36/94 Disposizione in materia di risorse idriche. Comune di Mallare.
211	221	18/01/2002	L. 36/94. Disposizione in materia di risorse idriche. Comune di Bormida.
212	222	18/01/2002	Questione relativa allo screening audiologico nelle scuole per audio lesi.
213	223	18/01/2002	L. 36/94 Disposizione in materia di risorse idriche. Comune di Murialdo
214	224	18/01/2002	Questione con A.S.L. ed altre Istituzioni circa problematiche degli audiolesi.
215	225	18/01/2002	L. 36/94 Disposizione in materia di risorse idriche. Comune di Origlia
216	226	18/01/2002	Problemi con USL 3 per erogazione spettanze ad audiolesi.
217	227	18/01/2002	Mancata costituzione unità multidisciplinare per audio lesi.
218	228	18/01/2002	Sollecito richiesta danni alluvionali.
219	229	18/01/2002	Contenzioso con ARTE Genova per lavori eseguiti privatamente e non rimborsati.
220	230	18/01/2002	Contenzioso con ARTE Genova per lavori eseguiti privatamente e non rimborsati.
221	231	18/01/2002	Problematica con Agenzia delle Entrate per definizione rimborso.
222	232	18/01/2002	L. 36/94 Disposizione in materia di risorse idriche. Comune di Pallare
223	234	18/01/2002	L. 36/94 Disposizione in materia di risorse idriche. Comune di Pontinvrea
224	236	18/01/2002	Contestazione a sanzione amministrativa erogata da FF.SS.

225	238	18/01/2002	L. 36/94 Disposizione in materia di risorse idriche. Comune di Borgio Verezzi.
226	240	18/01/2002	Sollecito ARTE Genova per realizzazione lavori di impiantistica.
227	241	18/01/2002	Contenzioso con un Comune rivierasco per presunta apposizione lucernai (in realtà poi sostituiti).
228	242	18/01/2002	Sollecito INPDAP Roma e Genova per ricalcolo pensionistico.
229	243	18/01/2002	Problemi con ARTE Genova per segnalato pericolo crollo.
230	244	18/01/2002	Sollecito INPS per definizione pensione.
231	245	18/01/2002	Questione relativa al rilascio di licenza edilizia in un Comune dell'entroterra genovese.
232	246	18/01/2002	Questione relativa ad una concessione edilizia per installazione di manufatto prefabbricato in un Comune dello Spezzino.
233	247	18/01/2002	Problematica con un Comune genovese per sistemazione via di accesso pubblica ad abitazione.
234	248	18/01/2002	Problematica con un Comune del genovese per edificazione box auto.
235	249	18/01/2002	Problematica con l'Amministrazione Provinciale di Genova per una concessione di derivazione acqua.
236	250	18/01/2002	Problemi con l'ANAS per l'esproprio di un terreno in un Comune dello Spezzino
237	251	21/01/2002	Definizione di una pratica edilizia presso il comune di Vernazza.
238	252	18/01/2002	Problematica con un Comune del Savonese per quietanze pagamento TARSU
239	253	21/01/2002	Problemi con Polizia Municipale di un Comune della riviera per asserita disparità di trattamento.
240	254	21/01/2002	Questione relativa ai permessi di sosta a residenti in Comune della riviera.
241	255	21/01/2002	Problematica con un Comune rivierasco per pagamento utenze acqua.

242	256	21/01/2002	Questione relativa al taglio di alberi secolari per costruzione box in un Comune del ponente genovese.
243	258	21/01/2002	Problematica con Ufficio del Catasto di Savona per verifica accatastamento e ampliamento immobiliare.
244	259	21/01/2002	Mancata risposta a sollecito informazioni all'Amministrazione Provinciale di Genova.
245	260	21/01/2002	Richiesta intervento ufficio Igiene pubblica dell'ASL 3 per fuoriuscita liquami da muro di cinta.
246	261	21/01/2002	Questione relativa alla richiesta di parcheggi a favore di portatori di Handicap.
247	262	21/01/2002	Tassa per smaltimento di rifiuti solidi urbani in Comune rivierasco.
248	263	21/01/2002	Sollecito visita fiscale presso Ospedale Militare di Milano per riconoscimento infermità per cause di servizio.
249	265	22/01/2002	Problematica con Ministero dell'Economia e delle Finanze.
250	266	22/01/2002	Questione relativa al canone di derivazione di acque applicato dall'Amministrazione Provinciale di Genova.
251	267	22/01/2002	Problematica relativa all'organizzazione di corsi regionali di informatica per la terza età.
252	269	23/01/2002	Problematica con Poste italiane S.p.A. relativa alla gestione dei servizi.
253	271	23/01/2002	Questione relativa a canoni per concessione di ormeggi a gavitelli.
254	272	23/01/2002	Domanda di ammissione ad esame per agenti d'affari C.C.I.A.A. Savona
255	273	23/01/2002	Pratica edilizia in un Comune del savonese per monetizzazione standard urbanistico.
256	274	23/01/2002	Questioni concernenti i finanziamenti regionali per l'acquisto della prima casa.
257	275	24/01/2002	Questioni concernenti i finanziamenti regionali per l'acquisto della prima casa
258	276	24/01/2002	Problemi con Comune dell'entroterra genovese per richiesta di accesso agli atti.

259	277	24/01/2002	Legge regionale 22/3/2000 n.23 in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo.
260	278	24/01/2002	Richiesta indennità invalidità civile. Sollecito INPS.
261	279	24/01/2002	Questione relativa al rimborso d'imposta.
262	280	24/01/2002	Problematica con un Comune della Riviera di Levante per danni alluvionali anno 2000.
263	281	24/01/2002	Problematica con INPDAP per ritardo corresponsione pensione.
264	283	24/01/2002	Problemi con ASL 3 per difficoltà ad assistere il figlio degente in fase post intensiva.
265	284	24/01/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Mele.
266	285	25/01/2002	Richiesta assegnazione alloggio in un Comune della Riviera ligure.
267	286	25/01/2002	Problematica con Comune dell'imperiese per richiesta scorporo Opere di Urbanizzazione.
268	287	25/01/2002	Sollecito riconoscimento indennità invalidità civile.
269	288	25/01/2002	Ricorso avverso realizzazione parcheggio in area verde in Comune dello Spezzino.
270	289	25/01/2002	Problematica relativa alla richiesta di assegnazione di un alloggio ARTE in un Comune del Ponente genovese.
271	290	28/01/2002	Questione relativa a problemi igienico sanitari segnalati a vari Enti.
272	291	28/01/2002	Richiesta parcheggio per handicappati in un Comune della riviera. Sollecito.
273	292	28/01/2002	Problematica con Demanio di La Spezia per incameramento di un immobile dello Stato.
274	293	28/01/2002	Segnalazione relativa a violazione sistematica codice della strada da parte della Polizia municipale di un Comune della Riviera.

275	294	28/01/2002	Sollecito emissione decreto definitivo di pensione da parte della Direzione Regionale di Genova.
276	295	28/01/2002	Esproprio terreni in Provincia di La Spezia. Richiesta indennità.
277	296	28/01/2002	Segnalazione inquinamento stabilimento industriale del Savonese.
278	297	28/01/2002	Sollecito definizione pratica pensionistica ENASARCO.
279	298	28/01/2002	Sollecito definizione pratica pensionistica ENASARCO.
280	299	28/01/2002	Istanza di rimborso per imposta di registro. Sollecito.
281	300	28/01/2002	Presunto conflitto di interessi in una Comunità Montana dell'entroterra genovese.
282	301	28/01/2002	Sollecito per rimborso IRPEF anno 1993.
283	302	28/01/2002	Questione relativa ad abusivismo edilizio in un Comune del Savonese.
284	303	28/01/2002	Problemi con l'ASL 4 per presunte disfunzioni nell'erogazione di servizi.
285	304	29/01/2002	Questione inerente a programma informatico per la terza età disposto dalla Regione.
286	306	29/01/2002	Esclusione da indennizzo per malattia professionale.
287	307	29/01/2002	Sollecito richiesta cartelle cliniche ad Ospedale genovese.
288	308	30/01/2002	Definizione richiesta rimborso IRPEF.
289	309	30/01/2002	Richiesta di sollecito per modifica marciapiede ad uso persona handicappata in Comune del Levante.
290	310	30/01/2002	Esposto avverso INAIL e Poste Italiane.
291	311	31/01/2002	Esposto a Polizia Municipale di un Comune rivierasco per multe indebite.
292	313	31/01/2002	Questione inerente la richiesta di bolli su certificati da parte di un Comune del Genovese.
293	314	31/01/2002	Problematica con un Comune del Ponente relativa alla richiesta di assistenza e assegnazione alloggio a famiglia indigente.

294	315	31/01/2002	Sollecito pratica corresponsione pensione INPDAP.
295	316	31/01/2002	Problematica inerente la gestione di un servizio cimiteriale.
296	317	31/01/2002	Questione inerenti i controlli periodici agli impianti termici da parte dell'Amministrazione Provinciale di Genova.
297	318	31/01/2002	Determinazione del rifiuto di accesso agli atti amministrativi da parte di un Comune genovese.
298	319	31/01/2002	Suddivisione spese amministrazione immobili ARTE Genova.
299	320	31/01/2002	Sollecito definizione pratica pensione INPDAP:
300	321	31/01/2002	Intervento presso I.N.P.S. per richiesta molto tardiva di pensione di guerra.
301	322	31/01/2002	Sollecito definizione pratica pensione INPDAP:
302	323	31/01/2002	Problematica con ARTE per pulizia spazi ed aree comuni.
303	324	31/01/2002	Indebita richiesta da parte di un Comune della Riviera di ponente di imposte di registro su atto stipulato da oltre trent'anni.
304	325	04/02/2002	Richiesta di sottoporre a controllo una deliberazione di Giunta Comunale da parte della minoranza in Comune del Ponente.
305	326	04/02/2002	Richiesta di intervento ad un Comune del Ponente per abuso edilizio.
306	327	04/02/2002	Richiesta sollecito autorizzazione per installazione ascensore con modifica andamento scale a Comune rivierasco
307	328	04/02/2002	Richiesta di intervento presso un Comune del Ponente per rimozione linea elettrica.
308	329	04/02/2002	Problematica con ASL 3.
309	330	04/02/2002	Informazione in ordine alla situazione catastale di alcuni terreni in un Comune dell'entroterra genovese.
310	331	04/02/2002	Questioni riguardanti problemi di edificazione in un Comune dell'Imperiese.

311	332	04/02/2002	Problematiche inerenti le popolazioni nomadi.
312	334	05/02/2002	Abusivismo edilizio in un Comune del Ponente.
313	336	05/02/2002	Problematica relativa a pensione INPS.
314	337	05/02/2002	Rimborso ritenute non dovute alla fonte da parte dell'agenzia delle Entrate di Genova.
315	338	05/02/2002	Problemi inerenti i finanziamenti regionali per l'acquisto prima casa.
316	339	05/02/2002	Multa a portatore di Handicap per transito su corsia riservata.
317	340	05/02/2002	Questioni relative al Piano particolareggiato del centro storico di un Comune Imperiese.
318	341	05/02/2002	Richiesta all'ARPAL per accertamento fonometrico per rumori prodotti da supermercato di un Comune dell'imperiese.
319	342	08/02/2002	L.R.4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria. Comune di Ameglia
320	343	08/02/2002	L.R.4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria . Comune di Arcola
321	344	08/02/2002	Problematiche inerenti le popolazioni nomadi.
322	345	08/02/2002	L.R.4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria. Comune di Beverino
323	346	08/02/2002	L.R.4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria. Comune di Bolano
324	347	08/02/2002	L.R.4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria. Comune di Bonassola
325	348	08/02/2002	L.R.4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria. Comune di Borghetto Vara
326	349	08/02/2002	L.R.4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria. Comune di Brugnato

327	350	08/02/2002	L.R.4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria. Comune di Calice al Cornoviglio
328	351	08/02/2002	L.R.4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria. Comune di Carro
329	352	08/02/2002	L.R.4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria. Comune di Corrodano
330	353	08/02/2002	L.R.4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria. Comune di Castelnuovo Magra
331	354	08/02/2002	L.R.4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria. Comune di Deiva Marina
332	355	08/02/2002	L.R.4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria. Comune di Follo
333	356	08/02/2002	L.R.4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria. Comune di Framura
334	357	08/02/2002	L.R.4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria. Comune di La Spezia
335	358	08/02/2002	L.R.4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria - Comune di Lerici
336	359	08/02/2002	L.R.4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria. Comune di Levanto
337	360	08/02/2002	L.R.4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria. Comune di Maissana
338	361	08/02/2002	L.R.4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria. Comune di Monterosso al Mare
339	362	08/02/2002	L.R.4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria. Comune di Ortonovo
340	363	08/02/2002	L.R.4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria. Comune di Pignone

341	364	08/02/2002	L.R.4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria. Comune di Portovenere
342	365	08/02/2002	L.R.4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria. Comune di Riccò del Golfo
343	366	08/02/2002	L.R.4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria. Comune di Riomaggiore
344	367	08/02/2002	L.R.4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria. Comune di Rocchetta Vara
345	368	08/02/2002	L.R.4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria. Comune di Santo Stefano Magra
346	369	08/02/2002	L.R.4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria. Comune di Sarzana
347	370	08/02/2002	L.R.4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria. Comune di Sesta Godano
348	371	08/02/2002	L.R.4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria. Comune di Varese Ligure
349	372	08/02/2002	L.R.4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria. Comune di Vernazza
350	373	08/02/2002	L.R.4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria. Comune di Vezzano Ligure
351	374	08/02/2002	L.R.4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria. Comune di Zignago
352	376	08/02/2002	Pratiche edilizie con presunto pregiudizio economico in un Comune della Riviera.
353	377	12/02/2002	Rimborso effettuato dall'INPS di Genova per contributi pagati in eccedenza. Sollecito.
354	378	12/02/2002	Problematiche inerenti la tutela dei diritti del malato.
355	380	12/02/2002	Sollecito INPS per corresponsione pensione.

356	381	12/02/2002	Problemi riguardo a mancato rispetto di ordinanza sindacale in un Comune dell'imperiese.
357	382	12/02/2002	Richiesta da parte di cittadina italiana all'estero di intervento presso un Comune della Riviera per ricerca familiari scomparsi.
358	383	12/02/2002	Questioni relative all'acquisto di un alloggio di proprietà INPS. Interpretazioni norme.
359	384	12/02/2002	Rimborso sanzione pecuniaria da parte dell'Ufficio del Territorio di Genova. Sollecito.
360	385	12/02/2002	Problematiche con Uffici Finanziari.
361	389	15/02/2002	Richiesta di informazione su posizione contributiva coniuge deceduto nel 1994. Sollecito.
362	390	15/02/2002	Omessa risposta da parte di un Comune della Riviera a regolare domanda di un cittadino.
363	391	15/02/2002	Omessa risposta da parte di un Comune della riviera a regolare domanda di un cittadino.
363	393	15/02/2002	Violazione della L.241/90 da parte di un Comune della Riviera.
364	394	15/02/2002	Sollecito risposta ad un Comune del Levante in relazione a piano regolatore.
365	395	15/02/2002	Esposto avverso un Comune del genovese per raccolta acque meteoriche provenienti da proprietà privata.
365	396	15/02/2002	Problematica con Università di Genova in ordine all'assegnazione di borse di studio per il Sud America.
366	397	18/02/2002	Questione relativa alla classificazione catastale di un immobile.
367	398	18/02/2002	Problematica ICI in un Comune del savonese.
368	399	20/02/2002	Richiesta informazioni per la ristrutturazione di un rustico in ambito P.I.M.
369	400	20/02/2002	Problematica inerente il bando per i buoni regionali per l'acquisto della prima casa.
370	401	20/02/2002	Problemi per canone derivazione acque - Amministrazione Provinciale di Genova.

371	402	20/02/2002	Problematica riguardante pensione di reversibilità.
372	403	20/02/2002	Esposto nei confronti di una Comunità Montana del Savonese.
373	404	20/02/2002	Mancata risposta a richiesta di informazioni circa il tracciato di una bretella autostradale.
374	406	21/02/2002	Sollecito Ministero dell'Economia e Finanza per pratica pensionistica.
375	408	21/02/2002	Sollecito INPDAP per pratica pensionistica ed equo indennizzo.
376	409	21/02/2002	Inottemperanza della L.241/90 da parte di un Comune dell'entroterra genovese.
377	410	21/02/2002	Questione relativa ad immobili di proprietà dello Stato realizzati per i profughi Istriani.
378	411	22/02/2002	Problematica con un Comune del savonese per realizzazione parcheggi.
379	412	22/02/2002	Mancato accesso a documenti amministrativi della Regione Liguria.
380	415	26/02/2002	Problematica con un Comune rivierasco riguardo al rimborso di somma TARSU erroneamente versata.
381	416	26/02/2002	Problematica con un Comune dell'entroterra genovese per versamento ICI.
382	418	26/02/2002	Richiesta di autorizzazione per intervento chirurgico all'estero.
383	419	26/02/2002	Problematiche relative all'assegnazione dei buoni casa regionali.
384	421	26/02/2002	Questione relativa allo stato di pericolosità di una strada comunale nell'entroterra genovese
385	423	26/02/2002	Rinnovo tardivo di concessione demaniale.
386	424	26/02/2002	Esposto di una cittadina extracomunitaria per incomprensioni con enti vari.
387	425	27/02/2002	Questione relativa alla messa in opera di un servo scala per portatori di handicap nella stazione di Rapallo.
388	426	27/02/2002	Richiesta negata di concessione di area demaniale. Informazioni.
389	427	27/02/2002	Richiesta conteggio trattenute e contributi all'INPS di Genova. Sollecito.

390	428	27/02/2002	Questione relativa a rimborso IRPEF e ILOR. Sollecito.
391	429	27/02/2002	Richiesta rimborso regionale per intervento chirurgico.
392	430	27/02/2002	Richiesta per mancato risarcimento da un Ospedale cittadino.
393	431	27/02/2002	Problemi con un Comune dell'entroterra per presunta sospensione arbitraria lavori di costruzione di un caseggiato. Richiesta informazioni.
394	430	27/02/2002	Richiesta per mancato risarcimento da parte di un Ospedale cittadino
395	432	27/02/2002	Questione relativa al pagamento del canone acque ad un Consorzio del Levante.
396	437	28/02/2002	Problematica inerente I.C.I. in un Comune di La Spezia
397	433	27/02/2002	Problemi per controllo annuale impianti termici da parte dell'Amministrazione Provinciale di Genova.
398	434	27/02/2002	Problematica con Ufficio del Registro della Riviera di ponente per rimborsi dovuti e mai corrisposti.
399	435	27/02/2002	L. 210/92 - Richiesta indennizzo danni dovuti a trasfusione.
400	436	27/02/2002	Chiarimenti su fattibilità deliberazioni ASL 4.
401	440	27/02/2002	Conto consuntivo 1999 di una Comunità Montana genovese non approvato. Nomina Commissario ad acta.
402	441	01/03/2002	L.R.4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria. Comune di Airole.
403	442	01/03/2002	Ricorso avverso diniego di residenza in un Comune del Ponente genovese.
404	443	01/03/2002	Problemi con un Ospedale cittadino.
405	444	01/03/2002	Inconvenienti igienici non risolti in un Comune dell'entroterra genovese.
406	445	01/03/2002	Presunta violazione del piano di fabbricazione in un Comune dell'imperiese.

407	447	01/03/2002	Recupero contributi previdenziali versati in eccedenza all'INPS. Sollecito.
408	448	01/03/2002	Mancato recapito di corrispondenza da parte di Poste Italiane S.p.A.
409	449	07/03/2002	Vertenza contro Capitaneria di Porto per ormeggio negato. Richiesta chiarimenti.
410	450	07/03/2002	Richiesta chiarimenti all'Ufficio per l'impiego dell'Amministrazione Provinciale di Genova.
411	451	07/03/2002	Problemi con ASL 3 per riconoscimento invalidità civile.
412	452	07/03/2002	Questione con Agenzia del Territorio di Genova per classamento di un immobile.
413	454	07/03/2002	Richiesta inevasa di installazione dissuasori di sosta in un Comune della riviera.
414	455	07/03/2002	Informazioni su area destinata a parcheggi da un Comune dello Spezzino.
415	457	08/03/2002	Questione riguardante l'eliminazione di barriere architettoniche presso imbarcadero di un Comune rivierasco.
416	458	11/03/2002	Problematiche con ARTE Genova per riattivazione ascensori. Sollecito.
417	459	11/03/2002	Questione relativa alla tutela dei beni ambientali in un Comune del savonese.
418	461	11/03/2002	Richiesta di non attivazione e di delocalizzazione di impianti di ricezione per telefonia mobile in un Comune del savonese.
419	462	11/03/2002	Inottemperanza alla L.241/90 da parte di un Comune della Riviera di levante.
420	463	11/03/2002	Richiesta rimborso IRPEF. Sollecito.
421	464	11/03/2002	Problematica riguardo ad un ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per limitazione validità patente di guida.
422	465	12/03/2002	Problematica relativa ai disagi provocati dalle acque meteoriche su strada comunale in provincia di La Spezia.
423	466	12/03/2002	Problematica relativa alla proprietà di loculi in un cimitero dell'entroterra ligure.

424	467	12/03/2002	Problematiche con Poste Italiane riguardo alla consegna della corrispondenza.
425	468	12/03/2002	Richiesta pensione supplementare di vecchiaia. Sollecito all'INPS di Genova.
426	469	14/03/2002	Richiesta esecuzione lavori per infiltrazioni d'acqua provenienti da una strada comunale.
427	470	14/03/2002	Richiesta di intervento presso ASL 3 per la situazione di degrado di immobile .
428	471	14/03/2002	Problematica relativa a scarichi fognari in una frazione di un Comune della Riviera. Richiesta di intervento.
429	472	14/03/2002	Richiesta di completamento lavori di asfaltatura sospesi in una importante arteria di collegamento della Riviera.
430	473	14/03/2002	Mancata ottemperanza di ordinanza sindacale.
431	475	15/03/2002	Questioni relative alla richiesta di applicazione del potere sostitutivo per problematiche riguardanti una Comunità Montana del savonese.
432	477	15/03/2002	Problematica con ARTE Genova per richiesta cambio alloggio. Sollecito.
433	478	15/03/2002	Problematica con ARTE Genova relativa a canone affitto alloggio in locazione.
434	479	15/03/2002	Questione relativa al mancato riconoscimento laurea estera da parte dell'Università degli Studi di Genova.
435	480	19/03/2002	Questione inerente la richiesta di informazioni sugli emolumenti percepiti dagli Assessori e dai Consiglieri regionali nell'anno 2001
436	481	19/03/2002	Problematica concernente la richiesta di rimborso spese sostenute per la frequentazione di un convitto scolastico fuori Regione.
437	482	20/03/2002	Questione relativa alla richiesta di rimborso spese sostenute per effettuazione corso di laurea.

438	483	20/03/2002	Sollecito INPDAP circa la risoluzione di un problema di cumulo previdenziale di pensioni.
439	484	20/03/2002	Esposto avverso Agenzia delle Entrate di Genova per disservizi vari.
440	485	20/03/2002	Intervento presso l'Agenzia delle Entrate di Genova per recupero IRPEF.
441	486	20/03/2002	Mancato accesso a documenti amministrativi della Regione Liguria.
442	487	20/03/2002	Problematica riguardante l'impropria esclusione dal sorteggio per i buoni casa regionali.
443	488	21/03/2002	Questione relativa alla variazione di consistenza catastale di un immobile.
444	489	21/03/2002	Problematica con ARTE Genova per rifacimento coperture immobile. Sollecito.
445	490	21/03/2002	Problematica riguardante l'impropria esclusione dal sorteggio per i buoni casa regionali.
446	491	25/03/2002	Problematica relativa al diniego del diritto di accesso ad atti amministrativi da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di Savona.
447	492	25/03/2002	Richiesta informazioni a fondazione ENASARCO. Sollecito.
448	493	25/03/2002	Questione relativa alla segnalazione del crollo di un muro perimetrale non debitamente transennato in un Comune dello spezzino.
449	494	25/03/2002	Esposto avverso ARTE Genova per ascensore in disuso.
450	495	25/03/2002	Questione relativa alla possibilità di ricovero di una persona anziana in una struttura convenzionata. Sollecito al Comune.
451	496	25/03/2002	Richiesta di intervento per concessione demaniale revocata.
452	497	25/03/2002	Questione relativa alla richiesta di rimborso spese sostenute per la partecipazione ad un corso di abilitazione.

453	498	25/03/2002	Richiesta chiarimenti alla C.R.I. per esclusione da un corso di specializzazione.
454	499	25/03/2002	Richiesta di intervento per ovviare allo stato di umidità di un alloggio INPDAP.
455	500	26/03/2002	Problematica con ARTE Genova per richiesta cambio alloggio.
456	501	26/03/2002	Questione relativa allo smarrimento di una cartella clinica da parte di un Ospedale in provincia di Genova.
457	504	26/03/2002	Problematica con INPS per liquidazione pensione. Sollecito.
458	506	27/03/2002	Problemi di cittadino extracomunitario per richiesta cittadinanza italiana.
459	507	27/03/2002	Richiesta notizie su vincolo relativo a terreni ed edifici in un Comune della provincia di Savona.
460	508	26/03/2002	Questione relativa alla sistemazione di una strada provinciale di Genova.
461	509	26/03/2002	Questioni relative ai posteggi per camion in un Comune dell'entroterra genovese.
462	510	26/03/2002	Esposto per assegnazione buoni casa regionali.
463	511	26/03/2002	Questioni relative agli aiuti regionali per il pagamento dei canoni di affitto.
464	512	26/03/2002	Problemi diffusi con assistenza sociale e/o sanitaria in Ospedale cittadino.
465	513	26/03/2002	Problemi relativi all'assistenza sanitaria in ospedale in provincia di Savona.
466	514	02/04/2002	Questione relativa al pagamento ICI in un Comune della riviera.
467	515	02/04/2002	Richiesta di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni.
468	516	02/04/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Airole.
469	517	02/04/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Apricale.
470	518	02/04/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Badalucco.

471	519	02/04/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Baiardo.
472	520	02/04/2002	Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria - L.R. 4/85 Comune di Bordighera.
473	521	02/04/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Camporosso.
474	522	02/04/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Carpasio.
475	523	02/04/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Castellano.
476	524	02/04/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Castelvittorio.
477	525	02/04/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Ceriana.
478	526	02/04/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Cipressa.
479	527	02/04/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Costarainera.
480	528	02/04/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Dolceacqua.
481	529	02/04/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Isolabona.
482	530	02/04/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Molini di Triora.
483	531	02/04/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Montalto Ligure.

484	532	02/04/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Olivetta S. Michele.
485	533	02/04/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Ospedaletti.
486	534	02/04/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Perinaldo.
487	535	02/04/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Pietrabruna.
488	536	02/04/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Pigna.
489	537	02/04/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Pompeiana.
490	538	02/04/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Riva Ligure.
491	539	02/04/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Rocchetta Nervina.
492	540	02/04/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di San Biagio della Cima.
493	541	02/04/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di San Lorenzo al Mare.
494	542	02/04/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di San Remo.
495	543	02/04/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di S. Stefano al Mare.
496	544	02/04/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Seborga.

497	545	02/04/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Soldano.
498	546	02/04/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Taggia.
499	547	02/04/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Terzorio.
500	548	02/04/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Triora.
501	549	02/04/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Vallebona.
502	550	02/04/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Vallecrosia.
503	551	02/04/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Ventimiglia.
504	553	02/04/2002	Attività di regolazione del mercato promosse dalle Camere di Commercio di Savona.
505	555	02/04/2002	Problematica con Agenzia delle Entrate per rimborso IRPEF. Sollecito.
506	556	05/04/2002	Questione inerente rimborso tasse automobilistiche.
507	557	05/04/2002	Questione relativa al mancato rilascio di copie di verbali sindacali.
508	558	05/04/2002	Problematica con un Comune del Ponente per diniego richiesta di accesso ad atti amministrativi.
509	559	08/04/2002	Problematica con una scuola elementare del Ponente per disfunzioni nell'attività scolastica.
510	560	08/04/2002	Problematica INPS relativa a posizione creditoria nei confronti dell'Istituto.
511	561	08/04/2002	Questione relativa al bando regionale per l'acquisto della prima casa.

512	562	08/04/2002	Richiesta chiarimenti su concessione farmaci salvavita.
513	563	08/04/2002	Richiesta di spostamento cassonetti raccolta rifiuti.
514	564	08/04/2002	Segnalazione di malfunzionamento di una Comunità Montana.
515	565	08/04/2002	Vertenza con un Comune della Riviera per il mancato riconoscimento di titolo di studio ai fini di un concorso pubblico.
516	566	08/04/2002	Questione relativa al rimborso di imposte dirette.
517	567	09/04/2002	Problemi con un Comune della Riviera di levante riguardo a provvedimenti relativi all'utilizzo di spazi pubblici.
518	568	09/04/2002	Sollecito corresponsione pensione INPS.
519	569	09/04/2002	Sensibilizzazione per rinnovo contratto di affitto a famiglia non abbiente .
520	570	09/04/2002	Problemi con un Comune della riviera per controversie sull'erogazioni acqua potabile.
521	571	09/04/2002	Esposto avverso un Comune dell'entroterra per una demolizione di un muro di contenimento a protezione di un canale demaniale.
522	572	09/04/2002	Sollecito pensione definitiva INPDAP di Genova.
523	573	10/04/2002	Sollecito pensione definitiva INPDAP di Genova
524	574	12/04/2002	Questione relativa alla pagamento dei ticket farmaceutici. Richiesta chiarimenti.
525	575	12/04/2002	Riconoscimento periodo di cassa integrazione
526			da parte dell'INPS di Genova.
527	576	12/04/2002	Richiesta di intervento per favorire la rimozione di cassonetti per raccolta rifiuti in Comune dell'entroterra genovese.
528	577	12/04/2002	Segnalazione disservizio Guardia medica ASL 2.
529	578	15/04/2002	Problematica con un Comune del Ponente per mancata consegna urna con le ceneri del proprio congiunto.

530	579	15/04/2002	Problematica con ASL 2 relativa al mancato ricovero in struttura fuori della Regione.
531	580	15/04/2002	Richiesta di rimessa in funzione da parte dell'ARTE di Savona di un impianto ascensore.
532	581	15/04/2002	Problematica con INAIL per ritardata corresponsione emolumenti dovuti.
533	582	15/04/2002	Problematica relativa a corsi di formazione di informatica.
534	583	15/04/2002	Richiesta asfaltatura strada a salvaguardia dell'incolumità pubblica in un Comune della provincia di La Spezia.
535	585	15/04/2002	Problemi con un Comune della Riviera relativi al diniego di convocazione Consiglio Comunale.
536	586	17/04/2002	Sollecito riscontro INPDAP di Genova.
537	587	17/04/2002	Problematica relativa all'inquinamento elettromagnetico dovuto ad installazione di un'antenna di telefonia mobile.
538	588	17/04/2002	Problematica relativa al riconoscimento della qualifica di Direttore Tecnico da parte di Agenzia di viaggi.
539	589	17/04/2002	Problematica riguardante il bando regionale per l'acquisto della prima casa.
540	590	17/04/2002	Problematica con INAIL relativa alla richiesta di pensione di invalidità.
541	591	17/04/2002	Problematica con ARTE di Genova per danni provocati da perdite idrauliche.
542	592	17/04/2002	Sollecito INPS di Genova per ricostituzione pensione.
543	593	17/04/2002	Problematica inerente disservizi in un Comune della Riviera.
544	594	17/04/2002	Problematica con Agenzia del Territorio di Genova per mancato riscontro ad una richiesta di chiarimenti.
545	595	18/04/2002	Problematica con A.M.T. per multa ad una persona psicolabile.

546	596	17/04/2002	Problematica con Ufficio Territoriale del Governo di Genova per ritardo nella liquidazione dei ratei agli eredi di una persona invalida civile.
547	597	24/04/2002	Problematica con la Regione Liguria per il pagamento dei tickets sanitari.
548	599	24/04/2002	Problematica con INPS per trattenute ingiustificate.
549	600	24/04/2002	Problematica con Ufficio Territoriale del Governo di Genova per il ritardo nella liquidazione dei ratei agli eredi di una persona invalida civile.
550	601	24/04/2002	L.210/92 Richiesta indennizzo danni dovuti a trasfusione.
551	602	24/04/2002	Problematica relativa alla richiesta di ottenimento della cittadinanza italiana
552	603	24/04/2002	Problematica riguardo al conseguimento della patente di guida.
553	605	24/04/2002	Segnalazione discarica a cielo aperto in un Comune della Riviera.
554	607	24/04/2002	Problematica con ASL 2 in relazione al ricovero di persona anoressica indigente.
555	606	24/04/2002	Sollecito risarcimento danni alluvionali da un Comune della Riviera.
556	608	24/04/2002	Sollecito adeguamento pensione INPS di un cittadino italiano residente all'estero.
557	609	24/04/2002	Richiesta di rimborso alla Regione Liguria delle spese anticipate in occasione delle Elezioni Regionali da parte di un Comune dell'entroterra genovese.
558	610	26/04/2002	Doglianza in relazione all'apertura di un supermercato nei fondi di un palazzo in un Comune del genovese.
559	612	30/04/2002	Ritardato rimborso IRPEF anni 94/95 da parte dell'Agenzia delle Entrate di Genova.
560	613	30/04/2002	Problematica con INPS per trattenute ingiustificate su corresponsione pensione.
561	615	30/04/2002	Richiesta di identificazione personale sanitario in un ambulatorio della ASL 3.

562	616	30/04/2002	Contestazione di infrazione a conducente di un ciclomotore successivamente ad un sinistro.
563	617	30/04/2002	Problematiche connesse ad un'istanza di cambio di residenza in un Comune dell'entroterra della provincia di La Spezia.
564	618	30/04/2002	Problematica riguardante la fatturazione del consumo di acqua potabile in un Comune dell'estremo Ponente.
565	619	30/04/2002	Richiesta di notizie in merito ad un rimborso IRPEF.
566	620	02/05/2002	Questione inerente l'applicazione di imposta comunale sulla pubblicità in un Comune della Riviera di levante.
567	621	03/05/2002	Mancato rimborso ICI da parte di un Comune dell'entroterra genovese.
568	622	03/05/2002	Richiesta di sospensione e modifica di un provvedimento amministrativo emesso da un Ente ospedaliero genovese.
569	623	03/05/2002	Problematica relativa ad una Comunità Montana genovese.
570	625	06/05/2002	Omessa trascrizione al P.R.A. e alla M.C.T.C. di Genova dell'acquisto di autovettura.
571	627	03/05/2002	Sollecito richiesta intervento oculistico urgente presso un Ospedale genovese.
572	628	06/05/2002	L 210/92 Richiesta indennizzo danni dovuti a trasfusione.
573	629	07/05/2002	Sollecito corresponsione indennità di esproprio per costruzione strada statale.
574	630	07/05/2002	L 210/92 Richiesta indennizzo danni dovuti a trasfusione.
575	631	07/05/2002	Problematica con Assessorato Caccia e Pesca dell'Amministrazione provinciale di Savona su piano faunistico venatorio.
576	632	07/05/2002	Problematica relativa a richiesta di assistenza sanitaria per non residenti.
577	663	07/05/2002	L 210/92 Richiesta indennizzo danni dovuti a trasfusione.

578	634	14/05/2002	Esposto per la mancata rimozione di veicolo rottamato in un Comune dell'entroterra della provincia di Savona.
579	635	14/05/2002	Presunte irregolarità edilizie in un Comune in provincia di La Spezia.
580	638	14/05/2002	Problemi di un cittadino extracomunitario per l'ottenimento del permesso di soggiorno.
581	640	15/05/2002	Problematica con Consorzio idrico rivierasco relativa ad una richiesta di rimborso.
582	641	15/05/2002	Richiesta di documentazione relativa alle rette dei Centri socio educativi diurni per disabili.
583	642	15/05/2002	Esposto avverso un Ente Ospedaliero genovese per il diniego di erogazione di fondi regionali di incentivo.
584	643	16/05/2002	Problematica relativa alla determinazione del diniego di concessione di contributi per avversità atmosferiche.
585	644	16/05/2002	Questione relativa al rilascio di autorizzazione per esercizio di professione di consulenza per la circolazione ed il trasporto di automezzi.
586	645	16/05/2002	Problematiche varie riguardo ad immobili di proprietà dell'ARTE di Imperia.
587	646	20/05/2002	L. 210/92 Richiesta indennizzo danni dovuti a trasfusione.
588	647	20/05/2002	L. 257/92 Richiesta indennizzo danni causati dall'esposizione all'amianto.
589	648	20/05/2002	Questione relativa al ripristino di una sorgente d'acqua in un Comune della provincia di La Spezia.
590	650	20/05/2002	Orari di esercizio delle attività economiche in un Comune della provincia di La Spezia.
591	652	20/05/2002	Commissione Mista Conciliativa ASL 2. Richiesta chiarimenti riguardo alla relativa composizione.
592	653	20/05/2002	Problematica con ARTE di Genova relativa al non funzionamento degli impianti di riscaldamento.

593	654	21/05/2002	Proteste per l'installazione di antenna di telefonia mobile.
594	655	21/05/2002	Problematica connessa al rilascio di certificazione di abitabilità in un Comune della provincia di Savona.
595	656	21/05/2002	Problematica relativa alla rimozione di baracche abusive su area demaniale in un Comune della provincia di Savona.
596	657	21/05/2002	Problematiche relative al funzionamento di un Consiglio Comunale.
597	658	21/05/2002	Questione relativa alla richiesta di fondi al Dipartimento alla Sanità della Regione per aiuti al proprio figlio handicappato.
598	659	22/05/2002	Illegittimità nella procedura di rilascio di una concessione demaniale marittima.
599	660	23/05/2002	Problematica relativa ad asserita irregolarità di una delibera di Giunta di un Comune della provincia di Genova.
600	661	27/05/2002	Problematica relativa alla coltivazione cave e filoni in un Comune dell'entroterra genovese.
601	662	27/05/2002	Controversia per tributi ad un Consorzio della provincia di La Spezia.
602	663	28/05/2002	Sollecito all'INPS per corresponsione di assegno di accompagnamento a persona invalida civile.
603	664	28/05/2002	Mancato riscontro ad una lettera di reclamo da parte di Poste Italiane S.p.A.
604	665	30/05/2002	Regolamentazione della gestione dei posti letto per i familiari di ricoverati di età superiore ai 14 anni presso un Istituto Ospedaliero genovese.
605	666	03/06/2002	Problematica relativa a versamenti di tributi TARSU
606	667	05/06/2002	Richiesta chiarimenti per sospensione pagamenti relativi alla corresponsione di pensione di invalidità civile.
607	668	05/06/2002	Problematica relativa alla regolamentazione di licenze taxi.

608	669	06/06/2002	Integrazione e liquidazione pensione al minimo e pagamento pensione invalidità civile e relativo assegno di accompagnamento.
609	670	06/06/2002	Questione relativa all'espulsione dall'aula di un componente della Minoranza durante lo svolgimento di un Consiglio Comunale.
610	671	06/06/2002	Problematica relativa ad inquinamento acustico provocato dal suono delle campane di una chiesa in un Comune della riviera di Levante.
611	674	06/06/2002	Legge 257/92. Richiesta di indennizzo danni dovuti all'esposizione all'amianto.
612	675	06/06/2002	Richiesta ricostituzione pensione INPS e corresponsione relativi supplementi.
613	676	06/06/2002	Problematica con ARTE per mancanza dei requisiti di sicurezza di un alloggio.
614	677	06/06/2002	Legge 257/92. Riconoscimento da parte dell'INAIL dei relativi benefici.
615	678	06/06/2002	Problematica relativa ad allestimenti precari in un giardino pubblico in un Comune della Riviera di levante.
616	679	06/06/2002	Mancata risposta a segnalazione di pericolo derivanti da scarico acque meteoriche e detriti su una strada comunale.
617	680	06/06/2002	Problematica connessa a rilascio di certificazione di abitabilità da parte di un Comune in provincia di La Spezia.
618	681	07/06/2002	Mancato ricalcolo pensione INPS ai fini di maggiorazione sociale.
619	682	07/06/2002	Rimborso spesa di consulenza da parte della ASL 1.
620	683	07/06/2002	Problematica connessa a sospensione indennità di accompagnamento ad una persona invalida civile.
621	684	10/06/2002	Segnalazione disservizio linee bus da parte di alcune aziende del Ponente ligure
622	685	10/06/2002	Problematica relativa ai criteri di valutazione di un alunno di una scuola media .

623	686	10/06/2002	Iniziativa di solidarietà in favore di una bambina gravemente malata . Lettera a catena per essere iscritta nel "Guinness book".
624	687	12/06/2002	Problematiche assistenziali da parte di alcune aziende del Ponente ligure.
625	688	12/06/2002	Problematica relativa al riconoscimento a equipollenza di un titolo di studio ai fini della partecipazione ad un pubblico concorso.
626	689	12/06/2002	Sollecito per rimborso IRPEF.
627	690	12/06/2002	Richiesta di intervento sulla ASL 3 per mancato riscontro ad una richiesta di chiarimento da parte dell'Unione Italiana Ciechi .
628	691	12/06/2002	Richiesta di chiarimenti riguardo ad una pensione erogata dall'INPS.
629	692	12/06/2002	Sollecito all'INPS per corresponsione di indennità ad erede di persona invalida civile.
630	693	13/06/2002	Problematiche relative al funzionamento di un Consiglio Comunale.
631	694	13/06/2002	Danni patrimoniali causati dalla caduta di frutta da un albero su un terreno comunale.
632	695	13/06/2002	Problematica relativa al pagamento ICI in un Comune della provincia di Genova.
633	696	13/06/2002	Problematica con ASL 3 per retta relativa al ricovero di una persona anziana in un Istituto.
634	697	14/06/2002	Problematica riguardante l'assegnazione di alloggi comunali.
635	698	17/06/2002	Richiesta di assistenza ai servizi sociali di un Comune della provincia di Savona.
636	699	17/06/2002	Problematica concernente la gestione di immobili di proprietà comunale.
637	700	18/06/2002	Problematica relativa alla richiesta di aumento di canone d'affitto di un appartamento di proprietà dell'ARTE di Genova.

638	701	18/06/2002	Legge 210/92. Richiesta indennizzo per danni dovuti a trasfusione.
639	702	19/06/2002	Problematica relativa a un provvedimento di diniego per esecuzione di opere murarie.
640	703	19/06/2002	Problematica per diniego posa in opera di tubazione per approvvigionamento idrico da parte di un Comune dell'entroterra genovese.
641	704	19/06/2002	Problematica relativa ad una strada privata in un Comune della Riviera di levante.
642	705	19/06/2002	Questioni relative alla gestione di immobili di proprietà comunale.
643	706	19/06/2002	Asserita illegittimità in sede di appalti di servizi.
644	707	19/06/2002	Restituzione contributi FIP Sollecito..
645	708	19/06/2002	Problematica inerente classamento di un immobile da parte del Catasto di Genova.
646	711	20/06/2002	Problematica con un Comune dell'estremo Ponente per esproprio casa di abitazione a seguito di fallimento.
647	712	25/06/2002	Mancato riscontro a nota inviata ad acquedotto della provincia di Savona. Sollecito.
648	713	25/06/2002	Richiesta riesame pratica edilizia in un Comune del Ponente Ligure.
649	714	25/06/2002	Problematica con la Motorizzazione Civile per l'immatricolazione di un'auto.
650	715	26/06/2002	Problematica con l'ASL 3 riguardo al rinnovo di una patente di guida.
651	716	26/06/2002	Problematica ICI in un Comune della provincia di Genova.
652	717	26/06/2002	Questione relativa alla pericolosità di una fermata di autobus di linea extra urbana in un Comune del Ponente.
653	719	28/06/2002	Questione relativa alla stipula di un contratto per l'acquisto di un immobile di proprietà comunale.

654	720	28/06/2002	Esposto avverso pignoramento immobiliare da parte di un Comune della provincia di Genova.
655	721	28/06/2002	Richiesta inevasa di un contributo comunale da parte di disoccupato..
656	722	01/07/2002	Problematica con ARTE per canone locatizio in relazione alla fascia di reddito del conduttore.
657	723	01/07/2002	Richiesta rimozione di raccoglitori di immondizie collocati in area di pertinenza di un condominio privato.
658	724	01/06/2002	Segnalazione di inconvenienti igienici dovuti a scarichi fognari in un Comune della provincia di La Spezia.
659	725	01/07/2002	Problematica con INAIL per eccessivo protrarsi dei tempi di attesa per la corresponsione di una pensione.
660	726	01/07/2002	Richiesta chiarimenti su area destinata a parco in un Comune della Provincia di La Spezia.
661	727	01/07/2002	Richiesta di verifica circa la regolarità delle prove di abilitazione della Camera di Commercio di Genova per agenti immobiliari.
662	728	01/07/2002	Sollecito chiarimenti per criteri di procedura di un concorso interno in un Ospedale di Genova.
663	729	01/07/2002	Sollecito rimborso IRPEF 1992.
664	730	01/07/2002	Ricorso avverso un rimborso negato per l'acquisto di accessori di un apparecchio per disabili.
665	731	01/07/2002	Sollecito all'INPS di Genova per pagamento ratei pensione già maturati.
666	732	03/07/2002	Problematica con ARTE di Genova per cambio alloggio.
667	733	03/07/2002	Problematica con un Comune della provincia di La Spezia per mancata attuazione ordinanza comunale.
668	734	05/07/2002	Problematica con Ospedale cittadino per ritardata fissazione di visita post operatoria.

669	735	05/07/2002	Questioni inerenti il rilascio di un certificato di residenza da parte di un Comune della Riviera di levante.
670	736	09/07/2002	Problematica connessa ad un parcheggio per handicappati in un Comune della provincia di La Spezia.
671	737	09/07/2002	Problematica per licenza edilizia in un Comune della provincia di Genova.
672	738	09/07/2002	Sollecito all'INPS di Genova per la corresponsione di una pensione di invalidità civile.
673	739	09/07/2002	Richiesta di intervento per verifica inquinamento acustico e disagi vari provenienti da un locale commerciale in un Comune della provincia di Savona.
674	740	10/07/2002	Richiesta sollecito definizione pratica INPS.
675	741	10/07/2002	Sollecito corresponsione pensione INPS.
676	742	10/07/2002	Richiesta di accesso a documenti amministrativi presso l'ARPAL.
677	743	10/07/2002	Lamentele per disservizio di un Pronto Soccorso del Levante.
678	744	16/07/2002	Sollecito definizione pensione INPS.
679	745	17/07/2002	Richiesta intervento per sollecito presso INPS di La Spezia da parte di un'assistente sociale di un Comune dell'entroterra.
680	747	17/07/2002	Problematica relativa all'applicazione del canone di fognatura e depurazione acque in Comune dell'entroterra da parte del concessionario.
681	748	18/07/2002	Intervento per sollecitare un mancato rimborso IRPEF relativo al Mod. 740/1993.
682	749	18/07/2002	Richiesta di cancellazione TARSU.
683	750	18/07/2002	Problematica con Ufficio Imposte Dirette di Savona per ritardato rimborso.
684	751	22/07/2002	Problematica con Comune della Riviera di ponente in ordine al rifacimento di una condotta fognaria.

685	753	22/07/2002	Problemi con INPS di Genova per mancata corresponsione arretrati assegno di invalidità.
686	754	22/07/2002	Problematica con Comune della provincia di Imperia riguardo al canone ICI.
687	756	22/07/2002	Chiarimenti da Ente impositore per elevate somme aggiuntive su sanzione originaria.
688	757	24/07/2002	Problematica con un Comune della provincia di Genova per diritto di passaggio su sentiero pubblico.
689	758	24/07/2002	Contenzioso con l'Amministrazione Provinciale di La Spezia per abolizione TOSAP relativa ad accesso pedonale.
690	759	25/07/2002	Questione inerente disservizi nell'ASL 3.
691	760	25/07/2002	Legge 257/92. Richiesta indennizzo danni dovuti all'esposizione all'amianto.
692	761	26/07/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Albissola Marina
693	762	26/07/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Altare
694	763	26/07/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Orcofeglino
695	764	26/07/2002	Difficoltà nel reperire i moduli per le supplenze nelle scuole.
696	765	26/07/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Sassello
697	766	26/07/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Varazze
698	767	26/07/2002	L.R. 12/98. Classificazione acustica comunale. Comune di Bormida.
699	768	26/07/2002	Esposto per la mancata esibizione del numero di matricola identificativo da parte di un vigile urbano di un Comune genovese.
700	769	29/07/2002	Problematica con ARTE di Genova per sgravio su quota affitto.
701	770	29/07/2002	Questione relativa alla fruizione di giornate di permesso retribuito previste per i portatori di handicap.

702	771	29/07/2002	Questione con un Comune della Riviera per una strada dissestata.
703	773	29/07/2002	Sollecito all'INPS di Genova per corresponsione indennità di accompagnamento.
704	774	29/07/2002	Esposto per rinnovo patente di guida ad invalido civile, a causa dei tempi di attesa.
705	777	29/07/2002	Problematica con Poste Italiane per pacco smarrito. Richiesta danni.
706	778	05/08/2002	Legge 210/92. Richiesta indennizzo danni dovuti a trasfusione.
707	779	29/07/2002	Problematica INAIL per infortunio sul lavoro non riconosciuto.
708	780	29/07/2002	Sollecito definizione pratica INPS.
709	781	29/07/2002	Denuncia inconvenienti provenienti da un'area adibita a campo da calcio in un Comune della provincia di Genova.
710	782	07/08/2002	Esposto avverso un Comune dell'entroterra genovese a causa della variazione della toponomastica e della numerazione civica.
711	783	07/08/2002	Richiesta di chiarimenti all'INPS di Genova.
712	784	07/08/2002	Problematica connessa all'esclusione da una selezione di personale per mancanza del requisito riguardante l'età.
713	785	07/08/2002	Problematica con ASL 3 riguardo al riconoscimento di invalidità civile.
714	786	07/08/2002	Contenzioso con un Comune del Ponente genovese per rumori molesti provenienti da una discoteca.
715	787	07/08/2002	Esposto ad un Comune del Ponente per TARSU maggiorata.
716	788	07/08/2002	Richiesta informazioni riguardo ad un'opera di arginatura di un torrente.
717	790	07/08/2002	Problematiche varie con Uffici Finanziari.
718	791	10/08/2002	Esposto di un cittadino extracomunitario per presunti abusi d'ufficio da parte di un Comune della Riviera di levante.

719	792	10/08/2002	Problematica con INPS Genova per sollecito pagamento arretrati su pensione.
720	793	10/08/2002	Segnalazione di cattiva gestione attività radiologica ambulatoriale della ASL 1
721	794	21/08/2002	Problematica con FF.SS. e INPDAP per questioni contributive.
722	795	26/08/2002	Richiesta autorizzazione comunale per interrimento spoglie animali da affezione.
723	796	10/08/2002	Problematica relativa ad un esproprio in un Comune della provincia di La Spezia
724	797	10/08/2002	Questione relativa all'acquisto di un loculo in un cimitero in provincia di La Spezia
725	798	10/08/2002	Problematica con INAIL per mancato pagamento contributi.
726	799	10/08/2002	Problematica relativa alla gestione di un consorzio di bonifica in provincia di La Spezia
727	800	20/08/2002	Problematica relativa ad occupazione di suolo pubblico da parte di esercizi pubblici in un Comune della riviera di levante.
728	801	20/08/2002	Problematica relativa all'applicazione normativa orario di lavoro in un Comune della Riviera di ponente
729	802	20/08/2002	Ritardato rimborso IRPEF da parte dell'Agenzia delle Entrate di Genova.
730	803	20/08/2002	Richiesta chiarimenti ad un Comune della Riviera di levante su una concessione demaniale.
731	804	20/08/2002	Istanza ai sensi degli art. 6 e 7 della legge 241/90 circa l'avvio di procedimento sanzionatorio in un Comune della provincia di Genova.
732	805	20/08/2002	Problematica in ordine alla richiesta di sussidio ed assegnazione alloggi in un Comune del Ponente genovese.
733	806	20/08/2002	Richiesta di accesso agli atti relativi al piano regolatore di un Comune in provincia di Imperia.

734	807	10/9/2002	Problematica relativa ai tempi di attesa per l'accertamento di invalidità civile riguardante i malati psichici da inserire nel mondo del lavoro.
735	808	10/9/2002	Richiesta di annullamento di una deliberazione di una Circostrizione di un Comune in provincia di La Spezia concernente un contributo da assegnare ad una Associazione musicale.
736	809	10/9/2002	Problematica relativa a disservizi da parte di Poste Italiane S.p.A.
737	810	10/9/2002	Scioglimento di una convenzione tra Comuni della provincia di Imperia per lo svolgimento delle funzioni e del servizio di Segretario Comunale.
738	811	10/9/2002	Intervento su un Comune della provincia di Genova per mancata assegnazione di un servizio di trasporto disabili attraverso una gara ad evidenza pubblica.
739	812	11/09/2002	Problematica con un Comune dell'entroterra genovese per l'assegnazione di contributi di locazione alloggio.
740	813	11/09/2002	Rimostranza per diniego di un parcheggio destinato alla sosta di camper in un Comune della Riviera di levante.
741	815	11/09/2002	Problematica relativa alla parziale esenzione dal pagamento di ticket sanitario alla ASL 2.
742	816	11/09/2002	Risarcimento danni richiesto alla motorizzazione civile di Savona. Sollecito.
743	817	16/09/2002	Segnalazione abusi edilizi in un Comune della provincia di La Spezia.
744	819	16/09/2002	Controversia con acquedotto di un Comune rivierasco.
745	818	16/09/2002	Sollecito definizione pratica pensionistica INPS:
746	820	16/09/2002	Sollecito ritardato rimborso ISI da parte dell'Agenzia delle Entrate di Genova.
747	821	16/09/2002	Problematica con i Servizi sociali di un Comune dell'entroterra genovese.

748	822	16/09/2002	Problematica con ASL 3 per riconoscimento invalidità civile.
749	823	17/09/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Finale Ligure
750	824	17/09/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Nasino
751	825	17/09/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Stellanello
752	826	17/09/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Laigueglia
753	827	17/09/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Villanova
754	828	17/09/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Cisano sul Neva
755	829	17/09/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Diano Marina
756	830	17/09/2002	Problematica con ASL 3 per rimborso spese mediche sostenute all'estero
757	831	17/09/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Giustenice
758	832	17/09/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Toirano
759	833	17/09/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Testico
760	834	17/09/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Arnasco
761	835	17/09/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Erli

762	836	17/09/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Castelvecchio
763	837	17/09/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Onzo
764	838	17/09/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Villanova
765	839	17/09/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Cervo
766	840	17/09/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Diano Aretino
767	841	17/09/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Pieve di teco
768	842	17/09/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Rezzo
769	843	17/09/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Prelà
770	844	17/09/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Vasia
771	845	17/09/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Diano S. Pietro
772	846	17/09/2002	L.R. 4/85 Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria Comune di Cosio D'Arroscia
773	847	17/09/2002	Sollecito all'INPS di Genova per corresponsione pensione invalidità civile.
774	848	01/10/2002	Intervento su un Comune in provincia di La Spezia per problemi derivanti dalla tumulazione di salme nel cimitero comunale.
775	849	01/10/2002	Sollecito per pagamento pensione INPS
776	850	01/10/2002	Sollecito all'ACI per rimborso di tasse automobilistiche.
777	851	01/10/2002	Problematica relativa al mancato rimborso ICI.

778	852	01/10/2002	Sollecito INPS Genova per corresponsione pensione di invalidità civile e relativi arretrati
779	853	01/10/2002	Problematica inerente mancato riconoscimento da parte della ASL 3 Genovese di una giornata retribuita di riposo per "terapia Salvavita".
780	854	01/10/2002	Contestazione riguardo alla liquidazione di ammenda erogata da un Comune in provincia di La Spezia per opera eseguita in assenza di autorizzazione.
781	855	03/10/2002	Controversia con un acquedotto di un Comune della Riviera.
782	856	04/10/2002	Richiesta di rimborso all'ARTE di Genova per sostituzione caldaia.
783	857	04/10/2002	Problematica con un Comune della provincia di Savona per la mancanza di parcheggi presso la nuova sede dell'Ufficio Postale.
784	858	04/10/2002	Problematica inerente schiamazzi notturni in un Comune della Riviera di ponente.
785	859	04/10/2002	Richiesta di aiuto ai servizi sociali di un Comune dell'entroterra di Genova per il figlio disabile.
786	860	08/10/2002	Sollecito relativo a richiesta di rimborso ILOR da parte dell'Agenzia delle Entrate di Genova.
787	861	08/10/2002	Richiesta di sollecito al Comune di Savona per la demolizione di un'opera abusiva.
788	862	08/10/2002	Problematica con CRI per mancato rinnovo patente speciale di guida.
789	863	08/10/2002	Richiesta di intervento alla ASL 5 per verifica infiltrazioni di acqua in appartamento privato sito in un Comune della provincia di La Spezia.
790	865	14/10/2002	Problematica con ARTE di Savona per l'aumento dei canoni di locazione.
791	868	14/10/2002	Problematica con un Comune della Riviera di levante a seguito della concessione di un passo carraio.

792	869	15/10/2002	Problematiche con ente di distribuzione gas per pagamento bollette maggiorate.
793	870	14/10/2002	Problemi con un Comune del Levante per inottemperanza L.241/90.
794	871	14/10/2002	Sollecito ad esecuzione ordinanza di demolizione manufatti abusivi in provincia di La Spezia.
795	872	14/10/2002	Problematica inerente un diritto di transito contestato da un Comune in provincia di Savona.
796	873	16/10/2002	Problematiche relative a reclami ospedalieri.
797	874	16/10/2002	Problematiche con un Comune della provincia di Savona riguardo all'assegnazione di buoni mensa per la scuola.
798	875	16/10/2002	Questione relativa alla richiesta di interessi su un presunto mutuo regionale mai richiesto.
799	876	16/10/2002	Problematica riguardo all'interpretazione del diritto alle 150 ore concesse per motivi di studio ad un impiegato di un Comune della Riviera di ponente.
800	877	16/10/2002	Problematica sollevata dai lavoratori socialmente utili della Regione Liguria in ordine al ritardo nell'inserimento in un progetto di lavoro.
801	880	23/10/2002	Questione relativa all'applicazione IVA su consumo di gas metano per uso domestico.
802	881	16/10/2002	Esposto per presunta pericolosità di un distributore carburante in un Comune della provincia di Genova
803	882	23/10/2002	Problematica inerente disservizi in casa di riposo per anziani in un Comune della provincia di Genova
804	883	23/10/2002	Questione relativa alla contrazione di sanzioni amministrative nonostante l'esposizione del contrassegno in zona ZSL in un Comune della provincia di Genova
805	884	23/10/2002	Contenzioso con un Comune della provincia di La Spezia per imposizione servitù di passaggio su strada privata.

806	885	25/10/2002	Problematica relativa ad alunni portatori di Handicap frequentanti una scuola media genovese.
807	886	25/10/2002	Problematica in ordine alla degenza presso una residenza protetta di una paziente con problemi psichiatrici.
808	887	28/10/2002	Problematica con ENEL per bollette maggiorate.
809	888	25/10/2002	Problematica con l'ARTE di Genova per aumento canone di locazione.
810	889	28/10/2002	Chiarimenti su aliquota IVA bollette gas.
811	890	28/10/2002	Problematica con INPS di Genova per pagamento arretrati pensione invalidità civile.
812	891	28/10/2002	Contenzioso con un Comune della provincia di Genova per un locale di civica proprietà.
813	892	28/10/2002	Richiesta di annullamento di avvisi di liquidazione ICI di un Comune della Riviera di levante.
814	893	28/10/2002	Segnalazione pericolo crollo di un muro con conseguente rischio di incendio e di esplosione in un Comune della provincia di Imperia.
815	894	28/10/2002	Problematica relativa alla fuoriuscita di liquami da una fognatura in un Comune della provincia di Genova.
816	895	28/10/2002	Presunte irregolarità su gara d'appalto per la gestione di mense scolastiche bandita da un Comune in provincia di La Spezia.
817	896	28/10/2002	Contenzioso con un Comune della provincia di Imperia per pagamento TARSU non dovuta.
818	897	28/10/2002	Questione relativa al mancato riconoscimento di un diploma statale in un pubblico concorso.
819	898	30/10/2002	Problematica relativa ad inquinamento elettromagnetico per installazione antenne di telefonia mobile.
820	899	30/10/2002	Problematica relativa ad inquinamento elettromagnetico per installazione antenne di telefonia mobile.

821	900	30/10/2002	Segnalazione difficoltà burocratiche per ottenimento licenza commerciale di ambulante.
822	901	30/10/2002	Sollecito all'Ufficio Territoriale del Governo di Imperia per richiesta ottenimento cittadinanza italiana.
823	902	04/11/2002	Mancata ricezione programmi RAI.
824	903	30/10/2002	Mancato riconoscimento di diploma per Operatore dei Servi Sociali e Tecnico per i Servizi Sociali da utilizzarsi in occasione di concorsi pubblici.
825	904	06/11/2002	Problematica connessa ad un divieto di transito in una strada di una frazione in provincia di Imperia.
826	905	06/11/2002	Sollecito richiesta di rimborso TARSU ad un Comune della provincia di Genova.
827	906	06/11/2002	Problematica connessa ad aree riservate a parcheggio in un Comune della provincia di Savona.
828	907	06/11/2002	Problematica con Società Autostrade relativa ad inquinamento acustico ed atmosferico a Genova Sampierdarena.
829	908	06/11/2002	Problematiche varie in un liceo scientifico della provincia di Genova.
830	909	06/11/2002	Questione relativa al divieto di accesso ad atti amministrativi della Regione Liguria.
831	910	06/11/2002	L.R. 4/85 Problematica con un Ospedale cittadino per il rilascio di un attestato di lavoro ai fini del riconoscimento dell'indennizzo dei danni dovuti all'esposizione all'amianto.
832	911	06/11/2002	Questione relativa al riconoscimento di titolo di studio conseguito all'estero.
833	912	06/11/2002	Problematica inerente il diritto di servitù di passaggio su terreno comunale in Provincia di Genova.
834	913	06/11/2002	Problematica connessa ad asserito abuso edilizio
835	914	06/11/2002	Questione relativa all'esproprio di un terreno per la costruzione di un nuovo svincolo autostradale in provincia di Genova.

836	915	06/11/2002	Problematica ICI con un Comune della Riviera di Ponente.
837	916	11/11/2002	Problematica con un Comune della Riviera di Levante per l'interpretazioni normativa riferita alla legge "Bassanini"
838	917	11/11/2002	Questione relativa al sollecito di una pratica all'INAIL.
839	918	12/11/2002	Questione relativa all'indennità di accompagnamento per invalidi civili.
840	919	11/11/2002	Problematica con un Comune della Riviera di levante in ordine alla costruzione di parcheggi pubblici.
841	920	11/11/2002	Questione inerente INPS per corresponsione pensione invalidità civile.
842	921	11/11/2002	Questione inerente INPS per corresponsione pensione invalidità civile.
843	922	13/11/2002	Problematiche con TELECOM Italia.
844	923	22/11/2002	Questione inerente INPS per corresponsione pensione invalidità civile.
845	924	22/11/2002	Problematica relativa alla conversione di una patente di guida marocchina.
846	925	22/11/2002	Questione relativa ad occupazione illegittima di spazi per affissione.
847	926	22/11/2002	Problematica relativa al mancato pagamento di corsi per abilitazione all'insegnamento, in qualità di docente da parte della Direzione Regionale agli Studi.
848	927	22/11/2002	Contestazione per pontili galleggianti ad uso di residenti in zona marina protetta.
849	928	27/11/2002	Problematica con INPS relativa a trattamento pensionistico.
850	929	27/11/2002	Mancata risposta da parte di un Comune in provincia di Savona per problemi edilizi in centro residenziale.
851	930	27/11/2002	Richiesta di intervento per presenza di pollaio in centro abitato di un Comune della Riviera di levante.
852	931	27/11/2002	Problematica con INPS relativa a trattamento pensionistico.
853	932	27/11/2002	Questione inerente disservizi agli sportelli dell'Agenzia delle Entrate

854	933	27/11/2002	Richiesta di chiarimenti riguardo ad un terreno concesso in comodato d'uso in un Comune della provincia di Savona.
855	934	27/11/2002	Richiesta di intervento per un allevamento di ovini a ridosso di un abitazione in un Comune dell'entroterra di La Spezia.
856	937	02/12/2002	Problematica con Trenitalia S.p.A. in dine a lavori sulla tratta Busalla - Gerignole.
857	938	04/12/2002	Sollecito all'INPS di Genova per evasione pratica relativa a corresponsione di indennità agli eredi di persona invalida civile.
858	939	04/12/2002	Problematica concernente contravvenzione elevata dalla Polizia Municipale di un Comune della Riviera di levante.
859	940	04/12/2002	Diniego permesso per attività spettacolo viaggiante (autoscontro e otovolante) da parte di un Comune della provincia di Genova.
860	941	04/12/2002	Problematica in ordine alla opportunità di una trasfusione presso un Ospedale del Ponente genovese.
861	942	04/12/2002	Problematica relativa ad una richiesta inoltrata ad un Comune della provincia di Genova per la modifica del cognome.
862	943	09/12/2002	Problemi con un Comune della provincia di La Spezia per aumento contributi canoni di affitto su immobili di proprietà.
863	944	09/12/2002	Questione relativa alla equipollenza di titolo di studio.
864	945	10/12/2002	Problematica con l'INPS di Genova per la corresponsione di pensione di invalidità
865	946	10/12/2002	L.257/92 Problematica con INAIL di Genova per il riconoscimento dell'indennizzo die danni dovuti all'esposizione all'amianto.
866	947	10/12/2002	Problematica con l'INPS di Genova per la corresponsione di pensione di invalidità
867	948	10/12/2002	Questione relativa al calcolo di contributi previdenziali ENASARCO.

868	950	10/12/2002	Chiarimenti sulla destinazione d'uso di un ex ospedale del Ponente genovese.
869	951	10/12/2002	Problematica con l'ARTE di Genova per aumenti di canoni di locazione.
870	952	11/12/2002	Problematica relativa al pagamento bollette gas.
871	953	12/12/2002	Problematica con Ufficio del Registro di San Remo inerente imposte erroneamente versate.
872	954	12/12/2002	Contestazione per aumento tickets medicinali.
873	955	12/12/2002	Questione relativa a fornitura di gas metano.
874	956	12/12/2002	Problematica relativa a danni per evento franoso su strada provinciale di Imperia.
875	957	12/12/2002	Problematica relativa a danni per evento franoso su strada provinciale in un Comune della provincia di Genova
876	958	16/12/2002	Questione relativa alla sterilizzazione dei gatti randagi.
877	959	16/12/2002	Richiesta di intervento per mancato riconoscimento diploma di massofisioterapista e conseguente cessazione coatta di attività.
878	960	16/12/2002	Problematica sollevata da portatore di handicap in merito all'esistenza di barriere architettoniche in un Comune della provincia di Savona.
879	961	17/12/2002	Problematica relativa alla mancata notifica nei termini di legge di sanzioni amministrative.
880	962	17/12/2002	Contenzioso con Poste Italiane S.p.A.
881	963	17/12/2002	Problematiche con un Ospedale cittadino per disservizi vari.
882	965	17/12/2002	Contenzioso con ASL 2 per riconoscimento indennità di accompagnamento.
884	967	23/12/2002	Lamentele per motivi di lavoro da parte di un dipendente di un Comune della provincia di Imperia.

885	968	23/12/2002	Problematica con il Dipartimento provinciale dell'Economia e delle Finanze di Savona in ordine alla retribuzione di un corso a dottorato di ricerca.
886	969	23/12/2002	Richiesta di intervento presso l'Agenzia delle Entrate di Genova per mancato rimborso per ritenute versate in eccesso sul TFR.
887	970	23/12/2002	Vertenza con un Comune della provincia di La Spezia per ampliamento terreno vicinale.
888	971	23/12/2002	Questione relativa alla richiesta di chiarimenti su destinazione urbanistica di un terreno privato.
889	972	23/12/2002	Mancata risposta nei termini di legge da parte di un Comune della provincia di La Spezia.
890	973	23/12/2002	Problemi con l'Amministrazione Provinciale di Genova per pagamento TOSAP.
891	974	23/12/2002	Problemi con un Patronato per la mancata effettuazione della dichiarazione dei redditi INAIL, e conseguente sanzione.
892	975	23/12/2002	Richiesta chiarimenti su pagamento bolli per rilascio fotocopie da parte di un Comune della Riviera di levante.
893	976	23/12/2002	Esposto avverso un Comune della provincia di Genova per sanzioni amministrative non commesse.
894	977	23/12/2002	Problematica relativa a danni causati da evento franoso su una Strada Provinciale in un Comune della provincia di Genova

Elenco delle richieste di intervento non rientranti nella stretta competenza. ⁽¹⁴⁾

n. prog.	n. prat	data	Oggetto
1	3	07/01/2002	Questione relativa all'equipollenza di titoli di studio in concorso pubblico.
2	13	07/01/2002	CONSOB ed enti vari. Presunti abusi ed omissioni di rilevanza penale.
3	18	07/01/2002	Ricorso pensionistico di competenza della Corte dei Conti.
4	141	10/01/2002	Richiesta carta Blu a Treni Italia S.p.A.
5	147	10/01/2002	Vertenza con Infostrada - Società di servizi telefonici.
6	170	14/01/2002	Problematiche col Comune di Napoli per multe ad autovettura con targa clonata.
7	202	16/01/2002	Richiesta pagamento tasse rifiuti da Comune di Alghero già regolarmente pagate.
8	215	17/01/2002	Corresponsione indennizzo da parte del Ministero della Giustizia per Risoluzione Corte Europea.
9	218	18/01/2002	Mancata risposta a specifica richiesta alla Corte dei Conti.
10	233	18/01/2002	Indennità di fine rapporto Ministero dell'Istruzione. Mancata risposta.
11	235	18/01/2002	Ricorso al Ministero delle Comunicazioni riguardo a sanzione disciplinare inflitta ad un dipendente.
12	237	18/01/2002	Quesito della Corte dei Conti su indennità integrativa speciale.
13	239	18/01/2002	Sollecito informazioni da I.N.P.S. di Palermo.
14	257	21/01/2002	Richiesta pagamento canone RAI per apparecchio televisivo non posseduto.

¹⁴ Per la tutela della privacy viene omissso ogni riferimento alle persone, Enti od associazioni che hanno proposto la questione.

15	268	22/01/2002	Problematica relativa ai trasporti autostradali.
16	270	23/01/2002	Indennizzo per lavoro coatto ex prigioniero di guerra.
17	282	24/01/2002	Problematica con Tribunale di Genova.
18	305	29/01/2002	Ricorso alla Commissione tributaria Centrale. Sollecita determinazione.
19	312	31/01/2002	Riconoscimento laurea estera.
20	333	05/02/2002	Richiesta di intervento presso l'Istituto S. Paolo di Torino per cartelle esattoriali a ruolo.
21	335	05/02/2002	Problematiche per spese dovute per una causa d'interdizione.
22	375	11/02/2002	Sollecito a TELECOM Italia per allaccio linea telefonica.
23	379	12/02/2002	Questione relativa a diritti di successione.
24	386	12/02/2002	Problematica con Ministero dell'Istruzione - Ufficio contenzioso Direzione Regionale di Genova.
25	387	12/02/2002	Questione afferente le condizioni di intendere e di volere di persona sola.
26	388	13/02/2002	Ricorso al T.A.R. per mancata ammissione nella Polizia di Stato.
27	392	15/02/2002	Problematica con TELECOM Italia per disservizi vari.
28	405	21/02/2002	Problematica con il Ministero dell'Economia e Finanze.
29	407	21/02/2002	Intervento presso FF.SS per mancato rimborso supplemento rapido.
30	413	22/02/2002	Questione relativa alla delimitazione dei confini di un terreno privato in comune dell'entroterra.
31	414	26/02/2002	Problematica con TELECOM Italia.
32	417	26/02/2002	Sanzione amministrativa della Polizia municipale di Milano a persona estranea ai fatti.
33	420	26/02/2002	Contrasti con l'Assicurazione di un Ente Pubblico per incidente con mezzo della Nettezza Urbana.

34	422	26/02/2002	Problematica con il Tribunale di Genova.
35	438	28/02/2002	Problematica con l'Ordine dei Veterinari della provincia di Genova.
36	439	28/02/2002	Esposto avverso l'Ordine dei veterinari per stabilire la causa della morte di un animale da compagnia.
37	446	05/03/2002	Esposto contro il progetto tangenziale urbana di Savona da parte di Associazione di categoria.
38	453	07/03/2002	Incompatibilità con incarichi nella Pubblica Amministrazione per docenti universitari iscritti ad albi professionali.
39	456	08/03/2002	Questione riguardante l'eliminazione di barriere architettoniche presso sportello bancario.
40	460	11/03/2002	Problema di incomprensione di un cittadino straniero con difensore d'ufficio in una vertenza con Comune di Albenga a seguito di incidente stradale.
41	474	15/03/2002	Questione relativa alla regolarizzazione del canone di abbonamento alla televisione.
42	476	19/03/2002	Questione riguardante il rimborso di certificati di credito del Ministero dell'Economia e Finanze.
43	502	26/03/2002	Improvvisa e ingiustificata disattivazione servizio TELECOM Italia.
44	503	27/03/2002	Problemi per concessione visto di reingresso a cittadina cubana.
45	505	27/03/2002	Sollecito di rimborso IRPEF da parte dell'Agenzia dell'Entrata Imperia
46	552	03/04/2002	Problemi con l'Ambasciata italiana in Marocco per ricongiungimento familiare.
47	554	04/04/2002	Problemi con la Banca d'Italia per smarrimento di una carta di credito.
48	584	17/04/2002	Problematica con TELECOM per errata cessazione linea telefonica.
49	598	23/04/2002	Problematica relativa all'installazione abusiva di apparecchiature recanti la sigla ENEL in terreno di proprietà privata nel Comune di Santo Stefano d'Aveto.

50	604	23/04/2002	Segnalazione riguardo "preselezione automatica" non autorizzata di utenza telefonica.
51	611	26/04/2002	Problematica riguardante il rilascio di un permesso di soggiorno a cittadina extra comunitaria.
52	614	30/04/2002	Problematica riguardante CUD 2001 del Ministero dell'Economia e Finanze.
53	624	03/05/2002	Questione relativa all'inquinamento acustico dovuto al passaggio dei treni nel Comune di Bogliasco.
54	626	06/05/2002	Problematica con TELECOM per richiesto passaggio ad Infostrada, Disservizio.
55	636	14/05/2002	Problematica inerente la ricollocazione di piccole e medie imprese in area privata.
56	637	14/05/2002	Segnalata problematica con l'ufficio del Giudice di Pace di Genova.
57	639	14/05/2002	Sollecito alla Commissione medica ospedaliera di Milano per risposta a quesiti precisi.
58	649	20/05/2002	Richiesta di indennizzo a favore del coniuge defunto ex deportato di guerra.
59	651	20/05/2002	Questione relativa a persona ricoverata presso un centro di accoglienza.
60	709	19/06/2002	Problemi per cattivo funzionamento di ascensore di edificio privato.
61	710	20/06/2002	Problemi con il Comitato Croce Rossa Italiana per avvenuta esclusione dalla prova di qualificazione per Volontari del Soccorso.
62	718	28/06/2002	Problematica con il Consolato d'Italia in Marocco per ricongiungimento familiare.
63	746	17/07/2002	Problematica relativa alla Campagna promozionale ENEL "Climawatt".
64	752	23/07/2002	Richiesta TARSU contestata al Comune di Agnana Calabro.
65	755	24/07/2002	Esposto per canone RAI: perdita del possesso dell'apparecchio TV non segnalato con le procedure richieste.

66	772	30/07/2002	Problematica con il Tribunale dei minori.
67	775	31/07/2002	Esposto avverso FF.SS: per mancanza di assistenza ad invalido civile.
68	776	31/07/2002	Sollecito risposta dal Comune di Agrigento.
69	789	13/08/2002	Problemi di persona extracomunitaria nei confronti di una Questura per presunto comportamento scorretto degli agenti.
70	814	11/09/2002	Questione relativa alla richiesta di cittadinanza italiana da parte di un cittadino argentino.
71	864	14/10/2002	Ritardi nell'esecuzione di adempimenti da parte di istituto religioso in provincia di Savona.
72	866	15/10/2002	Presunte persecuzioni da vari enti non meglio identificati.
73	867	15/10/2002	Problemi con Comune di Messina per mancata esecuzione lavori di contenimento acqua piovana.
74	878	22/10/2002	Sollecito ad un Comune del Piemonte per la stipula di un atto di donazione.
75	879	22/10/2002	Richiesta infondata TARSU da parte del Comune di Cirò Marina.
76	935	28/11/2002	Problematiche relative allo stato di disoccupazione
77	936	02/12/2002	Richiesta di informazioni privatistiche in ordine a servitù di passaggio.
78	949	10/12/2002	Sollecito definizione ricorso Corte dei Conti.
79	964	17/12/2002	Questione relativa al pagamento dell'IVA sul consumo di gas metano per uso domestico.

PARTE TERZA

Il coordinamento

Sommario

1. *L'attività di coordinamento*
2. *I documenti*
 - *Il Difensore Civico nei nuovi Statuti Regionali*
 - *Le Regioni italiane per una difesa civica europea*
 - *Il Congresso delle Regioni per una difesa civica europea generalizzata e forte*
 - *La Costituzione del gruppo di lavoro per la riforma della difesa civica regionale e locale*

L'attività di coordinamento

Il Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province autonome, quale organismo associativo operante per la concertazione e la valorizzazione del ruolo istituzionale della difesa civica, persegue le seguenti finalità:

- garantire a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza, la tutela nei confronti della pubblica amministrazione ad ogni livello (statale, regionale, locale), per il rispetto dei principi di imparzialità, efficienza, trasparenza, equità;
- operare per la concreta attuazione dei Trattati e delle disposizioni europee e internazionali sui diritti fondamentali della persona umana ;
- promuovere la piena affermazione della “Carta Europea dei diritti fondamentali” e delle risoluzioni (Unione Europea, Consiglio d’Europa, Nazioni Unite, ecc) in materia di indipendenza e autonomia della tutela non giurisdizionale dei diritti umani, civili, politici, economici, sociali e culturali;

- sviluppare le relazioni con il Mediatore Europeo e gli Ombudsman dell’Unione, attraverso una rete di collegamenti aperti alla realtà dell’Europa centro orientale;
- favorire in ogni Regione iniziative di coordinamento con i Difensori Civici istituiti da Province, Comuni e Comunità montane, per la diffusione della difesa civica e la crescita degli standard di tutela dei diritti soggettivi e degli interessi diffusi;
- sviluppare gli opportuni accordi con il Parlamento e con il Governo , anche attraverso la Conferenza Stato-Regioni-Autonomie e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome ;
- attivare iniziative di studio e di ricerca, con particolare riferimento alla pubblica amministrazione e al ruolo della difesa civica istituzionale delle Regioni e degli Enti locali.

Il Coordinamento Nazionale , che opera attraverso la segreteria di un Difensore Civico di volta in volta eletto collegialmente, ha sede in Roma presso la Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome (via Pietro Cossa, 41), dove si riunisce normalmente.

Attualmente la segreteria è esercitata dal Difensore Civico della Regione Toscana.

Il Coordinamento Nazionale è composto dai Difensori Civici in carica delle seguenti Regioni e Province autonome.

I Difensori Civici delle Regioni e delle Province autonome

Provincia Autonoma di Bolzano

Difensore Civico: Werner Palla
Indirizzo: Via Portici, 22 39100 Bolzano
Telefono: 0471.972744 e 0471413454
Fax: 0471.981229
E-mail: ombudsman@consiglio-bz.org

Provincia Autonoma di Trento

Difensore Civico: Fabio Bortolotti
Indirizzo: Via Mancini, Galleria Garbari, 8 38100 Trento
Telefono: 0461.213190-203
Numero verde: 800851026
Fax: 0461.238989
E-mail: difensore.civico@consiglio.provincia.tn.it

Regione Abruzzo

Difensore Civico: Giovanni Masciocchi
Indirizzo: Via Jacobucci,4 67100 L'Aquila
Telefono: 0862.644802
Fax: 0862.23194
E-mail: difensore.civico@regione.abruzzo.it

Regione Basilicata

Difensore Civico: Silvano Micele

Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II, 14 85100 Potenza

Telefono: 0971.74564

Fax: 0971.330960

E-mail: madesimo@regione.basilicata.it

Regione Calabria

Difensore Civico: mai nominato

Regione Campania

Difensore Civico: Giuseppe Fortunato

Indirizzo: c/o Regione Campania, Centro direzionale, Isola F8,7° piano 80143 Napoli

Telefono: 081.7783847

Fax: 081.7783837

E-mail: difensore@difensore.civico.regione.campania.it

Regione Emilia Romagna

Difensore Civico: Paola Gallerani

Indirizzo: Via Largo Caduti del lavoro, 4 40122 Bologna

Telefono: 051.6492400

Numero Verde: 800515505

Fax: 051.6492280

E-mail: difciv1@regioneemilia-romagna.it

Regione Friuli – Venezia Giulia

Difensore Civico: Gian Paolo Tosel

Indirizzo: Via Filzi, 21/1 34100 Trieste

Telefono: 040.364130 e 3772220

Fax: 040.3772289

Regione Lazio

Difensore Civico: Felice Maria Filocamo
Indirizzo: Via IV Novembre, 149 00187 Roma
Telefono: 06.65932014
Numero Verde: 800866155
Fax: 06.65932015
E-mail: difciv1@regioneemilia-romagna.it

Regione Liguria

Difensore Civico: Antonio Di Giovine
Indirizzo: Viale Brigate Partigiane, 2 16129 Genova
Telefono: 010.565384 Numero Verde: 800807067
Fax: 010.540877
E-mail: difensore.civico@regione.Liguria.it

Regione Lombardia

Difensore Civico: Alessandro Barbeta
Indirizzo: Piazza Fidia, 1 20159 Milano
Telefono: 02.67482 - 02.6748267 - 026748465
Fax: 02.67482487
E-mail: Luisella.tasca@consiglio.regione.lombardia.it

Regione Marche

Difensore Civico: Giuseppe Colli
Indirizzo: Corso stamina, 49 60122 Ancona
Telefono: 071.2298483
Fax: 071.2298264

Regione Molise

Difensore Civico: mai nominato

Regione Piemonte

Difensore Civico: Bruno Brunetti

Indirizzo: Piazza Solforino, 22 10121 Torino

Telefono: 011.57571387-524

Fax: 011.5757386

E-mail: difensore.civico@csr.regione.piemonte.it

Regione Puglia

Difensore Civico: mai nominato

Regione Sardegna

Difensore Civico: Franco Serra

Indirizzo: Via Roma, 7 09125 Cagliari

Telefono: 070.660434/35

Numero Verde: 167060160

Fax: 070.673003

Regione Sicilia

Difensore Civico: mai nominato

Regione Toscana

Difensore Civico: Romano Fantappiè

Indirizzo: Via dei Pucci, 4 50122 Firenze

Telefono: 055.2387800

Numero Verde: 167018488

Fax: 055.210230

E-mail: difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it

Regione Umbria

Difensore Civico: vacante

Regione Valle D'Aosta

Difensore Civico: Maria Grazia Vacchina

Indirizzo: Via Festaz, 52 11100 Aosta

Telefono: 0165.262214 - 238868

Fax: 0165.32690

E-mail: difensore.civico@consiglio.regione.vda.it

Regione Veneto

Difensore Civico: Vittorio Bottoli

Indirizzo: Via Brenta Vecchia, 8 30175 Mestre (Venezia)

Telefono: 041.2383400/401

Numero Verde: 800294000

Fax: 041.5042372

E-mail: difciv@consiglio.regione.veneto.it

COORDINAMENTO NAZIONALE DEI DIFENSORI CIVICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Il Difensore Civico negli Statuti delle nuove Regioni

Con queste proposte, offerte alla riflessione di tutti coloro che avranno parte nella definizione dei nuovi statuti regionali, il coordinamento nazionale dei difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano intende dare il proprio specifico contributo all'impulso riformatore che caratterizza sul piano regionale l'attuale fase di modernizzazione della Repubblica delle autonomie.

1. Premessa: un contributo specifico dai Difensori Civici

Il Coordinamento nazionale dei Difensori Civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano svolge sin dalla sua costituzione (1995) una costante funzione di stimolo nei confronti delle diverse sedi istituzionali a favore dell'affermazione, dello sviluppo e del consolidamento della difesa civica nell'ordinamento della Repubblica.

Tale azione si è espressa con particolare impegno in occasione dei lavori della commissione parlamentare per le riforme costituzionali (radicamento costituzionale dell'istituto del Difensore Civico) e nel corso dell'iter parlamentare della proposta di legge in materia di difesa civica (AC n. 619).

Sui due suddetti temi il coordinamento ha altresì svolto un'azione di sensibilizzazione rivolta sia alle singole Regioni, sia alle loro espressioni interregionali.

Il frutto più significativo di questa opera è stata l'approvazione dell'art. 16 della l. n. 127/1997 che ha esteso alle amministrazioni periferiche dello stato, in attesa dell'istituzione del Difensore Civico nazionale, la competenza d'intervento dei Difensori Civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

L'avvio della settima legislatura nelle Regioni a statuto ordinario assume particolare rilevanza per il futuro dell'istituto del Difensore Civico.

La revisione degli statuti voluta dall'art. 123 Cost. come modificato dalla legge costituzionale n. 1/1999 dà infatti l'opportunità di approfondire e aggiornare le ragioni di un rinnovato radicamento statutario di questo moderno istituto di tutela dei diritti e degli interessi della persona e del cittadino.

Il Coordinamento e ciascun Difensore Civico regionale sono impegnati perciò a svolgere in questa fase non solo una funzione di indicazione e orientamento come in passato, ma sono disponibili ad essere coinvolti, come protagonisti della difesa civica regionale, nella messa a punto delle disposizioni statutarie in materia.

Ai Consigli Regionali si offre così l'opportunità di avvalersi dell'esperienza di esercizio della funzione per ottimizzarne la definizione ordinamentale e la collocazione istituzionale nel nuovo impianto statutario.

Le proposte del coordinamento hanno come formali destinatarie le Regioni a statuto ordinario alle quali si rivolge l'art. 123 Cost. E' tuttavia auspicabile un effetto riflesso sulle Regioni a statuto speciale e sulle Province autonome di Trento e Bolzano con beneficio generalizzato su tutto il territorio nazionale.

2. Un'occasione straordinaria: nuovi statuti per nuove Regioni.

Al di là delle innovazioni recate dal nuovo art. 123 Cost. nell'iter di approvazione degli statuti, l'occasione è straordinaria in quanto le precedenti disposizioni dell'art. 123 Cost. prevedevano che "lo statuto ... stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione", mentre le nuove prevedono che "lo statuto ... determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento".

Con l'espressione "forma di governo" (espressione che entra per la prima volta nella costituzione) si circoscrive un oggetto delimitato, che può forse offrire spunti per un'autonoma analisi rispetto all'altro oggetto, "i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento". Questa autonomia dei due oggetti è tuttavia relativa.

Si deve considerare infatti che l'espressione "forma di governo" obbliga non solo a definire i rapporti tra gli "organi di governo" in senso stretto - intesi cioè come "esecutivo" (Giunta) e come Presidente della Giunta - e l'altro organo regionale di rilievo costituzionale (il Consiglio), ma obbliga anche a disciplinare i rapporti di tutti questi con il "sistema esterno", sia istituzionale (quello cioè costituito dagli altri soggetti istituzionali) sia comunitario (quello cioè costituito dai cittadini e dalle loro espressioni associative e collettive, quale che sia la loro valenza considerata: economica, sociale, culturale, ecc...).

Proprio in questo ultimo ambito di interrelazioni, quello delle interrelazioni tra "sistema interno" e sistema esterno (istituzionale e comunitario),

si individua uno spazio nel quale fondare le ragioni di una presenza dell'istituto del difensore civico nello statuto.

Il Difensore Civico si configura così nella sua natura propria di istituto che da effettività e certezza all'esercizio del diritto di tutela, secondo criteri e procedure non giurisdizionali, riconosciuto agli interlocutori esterni del "sistema Regione" e che, solo in conseguenza di ciò, può essere anche qualificato come meccanismo che favorisce la fluidità procedimentale nell'azione amministrativa.

L'ampliamento degli spazi di autodeterminazione regionale nel qualificare l'istituto del Difensore Civico che risulta da questo approccio è evidente. Ed ha rilevanza sia nel qualificare l'esercizio dei diritti della persona e la loro effettività, sia nel qualificare in senso compiutamente democratico il profilo e le performances delle istituzioni rappresentative e delle relative strutture.

3. Le norme statutarie sul Difensore Civico sono necessarie

Alcune Regioni sin dal loro sorgere colsero l'opportunità di dare un radicamento statutario all'istituto del difensore civico. I tre decenni ormai trascorsi da quella stagione suggeriscono tuttavia l'utilità di una riflessione aggiornata, che tenga cioè conto dell'evoluzione nel frattempo verificatasi in sede di analisi scientifica, di dibattito istituzionale, di definizione legislativa (statale e regionale), nel nostro e negli altri Paesi.

La qualificazione delle norme statutarie sul difensore civico come norme necessario deriva sia dalla natura dell'istituto sia dal fine che le norme statutarie si propongono.

Superata nel nostro Paese la fase fondativa dell'istituto, l'esperienza maturata consente di connotarlo in termini di funzione necessaria in quanto la funzione che il difensore civico assolve non è assoluta e non può essere assolta da altro organo (esclusività della funzione). Dalla specificità della missione deriva infatti la necessità dell'istituto.

Il Difensore Civico è un istituto necessario perché ci sono problemi e questioni che angustiano gli interlocutori delle istituzioni alla cui soluzione non si perviene, di fatto, percorrendo le vie del dialogo tra società e politica, tra società e burocrazia, tra società e sistema giudiziario.

Non nel dialogo società-politica, perché nel rapporto società-politica il cittadino è inevitabilmente indotto a qualificarsi come "parte" (politica) anche per soddisfare esigenze che ha diritto di soddisfare non facendo leva su una dichiarazione di schieramento, ma puntando esclusivamente sulle sue qualità di cittadino e di persona.

Non nel dialogo società-burocrazia, perché nel rapporto società-burocrazia il cittadino è generalmente più debole del suo interlocutore sotto il profilo tecnico (conoscenza e maneggio delle norme, delle procedure, dei meccanismi) e perché qualsivoglia apparato è tendenzialmente più forte rispetto al singolo individuo.

Non nel dialogo società-sistema giudiziario, perché le risposte della sede giurisdizionale sono strutturalmente collocate a valle delle decisioni assunte dagli apparati amministrativi, quando cioè le decisioni si sono ormai configurate in atti e provvedimenti, mentre gli interlocutori delle pubbliche amministrazioni devono poter esercitare il diritto di partecipazione lungo lo snodarsi di tutto il procedimento, sin dal suo inizio.

Il Difensore Civico così inteso è un meccanismo necessario anche perché la sua azione favorisce la crescita della qualità democratica del rapporto tra cittadini ed istituzioni. Infatti, ponendosi con competenza a fianco della parte più debole, il difensore civico contribuisce a restituire centralità sostanziale alla persona e al cittadino quando sono interlocutori del sistema istituzionale.

Anche il fine che si propongono le norme statutarie induce a qualificarle come non necessario. Il loro fine infatti è quello di favorire il consolidamento di un'accezione dell'istituto tendenzialmente univoca, almeno a livello regionale, in concomitanza con la nuova consistenza istituzionale che le Regioni assumono nell'assetto costituzionale della Repubblica attraverso l'attuazione della legge costituzionale n. 1/1999.

4. I contenuti delle norme statutarie in materia di Difensore Civico.

Le disposizioni statutarie sul Difensore Civico devono essere essenziali, tipizzanti e orientative della legislazione ordinaria che le completa.

L'essenzialità obbliga a delimitare la materia trattata in sede statutaria circoscrivendola esclusivamente agli elementi necessari.

L'istituto deve essere comunque tratteggiato nello statuto per gli aspetti connotativi delle sue proprietà tipiche; che lo caratterizzano cioè, distinguendolo.

Le norme statutarie, proprio per la loro essenzialità e per il loro scopo di tipizzazione, non possono esaurire tutte le esigenze di regolazione dell'istituto, e tuttavia devono orientare ciò che non è determinato direttamente dalle norme statutarie stesse.

Alla luce di tali criteri possono essere enucleati i seguenti contenuti che, riconosciuta la difesa civica regionale come funzione necessaria, sostanziano le disposizioni statutarie sul Difensore Civico:

- a. *va affermata l'istituzione del Difensore Civico mettendola in relazione alle sue finalità di tutela secondo criteri e procedure non giurisdizionali della dignità, dei diritti e degli interessi della persona e del cittadino nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anche mediante la promozione di comportamenti ispirati al buon andamento e all'imparzialità nell'azione amministrativa;*
- b. *il Difensore Civico è Ufficio (istituto) indipendente;*
- c. *il Difensore Civico è designato dal Consiglio regionale e allo stesso riferisce;*
- d. *il Difensore Civico agisce in autonomia ed interviene su richiesta o di propria iniziativa;*
- e. *destinatari degli interventi del difensore civico sono gli organi e le strutture competenti a porre rimedio alle illegittimità, iniquità e disfunzioni accertate dal difensore civico e a rimuoverne le cause.*

Se questa è la materia da disciplinare in sede statutaria, altri aspetti devono essere solo "lanciati" da disposizioni statutarie e lasciati alla disciplina della legge "ordinaria" che completa l'ordinamento dell'istituto.

La norma statutaria si limiterà in tal caso a individuare l'oggetto dei contenuti e a stabilire la finalizzazione che l'enunciato normativo ordinario dovrà statuire per detti contenuti.

Essi sono:

- f) *i requisiti e le modalità per la nomina, lo status, le risorse finanziarie e organizzative e i criteri che regolano l'esercizio della funzione del difensore civico per assicurarne l'indipendenza e l'efficacia.*

5. La collocazione delle norme in materia di Difensore Civico nei nuovi statuti.

Per individuare la corretta collocazione delle norme sul Difensore Civico nel testo dai nuovi statuti occorre rifarsi alle considerazioni di merito già svolte.

Gli statuti regionali originari sono ricchi di affermazioni generali e di principio sui diritti della persona e del cittadino.

Nei trent'anni trascorsi dalla loro formulazione si sono tuttavia evoluti fenomeni di grande rilevanza che hanno arricchito la dinamica sociale e istituzionale di aspetti nuovi (migrazioni, nuove povertà, diverso rapporto pubblico-privato, integrazione europea, riforme amministrative, ecc.).

Tutto ciò stimola le istituzioni a dare più espreso rilievo alla tutela da un lato dei diritti umani, dall'altro lato alla tutela dei diritti delle persone quando si rapportano agli apparati pubblici.

In coerenza con l'ineludibile criterio di accompagnare sempre le affermazioni di principio con l'istituzione e la messa in esercizio degli strumenti che le trasformano in realtà effettuale, gli statuti regionali devono collocare le norme in materia di difensore civico nel contesto delle disposizioni in materia di tutela dei diritti umani e di cittadinanza.

Questo è il posizionamento più coerente con l'ispirazione dell'istituto che si è consolidata nell'esperienza internazionale e che ha alimentato anche l'esperienza delle Regioni italiane e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Mentre apparirebbe ormai impropria una collocazione nell'ambito dei titoli che trattano di "amministrazione", "controlli", "partecipazione". L'inserimento del difensore civico in uno di questi contesti indurrebbe infatti a favorire una lettura dell'istituto fuorviante ancor prima che parziale, sfuocandone l'identità sostanziale.

Il Coordinamento nazionale dei Difensori Civici regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano ritiene che l'accoglimento di queste proposte, in coerenza con gli orientamenti in materia di difesa civica consolidatisi nelle sedi internazionali e negli organismi europei, ponga la difesa civica nelle nuove Regioni come parte essenziale di un ordinamento improntato alla effettività della buona amministrazione, che realizza il principio di sussidiarietà e promuove le autonomie locali.

COORDINAMENTO NAZIONALE DEI DIFENSORI CIVICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Roma, 17 gennaio 2002

Le Regioni italiane per una difesa civica europea

L'istituto del Difensore Civico va sempre più diffondendosi e potenziandosi, quale mezzo a disposizione del cittadino e di ogni altro soggetto interlocutore delle pubbliche amministrazioni, per dare effettività al diritto ad una buona amministrazione, nel senso manifestato dalla "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (artt. 41-43).

La frammentarietà della legislazione italiana in materia di difesa civica segnala, da un lato, la corretta intuizione del legislatore che vuol dare risposta ad una domanda reale che viene dalla società (domanda di tutela in forme dialogiche, immediate, di facile accesso a fronte di irregolarità, ritardi, iniquità, carenze di informazione, discriminazioni in cui si imbatte il cittadino), mentre, da un altro lato, tale frammentarietà rivela la sinora mancata maturazione di una risposta organica a tale esigenza, in conformità a quanto si è già consolidato nella quasi totalità dei Paesi i cui ordinamenti si ispirano ai principi delle democrazie liberali e nella stessa Unione europea.

Dopo le ultime modificazioni costituzionali è discusso se lo Stato possa ancora dettare norme in materia di difesa civica.

In ogni caso non vi è dubbio che spetti in via principale alle Regioni la potestà normativa in materia, allo scopo di determinare le modalità per assicurare le prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere tutelati su tutto il territorio nazionale in quanto costituzionalmente garantiti. Rimane aperto il problema della tutela del cittadino nei confronti delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché quello della rappresentatività della difesa civica italiana nei confronti delle istituzioni comunitarie e degli organismi internazionali.

Il processo di riforme istituzionali ed amministrative che ha caratterizzato l'ultimo decennio delle vicende pubbliche italiane ha avuto fra le sue tendenze più incisive:

a) il progressivo estinguersi dei controlli preventivi di legittimità sugli atti; b) il rafforzamento degli organi esecutivi rispetto alle assemblee; c) l'attribuzione agli apparati tecnico-burocratici di accresciuti poteri di gestione.

Queste tendenze hanno prodotto una forte attenuazione di incisività del sindacato sugli atti degli organi esecutivi e dei loro apparati burocratici, sia sotto il profilo giuridico sia sotto il profilo politico.

In questo quadro il cittadino è spinto a considerare come unica sede di tutela dei propri diritti quella giurisdizionale, provocandone la progressiva paralisi, senza contare il problema dei relativi costi sociali ed economici.

Ragioni di funzionalità e soprattutto di giustizia sostanziale in vista della pace sociale consigliano la messa in opera di meccanismi che prevengano e limitino il sovraccarico di contenzioso giurisdizionale.

Il Difensore Civico è un qualificato presidio finalizzato a tale scopo in tutti i Paesi dove è stato attivato ed efficacemente opera.

Per riportare la normativa ad un criterio di organicità comprensivo di tutte le più rilevanti esigenze sembra necessaria l'adozione, a livello nazionale o regionale secondo la competenza di ciascuno, di misure che si ispirino ai principi di seguito elencati:

1. il Difensore Civico è organo di tutela che opera secondo criteri e procedure non giurisdizionali al quale possono rivolgere istanze i soggetti interlocutori delle pubbliche amministrazioni e di ogni altro erogatore di pubblici servizi a fronte di atti, provvedimenti e comportamenti ritenuti illegittimi o comunque lesivi dei principi di imparzialità, buona amministrazione e dignità della persona.
Alla difesa civica sono preclusi interventi sull'esercizio delle funzioni giudiziaria, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica;
2. fatte salve le prerogative degli organi legislativi e giurisdizionali, il Difensore Civico svolge funzioni di valutazione e sollecitazione su atti e comportamenti delle pubbliche amministrazioni e di ogni altro erogatore di pubblici servizi, funzioni di composizione delle controversie in cui sia parte un soggetto pubblico, funzioni di promozione di atti di riforma;
3. il Difensore Civico, nei casi stabiliti dalla legge, a fini di conciliazione e di contenimento delle controversie giurisdizionali, sospende per un tempo prefissato l'efficacia degli atti amministrativi, fissa i termini per provvedere, esercita i controlli sostitutivi previsti dalla legislazione statale e regionale;
4. il Difensore Civico è eletto dalle Assemblee con modalità atte ad assicurarne la indipendenza, e ad esse risponde dell'esercizio delle sue funzioni;
5. il Difensore Civico nell'esercizio delle sue funzioni non riceve alcuna direttiva da altra autorità; egli agisce su richiesta o di propria iniziativa; la procedura davanti al difensore civico è svincolata da ogni formalità; ogni soggetto investito di una pubblica funzione è tenuto ad assicurargli la collaborazione;
6. le disposizioni che disciplinano lo status del Difensore Civico assicurano condizioni e strumenti per l'assolvimento adeguato dei suoi compiti;
7. il Difensore Civico nell'ambito delle sue competenze ha accesso a tutti gli atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento delle sue funzioni;

8. il sistema della difesa civica della Repubblica è costituito dai Difensori Civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, e dai difensori civici degli Enti locali opportunamente fra loro coordinati, al fine di assicurare in ogni Regione la tutela nei confronti delle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché dei collaterali sistemi di erogazione di pubblici servizi;
9. le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali regolano l'esercizio delle funzioni di difesa civica, assegnano le risorse necessarie e riconoscono autonomia organizzativa e finanziaria per assicurare la indipendenza e l'efficacia della azione;
10. la legge regionale determina gli ambiti territoriali della difesa civica secondo criteri di sussidiarietà e adeguatezza;
11. la legge disciplina le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione del Difensore Civico affinché nessun cittadino rimanga privo di tutela.

I Difensori Civici regionali e delle Province autonome confidano nell'iniziativa del Congresso delle Regioni, quale sede di più compiuta rappresentanza dei Parlamenti regionali, per giungere presto all'attivazione della difesa civica in quelle Regioni ove ancora manca e per incidere efficacemente nei processi legislativi in corso a livello nazionale e a livello regionale (Legge di semplificazione 2001, razionalizzazione delle Authority, revisione della Legge 241/1990, revisione del decreto legislativo n.267/2000, provvedimenti di attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione, nuovi Statuti regionali) al fine di portare a compimento un ordinamento della difesa civica italiana allineato a quello degli altri Stati dell'Unione Europea, confermando così la lungimiranza dei legislatori regionali che consentì il decollo della difesa civica nel nostro Paese nella prima stagione delle Regioni.

CONGRESSO DELLE REGIONI**Seconda Sessione 2002 – Roma, 5 giugno 2002***Camera dei Deputati, Palazzo di Montecitorio***Risoluzione approvata su:***Le Regioni per una difesa civica generalizzata e forte
a tutela e garanzia dei cittadini*

Le Regioni e le Province autonome, sin dal loro sorgere creative protagoniste nell'evoluzione delle istituzioni della Repubblica ispirandosi ai principi ideali e politici che hanno portato la difesa civica ad affermarsi nella seconda metà del secolo ventesimo in più della metà dei 190 Stati che fanno capo all'Organizzazione delle Nazioni Unite come istituto di tutela "non giurisdizionale" e di promozione dei diritti umani nei confronti dei pubblici poteri e dei loro apparati, di ascolto aperto alla realtà sociale, anche in vista di proposte di riforma normativa e amministrativa - hanno dato origine tra gli anni settanta e ottanta alla difesa civica nell'ordinamento istituzionale italiano, aprendo così anche la strada al successivo diffondersi della difesa civica a livello locale.

Alle ragioni di quella prima stagione fondativa se ne aggiungono oggi altre per rafforzare l'assetto democratico del nostro Paese, attraverso un generalizzato e forte sistema di difesa civica.

Nel nostro tempo:

- la globalizzazione obbliga i Governi e, soprattutto, i Parlamenti e le Assemblee elettive di ogni livello a dare più efficace tutela all'identità delle persone e dei popoli mediante istituti democraticamente compatibili;
- la Convenzione europea si appresta ad assicurare all'Unione e agli Stati membri nuovi paradigmi istituzionali anche in materia di tutela non giurisdizionale dei diritti, sulla base dei principi formulati nella "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" secondo la quale il diritto alla buona amministrazione è garantito dalla facoltà che ogni interlocutore dei soggetti che esercitano una funzione pubblica deve avere di appellarsi al difensore civico;
- il processo di ammodernamento delle istituzioni nel nostro Paese è particolarmente profondo, con effetti che si concretizzano in un decentramento di stampo federalista, nell'eliminazione dei controlli

preventivi di legittimità sugli atti, nel rafforzamento degli organi esecutivi, nell'attribuzione di piena responsabilità gestionale agli apparati tecnico-burocratici.

Le Regioni e le Province autonome, a fronte della necessità di riequilibrare il rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione, intendono completare e consolidare la difesa civica italiana, anche come strumento di mediazione e "conciliazione", finalizzato al contenimento della conflittualità e delle controversie giurisdizionali, secondo i parametri di qualità ed efficacia che possono vantare le più avanzate esperienze europee di difesa civica, sotto i profili dell'indipendenza nell'organizzazione e nell'azione, dell'attenzione ai soggetti più deboli, della qualificazione tecnica e adeguatezza delle risorse commisurate alla popolazione da servire.

Le Regioni e le Province autonome, consapevoli delle crescenti responsabilità che il riparto di competenze legislative fissato dal nuovo art. 117 della Costituzione assegna loro in materia di difesa civica, si impegnano a radicare nei loro Statuti e a definire nelle loro leggi, nel rispetto dell'autonomia locale, un sistema generalizzato di difesa civica "a rete", improntato ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e coordinamento fra difesa civica regionale e locale, allo scopo di rendere effettiva ad ogni livello la tutela del difensore civico per tutti i cittadini e per ogni altro soggetto titolare di diritti, nei confronti degli atti e dei comportamenti di tutti gli enti, organismi e persone che esercitano funzioni pubbliche, con mezzi e secondo criteri efficaci ed omogenei, pur nella consapevolezza che rimane aperto il problema della tutela dei cittadini nei confronti delle amministrazioni centrali dello Stato.

Allo scopo di rendere operativi questi orientamenti

Il Congresso delle Regioni

impegna la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome

- a) ad adottare le iniziative necessarie affinché ciascun Presidente, d'intesa con i rispettivi Uffici di Presidenza, porti all'esame dell'Assemblea e dei Consigli il presente documento;
- b) a promuovere il completamento della rete di difesa civica attraverso la sua istituzione in quelle Regioni ancora prive del Difensore Civico regionale, riconoscendo al ruolo della difesa civica piena legittimità Statutaria;

- c) a riformare la legislazione regionale in funzione di più ampie prerogative del Difensore civico in materia di accertamento e valutazione di atti e comportamenti della pubblica amministrazione, di composizione delle controversie, di promozione di atti di riforma e semplificazione amministrativa, raccogliendo il frutto dei più avanzati ordinamenti europei e i risultati del lungo processo anche parlamentare per la creazione di un sistema integrato di difesa civica;
- d) ad attivare le più opportune intese con i rappresentanti dello Stato e delle Autonomie locali disponibili a dare vita ad un moderno servizio di difesa civica nei confronti di ogni livello della pubblica amministrazione, evitando ogni forma di settorializzazione e consolidando l'organicità delle competenze del Difensore civico regionale anche nei riguardi della amministrazione periferica dello Stato e delle aziende pubbliche nazionali e regionali operanti nelle singole Regioni, e rafforzandone le funzioni attraverso tempestivi poteri di accesso ad ogni documentazione amministrativa, l'esercizio di particolari forme di "controllo sostitutivo" e di sospensiva sull'efficacia degli atti ispirate a sostanziali esigenze di giustizia e garanzia per i cittadini, la sanzionabilità dei comportamenti che si frappongono all'esercizio dell'azione di tutela;
- e) a determinare, di concerto con gli stessi Enti locali e secondo criteri di sussidiarietà e di coordinamento regionale, gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni di difesa civica, riconoscendo la piena autonomia organizzativa e finanziaria necessaria al loro adeguato svolgimento e disciplinando le modalità per assicurare in ogni realtà l'esercizio della difesa civica anche in forme associative;
- f) a costituire un Gruppo di lavoro tecnico-politico a livello di Congresso delle Regioni, quale strumento di analisi, ricerca e impulso in grado di affiancare lo sforzo di modernizzazione amministrativa e il trasferimento dei risultati ad ogni livello istituzionale, attraverso un costante monitoraggio sulle sperimentazioni e sull'avanzamento della legislazione nelle diverse realtà;
- g) a riconoscere il ruolo del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome quale interlocutore propulsivo nei processi di sviluppo e consolidamento della difesa civica in ambito nazionale e a sostenerne le iniziative tese sia ad integrare la difesa civica italiana nel contesto della difesa civica europea, sia a stabilire efficaci relazioni e ufficiale rappresentanza nei confronti degli organismi internazionali di difesa civica;

- h) a dar corso alle iniziative ritenute utili a progetti di approfondimento scientifico e di pubblicizzazione, anche a livello istituzionale, per una più ampia divulgazione dell'istituto di difesa civica.

*Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea,
dei Consigli regionali e delle Province autonome*

**Coordinamento nazionale dei
Difensori Civici regionali e delle Province autonome**

*Costituzione del Gruppo di lavoro tecnico-politico
per la riforma della difesa civica regionale e locale¹⁵*

Firenze, 2 ottobre 2002

Con la Risoluzione approvata il 5 giugno scorso dal Congresso delle Regioni per “una difesa civica generalizzata e forte a tutela e garanzia dei cittadini”, le Regioni, a 30 anni da quando introdussero la difesa civica nel nostro paese e a seguito delle recenti modifiche costituzionali, hanno affermato la prevalente potestà legislativa nel campo degli strumenti a tutela dei diritti umani e di cittadinanza, cardine del nuovo ruolo dei Parlamenti regionali quali sede istituzionale di “garanzia” e di controllo e del processo di revisione Statutaria in chiave federalista per un rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione improntato a principi di imparzialità, trasparenza, equità.

In questo quadro si qualificano gli obiettivi prioritari riguardo al riconoscimento della piena legittimità Statutaria della difesa civica, al completamento della rete regionale di tutela, alla riforma della legislazione regionale in materia, alla attivazione delle intese più opportune con le Autonomie locali e lo Stato per un moderno servizio di difesa civica capace di raccogliere i risultati più avanzati dell'esperienza europea e del dibattito in corso.

Con questa Risoluzione la difesa civica regionale e locale divengono assi portanti di un “sistema” territoriale di tutela a scala nazionale, imperniato su basi di sussidiarietà e coordinamento, orientato ad assicurare in ogni realtà i fondamentali diritti dei cittadini nei confronti di ogni livello dell'amministrazione pubblica. Da qui il pieno riconoscimento del Coordinamento nazionale dei Difensori Civici regionali e delle Province autonome quale interlocutore primario della Conferenza e del Congresso delle Regioni in materia di difesa civica e della sua rappresentatività anche in ambito europeo e internazionale.

¹⁵ Testo approvato dalla Conferenza dei Presidenti riunitasi a Genova il 18 ottobre 2002

Ciò premesso, a fronte, da un lato, delle vaste problematiche aperte e dei profondi squilibri territoriali nella tutela di fondamentali diritti, dei processi di frammentazione e settorializzazione che rischiano di consolidarsi nelle discipline e nell'esercizio della difesa civica; dall'altro, della accelerazione impressa in questo campo dalla cittadinanza europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, dai lavori in corso per la nuova Convenzione Europea e, in Italia, dagli stessi orientamenti per l'istituzione anche nel nostro paese di un Difensore Civico nazionale,

*la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea,
dei Consigli regionali e delle Province autonome,*

di intesa

**con il Coordinamento nazionale
dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province autonome,**

decide

di dar vita a livello della terza Commissione del Congresso delle Regioni al Gruppo di lavoro tecnico-politico previsto dalla stessa Risoluzione e finalizzato:

- a realizzare un'indagine sulla legislazione vigente nelle singole Regioni in materia di difesa civica regionale e locale, nonché sui processi di adeguamento e aggiornamento in atto nelle diverse realtà;
- a contribuire ad una moderna e attuale configurazione Statutaria della difesa civica regionale e locale, anche sulla scorta dei principi elaborati in sede di dibattito per le riforme istituzionali e per un "sistema" nazionale di tutela, oltre che in documenti e risoluzioni adottate a livello europeo e internazionale;
- a promuovere la individuazione di fondamentali principi e prerogative della difesa civica, secondo ambiti territoriali ottimali e criteri di autonomia organizzativa e funzionale, formulando proposte utili alla riforma della legislazione regionale e alla diffusione degli strumenti "non giurisdizionali" di tutela;
- a formulare proposte e soluzioni normative che residuano alla competenza legislativa del Parlamento nazionale, in grado di raccordare funzioni e strumenti di tutela agli ordinamenti europei.

Il suddetto Gruppo tecnico-politico è composto:

- dal Presidente della terza Commissione del Congresso delle Regioni con funzioni di Coordinatore;

- da tre rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;
- da sei Difensori Civici designati dal Coordinamento nazionale dei Difensori civici delle Regioni e Province autonome;
- da un rappresentante rispettivamente designato a livello nazionale dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCCEM.

Il Gruppo di lavoro tecnico-politico potrà avvalersi di professori ed esperti di livello universitario e della collaborazione di Centri universitari e istituzioni specializzate di ricerca operanti in campo nazionale, designati dalle Regioni interessate.

Il Gruppo è impegnato a favorire da parte delle Regioni il più ampio trasferimento delle innovazioni e sperimentazioni in materia e a sostenere, attraverso adeguati supporti conoscitivi, le iniziative volte al completamento della rete regionale di difesa civica.

Il Gruppo tecnico-politico, per il tramite della Conferenza, potrà instaurare rapporti di studio e di collaborazione con la Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni d'Europa (CALRE), al fine di favorire la convergenza ordinamentale con gli omologhi istituti di difesa civica degli Stati membri.

La segreteria del Gruppo si avvarrà di personale facente capo agli Uffici regionali di difesa civica ed individuerà le risorse più adeguate per assicurare il funzionamento del Gruppo di lavoro.

Il presente atto è sottoposto alla ratifica del Congresso delle Regioni.

PARTE QUARTA

Verso la riforma della difesa civica regionale e locale

Sommario

1. L'attività del Gruppo di lavoro tecnico-politico

2. Appendice.

- *La legislazione regionale vigente in materia di difesa civica.*

L'attività del Gruppo di lavoro tecnico-politico sulla riforma della Difesa civica.

1) La Composizione

L'anno 2002 si è concluso con la nomina del Gruppo di lavoro allargato (Regioni, Difensori Civici Regionali, ANCI, UPI e UNCEM).

Esso è così composto:

NOME	COGNOME	CARICA
Antonio	DI SANZA	Presidente III Commissione Congresso delle Regioni
Vincenzo Marco	NESCI	Vice Presidente III Commissione Congresso delle Regioni
Fiorenza	BASSOLI	Vice Presidente III Commissione Congresso delle Regioni
Elena	DONAZZAN	Segretaria III Commissione Congresso delle Regioni
Aldo	BACCHIOCCHI	Sindaco di San Lazzaro di Savena rappresentante ANCI
Eugenio	SCALISE	Presidente Consiglio Provinciale di Firenze Rappresentante UPI
Romano	FANTAPPIE'	Difensore Civico Regione Toscana
Alessandro	BARBETTA	Difensore Civico Regione Lombardia
Fabio	BORTOLOTTI	Difensore Civico Provincia autonoma di Trento
Antonio	DI GIOVINE	Difensore Civico Regione Liguria
Giovanni	MASCIOCCHI	Difensore Civico Regione Abruzzo
Gian Paolo	TOSEL	Difensore Civico Regione Friuli Venezia Giulia
Maria Grazia	VACCHINA	Difensore Civico Regione Valle d'Aosta
Werner	PALLA	Difensore Civico Provincia autonoma di Bolzano
Marco	ZANINI	Settore giuridico-istituzionale Conferenza dei Presidenti
Paolo	PIETRANGELO	Comunicazione istituzionale Conferenza dei Presidenti
Fabrizio	GIGLI	Segreteria del Gruppo tecnico politico

Al riguardo, il Presidente della III Commissione del Congresso delle Regioni, chiamato a coordinare i lavori del nuovo organismo, si è così espresso: "è con particolare soddisfazione che comunico l'avvenuto insediamento in questi giorni del Gruppo di lavoro allargato (Regioni, Difensori civici regionali, Anci, Upi e Uncem), dopo la Risoluzione approvata dal Congresso delle Regioni per il

completamento della rete di difesa civica e le riforma della legislazione regionale, in funzione di più ampie “garanzie” per i cittadini e di un sistema generalizzato di tutele imperniato a livello territoriale su basi di “sussidiarietà”.

A 30 anni da quando introdussero la difesa civica nel nostro Paese, e alla luce delle modifiche costituzionali, i Parlamenti regionali hanno voluto così affermare la prevalente potestà legislativa nel campo degli strumenti finalizzati alla salvaguardia e alla promozione dei diritti umani e di cittadinanza, quale cardine per un rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione improntato a principi di imparzialità, trasparenza, equità.

In questo quadro, il Gruppo di lavoro ha posto al primo punto del suo programma l’impegno per una moderna configurazione Statutaria del Difensore civico regionale e locale, in grado di raccordare gli strumenti “non giurisdizionali” di tutela alle realtà europee, dove le grandi tradizioni della difesa civica hanno potuto contare sul pieno riconoscimento costituzionale.

Nel solco della funzione istituzionale di “garanzia” e di controllo che compete ai Consigli regionali e delle Province autonome, il gruppo di lavoro intende perciò contribuire alla affermazione di un effettivo “servizio” di difesa civica, dotato di forti prerogative di autonomia e capace di sostenere quei principi di responsabilità, di modernizzazione e di efficacia dei pubblici poteri che sono divenuti parte integrante della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione ed oggi al centro della nuova Convenzione Europea.

Il Gruppo di lavoro, che per la prima volta vede riuniti ad un “tavolo di riforma” i protagonisti della difesa civica istituzionale, si pone naturalmente come momento di collaborazione in questo straordinario sforzo di adeguamento e di convergenza europea. per un nuovo ruolo della difesa civica regionale e locale che non può non discendere dagli Statuti regionali. Si tratta infatti di colmare divari storici e disparità non più sostenibili fra le diverse aree, mettere fine alla frammentarietà delle competenze, rilanciare la sua funzione generale in direzione di una amministrazione pubblica più aperta e competitiva.

2 Le linee programmatiche di attività.

Il Gruppo di lavoro, insediatosi il 9 gennaio 2003, ha approvato le seguenti linee programmatiche di attività.

- 1) Ricognizione della normativa sulla istituzione ed il funzionamento dei **Difensori Civici regionali e delle Province autonome**, finalizzata, alla luce dei processi di riforma costituzionale, ai seguenti due filoni di ricerca:
 - **Statuti regionali: esame del ruolo istituzionale** e della identità/status del Difensore Civico;
 - **Atti legislativi e regolamentari: analisi del regime giuridico in vigore** focalizzata alle seguenti caratteristiche istituzionali e funzionali:

- organo e procedura di nomina
 - requisiti
 - incompatibilità
 - durata del mandato
 - garanzie
 - funzioni e prerogative
 - finalità e procedure di intervento
 - modalità di accesso
 - poteri di sanzione
 - rapporti interistituzionali e informativi
 - dotazioni organiche e funzionale
 - budget e indennità
- le **forme** e gli **strumenti di coordinamento** fra la difesa civica regionale e la difesa civica locale (comunale, provinciale, di comunità montana) esistenti nelle diverse realtà;
- 2) Ricognizione “strutturale” sui **Difensori Civici locali** (Comuni, Province, Comunità Montane) attraverso profili istituzionali concernenti:
- le fonti statutarie e regolamentari
 - gli organi elettivi
 - i diritti e gli interessi tutelati
 - le competenze e gli interventi d’ufficio
 - l’ambito delle funzioni di tutela
 - rilevanza esterna degli atti e delle segnalazioni
 - i rapporti con le amministrazioni
 - i rapporti con altri enti e organizzazioni pubbliche
 - i mezzi della comunicazione pubblica
 - autonomia funzionale e strutture organizzative
 - le forme **associative** o “**convenzionali**” per l’esercizio delle funzioni a livello territoriale;
- 3) Ricognizione del **quadro normativo** di riferimento (base giuridica) sulle competenze e i poteri esercitati dalla difesa civica regionale e locale ex legislazione regionale, nazionale e comunitaria;
- 4) Stato giuridico e condizioni per l’esercizio delle funzioni di **Mediatore Europeo**.
- 5) Ricognizione delle caratteristiche istituzionali e funzionali dei **Difensori Civici Nazionali** (o organi simili) degli Stati membri concernenti:
- fonti costituzionali e legislative

- organi e procedure elettive
 - requisiti
 - incompatibilità
 - durata del mandato
 - garanzie
 - funzioni e prerogative
 - finalità e procedure di intervento
 - modalità di accesso
 - poteri di sanzione
 - rapporti interistituzionali e informativi
 - dotazione organica (natura amministrativa e funzionale)
 - budget e indennità
 - **architettura istituzionale** dei diversi sistemi (livelli e gradi di coordinamento)
- 6) Finalità e competenze delle **Commissioni parlamentari per le petizioni** esistenti presso il Parlamento Europeo e altri Parlamenti nazionali e regionali degli Stati membri;
- 7) Esame delle **proposte legislative avanzate a livello nazionale** in materia di difesa civica, estese a ruoli e figure di tutela “settoriale” (minori, ambiente, detenuti, ecc.);
- 8) Individuazione dei “**principi**” significativi in materia di strumenti “non giurisdizionali” a tutela dei diritti e delle libertà del cittadino, derivanti anche da Trattati, risoluzioni e raccomandazioni di Istituzioni europee e internazionali;
- 9) **Audizioni** con organismi istituzionali rappresentativi di categorie economico-sociali ed istituzioni di ricerca, secondo un calendario da definire, su temi concernenti:
- l’esperienza della difesa civica istituzionale: regionale e locale
 - il contributo alla sua moderna configurazione (statutaria e legislativa) in rapporto alla evoluzione federale
 - gli strumenti di “garanzia” e le reti di informazione
 - il contenimento delle “controversie giurisdizionali”
 - i processi di semplificazione e innovazione amministrativa
 - i controlli “interni” alla amministrazione e i mezzi di “autotutela”
 - la funzione di “osservatorio” sulla conflittualità, quale contributo alla funzione legislativa dei Parlamenti regionali e all’azione amministrativa (stato, regione, enti locali);

- 10) Formulazione delle **proposte** concernenti:
- una **moderna configurazione statutaria** della difesa civica regionale e locale, orientata anche ad un **riconoscimento costituzionale** (convergenza europea);
 - **i principi e le prerogative fondamentali** della difesa civica e della sua **autonomia organizzativa**, nonché gli ambiti ottimali per il suo esercizio a livello territoriale;
 - **le soluzioni normative**, comprese quelle che residuano alla competenza legislativa del Parlamento nazionale, in grado di raccordare funzioni e strumenti agli ordinamenti europei, e di armonizzare la legislazione regionale e nazionale in funzione dell'esercizio organico di competenze e poteri, anche in riferimento al Testo unico degli Enti locali e alle discipline di semplificazione, nonché le possibili **proposte legislative di iniziativa regionale** in materia di difesa civica.
- 11) **Convegno nazionale** organizzato dalle Regioni, in collaborazione con ANCI, UPI e UNCEM, per la presentazione dei risultati e delle proposte di riforma (prevista la pubblicazione degli atti).
- 12) **Relazione** sulla attività complessiva del Gruppo di lavoro tecnico – politico.

Regione Abruzzo

Lo Statuto non prevede la figura del Difensore Civico

L.R. 20 ottobre 1995, n. 126

Istituzione del Difensore Civico

Art. 1 - Istituzione e finalità.

1. È istituito nella Regione Abruzzo l'Ufficio del Difensore civico.
2. Il Difensore Civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena autonomia e non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza o di controllo, gerarchico o funzionale.

Art. 2 - Funzioni.

1. Il Difensore Civico assicura, nei limiti e con le modalità della presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi, posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa. Egli interviene nei casi di omissioni, ritardi, illegittimità o irregolarità riscontrati in atti e comportamenti:

- a) delle Unità organizzative dell'Amministrazione regionale
- b) degli enti, aziende o loro consorzi dipendenti dalla Regione, ivi comprese le Unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere;
- c) degli enti locali nell'esercizio di funzioni attribuite o delegate dalla Regione;
- d) degli enti o aziende con partecipazione di capitale regionale.

2. Nei confronti delle altre Amministrazioni pubbliche operanti sul territorio regionale, il Difensore Civico può:

a) inviare segnalazioni qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, riscontri i casi previsti al comma 1 (Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998. La precedente lettera così recitava:

"a) inviare segnalazioni qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, riscontri i casi previsti al comma 1 del presente articolo, informandone il Presidente della Giunta regionale");

b) intervenire, limitatamente alla richiesta di notizie e alla presentazione di solleciti, per esigenze connesse all'espletamento del proprio mandato.

Art. 3 - Attivazione dell'intervento.**1. Il Difensore Civico interviene:**

a) sulla base di un reclamo presentato dalle singole persone interessate, da persone giuridiche pubbliche o private, associazioni, formazioni sociali, portatori di interessi diffusi;

b) d'ufficio, nei confronti di casi di natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato richiesto il suo intervento, nonché di casi di particolare rilevanza che in qualsiasi modo siano venuti a sua conoscenza.

2. Il reclamo di cui alla precedente lett. a), può essere presentato per iscritto o verbalmente. Nel secondo caso il Difensore Civico può farlo verbalizzare e sottoscrivere dal reclamante.

3. Non possono ricorrere al Difensore Civico:

a) i dipendenti della Regione e delle Amministrazioni indicate alle lett. b), c) e d) dell'art. 2 comma 1 per questioni concernenti il rapporto di lavoro;

b) i consiglieri regionali e gli amministratori o i dirigenti delle Amministrazioni indicate alle lett. b), c) e d) dell'art. 2, comma 1.

Art. 4 - Poteri istruttori.**1. Per l'assolvimento dei propri compiti, il Difensore Civico può:**

a) chiedere verbalmente o per iscritto, notizie comunque utili all'esame della questione trattata, consultare tutti gli atti e documenti ritenuti necessari ed ottenerne le relative copie. Gli uffici interessati sono tenuti a prestare la necessaria collaborazione al Difensore Civico, senza potergli opporre il segreto d'ufficio.

b) accedere agli uffici per effettuare gli accertamenti necessari, anche tramite collegamenti con i sistemi informativi regionali;

c) convocare, senza vincolo di autorizzazione, il responsabile del procedimento ed i funzionari competenti a provvedere;

d) prospettare situazioni di incertezza giuridica o di carenza normativa, formulando le proposte e i suggerimenti ritenuti opportuni.

2. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso in ragione del suo ufficio o che siano comunque da considerare segrete o riservate in base alle leggi vigenti.

3. Quando intervenga d'ufficio, il Difensore Civico dà sollecita informazione dell'iniziativa al responsabile preposto al Servizio nonché agli organi rappresentativi degli enti interessati.

Art. 5 - Modalità dell'azione.

1. In caso di reclamo presentato dai soggetti indicati all'art. 3, comma 1, lett. a), il Difensore Civico, nei termini previsti dalla normativa vigente, può:

a) archiviare il reclamo per manifesta infondatezza, con adeguata motivazione che viene comunicata al reclamante;

b) chiedere al funzionario responsabile di procedere ad un esame congiunto della questione oggetto del reclamo. A seguito di tale esame il Difensore Civico, sulla base delle notizie raccolte e degli accertamenti compiuti, esprime verbalmente o per iscritto il suo parere al funzionario responsabile e al reclamante.

2. Qualora il reclamante lamenti un comportamento omissivo o dilatorio degli uffici in riferimento ad un procedimento amministrativo in corso, il Difensore Civico procede all'esame di cui alla precedente lett. b), successivamente egli, tenendo presente i principi fissati dalla legge n. 241 del 1990 e successive modifiche, integrazioni e norme di attuazione, e le esigenze dell'ufficio interessato, fissa il termine entro il quale il procedimento deve concludersi e ne dà notizia al reclamante e all'assessore competente o all'amministratore o al dirigente delle Amministrazioni indicate alle lett. b), c) e d) dell'art. 2, comma 1.

3. Trascorso inutilmente tale termine, il Difensore Civico può proporre al Presidente della Giunta regionale la nomina di un Commissario ad acta per la definizione del procedimento.

4. In ogni caso il Difensore Civico può:

a) segnalare all'assessore competente o al dirigente o all'amministratore delle Amministrazioni indicate alle lett. b), c) e d) dell'art. 2, comma 1, le disfunzioni, le carenze e le inefficienze riscontrate, formulando proposte e suggerimenti per un migliore funzionamento degli uffici e dei servizi;

b) sollecitare i funzionari responsabili e l'assessore competente o il dirigente o l'amministratore di cui al precedente punto a) affinché provvedano in merito alle questioni sollevate;

c) chiedere l'apertura di un procedimento disciplinare a carico di funzionari o dipendenti per atti o comportamenti idonei a determinare una responsabilità disciplinare.

Il provvedimento di archiviazione o di conclusione dell'azione disciplinare deve essere comunicato entro 15 gg. al Difensore Civico.

5. L'Amministrazione è tenuta a precisare i motivi in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, anche in parte, le osservazioni del Difensore Civico.

6. Qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, il Difensore Civico venga a conoscenza di fatti:

- che possono costituire reato, ne fa rapporto all'Autorità giudiziaria;

- che possono comportare responsabilità contabile o amministrativa, li segnala alla Procura della Corte dei Conti.

7. Dell'avvenuta denuncia deve essere tempestivamente informato il Presidente della Giunta regionale o il Presidente del Consiglio regionale a seconda che l'oggetto della denuncia investa le strutture dell'una o dell'altra istituzione.

Art. 6 - Relazione annuale.

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Difensore Civico presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente, con eventuali proposte di modifiche normative o amministrative, anche in relazione alla struttura e al funzionamento degli uffici regionali, alla distribuzione delle competenze e all'assetto dei rapporti tra la Regione e gli enti locali e strumentali.
2. Detta relazione, tempestivamente trasmessa ai Consiglieri regionali, è sottoposta entro 60 gg. all'esame del Consiglio regionale, previo parere della competente Commissione consiliare che, a tal fine, è tenuta a convocare il Difensore Civico.
3. La relazione del Difensore Civico e le conclusioni del Consiglio regionale sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il Difensore Civico può essere ascoltato dal Consiglio regionale in seduta pubblica su aspetti generali della sua funzione, nonché dalle Commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari afferenti alle materie di loro competenza.
5. In casi di particolare importanza o urgenza il Difensore Civico può inviare apposite relazioni:
 - a) al Presidente della Giunta regionale per le opportune determinazioni;
 - b) al Presidente del Consiglio regionale, affinché venga posta all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea, previo parere della Commissione di vigilanza.
6. L'ufficio di Presidenza pone a disposizione del Difensore Civico i mezzi e gli strumenti per consentire un'adeguata informazione all'esterno della sua attività.

Art. 7 - Rapporti con i Comuni e le Province.

1. Il Difensore Civico regionale promuove il coordinamento della propria attività con quella dei Difensori Civici comunali e provinciali.
2. Il Consiglio regionale, su proposta del Difensore Civico, può stipulare con Comuni e Province in cui operi un Difensore Civico locale, apposite convenzioni che prevedano forme di coordinamento ovvero di esercizio unitario della difesa civica, senza distinzione tra sfera di funzioni proprie e sfere di funzioni delegate o attribuite dell'ente locale (Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998).
3. Nei Comuni e nelle Province sprovvisti di Difensore Civico, la convenzione di cui al comma precedente può consentire al Difensore Civico regionale di intervenire anche nelle materie proprie dell'ente locale (Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998).
4. Le convenzioni di cui al comma 3 devono prevedere l'impegno dell'ente locale interessato a porre a disposizione del Difensore Civico: locali, servizi e personale adeguati alle funzioni da svolgere (Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998).

Art. 8 - Sede e organizzazione.

1. Il Difensore Civico ha sede presso il Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate presso ciascun capoluogo di Provincia.
2. Le strutture periferiche del Difensore Civico sono ubicate:
 - a Pescara nella sede dell'Unità operativa di collegamento del Consiglio regionale;
 - a Chieti e Teramo nelle sedi dei Centri di Servizi culturali ovvero presso altre strutture regionali che dispongano di idonei locali.
3. All'Assegnazione dei locali provvedono, con propria ordinanza e sulla base di convenzioni da stipulare con il Difensore Civico:
 - il Dirigente del Servizio amministrazione del Consiglio regionale per le sedi di L'Aquila e Pescara;
 - il Dirigente del Servizio demanio e patrimonio della Giunta regionale per le sedi decentrate di Chieti e Teramo.
4. Per le esigenze connesse alla fase di primo impianto delle strutture del Difensore civico, l'Ufficio di Presidenza provvede a dotare le stesse delle attrezzature e dei mezzi necessari al loro funzionamento.
5. La struttura organizzativa del Difensore Civico è composta di un Servizio di segreteria con la seguente dotazione organica:
 - 1 Dirigente amministrativo;
 - 2 Funzionario amministrativo;
 - 3 istruttori amministrativi;
 - 4 videoterminalisti;
 - 5 operatore tecnico.
6. In relazione a sopravvenute esigenze funzionali, l'Ufficio di Presidenza può disporre la variazione dei livelli, non superiori al 7°, e dei profili professionali non superiori all'8°, ferma restando la dotazione organica complessiva.
7. La localizzazione delle Unità operative è disposta dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Difensore Civico.
8. All'Ufficio del Difensore Civico può essere assegnato, nel limite di due unità, anche personale in posizione di comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni statali o locali, nel rispetto delle norme vigenti. In relazione ai posti coperti con l'istituto del comando sono resi indisponibili altrettanti posti vacanti nell'ambito delle qualifiche funzionali del ruolo del personale regionale.
9. Il predetto personale dipende funzionalmente dal Difensore Civico e può essere utilizzato presso la sede che lo stesso Difensore Civico riterrà più opportuna in relazione alle esigenze strettamente connesse allo svolgimento della propria attività.
10. E', inoltre, tenuto al segreto d'ufficio per i fatti e gli atti di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni.
11. L'assegnazione del personale è disposta, sentito il Difensore Civico, dall'Ufficio di Presidenza se trattasi di unità appartenenti all'organico del Consiglio

regionale o dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto ed entro quindici giorni dalla richiesta formulata dall'Ufficio di Presidenza, se trattasi di personale ricompreso nell'organico della Giunta regionale.

12. Il contingente di personale assegnato al Difensore Civico fa parte dell'organico del Consiglio regionale e ad esso si applicano tutti gli istituti giuridici ed economici previsti dai CC.CC.NN.LL. del comparto.

13. Gli oneri derivanti dal trattamento economico principale sono posti a carico del capitolo relativo al personale del Consiglio regionale mentre quelli derivanti da tutte le voci costituenti il trattamento accessorio gravano sul pertinente capitolo di spesa riferito al Difensore Civico.

14. Il personale assegnato alle sedi decentrate raccoglie le richieste di intervento nei confronti di uffici ed enti operanti nel rispettivo territorio provinciale, provvede all'istruttoria di massima e fornisce agli utenti le informazioni utili per avvalersi delle prestazioni del Difensore Civico.

15. Per le indagini e questioni di particolare complessità, e nei limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese per il funzionamento del difensore civico, lo stesso può affidare incarichi di consulenza a istituti scientifici o a persone iscritte in appositi albi professionali ovvero a professionisti particolarmente esperti nelle materie trattate.

16. Alle spese di funzionamento delle strutture di supporto dell'attività del Difensore Civico, comprese quelle derivanti dal precedente comma ed escluse le spese relative alla fornitura di luce, riscaldamento, acqua e telefoniche, collegate con impianti centralizzati, nonché i servizi di fotoriproduzione e tipografici, ove esistenti, i cui oneri restano a carico delle strutture che ospitano le predette strutture, provvede l'Ufficio del Difensore Civico, nei limiti annuali degli stanziamenti iscritti in bilancio, mediante aperture di credito ai sensi e per gli effetti della L.R. 23 novembre 1977, n. 66 recante: "Norme sulla gestione della spesa regionale tramite funzionari delegati".

17. Tutti gli adempimenti che nella citata L.R. n. 66 del 1977 sono riservati alla Giunta regionale ed all'Ufficio di ragioneria del predetto organo spettano all'Ufficio di Presidenza ed all'Ufficio ragioneria e contabilità del Consiglio regionale.

Art. 9 - Requisiti e cause ostative.

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio regionale tra i cittadini che siano in possesso dei requisiti per l'elezione al Consiglio regionale. Non possono ricoprire l'incarico di Difensore Civico i cittadini che siano stati candidati nelle competizioni elettorali politico-amministrative o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive o di direzione politica o sindacale negli ultimi 5 anni.

2. Ove la nomina riguardi i soggetti in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità, ai sensi della legge n. 154 del 1981, la relativa causa deve cessare,

pena la decadenza dalla carica, entro il termine di 5 gg. dalla data di notificazione dell'avvenuta nomina o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.

3. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica, con incarichi di direzione politica o sindacale e con l'esercizio continuativo di attività di lavoro autonomo o subordinato, di commercio o di professione.

4. Si estendono al Difensore Civico le norme della L.R. 21.7.1983, n. 46 in tema di "Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti".

Art. 10 - Nomine e durata in carica.

1. Il Consiglio regionale, con il voto dei 2/3 dei consiglieri assegnati, nomina il Difensore Civico tra i candidati che abbiano presentato domanda, nel termine e secondo le modalità fissati dall'Ufficio di Presidenza, allegando il relativo curriculum.

2. Se dopo tre votazioni consecutive, da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale, nessun candidato ha raggiunto il quorum richiesto dal 1° comma del presente articolo, il Consiglio procede con ulteriore votazione e sarà nominato difensore civico il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

3. Il Difensore Civico dura in carica 3 anni e può essere riconfermato una sola volta.

4. Può essere revocato con voto del Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni.

5. Almeno venti giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio per provvedere alla nuova nomina. La convocazione è effettuata senza ritardo in ogni altro caso di vacanza dell'Ufficio.

6. Salvi i casi di decadenza, le funzioni del Difensore Civico sono prorogate sino all'entrata in carica del successore.

Art. 11 - Trattamento economico.

1. Al Difensore Civico compete il 60% dell'indennità di carica stabilita per il Consigliere regionale dalla L.R. 30 maggio 1973, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni nonché il trattamento di missione, ove dovuto, nei limiti di quanto spettante ai Dirigenti della Regione (Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998).

Art. 12 - Norma finanziaria.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995, in lire 300.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

Cap. 323000 denominato "Fondo globale occorrente per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti", art. 47 L.R.C. n. 81 del 1977
- in diminuzione lire 300.000.000;

Cap. 011438 (di nuova iscrizione e di istituzione al Sett. 01, Tit. 1, Ctg. 4) denominato "Spese connesse all'istituzione del Difensore Civico regionale"
- in aumento lire 300.000.000.

2. Lo stanziamento della partita n 4, dell'elenco n 3, allegato al bilancio di previsione dell'esercizio in corso, è corrispondentemente ridotto.

3. Per gli anni successivi, al finanziamento si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'art. 10 della L.R.C. n. 81 del 1977.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Altre norme sul Difensore Civico

L.R. 18 maggio 2000, n. 100

Istituzione della Commissione regionale di bioetica

Art. 4 - Composizione della Commissione.

1. La Commissione regionale di bioetica è composta, in forma stabile dai seguenti membri:

- a) due docenti/esperti di bioetica;
- b) due docenti/esperti, uno in sociologia e uno in scienze giuridiche;
- c) uno psicologo;
- d) un teologo;
- e) un biologo;
- f) un medico legale;
- g) un medico di medicina generale;
- h) un rappresentante della Federazione regionale degli Ordini dei Medici;
- i) un rappresentante nominato dalla competente gerarchia ecclesiastica;
- j) l'Assessore alla Sanità della Regione o un suo delegato.

2. Essa verrà integrata su convocazione del Presidente, in relazione alle tematiche trattate, dai seguenti membri:

- a) un magistrato del Tribunale per i minori;
- b) il Difensore Civico della Regione Abruzzo;
- c) un veterinario;
- d) un medico specialista nella materia di discussione.

Art. 7 - Norma transitoria e finale

Il Difensore Civico convoca la Commissione per la riunione di insediamento di questa entro trenta giorni dalla nomina dei componenti della stessa e la presiede ai fini della designazione del Presidente.

L.R. 14 settembre 1999, n. 77

Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo

Art. 12 - Strutture amministrative di supporto alle Autorità indipendenti.

1. Le Autorità indipendenti della Regione sono:

- a) Difensore civico;
- b) Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

- c) Istituto abruzzese per la Storia d'Italia dal Fascismo alla Resistenza.
2. Le Autorità indipendenti dispongono di strutture amministrative regolate con legge. Il personale di tali strutture è ricompreso nella dotazione organica complessiva di cui all'allegata tabella B.

L.R. 3 marzo 1999, n. 11

Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali

Art. 11 - Inchiesta pubblica.

1. La realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento che siano suscettibili di produrre rilevanti modificazioni degli assetti territoriali ed ambientali è preceduta di norma da un'inchiesta pubblica. Le categorie di interventi per i quali è necessaria l'inchiesta pubblica sono individuate con le norme di cui all'art. 9, comma 1 della presente legge.
2. I progetti preliminari degli interventi corredati dagli studi di impatto ambientale ovvero dagli studi sugli effetti urbanistico-territoriali e ambientali, se necessari, di cui, rispettivamente, ai successivi articoli 45 e 46, sono comunicati al presidente della Giunta regionale il quale, entro i successivi venti giorni, nomina, su designazione del Difensore Civico regionale, un commissario che ha il compito di condurre l'inchiesta pubblica, indicando la spesa necessaria allo svolgimento della stessa da porre di norma interamente a carico del committente.
3. L'inchiesta pubblica consiste nel fornire una completa informazione sul progetto al pubblico nelle forme più idonee al raggiungimento dello scopo e raccogliere osservazioni, proposte e controproposte al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per una decisione ponderata sulla realizzazione dell'intervento.
4. Per opere e lavori incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, a vincolo idrogeologico o forestale, sismico, o comunque incidenti su interessi pubblici curati da amministrazioni diverse da quella procedente, le determinazioni delle amministrazioni competenti al rilascio di atti di consenso comunque denominati sono acquisite in apposita audizione nell'ambito dell'inchiesta pubblica avente valore ed effetti di cui alla conferenza di servizi dell'art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. In casi di interventi in contrasto con strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica in atto, si applica quanto previsto dal successivo art. 45.
5. La durata dell'inchiesta deve essere stabilita dal commissario entro i cinque giorni successivi all'atto di nomina tenuto conto del numero delle amministrazioni cointeressate e dell'impatto dell'intervento sul quadro della disciplina di uso del

territorio e non può comunque superare centottanta giorni, salvo motivata proroga, per ragioni eccezionali, non superiore a novanta giorni.

6. Entro quindici giorni dalla ricezione della relazione d'inchiesta, il Presidente della Giunta regionale adotta, introducendo nel progetto le prescrizioni che si rendano necessarie, una pronuncia sulla realizzabilità dell'intervento assorbente qualunque profilo territoriale ed ambientale.

Regione Basilicata

Lo Statuto della Regione Basilicata non prevede la figura del Difensore Civico

L.R. 14 giugno 1986, n. 11

Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico

Art. 1

È istituito nella Regione Basilicata l'Ufficio del Difensore Civico.

Le modalità di nomina e di revoca del Difensore Civico e l'esercizio delle sue funzioni sono disciplinate dalla presente legge.

Art. 2

Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale.

Il Difensore Civico ha il compito di tutelare il cittadino in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritenuti irregolari compiuti da Uffici o servizi dell'Amministrazione regionale nonché degli enti, istituti, consorzi e aziende da essa dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale. Interviene, altresì, presso gli enti locali in riferimento alle funzioni delegate ed ai compiti ad essi affidati dalla Regione ai sensi dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione.

Segnala, altresì, ai competenti organi disfunzioni e ritardi nell'azione della Pubblica Amministrazione.

Art. 3

Il Difensore Civico interviene su istanza regolarmente sottoscritta da uno o più cittadini nei casi di cui al presente articolo. I cittadini possono richiederne l'intervento allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni.

Il Difensore Civico verifica le motivazioni che le Amministrazioni di cui al precedente art. 2 sono tenute ad esplicitare nel caso in cui non ritengono di aderire a richieste di dati e informazioni formulate dai soggetti di cui al comma precedente.

Non può intervenire a richiesta di Consiglieri regionali.

Il Difensore Civico non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le Amministrazioni di cui al secondo comma del precedente art. 2 al fine della tutela di posizioni connesse al rapporto di lavoro.

L'azione del Difensore Civico può essere estesa d'Ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli oggetto della richiesta per risolvere analoghe situazioni.

Il Difensore Civico, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, abbia notizia o rilevi disfunzioni o anomalie sull'operato di altre amministrazioni, comunque incidenti sull'attività amministrativa regionale diretta o delegata, invia tempestivamente apposita relazione al Consiglio regionale.

Art. 4

Il Difensore Civico ha la facoltà di ottenere, senza oneri, dagli uffici previsti nel precedente art. 2, copie dei provvedimenti adottati nonché tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti alle questioni trattate.

Qualora si tratti di procedimento amministrativo non ancora concluso e tale che ogni rilevazione possa danneggiare la Regione o terzi, il Presidente della Giunta può autorizzare a richiesta del Difensore Civico l'esame della documentazione richiesta anche prima della conclusione del procedimento.

Ultimato l'esame di cui al primo comma il Difensore Civico, sentiti gli uffici competenti, stabilisce il termine massimo entro cui la pratica deve essere definita.

Trascorso inutilmente tale termine, il Difensore Civico comunica immediatamente al Presidente della Giunta e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l'inadempimento riscontrato, segnalando anche ai fini dell'apertura del provvedimento disciplinare, i soggetti che abbiano con il loro comportamento mancato al dovere di ufficio nei confronti dei cittadini.

Il Presidente del Consiglio regionale, nel caso in cui le inadempienze siano attribuibili a funzionari appartenenti agli enti di cui al secondo comma del precedente articolo 2, comunica ai rappresentanti degli enti stessi l'inadempimento riscontrato.

Art. 5

Il Difensore Civico invia al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, formulando osservazioni e suggerimenti.

Il Difensore Civico può anche inviare al Consiglio regionale relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione.

Il Consiglio regionale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza.

Art. 6

Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio regionale con votazione segreta ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, nel rispetto delle procedure previste dalla L.R. 25 marzo 1983, n. 11.

Art. 7

Il Difensore Civico deve essere elettore in un Comune della Regione e scelto tra i cittadini che siano o siano stati:

- professori ordinari di Università in materia giuridica;
- magistrati in quiescenza;
- avvocati patrocinanti in Cassazione da più di dieci anni;
- dirigenti nella Pubblica amministrazione;
- parlamentari;
- consiglieri regionali.

Sono incompatibili con la carica di Difensore Civico:

- i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali ed i membri degli organi di gestione delle Unità sanitarie locali;
- i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti e di ogni altra giurisdizione speciale;
- i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali;
- i funzionari statali che operino in uffici che svolgono attività di controllo su atti od organi regionali ed i funzionari delle Prefetture;
- gli amministratori di enti ed imprese sottoposti a vigilanza o controllo regionale nonché i titolari, amministratori o dirigenti di enti ed imprese vincolati con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
- i consulenti tecnici, legali o amministrativi che prestino la loro opera alla Regione o agli enti di cui al secondo comma dell'art. 2.

L'incompatibilità deve essere rimossa entro dieci giorni dalla nomina in uno degli incarichi, altrimenti si decade dalla carica di Difensore Civico automaticamente.

Art. 8

Il Difensore Civico dura in carica cinque anni.

Il Consiglio regionale elegge il Difensore Civico entro 60 giorni dalla elezione degli Organi regionali.

Qualora il mandato stesso venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova designazione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla constatazione della cessazione, nel rispetto della procedura di cui alla L.R. 25 marzo 1983, n. 11.

È fatto obbligo al Difensore Civico di segnalare al Consiglio regionale l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore. Il Difensore Civico può essere revocato a seguito di motivata mozione di censura, per gravi motivi. La mozione deve essere approvata con la stessa maggioranza prevista per l'elezione.

Art. 9

Al Difensore Civico compete una indennità onnicomprensiva pari al 40% di quella lorda percepita dal Consigliere regionale.

Art. 10

Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale.

Il Difensore Civico si avvale di una segreteria la cui composizione è stabilita dall'Ufficio di presidenza d'intesa con il titolare dell'incarico; il relativo personale, nel numero e secondo i livelli funzionali come sopra determinati, è tratto dall'organico consiliare.

Il Personale della suddetta segreteria opera alle dipendenze funzionali del Difensore Civico.

Altre norme sul Difensore Civico

L.R. 3 maggio 2002, n. 16 .

Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all'estero.

Art. 28 - Assistenza e consulenza del Difensore Civico.

Le associazioni dei Lucani all'Estero hanno diritto di avvalersi dell'assistenza e consulenza del Difensore Civico istituito ai sensi della legge regionale 14 giugno 1986, n. 11.

L.R. 13 aprile 1996, n. 21.

Interventi a sostegno dei lavoratori extracomunitari in Basilicata ed istituzione della Commissione regionale dell'immigrazione.

Art. 18 - Assistenza del Difensore Civico.

1. Gli immigrati residenti in Basilicata hanno diritto di avvalersi del Difensore civico regionale.

L.R. 23 aprile 1992, n. 12

Prime norme sullo snellimento e sulla trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 8 - Accesso ai documenti amministrativi.

1. È riconosciuto a tutti il diritto di accesso agli atti amministrativi con efficacia esterna della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti, degli enti territoriali nelle materie ad essi delegate dalla Regione, nonché dei concessionari di pubblici servizi regionali. È altresì riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi specificati dal secondo comma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dei medesimi soggetti, secondo quanto previsto dal Capo V della citata legge e per i quali non sia escluso il diritto di accesso.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, nella misura determinata dagli organi competenti, salva le disposizioni vigenti in materia di bollo.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi della Regione e gli organi degli enti sub-regionali adottano le misure organizzative dirette a garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi, individuando le strutture preposte al ricevimento del pubblico ed alla presa visione degli atti dei procedimenti da parte degli interessati, ed attivando, ove possibile, forme di consultazione elettronica sullo stato di avanzamento delle pratiche amministrative.
4. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata salvo che per gli atti di efficacia esterna. Il dirigente dell'Ufficio competente, o il funzionario da lui incaricato, ove nulla si opponga all'accoglimento della richiesta, ne dà atto in calce o in margine alla medesima e adotta le disposizioni necessarie per l'immediato adempimento di quanto di competenza. Diversamente il dirigente dell'Ufficio competente provvede entro i successivi quindici giorni ad ottemperare alla richiesta ovvero a rigettarla con atto motivato da comunicarsi immediatamente all'interessato. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.
5. Per gli atti pubblicati d'ufficio il diritto di accesso si intende assolto con la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Il Difensore Civico della Regione interviene su richiesta di chiunque si ritenga ostacolato nell'esercizio dei diritti garantiti dal presente articolo.

L.R. 26 novembre 1991, n. 27.

Norme relative alla costituzione della Commissione regionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 2

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Commissione svolge le seguenti funzioni:

- effettua, nell'ambito regionale, indagini conoscitive e ricerche direttamente o in collaborazione con altri organismi sulla condizione femminile utili sia alla promozione dell'uguaglianza sia alla realizzazione della effettiva parità dei diritti tra uomo e donna;
- formula proposte per il perfezionamento della legislazione vigente, in particolare in materia di formazione professionale, lavoro, assistenza, servizi sociali, allo scopo di armonizzare la normativa agli obiettivi di uguaglianza sostanziale;
- formula proposte ed esprime pareri su iniziative legislative riguardanti la condizione delle donne;
- interviene con proprie proposte, nel rispetto della autonomia delle singole istituzioni, sulle iniziative riguardanti la condizione femminile attuate da Province, Comuni ed altri Enti Locali, e incoraggia la realizzazione di azioni positive da parte di soggetti pubblici e privati;
- favorisce interventi volti ad ampliare le possibilità di accesso delle donne al lavoro ed incrementare le loro opportunità di formazione e valorizzazione socio-professionale;
- vigila sulla applicazione effettiva delle norme di parità e di pari dignità, anche attraverso permanenti forme di collaborazione con l'Ufficio del Difensore Civico;
- assume informazioni in tutti i luoghi di lavoro per verificare l'applicazione delle leggi di parità. Ai soggetti che non assicurano l'applicazione delle norme sulla parità previste dalla legislazione vigente, la Giunta regionale, anche su segnalazione della Commissione, può revocare eventuali contributi regionali ad essi assegnati;
- raccoglie e diffonde, avvalendosi della stampa, delle strutture radiotelevisive e di ogni altro strumento di comunicazione sociale, documenti e materiali relativi allo sviluppo delle politiche di parità;
- promuove un permanente dibattito culturale sulla condizione delle donne in rapporto all'evoluzione sociale ed economica della Regione, anche al fine di favorire l'affermazione di un'immagine appropriata della donna lucana.

L.R. 29 marzo 1991, n. 6.

Norme per la salvaguardia dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture del S.S.R. o con esso convenzionate.

Art. 23

Il Difensore Civico, istituito ai sensi della legge regionale 14 giugno 1986, n. 11, interviene a richiesta scritta dell'utente, qualora allo stesso non venga fornita adeguata giustificazione entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo di cui all'art. 22 secondo comma della presente legge, ovvero, nonostante l'intervento del Presidente del Comitato di gestione ai sensi del terzo comma dello stesso art. 21, persistano i fatti che hanno dato origine alle rimostranze.

Il Difensore Civico sente direttamente sui fatti da accertare qualsiasi operatore della struttura sanitaria, ha facoltà di chiedere l'esibizione della documentazione relativa al caso in oggetto, utilizza i funzionari del proprio ufficio per gli accertamenti informali e, in caso di necessità, può avvalersi di altri funzionari della Regione, individuati di volta in volta dall'Assessore della Sanità.

Il Difensore Civico entro 30 giorni segnala al Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale le irregolarità e le disfunzioni accertate, informandone l'utente che ha presentato il reclamo e invitando il Comitato di gestione a procedere ai sensi delle vigenti disposizioni, allo scopo di rimuovere le cause che hanno determinato le accertate irregolarità o disfunzioni.

In caso di inerzia del Comitato di gestione il Difensore Civico ne informa la Giunta regionale per gli opportuni provvedimenti.

Il Difensore Civico ha facoltà di procedere, di propria iniziativa, all'accertamento ed alla segnalazione, con le modalità di cui ai precedenti commi, di irregolarità o disfunzioni lesive dei diritti dell'utente di cui alla presente legge.

Regione Calabria

Lo Statuto della Regione Calabria non prevede la figura del Difensore Civico

L.R. 16 gennaio 1985, n. 4

Istituzione del Difensore Civico presso la Regione Calabria

Art. 1 - Istituzione

È istituito nella Regione Calabria l'ufficio del Difensore Civico.

Le modalità di nomina e l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico sono regolati dalla presente legge.

Art. 2 - Compiti

Il Difensore Civico cura, a richiesta dei singoli cittadini, delle formazioni sociali o degli enti che vi abbiano interesse, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione regionale, presso gli enti e aziende da essa dipendenti o presso gli enti destinatari di deleghe di funzioni amministrative regionali limitatamente, per questi ultimi, alle funzioni delegate, segnalando agli organi statutari della Regione eventuali ritardi o irregolarità.

Il ricorso al Difensore Civico non è proponibile quando sia stato già presentato, per il medesimo oggetto, ricorso giurisdizionale o amministrativo.

Qualora il Difensore Civico, nel corso dello svolgimento delle attività di cui al precedente primo comma, rilevi che pratiche similari si trovino in identica posizione, opera d'ufficio anche per queste ultime.

Art. 3 - Procedimento e norme particolari.

Chi abbia in corso una pratica presso le amministrazioni o gli enti di cui all'articolo precedente ha diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica stessa ai competenti organi statutari della Regione o degli altri enti. Trascorsi 60 giorni senza che ne abbia ricevuto risposta, o ne abbia ricevuta una insoddisfacente, può chiedere l'intervento del Difensore Civico.

Il Difensore Civico, previa comunicazione agli organi statutari competenti, chiede al funzionario responsabile dell'ufficio o settore interessato, di procedere congiuntamente, entro un termine all'uopo fissato, all'esame della pratica.

In occasione di tale esame, il difensore civico stabilisce, sentito il funzionario responsabile dell'ufficio o settore e tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica, dandone immediata notizia al cittadino o all'ente interessato e, per conoscenza, ai competenti organi statutari della Regione.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, il difensore civico è tenuto a portare a conoscenza degli stessi organi statutari gli ulteriori ritardi verificatisi.

Nei confronti del funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento della sua funzione, il Difensore Civico può proporre agli organi competenti dell'amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare a norma dei rispettivi ordinamenti.

Ove il fatto costituisce reato, il Difensore Civico che ne venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di ufficio ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dalle amministrazioni e dagli enti indicati nel precedente articolo 2 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate. La relativa richiesta deve essere rivolta per iscritto.

Art. 4 - Relazioni

Il Difensore Civico oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini o enti che ne abbiano provocato l'azione ed ai competenti organi statutari della Regione di cui al precedente articolo 3, invia al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi o le irregolarità.

Per i casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Difensore Civico può in ogni momento inviare relazioni apposite al Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta, sentita la commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali, le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune ed invita i competenti organi statutari della Regione ad adottare le ulteriori misure necessarie.

Alla relazione annuale e alle determinazioni del Consiglio regionale viene data pubblicità mediante anche la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5 - Elezione

Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio regionale, che lo sceglie tra i cittadini che siano dotati di particolare competenza giuridico - amministrativa, che diano la massima garanzia di indipendenza ed obiettività di giudizio e che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione al Consiglio regionale.

L'elezione è valida se il designato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

La votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 6 - Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza

Non sono eleggibili all'ufficio del Difensore Civico:

- 1) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- 2) i membri della Commissione di controllo sugli atti dell'amministrazione regionale, del Comitato regionale di controllo delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti e aziende pubbliche;

3) gli amministratori di enti e imprese a partecipazione pubblica nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolati con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.

L'ufficio del Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo e subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione.

Quando per il Difensore Civico esista o si verifichi alcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità stabilite dal presente articolo, il Consiglio regionale ne dichiara la decadenza. Si osservano, in quanto applicabili, le norme del regolamento interno dal Consiglio per la dichiarazione di annullamento della elezione o di decadenza dei consiglieri regionali.

Il Difensore Civico ha l'obbligo di residenza nella regione Calabria.

Art. 7 - Durata in carica - Revoca.

Il Difensore Civico dura in carica cinque anni, non è immediatamente rieleggibile e decade comunque alla scadenza del suo mandato.

Può essere revocato con voto del Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del difensore civico, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio per procedere alla designazione del successore.

La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza ritardo in ogni altro caso di vacanza dell'ufficio del Difensore Civico.

Art. 8 - Diritti dei consiglieri regionali

I consiglieri regionali hanno nei riguardi dell'ufficio del Difensore Civico i diritti previsti dall'articolo 8 dello Statuto regionale.

Art. 9 - Indennità

Al Difensore Civico spetta la indennità di funzione nella misura stabilita per i consiglieri regionali.

Al Difensore Civico che non risieda nella sede del Consiglio o della Giunta regionale spetta, inoltre, per ogni viaggio compiuto per l'espletamento delle sue funzioni in tali sedi, un rimborso spese nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro di distanza dalla località di residenza sommando andata e ritorno, con riferimento al percorso ferroviario, o misto in caso di collegamento automobilistico. Tale rimborso non spetta qualora il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, deliberi di porre a disposizione del difensore civico in via permanente, un autovettura di servizio.

In caso di trasferta in località diversa dalla sede del Consiglio o della Giunta, spetta al Difensore Civico il trattamento di missione previsto per i consiglieri regionali.

Alla liquidazione delle indennità e dei rimborsi spese di cui al presente articolo provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 10 - Sede e dotazione organica

Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale.

Il Difensore Civico si avvale, per l'espletamento del suo mandato, di un ufficio di segreteria la cui composizione è stabilita dal Consiglio regionale, sentito il titolare dell'incarico. Il relativo personale, nel numero e nei livelli come sopra determinati, è tratto dal ruolo regionale ed opera alle dipendenze funzionali del Difensore Civico.

All'assegnazione dello stesso personale provvede l'Ufficio di Presidenza d'intesa con il titolare dell'incarico.

Per consentirgli un più agevole espletamento delle sue funzioni, gli viene assicurata la disponibilità di appositi attrezzati locali anche presso la Giunta regionale ad iniziativa dell'Ufficio di Presidenza d'intesa con la stessa Giunta regionale.

Art. 11 - Spesa

La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1985 e la relativa spesa sarà finanziata con la legge di bilancio dello stesso esercizio.

Altre norme sul Difensore Civico

L.R. 4 settembre 2001, n. 19

Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria

Art. 36 - Silenzio rifiuto

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso, che devono essere sempre motivati, sono comunicati al richiedente, entro 30 giorni, termine ordinario stabilito per l'accesso. A mezzo di tale comunicazione l'interessato deve essere informato della tutela giurisdizionale dallo stesso esercitabile, così come prevede il 5° comma dell'art. 25 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi di legge, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero chiedere, nello stesso termine, al Difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico, l'accesso è consentito. Qualora

il richiedente l'accesso si sia rivolto al Difensore Civico, il termine di cui al comma 5 dell'art. 24 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al Difensore Civico.

Delib. G.R. 14 maggio 1999, n. 1513

Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi - Approvazione

Articolo 116 - Ufficio del Difensore Civico regionale.

1. Il Difensore Civico regionale si avvale di un ufficio con funzioni di segreteria e di supporto, presso le Strutture dell'Avvocatura regionale.
2. Dell'ufficio possono far parte sino ad un massimo di n. 2 dipendenti appartenenti alle seguenti qualifiche: Istruttore amministrativo, addetto di segreteria.
3. Gli addetti all'ufficio ed il responsabile dello stesso, sono individuati, dal Difensore Civico, nell'ambito della dotazione organica dell'Ente e sono assegnati alle predette funzioni temporaneamente sino ad eventuale sostituzione con altri dipendenti.
4. In ogni caso cessano dall'incarico, fatta salva espressa conferma, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di nomina del nuovo difensore civico.
5. La Regione Calabria istituisce, con atto deliberativo della Giunta regionale, il Difensore Civico.

Regione Campania

Lo Statuto della Regione Campania non prevede la figura del Difensore Civico

L.R. 11 agosto 1978, n. 23

Istituzione del Difensore Civico presso la Regione Campania

Art. 1

È istituito il Difensore Civico presso la Regione Campania.

Art. 2

Spetta al Difensore Civico il potere di seguire, a tutela dei singoli, degli Enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e che ne facciano richiesta, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dall'Amministrazione della Regione, dagli Enti ed Aziende dipendenti e titolari di delega, limitatamente, per questi ultimi, alle funzioni delegate, nonché il funzionamento delle Unità sanitarie locali con speciale riferimento alla salvaguardia dei diritti costituzionali dell'utente in modo che siano assicurate le tempestività e le regolarità.

Il ricorso al Difensore Civico non è proponibile quando sia stato già presentato, per il medesimo oggetto, ricorso giurisdizionale o amministrativo.

L'azione del Difensore Civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento di cui al primo comma, al fine di rimuovere analoghe disfunzioni ad essi comuni.

Il Difensore Civico qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre Amministrazioni si verificano disfunzioni od anomalie comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell'attività amministrativa regionale diretta o delegata, ne riferisce al Consiglio regionale a termini del successivo articolo 3.

Art. 3

Il Difensore Civico comunica all'amministrazione competente l'avvenuta proposizione del ricorso ed il relativo oggetto.

Ha diritto di ottenere dagli uffici dell'amministrazione regionale e dagli Enti e Aziende indicati al primo comma dell'articolo 2 copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

Decorsi dieci giorni dall'acquisizione dei documenti e notizie richiesti, fissa il termine per la definizione dell'affare o chiede ai preposti agli uffici competenti di procedere congiuntamente all'esame della questione, al fine di contribuire alla sua sollecita definizione.

Se il Difensore Civico accerta che l'atto richiesto, per il quale è stato sollecitato il suo intervento, sia un atto dovuto omissso illegittimamente, ha l'obbligo di chiedere al Presidente della Giunta regionale la nomina di un Commissario ad acta per l'adozione dell'atto omissso.

Art. 4

Nei confronti dei preposti agli uffici che ostacolano con atti od omissioni lo svolgimento della sua funzione, il Difensore Civico può proporre agli organi competenti dell'Amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare, a norma dei rispettivi ordinamenti.

Ove il fatto costituisca reato, il Difensore Civico che ne venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di ufficio ha l'obbligo di denunciarlo all'autorità giudiziaria.

Si applicano al Difensore civico le norme di cui all'art. 361 c.p.

Art. 5

Il Difensore Civico presenta annualmente entro il 31 marzo una dettagliata relazione avente ad oggetto l'attività svolta nell'anno.

Se, nel corso dei suoi interventi, il Difensore Civico viene a conoscenza di abusi, omissioni, ritardi, irregolarità e illegittimità nella gestione dell'amministrazione regionale o degli altri enti destinatari passivi della legge 11 agosto 1978, n. 23, ha l'obbligo di riferirne immediatamente al Consiglio regionale.

Decorsi trenta giorni dall'invio della relazione, senza che essa sia stata presa in esame, è facultato a svolgere direttamente una indagine conoscitiva, i cui risultati saranno oggetto di una specifica relazione al Consiglio stesso.

Il Difensore Civico può anche inviare relazioni su questioni specifiche al Consiglio ed alla Giunta.

Art. 6

Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto e nominato con decreto del Presidente della Giunta

L'elezione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Nel caso in cui nessuno dei candidati ottiene la maggioranza di cui al precedente comma nelle prime tre votazioni, l'elezione è effettuata dal Consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo tre votazioni, il Consiglio procederà a nuova votazione entro i successivi trenta giorni e per la validità dell'elezione richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 7

Il Difensore Civico dura in carica 5 anni e può essere confermato una sola volta con le modalità previste dall'articolo 5 della presente legge.

Il Difensore Civico, fuori delle ipotesi di decadenza e di revoca, rimane in carica fino alla nomina del successore.

Il quinquennio decorre alla data di immissione in possesso del Difensore Civico nell'incarico conferitogli, che dovrà avvenire immediatamente dopo la pubblicazione del decreto di nomina nel Bollettino Ufficiale della Regione; di essa verrà redatto apposito verbale avanti al Presidente del Consiglio regionale che lo sottoscriverà dopo la firma di accettazione dell'interessato e che sarà controfirmato per autentica dal Segretario generale del Consiglio.

Art. 8

Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti per la elezione a Consigliere regionale e non versare in nessuna delle condizioni di ineleggibilità.

Egli deve essere scelto fra persone munite di peculiare competenza giuridico - amministrativa.

All'ufficio del Difensore Civico non possono essere eletti:

- 1) i deputati, i senatori, i consiglieri regionali, provinciali e comunali
- 2) i componenti del Comitato regionale di Controllo e delle sue sezioni;
- 3) gli amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica.

La decadenza del Difensore Civico per il sopravvenire di una causa di incompatibilità è dichiarata dal Consiglio regionale.

Art. 9

Al Difensore Civico spetta una indennità pari a quella corrisposta ai Consiglieri regionali.

Il Difensore Civico ha sede presso gli Uffici del Consiglio regionale e dispone di un ufficio di segreteria la cui dotazione organica è fissata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

L'Ufficio di segreteria del Difensore Civico è equiparato a tutti gli effetti agli uffici del Consiglio regionale istituiti con la legge regionale 30 agosto 1977, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di trasferta spetta al Difensore Civico il trattamento di missione previsto per il consigliere regionale.

Art. 10

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 40 milioni per il 1985, si farà fronte con l'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985, con la denominazione corrispondente a quella del capitolo 80 del bilancio 1984. Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di

bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 maggio 1980, n. 281.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, 2° comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Altre norme sul Difensore Civico

L.R. 3 novembre 1994, n. 33

Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati stranieri in Campania provenienti da paesi extra comunitari

Art. 19 - Assistenza del Difensore Civico assistenza legale

Gli immigrati provenienti da Paesi extra comunitari, residenti in un Comune della Regione Campania, hanno diritto di avvalersi di assistenza e di consulenza del Difensore civico, istituito secondo le vigenti leggi regionali.

Regione Emilia Romagna

STATUTO

approvato con legge 9 novembre 1990, n. 336

Articolo 45

1. A garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini, la legge regionale istituisce il Difensore civico e ne determina compiti e modalità di intervento.

L.R. 21 marzo 1995, n. 15

Nuova disciplina del Difensore Civico

Art. 1 - Istituzione del Difensore Civico.

1. Per le finalità di cui all'art. 45 dello Statuto è istituito nella Regione Emilia Romagna il Difensore Civico.

2. La presente legge ne disciplina funzioni, modalità di nomina e di azione. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della L.R. 27 maggio 1994, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle procedure preliminari all'elezione di cui agli artt. 6 (Inizio del procedimento) e 7 (Presentazione delle candidature e deliberazione) della legge stessa.

3. La Regione assicura al Difensore Civico, non sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale, lo svolgimento della sua attività in condizioni di libertà, indipendenza, efficacia.

Art. 2 - Funzioni del Difensore Civico.

1. Il Difensore Civico interviene per la tutela di chiunque vi abbia diretto interesse in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti da uffici o servizi:

- a) dell'Amministrazione regionale;
- b) degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;
- c) delle Aziende Unità Sanitarie Locali e Ospedaliere;
- d) degli Enti locali in riferimento alle funzioni amministrative ad essi delegate dalla Regione.

2. Il Difensore Civico può altresì segnalare eventuali disfunzioni, riscontrate presso altre pubbliche Amministrazioni, sollecitandone la collaborazione, per il perseguimento delle finalità di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

3. Il Difensore Civico può inoltre intervenire invitando i soggetti, pubblici o privati, operanti nelle materie di competenza regionale, a fornire notizie, documenti, chiarimenti. Per detti soggetti sussistono i soli obblighi già previsti dalle leggi vigenti nei confronti dell'Amministrazione regionale. Il Difensore Civico può segnalare nelle sue relazioni le eventuali mancate risposte ai suoi inviti.

Art. 3 - Attivazione dell'intervento.

1. Nei casi di cui all'art. 2, comma 1, il Difensore Civico interviene:

a) a richiesta di singoli interessati, di enti, associazioni e formazioni sociali allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità, o le disfunzioni. Qualora sia prevista per legge risposta ad una istanza, l'istante può richiedere l'intervento del Difensore Civico dopo aver invitato, da almeno trenta giorni, l'Amministrazione a provvedere;

b) d'ufficio.

2. La proposizione di ricorso giurisdizionale o amministrativo non esclude né limita la facoltà di reclamo al Difensore Civico.

3. Il Difensore Civico può intervenire anche in riferimento ad atti definitivi o a procedimenti conclusi.

4. Il Difensore Civico non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le Amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 2 per la tutela di posizioni connesse al rapporto stesso.

5. Il Difensore Civico non può intervenire a richiesta di consiglieri regionali.

Art. 4 - Procedimento.

1. Il Difensore Civico verifica le motivazioni che le Amministrazioni sono tenute ad esplicitare nel caso in cui non ritengano di aderire a richieste di dati e informazioni formulate dai soggetti di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 3.

2. Il Difensore Civico, individuato il responsabile del procedimento ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo, può:

a) chiedere notizie sullo stato degli atti e sulle cause delle eventuali disfunzioni;

b) chiedere di procedere all'esame congiunto della pratica;

c) disporre presso gli uffici gli accertamenti che si rendano necessari;

d) chiedere agli organi competenti la nomina di un Commissario ad acta, qualora ritenga che l'atto dovuto sia stato omesso illegittimamente.

3. Il responsabile del procedimento richiesto dell'esame congiunto della pratica è tenuto a presentarsi. Deve altresì, entro trenta giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal Difensore Civico o eventualmente motivare il dissenso dalle tesi rappresentate o dalle conclusioni raggiunte dal Difensore civico stesso.

4. Il Difensore Civico dà notizia agli interessati degli eventuali provvedimenti assunti dall'Amministrazione e comunque dello stato della pratica.

5. Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto d'ufficio.

6. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate secondo le leggi vigenti.

Art. 5 - Procedimento disciplinare.

1. Il Difensore Civico può chiedere ai soggetti o agli organi competenti l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente che impedisca, ostacoli o ritardi la sua azione.
2. L'Amministrazione assume motivate determinazioni e ne dà notizia al Difensore Civico.

Art. 6 - Modalità dell'azione.

1. Il Difensore Civico, in relazione ai compiti ad esso affidati dai precedenti articoli, opera segnalando agli uffici e organi competenti le disfunzioni riscontrate, sollecitando provvedimenti agli organi ed uffici competenti a provvedere ed indicando - anche ai fini dell'apertura del procedimento disciplinare - i soggetti che abbiano con il loro comportamento mancato al dovere d'ufficio nei confronti degli interessati.
2. Il Difensore Civico può chiedere informazioni e fare proposte alla struttura organizzativa competente in materia di relazioni con il pubblico di cui alla disciplina regionale sul procedimento amministrativo.
3. Il Difensore Civico, per assicurare il funzionamento dell'ufficio anche in forma decentrata, può disporre un calendario di presenze periodiche di propri funzionari presso gli uffici periferici della Regione e, previa adeguata intese, degli Enti locali.

Art. 7 - Requisiti per l'elezione

1. Il Difensore Civico è scelto tra persone in possesso di qualificate esperienze giuridico-amministrative e che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale.

Art. 8 - Elezione

1. L'elezione del Difensore Civico è effettuata dal Consiglio regionale con voto segreto.
2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 9 - Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non sono eleggibili a Difensore Civico:
 - a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale od europeo; i presidenti o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di Città metropolitana o di Comunità montana; i componenti degli organi delle Aziende Unità sanitarie locali e ospedaliere;
 - b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;

- c) i componenti di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui al comma 2 dell'art. 2 ed i funzionari delle Prefetture;
- d) i dipendenti regionali, degli Enti locali e degli enti di cui al comma 2 dell'art. 2;
- f) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.

2. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

Art. 10 - Durata del mandato. Rinuncia, revoca e decadenza

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e non può essere rieletto.
2. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio regionale è convocato, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, per procedere alla elezione del successore.
3. Il Difensore Civico ha facoltà di rinunciare all'ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.
4. Il Difensore Civico può essere revocato a seguito di motivata mozione di censura, per gravi motivi. La mozione deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
5. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dall'ufficio del Difensore Civico, quando sopravvengono le cause di ineleggibilità o si verificano le cause di incompatibilità previste dall'art. 9, se l'interessato non le elimina entro venti giorni.
6. Qualora il mandato venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova elezione, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla constatazione della cessazione.

Art. 11 - Relazioni e pubblicità delle attività

1. Il Difensore Civico invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e suggerimenti.
2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la relazione ai consiglieri regionali.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, nel caso in cui la relazione riguardi interventi sugli enti di cui al comma 1 dell'art. 2, invia la relazione trasmessagli anche ai rappresentanti degli enti stessi.
4. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, esamina e discute la relazione; tenuto conto delle osservazioni in essa formulate, adotta le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune e invita i componenti degli Organi statuari della Regione ad adottare le ulteriori misure necessarie.
5. Nei casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Difensore Civico può inviare in ogni momento relazioni apposite ai Presidenti del

Consiglio e della Giunta per l'esame da parte dei consiglieri regionali e può rendere direttamente pubblici i risultati delle proprie attività.

6. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 12 - Convenzioni con i Comuni e le Province

1. Le funzioni di Difensore Civico dei comuni e delle province dell'Emilia Romagna possono essere svolte, tramite convenzione, dal Difensore Civico regionale.

2. La domanda di convenzione deve essere rivolta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che la esamina ed approva ad ogni effetto il relativo atto, d'intesa con il Difensore Civico.

Art. 13 - Coordinamento con i Difensori Civici comunali e provinciali

1. Il Difensore Civico regionale coordina la propria attività con i Difensori Civici istituiti dai comuni e dalle province ai sensi dell'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nell'ambito delle materie di cui all'art. 117 della Costituzione. Per rendere effettivo tale coordinamento il Difensore Civico regionale convoca periodicamente una Conferenza dei Difensori Civici operanti sul territorio della Regione, durante la quale vengono definite le aree di attività di ciascuno di essi ed individuate modalità organizzative volte ad evitare sovrapposizioni di intervento.

Art. 14 - Indennità

1. Al Difensore Civico spettano le indennità di carica e di presenza previste per i consiglieri regionali, nonché lo stesso trattamento di missione, qualora per i compiti del proprio ufficio debba recarsi fuori sede.

Art. 15 - Sede, personale e strutture.

1. Il Difensore Civico ha sede presso il Consiglio regionale dell'Emilia Romagna e si avvale di una struttura organizzativa costituita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e posta alla dipendenza funzionale del Difensore Civico stesso.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con il Difensore Civico, stabilisce con proprie deliberazioni le norme relative al funzionamento della struttura organizzativa di cui al comma 1, la sua dotazione organica e i criteri di assegnazione del personale e procede all'assegnazione del personale stesso.

3. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnate al Difensore Civico, che ne diviene consegnatario, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

4. Il Difensore Civico, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, può chiedere pareri e traduzioni, avvalendosi di consulenti o interpreti, nei limiti dello stanziamento previsto per il funzionamento della struttura organizzativa.

5. Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in conformità alle proposte del Difensore Civico, secondo le norme e le procedure previste per l'Amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.

Art. 16 - Imputazione e adempimenti di spesa

1. Alla spesa derivante dall'attuazione della legge si fa fronte con l'iscrizione di appositi articoli nei capitoli del bilancio di previsione del Consiglio regionale.

Art. 17 - Abrogazione di norme

1. La L.R. 6 luglio 1984, n. 37 è abrogata.

Altre norme sul Difensore Civico

L.R. 7 febbraio 1992, n.7

Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli Enti dipendenti dalla Regione

Art. 32 - Controllo sostitutivo.

1. Qualora i Comuni e le Province omettano o ritardino un atto obbligatorio per legge, il Comitato, d'ufficio o su richiesta di chiunque vi abbia interesse, invita a provvedere entro un congruo termine, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per ragioni d'urgenza.

2. Decorso inutilmente il termine indicato, il Comitato comunica tale omissione al Difensore Civico regionale, il quale può nominare un commissario. Sino a tale nomina, l'ente interessato non perde il potere di porre in essere l'atto.

3. L'atto di nomina definisce i poteri del commissario e indica i provvedimenti da emanare. Gli uffici dell'ente interessato sono tenuti a prestare la necessaria collaborazione.

4. Le spese per gli interventi in sostituzione sono a carico dell'ente sostituito.

5. Ai fini dell'esercizio del controllo sostitutivo di cui al presente articolo, gli enti interessati sono tenuti a collaborare con il Difensore Civico regionale e con il Comitato, fornendo dati e informazioni. In caso di mancata collaborazione, il Difensore Civico regionale può disporre i necessari sopralluoghi

Art. 33 - Difensore Civico comunale e provinciale.

1. Il controllo sugli atti di Comuni e Province ai sensi dei commi 38 e 39 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997, fino alla istituzione del Difensore civico comunale e provinciale, è esercitato con i medesimi effetti dal Comitato.

2. Ai fini del comma 1, gli Statuti comunali e provinciali, al fine di assicurare il ruolo imparziale del Difensore Civico nell'esercizio dei compiti di controllo sugli atti, dettano modalità di elezione idonee ad assicurare la partecipazione delle minoranze nella scelta del

Difensore ed individuano i requisiti di professionalità ed esperienza che assicurino il corretto esercizio delle predette funzioni.

3. I termini per l'esercizio del controllo del Difensore Civico sono sospesi dal 5 al 16 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio.

L.R. 21 febbraio 1990, n. 14

Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.

Art. 25 - Assistenza del Difensore Civico.

1. I destinatari della presente legge possono avvalersi dell'ufficio del Difensore civico, previsto dalla L.R. 6 luglio 1984, n. 37.

L.R. 22 novembre 1999, n. 34

Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum

Art. 41 - Composizione ed elezione della Commissione.

1. La Commissione è composta dal Difensore Civico regionale, che la presiede, e da sei membri eletti dal Consiglio regionale, secondo le modalità di cui al comma 3, tra persone che siano in possesso di qualificate e documentate competenze in campo giuridico e che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere regionale.

2. Non possono far parte della Commissione:

a) coloro che nei cinque anni precedenti siano stati titolari di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti o in movimenti politici, o siano in atto titolari delle medesime cariche;

b) coloro che nei cinque anni precedenti siano stati titolari o componenti di organi regionali, o siano stati nominati a qualsiasi carica da parte di organi regionali, o siano in atto titolari di tali cariche;

c) coloro che intrattengano con la Regione, o che nei cinque anni precedenti abbiano intrattenuto, anche per il tramite di persone giuridiche o soggetti collettivi di cui fossero amministratori o soci o collaboratori, rapporti professionali o di consulenza o comunque di prestazione di lavoro, ad eccezione dei dipendenti regionali in quiescenza.

3. Il Consiglio elegge i componenti della Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare a voto segreto. Ogni consigliere vota due nomi; risultano eletti i sei candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

4. I componenti che per qualsiasi causa cessino anticipatamente dalla carica sono sostituiti seguendo la graduatoria risultante dai voti espressi dal Consiglio; a parità di voti prevale il più anziano di età. Nel caso in cui ciò non risulti possibile, come pure nel caso in cui la

Commissione perda contemporaneamente metà dei componenti elettivi, si procede al rinnovo integrale della Commissione.

5. Ove si verifichi il sopravvenire di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'interessato è tenuto a darne immediata notizia al Presidente della Commissione. Il Presidente trasmette l'informazione al Presidente del Consiglio regionale, che investe l'Ufficio di Presidenza del Consiglio per l'apertura del procedimento di decadenza. La decadenza è deliberata dall'Ufficio di Presidenza, al quale compete anche avviare e concludere gli eventuali procedimenti di revoca.

6. Ai componenti la Commissione sono dovuti i compensi stabiliti annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

7. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applica la normativa generale sulle nomine di competenza regionale.

Art. 42 - Elezione del vicepresidente della Commissione.

1. L'avvenuta elezione della Commissione è comunicata al Difensore Civico, che provvede alla convocazione di insediamento. In tale occasione, la Commissione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 43 - Sede e strutture di servizio.

1. La Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare ha sede presso il difensore civico della Regione Emilia - Romagna.

2. Il Difensore Civico assicura il buon andamento dell'attività e dei lavori della Commissione consultiva mettendo a sua disposizione il personale e le attrezzature necessarie.

Regione Friuli Venezia Giulia

Lo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia non prevede la figura del Difensore Civico

L.R. 23 aprile 1981, n. 20

Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico

TITOLO I - Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico

Art. 1 - Istituzione

È istituito nella Regione Friuli Venezia Giulia l'Ufficio del Difensore Civico.
L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso la Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 2 - Designazione e nomina

Il Difensore Civico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di designazione del Consiglio regionale.

La designazione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al precedente comma nelle prime tre votazioni, la designazione è effettuata dal Consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto almeno la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

Art. 3 - Requisiti.

Il Difensore Civico deve essere elettore in un Comune della Regione, non deve versare in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate al successivo articolo 4 e deve essere scelto fra persone in possesso di peculiare competenza giuridico amministrativa e che diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.

Art. 4 - Incompatibilità.

Non può essere designato all'Ufficio del Difensore Civico chi sia:

- a) parlamentare, consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;
- b) componente del Comitato centrale ovvero di un Comitato provinciale di controllo;
- c) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica ovvero dirigente di ente o impresa vincolata con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che riceva a qualsiasi titolo sovvenzioni della Regione.

Art. 5 - Durata in carica, decadenza e revoca.

Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.

Quando si verifichi una delle cause d'incompatibilità previste dal precedente articolo 4, il Consiglio dichiara la decadenza del difensore civico, secondo le norme che regolano la decadenza dei consiglieri regionali.

Può essere revocato dal Consiglio regionale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con la stessa qualificata maggioranza prevista per la designazione dal precedente articolo 2, secondo comma.

La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza indugio in ogni caso di vacanza dell'Ufficio del Difensore Civico.

Il mandato del Difensore Civico viene comunque meno con la cessazione del Consiglio regionale che lo ha eletto. Tuttavia egli rimane in carica sino all'insediamento del suo successore.

Art. 6 - Indennità di presenza e di trasferta.

Al Difensore Civico spettano l'indennità di presenza in misura pari all'ottanta per cento di quella stabilita per i consiglieri regionali e l'indennità di trasferta qualora non fruisca di autovettura di servizio.

Art. 7 - Dotazione organica, assegnazione del personale e decentramento dell'Ufficio.

La dotazione organica dell'Ufficio del Difensore Civico e i locali saranno forniti dal Consiglio regionale con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Nell'organizzazione dell'ufficio si dovrà tener conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.

Qualora il Difensore Civico ravvisi l'esigenza del funzionamento dell'Ufficio anche in forma decentrata, lo stesso potrà istituire corrispondenti locali, avvalendosi di uffici e strutture dell'Amministrazione regionale.

L'assegnazione del personale ha luogo da parte della Giunta regionale, d'intesa con il difensore civico, nell'ambito del ruolo unico del personale regionale.

TITOLO II - Funzioni e poteri dell'ufficio del Difensore Civico

Art. 8 - Funzioni.

A richiesta di singoli cittadini, ovvero di chiunque abbia interesse in un procedimento amministrativo in corso, il Difensore Civico interviene presso:

- l'Amministrazione regionale;
- gli enti e le aziende dipendenti;
- gli enti delegatari di funzioni regionali; per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle pratiche relative, segnalando agli organi statutari della Regione eventuali ritardi, irregolarità o disfunzioni.

Altresi, a richiesta dei singoli, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse il Difensore Civico segue presso gli enti indicati al precedente comma, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità.

Di sua iniziativa, il Difensore Civico può, poi, intervenire presso gli enti più sopra considerati per assicurare tempestività e regolarità di svolgimento ai procedimenti amministrativi che presentino un diffuso interesse per la collettività.

L'azione del Difensore Civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento al fine di rimuovere analoghe disfunzioni ad essi comuni.

Il Difensore Civico, qualora nello svolgimento della sua attività venga a conoscenza o rilevi disfunzioni di altri uffici della Pubblica amministrazione incidenti sull'attività amministrativa regionale o che investono interessi della collettività, può informare gli organi statuari della Regione, con apposita relazione.

Art. 9 - Poteri.

Il Difensore Civico svolge le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza.

L'intervento del Difensore Civico avviene nei modi e nelle forme più sollecite allo scopo di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento della procedura amministrativa richiesta.

Per l'espletamento dei suoi compiti, in relazione alle pratiche al suo esame, egli ha facoltà di consultare i documenti d'ufficio ed ottenere copia dei provvedimenti ed atti comunque collegati con le pratiche predette, nonché notizie ed informazioni.

Qualora il difensore civico, nell'esercizio della sua funzione, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.

TITOLO III

Procedimento di attuazione della funzione del Difensore Civico

Art. 10 - Modalità d'intervento.

Il soggetto od i soggetti interessati in via diretta o riflessa all'adozione od allo svolgimento di atti e procedimenti della Pubblica amministrazione regionale possono richiedere l'intervento, ai sensi della presente legge, del difensore civico, trascorsi venti giorni senza che l'istante o gli istanti - i quali in precedenza si siano rivolti per iscritto all'ufficio competente - abbiano ricevuto dall'Amministrazione interpellata risposta ovvero ne abbiano ricevuta una insoddisfacente.

Il Difensore Civico, previa comunicazione ai competenti organi statuari della Regione, chiede al responsabile dell'ufficio di procedere congiuntamente all'esame della pratica nel termine di dieci giorni.

In occasione di tale esame il Difensore Civico stabilisce, sentito il responsabile dell'ufficio e tenuto conto delle esigenze dell'ufficio medesimo, il termine massimo per la regolare

definizione della pratica, dandone immediata notizia al cittadino interessato e, per conoscenza, ai competenti organi statutari della Regione.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, il Difensore Civico è tenuto a portare a conoscenza di detti organi gli ulteriori ritardi verificatisi.

Il responsabile di un ufficio che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Art. 11 - Rapporto con gli organi statutari della Regione.

Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai competenti organi statutari della Regione, di cui ai precedenti articoli 8 e 10, invia:

- a) entro il 31 marzo di ogni anno una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata da osservazioni e suggerimenti, al Presidente del Consiglio regionale per la trasmissione ai consiglieri ai fini dell'esame da parte del Consiglio;
- b) relazioni dettagliate al Presidente del Consiglio regionale, perché ne dia comunicazione al Consiglio, nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte di uffici;
- c) relazioni dettagliate al Presidente della Giunta regionale per le opportune determinazioni

L'Amministrazione regionale è tenuta a pubblicizzare adeguatamente, attraverso i propri canali d'informazione, le attività ed i risultati dell'Ufficio del difensore civico.

Art. 12 - Diritti dei consiglieri regionali.

I consiglieri regionali hanno nei riguardi dell'Ufficio del difensore civico titolo a richiedere notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione, salvo i limiti stabiliti a tutela dei diritti dei terzi.

Art. 13 - Norma finanziaria.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 della presente legge fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.

Altre norme sul Difensore Civico

L.R. 10 aprile 2001, n. 11

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).

Art. 13 - Forme di consultazione.

1. Il Co.Re.Com. attua idonee forme di consultazione sulle materie di propria competenza con la sede regionale del servizio radiotelevisivo pubblico, con le emittenti radiotelevisive private e le loro associazioni, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con il Tutore dei minori, con il Difensore Civico, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione della stampa del Friuli - Venezia Giulia, con gli organi dell'Amministrazione scolastica, con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori del comparto delle comunicazioni e con altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.

2. Il Co.Re.Com., anche in collaborazione con la Regione, può organizzare convegni e conferenze sull'informazione, sulla comunicazione e sui temi connessi.

L.R. 17 aprile 2000, n. 8

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale.

Art. 8 - Ufficio stampa e pubbliche relazioni.

1. L'Ufficio stampa e pubbliche relazioni del Consiglio regionale:

a) cura l'opera di informazione, documentazione e divulgazione sull'attività del Consiglio regionale e dei suoi organi mantenendo, a tal fine, i rapporti con i mezzi di informazione e provvedendo alla diffusione di notiziari e di pubblicazioni, nonché alla distribuzione ai mezzi di informazione medesimi di materiale da utilizzare per servizi radiofonici, audiovisivi, televisivi e multimediali;

b) fornisce assistenza giornalistica all'attività del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, dell'Ufficio del Difensore Civico e del tutore dei minori;

c) provvede alle traduzioni atte a garantire ai cittadini appartenenti a diversi gruppi linguistici della regione il diritto di usare la loro lingua nei rapporti con il Consiglio regionale, nonché a coadiuvare i rappresentanti istituzionali del Consiglio medesimo nei rapporti in ambito internazionale;

d) cura le iniziative di relazioni pubbliche e di comunicazione finalizzate a fornire informazioni ai cittadini ed a promuovere l'immagine dell'istituzione consiliare, in collaborazione con gli uffici della Segreteria generale.

2. L'ufficio stampa e pubbliche relazioni è composto da tre unità con contratto giornalistico di cui al comma 3 e da due dipendenti con qualifica funzionale non superiore a quella di Segretario.

3. All'ufficio stampa e pubbliche relazioni si applicano - nel limite di tre unità, di cui una nella qualifica di dirigente e due nelle qualifiche di funzionario, consigliere o Segretario - le disposizioni di cui all'articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1991.

4. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni può avvalersi, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, con incarico a

tempo determinato, della collaborazione e della consulenza di esperti, nonché di società di pubbliche relazioni e di comunicazione.

5. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 fanno carico alla unità previsionale di base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e alle corrispondenti unità previsionali di base di bilancio per gli anni futuri con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.

L.R. 24 giugno 1993, n. 49

Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori.

Art. 20-bis

1. Il tutore dei minori deve essere elettore in un Comune della regione, non deve versare in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 4 della L.R. 23 aprile 1981, n. 20 e deve essere scelto tra persone in possesso di peculiare competenza giuridico-amministrativa in materia minorile, nonché nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani e deve dare garanzie d'indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.
2. Il tutore dei minori dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.
3. Quando si verifichi una delle cause di incompatibilità previste dal comma 1, il Consiglio regionale dichiara la decadenza del tutore dei minori, secondo le norme che regolano la decadenza dei consiglieri regionali.
4. Il tutore dei minori può essere revocato dal Consiglio regionale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con la stessa qualificata maggioranza prevista per la elezione dall'articolo 20, comma 2.
5. La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza indugio in ogni caso di vacanza dell'Ufficio del tutore dei minori.
6. Il mandato del tutore dei minori viene comunque meno con la cessazione del Consiglio regionale che lo ha eletto; tuttavia egli rimane in carica fino all'insediamento del suo successore.
7. L'Ufficio del Tutore dei minori ha sede presso la Direzione regionale dell'assistenza sociale e si avvale, per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 21, delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dalla Direzione medesima.
- 7-bis. Agli adempimenti amministrativi connessi con le funzioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c) provvedono, su proposta del Tutore dei minori, i competenti servizi della Direzione dell'assistenza, anche mediante la stipula di apposite convenzioni.
8. In sede di prima applicazione, sino all'effettiva entrata in funzione dell'Ufficio del tutore dei minori, le relative competenze vengono esercitate dall'Ufficio del Difensore Civico.

Regione Lazio

Statuto

approvato con legge 22 maggio 1971, n. 346 Articolo 38

La legge regionale prevede l'istituzione del "Difensore Civico" con il compito di chiedere notizie sull'Amministrazione regionale. La legge regionale disciplina le modalità della nomina ed i poteri del "Difensore Civico".

L.R. 28 febbraio 1980, n. 17

Istituzione del Difensore Civico

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto è istituito il Difensore Civico della Regione Lazio, il cui ufficio ha sede presso il Consiglio regionale.
2. Il Difensore Civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena autonomia.
3. La nomina e le funzioni del Difensore Civico sono regolate dalla presente legge.

Art. 2

1. Il Difensore Civico concorre all'esercizio della partecipazione popolare all'attività amministrativa della Regione nonché degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, interamente dipendenti dalla Regione o con partecipazione di capitali regionali, anche al fine di assicurare il buon andamento, la tempestività, la correttezza e l'imparzialità dell'attività stessa.
2. In particolare, è di competenza del difensore civico l'intervento sull'attività delle strutture:
 - a) del Consiglio e della Giunta regionale;
 - b) degli enti sub regionali non territoriali operanti nelle materie di competenza della Regione;
 - c) delle aziende consortili dipendenti;
 - d) degli enti o delle aziende con partecipazione di capitale regionale;
 - e) delle unità sanitarie locali in relazione agli atti soggetti all'approvazione della Regione ovvero su quelli preordinati ad adempimenti nonché a provvedimenti di competenza regionale;
 - f) degli enti locali destinatari di deleghe o sub deleghe da parte della Regione, presso i quali non siano istituiti dai rispettivi statuti o non siano ancora operanti Difensori Civici.
3. Il Difensore Civico può, altresì, per esigenze connesse all'espletamento del proprio mandato, intervenire, limitatamente alla richiesta di notizie, presso gli altri enti pubblici operanti sul territorio regionale.

4. Il Difensore Civico regionale coordina la propria attività con i Difensori Civici istituiti dai Comuni e dalle Province ai sensi dell'articolo 8 della L. 8 giugno 1990, n. 142, al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nell'ambito delle materie di cui all'articolo I 17 della Costituzione. Per rendere effettivo tale coordinamento il Difensore Civico regionale convoca, almeno ogni tre mesi, una conferenza dei difensori civici operanti sul territorio della Regione, durante la quale vengono definite le aree di attività di ciascuno di essi ed individuate modalità organizzative tese ad evitare sovrapposizioni di intervento, con particolare riferimento al settore sanitario.

Art. 3

1. Il Difensore Civico, rilevati irregolarità, negligenze, disfunzioni o ritardi nello svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture di cui al precedente articolo 2, secondo comma, interviene per avere notizie sullo stato dei singoli atti e procedimenti, per sollecitarne la conclusione e per suggerire ai competenti organi istituzionali gli eventuali rimedi:

a) a richiesta dei diretti interessati;

b) a richiesta di associazioni o formazioni sociali in relazione a diritti o interessi collettivi, diffusi o generali;

c) d'ufficio in tutti i casi comunque venuti a sua conoscenza di generale interesse o che destino particolare allarme e preoccupazione nella cittadinanza nonché nei casi di natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato chiesto il proprio intervento.

2. Qualora sia pendente un ricorso giurisdizionale il difensore civico può ugualmente intervenire ovvero, a suo giudizio, sospendere la propria azione in attesa della relativa pronuncia.

3. Il Difensore Civico non può intervenire su richiesta dei consiglieri regionali.

Art. 4

La richiesta di intervento del Difensore Civico deve essere preceduta da una istanza scritta all'amministrazione da cui ci si aspetta il provvedimento.

Decorsi trenta giorni dall'istanza il cittadino o i cittadini possono chiedere per iscritto l'intervento del Difensore Civico, allegando copia dell'istanza presentata e dell'eventuale risposta fornita dall'amministrazione, senza altre formalità.

Art. 5

1. L'intervento del Difensore Civico, dopo aver informato il responsabile politico preposto al servizio competente, avviene nelle forme più sollecite allo scopo di assicurare il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2, primo comma.

2. Il Difensore Civico può chiedere in copia, senza alcuna limitazione, i provvedimenti adottati e tutti gli atti del procedimento, nonché ogni altra informazione che esso ritenga necessaria. L'uso di questi documenti e delle informazioni ricevute è limitato a quanto

risulti strettamente necessario all'esercizio del mandato, ferme restando le regole dello specifico procedimento in ordine alle comunicazioni e alle notificazioni agli interessati.

3. Il Difensore Civico può, altresì, nell'esercizio delle proprie funzioni, convocare i dipendenti dell'amministrazione interessata, i quali sono tenuti ad adempiere alla convocazione stessa. I dipendenti che impediscano o ritardino l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico ovvero non adempiano alle sue convocazioni sono soggetti ai procedimenti disciplinari previsti dall'ordinamento delle rispettive amministrazioni.

4. Il Difensore Civico dà notizia dei risultati conseguiti attraverso il suo intervento al Presidente della Giunta e del Consiglio regionale nonché ai rappresentanti delle altre amministrazioni interessate, portando a conoscenza degli stessi le cause di ritardi e disfunzioni eventualmente riscontrati.

5. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo essere cessato dalla carica.

Art. 5-bis

1. Il Difensore Civico, nel caso in cui all'istanza prevista dall'articolo 4 sia allegata la risposta dell'amministrazione interessata, interviene con le seguenti modalità:

a) qualora risulti che il procedimento non è concluso e che il termine dello stesso, determinato ai sensi dell'articolo 2, secondo e terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non è ancora decorso, può chiedere notizie sullo stato degli atti;

b) qualora risulti che il termine del procedimento è decorso, si rivolge al responsabile del procedimento stesso affinché, senza ulteriore ritardo, lo concluda, chiedendo copia degli atti adottati ed i motivi del ritardo.

2. Nel caso di mancata risposta all'istanza prevista dall'articolo 4 o d'iniziativa d'ufficio, il Difensore Civico sollecita l'amministrazione a fornire notizie sullo stato del procedimento e, sulla base delle notizie ricevute, interviene con le modalità indicate al precedente comma.

3. Trascorsi trenta giorni dall'ultimo intervento effettuato ai sensi dei precedenti commi, il Difensore Civico può convocare il funzionario responsabile del procedimento allo scopo di procedere all'esame congiunto della pratica.

4. Il Difensore Civico dà immediata notizia delle conclusioni raggiunte, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni, a coloro che ne hanno promosso l'intervento nonché agli organi delle amministrazioni interessate, ai quali, se ne ricorrono le condizioni, propone l'apertura di un procedimento disciplinare, secondo i rispettivi ordinamenti, nei confronti del funzionario inadempiente.

5. Il Difensore Civico segnala, altresì, all'amministrazione competente le eventuali cause che ostacolano il regolare e tempestivo svolgimento del procedimento coinvolto dal proprio intervento.

Art. 6

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Difensore Civico trasmette al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno

precedente e sui provvedimenti adottati, indicando in essa le eventuali disfunzioni riscontrate nonché i suggerimenti e le proposte ritenuti idonei ad ovviare alle più gravi difficoltà che intralciano l'attività amministrativa.

2. Il Difensore Civico può inviare al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio regionale, in ogni momento, relazioni su questioni di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione.

3. Il Presidente della Giunta regionale sottopone le relazioni del difensore civico all'esame della Giunta stessa per le eventuali iniziative di propria competenza, riferendo in merito al Consiglio regionale.

4. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette senza indugio le relazioni del Difensore Civico alle commissioni consiliari permanenti, competenti per materia, perché ne facciano oggetto di discussione ed esprimano un motivato parere, avvalendosi, se necessario, delle facoltà previste dall'articolo 13 dello Statuto regionale.

5. Il Consiglio regionale, tenuto conto del parere delle commissioni consiliari permanenti, e delle comunicazioni del Presidente della Giunta regionale previste dal terzo comma, adotta le determinazioni di propria competenza ed assume ogni altra utile iniziativa affinché vengano rimosse le disfunzioni emerse.

6. Le relazioni del Difensore Civico sono pubblicate integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

7. Il Difensore Civico ha facoltà di informare la stampa e i mezzi di comunicazione di massa delle attività svolte dal suo ufficio.

Art. 7

1. Le candidature per la nomina del Difensore Civico sono presentate dai consiglieri e dai gruppi consiliari, a norma dell'articolo 77-bis del Regolamento del Consiglio regionale, nonché da almeno 5.000 elettori residenti nella Regione, con le medesime formalità stabilite per l'esercizio dell'iniziativa legislativa, e dalle associazioni e formazioni sociali operanti nel campo della difesa dei diritti dei cittadini al Presidente del Consiglio regionale, il quale le sottopone al dibattito consiliare dopo averne dato notizia alla commissione consiliare permanente competente in materia.

2. Al fine di consentire agli elettori nonché alle associazioni ed alle formazioni sociali di cui al precedente comma di avanzare candidature di personalità da loro ritenute idonee a ricoprire l'incarico di difensore civico, il Presidente del Consiglio informa l'opinione pubblica della data presunta di discussione della nomina da parte del Consiglio regionale. Tali candidature devono pervenire nei termini e secondo le modalità previsti dall'articolo 77-ter del Regolamento del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. È eletto il candidato che ottenga il voto di tre quarti dei componenti del Consiglio regionale. Alla quarta votazione può essere eletto il candidato che consegua il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati.

4. Il Difensore Civico è nominato con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 8

1. Può essere candidato alla carica di Difensore Civico un elettore di un comune della Regione in possesso di una qualificata esperienza professionale, almeno quinquennale, maturata nell'ambito di attività prestata presso strutture pubbliche o private ovvero di attività di lavoro autonomo o svolta in rappresentanza di associazioni e formazioni sociali operanti nel campo della difesa dei diritti dei cittadini. Tali requisiti devono essere documentati con appositi "curricula", da presentarsi unitamente alla candidatura nei termini previsti dall'articolo 77-ter del Regolamento del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La carica di Difensore Civico è incompatibile con quella di:

- a) parlamentare o consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale;
- b) componente del comitato regionale di controllo o di una sua sezione decentrata;
- c) componente della Commissione di controllo sull'amministrazione regionale;
- d) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore o dirigente di ente o impresa vincolata con la Regione da contratti di opere o di somministrazione ovvero che riceva a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.

3. Non può essere comunque nominato Difensore Civico colui che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 15, primo comma, della L. 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della L. 18 gennaio 1992, n. 16.

4. La nomina a Difensore Civico comporta la sospensione, per la durata della carica, dell'esercizio di qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo ovvero di attività connesse a cariche di amministratore presso enti pubblici o privati o a funzioni di rappresentanza di associazioni e formazioni sociali operanti nel campo della difesa dei diritti dei cittadini. Si applicano al Difensore Civico le norme previste per i consiglieri regionali in ordine alle garanzie per il mantenimento del posto di lavoro allo scadere del periodo di sospensione del servizio durante l'espletamento dell'incarico.

Art. 9

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni comunque fino alla nomina del successore e non può essere riconfermato.

2. Il difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, con la stessa maggioranza prevista per la sua elezione, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

3. Quando sopravvenga alcuna delle cause d'incompatibilità o delle condizioni di cui al precedente articolo 8, primo e secondo comma, il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore Civico ovvero la sua sospensione, se ricorre l'ipotesi contemplata nell'articolo 15, comma quarto - bis, della L. 19 marzo 1990, n. 55, comma modificato dall'articolo 1 della L. 18 gennaio 1992, n. 16.

Art. 10

Ai fini retributivi vengono applicate nei confronti del Difensore Civico tutte le norme concernenti i Consiglieri regionali.

Art. 11

La dotazione organica, i locali e le spese per il funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico saranno a carico del Consiglio regionale con deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto regionale.

A tale struttura è preposto un funzionario della seconda qualifica funzionale dirigenziale in conformità all'articolo 8 della L.R. 11 aprile 1985, n. 36, concernente: «Strutture ed organizzazione regionale».

Alla gestione delle spese dell'Ufficio del Difensore Civico, provvede un funzionario dello stesso ufficio, all'uopo delegato dal Difensore Civico, nel rispetto della normativa prevista dall'articolo 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, riguardante l'apertura di credito a favore di funzionari delegati.

Art. 12

Al capitolo n. 25621 (Spese per il funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico) del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1980, sarà attribuito lo stanziamento di L. 5 milioni, in termini di competenza e di cassa.

All'onere relativo si farà fronte mediante riduzione di L. 5 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 28001 (Fondo di riserva per spese obbligatorie) del bilancio predetto.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio previste dai commi precedenti.

Altre norme sul Difensore Civico**Delib. G.R. 21 dicembre 2001, n. 2024**

L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Indirizzi operativi in materia di controlli.

[...omissis] di prendere atto che a decorrere dall'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001, sono cessate le attività di controllo esercitate dal Comitato Regionale di Controllo e dalle relative Sezioni decentrate, previste dall'abrogato art. 130 della Costituzione.

i controlli previsti dal Titolo VI - Parte I - del decreto legislativo n. 267/2000, esclusi i controlli preventivi di legittimità, nonché le funzioni previste dal Titolo VIII - Parte II - del decreto legislativo n. 267/2000 sono provvisoriamente esercitati dal difensore civico regionale;

[...omissis]

Il potere sostitutivo per omissione o ritardo di atti obbligatori, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000, è esercitato dal Difensore Civico regionale a cui verranno segnalate tutte le inadempienze degli enti locali previste dal Titolo VI - Parte I - e che rientrano nelle competenze dell'organo regionale di controllo, escluso naturalmente tutto ciò che attiene i controlli preventivi di legittimità.

Analogamente il Difensore Civico regionale è competente per le funzioni, precedentemente affidate dal D.Lgs. n. 267/2000 all'organo regionale di controllo, previste dal Titolo VIII - Parte II -.

Delib. C.R. 9 ottobre 1996, n. 236

Codice dei diritti e dei doveri dei dipendenti della Regione Lazio

Il dipendente opera per stabilire rapporti di fiducia e di collaborazione tra la Regione e i soggetti interessati a qualunque titolo all'attività da essa svolta. A tal fine, sia nelle comunicazioni epistolari che in quelle orali, manifesta disponibilità e cortesia, utilizza un linguaggio semplice, motiva le sue risposte, collabora, in quanto possibile, ad identificare la soluzione anche quando essa esula dalla sua competenza.

Il dipendente è responsabile delle proprie decisioni ed azioni nei confronti del pubblico e si sottopone ad ogni verifica appropriata all'ufficio ricoperto.

Il dipendente favorisce la partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo, sia al fine di tutelare il diritto di questi alla correttezza dell'azione amministrativa, sia allo scopo di favorirne la collaborazione nei confronti dell'amministrazione regionale.

Il dipendente favorisce l'accesso dei cittadini alle informazioni a cui essi abbiano il titolo e, nei limiti in ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per la valutazione dei comportamenti dell'amministrazione. Egli, inoltre, promuove iniziative dirette all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso delle amministrazioni.

Il dipendente fornisce al cittadino le informazioni necessarie sugli adempimenti procedurali richiesti nonché quelle necessarie a far valere i suoi diritti. Il dipendente, inoltre, raccoglie i reclami e le istanze dei cittadini circa i motivi di cattivo funzionamento del servizio e se ne fa interprete, presso le competenti sedi decisionali dell'amministrazione.

Il dipendente indica le proprie generalità, sia nel rapporto personale, sia nelle comunicazioni telefoniche.

Il dipendente presta la massima collaborazione al difensore civico e dà sollecito riscontro alle segnalazioni di questi con riferimento agli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

Regione Liguria

Statuto

approvato con legge 22 maggio 1971, n. 341,

Articolo 14

Difensore Civico

È istituito presso la Regione l'ufficio del Difensore Civico.

Le modalità della nomina del Difensore Civico, i suoi compiti nonché i modi di esercizio degli stessi sono disciplinati dalla legge regionale.

L.R. 5 agosto 1986, n. 17

Modifiche alla L.R. 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore Civico

TITOLO I - Istituzione del Difensore Civico

Art. 1 - Istituzione e nomina.

1. Il Difensore Civico della Regione Liguria, istituito dall'art. 14 dello Statuto, è eletto dal Consiglio regionale.
2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, a maggioranza di quattro quinti dei consiglieri assegnati in prima votazione e di due terzi sempre dei consiglieri assegnati nelle successive.
3. A tal fine, il Consiglio regionale è convocato almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione del Consiglio dovrà avvenire entro un mese.

Art. 2 - Requisiti e ineleggibilità.

1. Può essere eletto Difensore Civico ogni cittadino italiano residente in un Comune della Regione che possieda i requisiti per essere eletto consigliere regionale ai sensi dell'art. 1 della L. 23 aprile 1981, n. 154.
2. Non sono eleggibili a Difensore Civico:
 - 1) i membri del Parlamento europeo e nazionale, i consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione;
 - 2) i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate;
 - 3) i dipendenti della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e delle Unità sanitarie locali;
 - 4) gli amministratori e i dipendenti di società a partecipazione regionale, provinciale e comunale;
 - 5) gli amministratori ed i dipendenti degli enti dipendenti dalla Regione;

- 6) i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti, aventi ad oggetto prestazioni di opere o di servizi prolungati nel tempo, con la Regione, o con enti dipendenti dalla stessa, con le Province, i Comuni e le Unità sanitarie locali, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dagli enti predetti, nonché i soggetti legati agli enti medesimi da convenzioni continuative di prestazione professionale.
3. Per valutare l'esistenza di cause di ineleggibilità si fa riferimento al giorno della elezione.

Art. 3 - Incompatibilità.

1. Al Difensore Civico si applicano le norme in materia di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale, previste dalla L. 23 aprile 1981, n. 154.
2. Il Difensore Civico è comunque incompatibile con ogni carica elettiva pubblica.

Art. 4 - Durata in carica, decadenza e revoca.

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e non può essere immediatamente riconfermato.
2. Qualora perda le condizioni prescritte per l'eleggibilità ne viene dichiarata la decadenza dal Consiglio regionale.
3. In caso di incompatibilità sopravvenuta si applicano le procedure previste per le analoghe situazioni dei Consiglieri regionali.
4. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni con voto del Consiglio regionale adottato con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri regionali.

TITOLO II - Funzioni e poteri

Art. 5 - Funzioni.¹⁶

1. Il Difensore Civico, su sollecitazione di chiunque, privato, Ente, Associazione anche di fatto che vi abbia diretto interesse, nell'esercizio del suo ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione regionale e delle aziende e società regionali e a cui la Regione partecipa in via prevalente, segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le irregolarità, le carenze, le omissioni e i ritardi delle amministrazioni.
2. Sino alla istituzione del Difensore Civico nazionale, l'attività del Difensore civico della Regione Liguria, si esercita anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, sicurezza pubblica, giustizia limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

- ¹⁶ Articolo già modificato dall'articolo 39 della Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 17 e successivamente sostituito dall'articolo 1 della Legge Regionale 14 marzo 2000 n. 14.

3. Spetta, inoltre, al Difensore Civico regionale, nei casi previsti dall'articolo 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), la nomina del Commissario "ad acta".
4. Il Difensore Civico esercita le funzioni di controllo previste dall'articolo 17, comma 38, della legge n. 127/1997 nei confronti degli atti degli Enti locali con i quali esista convenzione stipulata ai sensi del comma 6.
5. Spettano, altresì, al Difensore Civico le funzioni assegnategli dalle leggi speciali, comprese quelle indicate nell'articolo 17 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 27 (tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie).
6. Previa specifica deliberazione assunta dagli organi competenti dei Comuni, delle Province, delle Comunità Montane o tramite convenzione con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'attività del Difensore Civico potrà riguardare anche le pratiche presso gli Enti suddetti.
7. È di competenza del Difensore Civico l'intervento sull'attività degli uffici:
 - a) dell'Amministrazione regionale;
 - b) degli Enti strumentali della Regione;
 - c) degli Enti e delle aziende dipendenti dalla Regione in cui la partecipazione regionale risulta prevalente;
 - d) delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere;
 - e) degli Enti locali e di quelli destinatari di deleghe da parte della Regione presso i quali non siano operanti Difensori civici.
8. Il Difensore Civico per l'esercizio delle proprie funzioni ha diritto di ottenere dagli uffici delle Amministrazioni nei cui confronti opera, copia degli atti, dei bilanci, di documenti nonché altre notizie ed informazioni. Il suo controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche e procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.
9. Non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico i Consiglieri regionali.
10. Non sono ammesse richieste di soggetti legati da rapporti di lavoro con le Amministrazioni di cui al presente articolo, in riferimento a posizioni connesse al rapporto di lavoro.

Art. 6 - Modalità d'intervento.¹⁷

1. I soggetti di cui all'articolo 5 possono richiedere l'intervento del Difensore Civico, decorsi trenta giorni dalla richiesta scritta di notizie, formulata all'Ente presso il quale si trova la pratica.
2. Ricevuta la richiesta d'intervento con allegata copia dell'istanza all'Amministrazione interessata e dell'eventuale risposta di quest'ultima, il Difensore Civico può:
 - a) archiviare la richiesta per manifesta infondatezza con atto debitamente motivato;

¹⁷ Articolo così sostituito dall'articolo 2 della Legge Regionale 14 marzo 2000, n. 14.

- b) richiedere spiegazioni e notizie alla Amministrazione in relazione alle pratiche già definite, al fine di accertare l'esistenza di avvenuti abusi, di carenze o di disorganizzazioni;
- c) chiedere al responsabile dell'Ufficio competente di procedere congiuntamente all'esame delle pratiche ancora pendenti, nel termine di dieci giorni, stabilendo, se del caso, un termine massimo per la definizione della pratica stessa.
3. La proposta da parte degli interessati di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non preclude la possibilità di intervento del Difensore Civico.

Art. 7 - Poteri.¹⁸

1. Il Difensore Civico segnala all'Amministrazione regionale, nonché all'amministrazione interessata, le irregolarità e le disfunzioni riscontrate, dandone comunicazione al cittadino richiedente e fornendo allo stesso la documentazione relativa anche ai fini della eventuale risarcibilità del danno.
2. Il Difensore Civico può chiedere l'avvio di azione disciplinare da parte degli organi della Regione e degli Enti interessati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore Civico.
3. Il pubblico dipendente che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti, su rapporto dello stesso Difensore Civico. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore Civico. L'iniziativa disciplinare può essere assunta direttamente dall'Amministrazione regionale o dagli organi competenti degli Enti ed aziende di cui all'articolo 5.
4. Il Difensore Civico può segnalare alla Corte dei conti, per quanto di competenza, gli abusi e le irregolarità di cui sia venuto a conoscenza. Qualora riscontri nell'azione della pubblica amministrazione elementi tali da configurare il reato di abuso d'ufficio ovvero di omissione di atti d'ufficio, ovvero di rifiuto di atti d'ufficio provvede a formulare denuncia all'autorità giudiziaria, dandone comunicazione agli organi competenti delle Amministrazioni interessate per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
5. Il Difensore Civico, nell'ambito delle competenze assegnategli ai sensi dell'articolo 5, comma 6, segnala, anche di propria iniziativa, ai competenti organi degli Enti locali gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini .

Art. 8 - Rapporto con gli organi statutari della Regione.

1. Il Difensore Civico entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul complessivo funzionamento degli uffici e degli enti oggetto del proprio intervento.

- ¹⁸ Articolo così sostituito dall'articolo 3 della Legge Regionale 14 marzo 2000 n. 14

2. Tale relazione, tempestivamente trasmessa a tutti i Consiglieri regionali, è sottoposta entro due mesi all'esame del Consiglio regionale, previa audizione da parte della Commissione competente del Difensore Civico stesso.
3. Può essere pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, su decisione del Consiglio regionale.

TITOLO III - Norme organizzative

Art. 9 - Dotazione organica, assegnazione del personale.

1. Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale.
2. Spetta all'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto provvedere, nel quadro della dotazione organica di personale assegnata ai servizi del Consiglio regionale, all'organizzazione del Servizio del Difensore Civico.
3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Difensore Civico, dispone, secondo un calendario, presenze periodiche di personale regionale presso le sedi delle Sezioni del Comitato regionale di Controllo per favorire i contatti decentrati.

Art. 10 - Indennità di funzione.¹⁹

1. Il Difensore Civico è equiparato ai fini economici ai Consiglieri regionali e può essere iscritto, a sua domanda, al Fondo di Previdenza di cui alla L.R. 5 luglio 1973, n. 2

Art. 11 - Norma finanziaria.

1. Le indennità ed i rimborsi spettanti al Difensore Civico sono imputati al capitolo 1 della rubrica «Spese per il Consiglio regionale» categoria «Organi Statutari» del bilancio della Regione per l'anno 1986.
2. Le spese per il funzionamento del servizio sono imputate ai capitoli 3 e 4 della medesima rubrica del bilancio per l'anno 1986 e, per gli anni successivi, ai corrispondenti capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

TITOLO IV - Norme finali

Art. 12 - Servizi del Consiglio Regionale.²⁰

1. La tabella «F» allegata alla L.R. 27 agosto 1984, n. 44, per la parte relativa ai Servizi del Consiglio regionale, è così modificata:
 - 1) Affari Generali e Istituzionali;

- ¹⁹ La legge Regionale 5 luglio 1973 n. 24 è stata abrogata dalla Legge Regionale 16 febbraio 1987 n. 3 che ha ridisciplinato la materia.

- ²⁰ Modifica le tabelle allegate alla Legge regionale 27 agosto 1984, n. 44 oggi superate dalla normativa contrattuale sopravvenuta.

- 2) Assemblea e Commissioni;
- 3) Documentazione e Stampa;
- 4) Legislativo;
- 5) Difensore Civico.

Art. 13 - Norme incompatibili.

È abrogata la L.R. 6 giugno 1974, n. 17, nonché ogni disposizione in contrasto con le norme della presente Legge.

Altre norme sul Difensore Civico

L.R. 21 giugno 1999, n. 17

Disciplina dei controlli sugli atti degli Enti locali.

Art. 25 - Poteri sostitutivi.

1. I poteri sostitutivi sono esercitati dal Difensore Civico regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 45, della legge n. 127/1997.
2. Per gli atti obbligatori per legge, soggetti al controllo, i poteri sostitutivi sono esercitati sulla base delle indicazioni del Comitato; a tal fine il Comitato, qualora riscontri inadempienze relative ad atti soggetti a controllo, diffida l'ente a compiere gli atti obbligatori per legge entro un termine non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata in caso di urgenza.
3. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il Comitato comunica al Difensore Civico i casi di inadempienza riscontrati ai fini della nomina di un Commissario.
4. Per gli atti non soggetti a controllo la diffida è effettuata direttamente dal Difensore Civico sulla base delle segnalazioni pervenute.
5. Il Comitato esercita direttamente i poteri sostitutivi solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 34 - Controllo su richiesta dei Consiglieri degli Enti Locali.

1. Il controllo su richiesta di Consiglieri degli enti locali si esercita nei modi previsti dall'articolo 17, commi 38 e 39, della legge n. 127/1997.
2. Il controllo di cui all'articolo 17, comma 38, della legge n. 127/1997 è esercitato dal Comitato fino a quando gli enti locali, conformemente al proprio Statuto, non abbiano nominato il Difensore Civico o deliberato il convenzionamento con il Difensore Civico della Regione o di altri Enti locali.

L.R. 27 agosto 1992, n. 21

Interventi a tutela delle popolazioni zingare e nomadi.

Art. 10 - Comitato per la tutela delle popolazioni nomadi.

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge è istituito il Comitato per la tutela delle popolazioni nomadi così composto:

- a) il Difensore Civico di cui alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 che lo presiede;
- b) da dirigenti regionali rispettivamente designati dagli assessori regionali competenti in materia di servizi sociali, sanità formazione professionale ed artigianato ovvero da loro delegati;
- c) due membri designati dalla sezione ligure dell'ANCI regionale ovvero, in mancanza di designazione, da due Sindaci di comune Capoluogo di provincia o da loro delegati;
- d) quattro membri designati dall'Opera Nomadi e dall'Associazione Italiana Zingari Oggi, due dei quali rappresentanti delle popolazioni nomadi.

2. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'inizio di ogni legislatura e durano in carica fino alla nomina del nuovo Comitato nella legislatura successiva.

3. Il Comitato ha sede presso l'assessorato competente in materia di servizi sociali.

4. Il Comitato ha il compito di:

- a) studiare le condizioni di vita e di lavoro dei nomadi ed il loro inserimento alla vita economica e sociale della Regione formulando proposte per la predisposizione di programmi di cui all'articolo 7;
- b) proporre soluzioni ai competenti organi ed enti in relazione ai vari problemi che al Comitato vengono prospettati o di cui comunque sia informato, in relazione alla presenza di gruppi nomadi sul territorio regionale;
- c) promuovere forme di consultazione con le Comunità nomadi presenti sul territorio regionale e programmi di informazione sui servizi pubblici esistenti di ausilio per l'espletamento delle procedure amministrative necessarie per il pieno godimento dei diritti al lavoro, alla salute, all'istruzione e alla sicurezza sociale;
- d) formulare proposte o esprimere pareri agli organi competenti per l'effettivo esercizio da parte dei nomadi dei diritti civili e politici.

5. Il Comitato trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla propria attività.

Art. 11 *Domande di contributo e procedure di riparto*

1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi i soggetti interessati devono presentare la relativa domanda entro il 31 marzo di ogni anno.
2. Alla domanda deve essere allegato in quanto ad essa riferito:
 - a) il progetto del campo di sosta di cui all'articolo 3 con preventivo di spesa;

- b) il progetto del campo di transito di cui all'articolo 4 con preventivo di spesa;
 - c) il preventivo della spesa annuale relativa alla gestione e manutenzione del campo di sosta;
 - d) progetto/progetti di scolarizzazione istruzione formazione professionale con annesso preventivo di spesa;
 - e) per i progetti di cui all'articolo 6 gli enti interessati devono produrre un programma di massima relativamente all'azione pluriennale e un progetto dettagliato con relativo preventivo di spesa per l'anno in questione.
3. Entro il 30 giugno la Giunta acquisito il parere del Comitato previsto dall'articolo 10 delibera il programma di riparto dei contributi sentita la competente Commissione consiliare.

L.R. 26 aprile 1985, n. 27

Tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie.

Art. 17 - Intervento del Difensore Civico.

Il Difensore Civico, istituito ai sensi della legge regionale 6 giugno 1974, n. 17, può intervenire, a richiesta scritta dell'utente, qualora allo stesso non venga fornita adeguata giustificazione entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo di cui all'articolo 16, secondo comma della presente legge, ovvero, nonostante l'intervento del Presidente del Comitato di gestione ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 16, persistano i fatti che hanno dato origine alle rimostranze.

Il Difensore Civico sente direttamente sui fatti da accertare qualsiasi operatore della struttura sanitaria, ha facoltà di chiedere l'esibizione della documentazione relativa al caso in oggetto, utilizza i funzionari del proprio ufficio per gli accertamenti informali e, in caso di necessità, può avvalersi di altri funzionari della Regione, individuati di volta in volta dall'Assessore alla sanità.

Il Difensore Civico segnala al Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale le irregolarità e le disfunzioni accertate, informandone l'utente che ha presentato il reclamo invitando il Comitato di gestione a procedere ai sensi delle vigenti disposizioni nei confronti delle accertate irregolarità o disfunzioni ed a rimuovere le cause che le hanno determinate.

In caso di inerzia del Comitato di gestione il Difensore Civico ne informa la Giunta regionale per gli opportuni provvedimenti.

Il Difensore Civico ha facoltà di procedere, di propria iniziativa, all'accertamento ed alla segnalazione, con le modalità di cui ai precedenti commi, di irregolarità o disfunzioni lesive dei diritti dell'utente di cui alla presente legge.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Difensore Civico invia una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente al Presidente della Giunta regionale e ai Presidenti dei Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali.

Il Presidente della Giunta regionale dà comunicazione della relazione al Consiglio regionale, rendendolo edotto delle iniziative eventualmente promosse per evitare il ripetersi di irregolarità o di disfunzioni.

Legge Regionale 10 luglio 2002, n. 29

Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi.²¹

Art. 22

Verifica del rispetto della Legge e poteri sostitutivi

1. Chiunque vi abbia diretto interesse può segnalare inadempienze, disfunzioni, irregolarità, carenze, omissioni o ritardi nell'applicazione delle disposizioni della presente Legge al Difensore Civico regionale, che può richiedere informazioni e notizie all'Amministrazione competente al fine di accertare eventuali abusi, carenze o ritardi.
2. In caso di ritardo o di mancata assunzione da parte dei Comuni dei provvedimenti previsti dalla presente Legge si procede mediante nomina di un Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 136, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

²¹ Il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione al 2° comma in quanto contrasterebbe con i parametri costituzionali indicati dagli artt. 114 (commi primo e secondo), 117 (comma secondo lettera p) e 120 e non soltanto per invasione di ambito di competenza legislativa statale.

Infatti la normativa statale recata dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), all'articolo 136 già attribuisce al Difensore Civico regionale poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori.

Regione Lombardia

Lo Statuto della Regione Lombardia non prevede la figura del Difensore Civico

L.R. 18 gennaio 1980, n. 7

«Istituzione del Difensore Civico regionale lombardo».

Art. 1 - Istituzione

1. E' istituito nella Regione Lombardia il Difensore Civico.
2. Le modalità di nomina e l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico sono regolate dalla presente Legge.

Art. 2 - Funzioni.

1. A richiesta di chiunque vi abbia diretto interesse, il Difensore d Civico interviene presso l'amministrazione, regionale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti e presso gli enti delegatori di funzioni amministrative regionali, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti amministrati vi siano tempestivamente e correttamente emanati. (Comma modificato dall'art. 1, L.R. 10 settembre 1984, n. 52)
2. L'azione del Difensore Civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento di cui al comma precedente, al fine di rimuovere analogie disfunzioni ad essi comuni.
3. Il Difensore Civico, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre amministrazioni si verificano disfunzioni od anomalie comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell'attività amministrativa regionale diretta o delegata, le riferisce al Consiglio Regionale a termini del successivo art. 5
4. Nello svolgimento della sua azione, il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme della buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate. (Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 10 settembre 1984, n. 52)
5. Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa, a fronte di casi di Particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza (Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 10 settembre 1984, n. 52).

Art. 3 - Modalità d'intervento.

1. I cittadini o gli enti che abbiano in corso una pratica o abbiano diretto interesse a un procedimento amministrativo in corso presso le amministrazioni o gli enti di cui all'articolo precedente, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi venti giorni senza che abbiano ricevuto risposta, o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono. Con le stesse modalità, il Difensore Civico può procedere congiuntamente col funzionario o con i funzionari interessati, entro un termine all'uopo fissato, all'esame della pratica o del procedimento. (Comma sostituito dall'art. 3, L.R. 10 settembre 1984, n. 52)
3. In occasione di tale esame il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata notizia al cittadino o all'ente interessato, e per conoscenza, ai competenti organi statutari della regione, nonché alla commissione consiliare competente in materia di affari generali ed istituzionali.
4. Trascorso il termine di cui al comma precedente il Difensore Civico deve portare a conoscenza degli organi statutari della commissione suddetti gli ulteriori ritardi verificatesi.

Art. 4 - Disposizioni particolari.

1. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dalle amministrazioni e dagli enti indicati nel precedente art. 2 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate.
2. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto al procedimenti disciplinari di cui al titolo sesto della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, se dipendente regionale; negli altri casi il disservizio viene segnalato all'amministrazione od ente da cui il funzionario dipende.
3. Qualora il Difensore Civico, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

Art. 5 - Relazioni al Consiglio Regionale.

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Difensore Civico può anche inviare al Consiglio Regionale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione formulando - ove lo ritenga - osservazioni e suggerimenti (Comma modificato dall'art. 4, L.R. 10 settembre 1984, n. 52).
3. Il Consiglio Regionale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune ed invita i competenti organi statutari della regione ad adottare ulteriori misure necessarie con particolare riguardo;
 - a) alla modifica della struttura dei servizi od uffici;
 - b) alla revoca di incarichi dei dirigenti di servizio ove ricorrono gli estremi di cui all'art. 27, primo comma, della legge regionale 1 agosto 1979, n. 42;
 - c) alla promozione di eventuali procedimenti disciplinari;

d) alla sostituzione. nell'espletamento di singoli atti o procedure, dei funzionari il cui operato ha dato luogo all'intervento del Difensore Civico».

Art. 6 - Designazione e nomina.

1. Il Difensore Civico, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su designazione del Consiglio Regionale, è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

2. La designazione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla regione.

3. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al precedente comma nelle tre votazioni, la designazione è effettuata dal consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla regione.

4. Qualora neppure questa maggioranza potesse raggiungersi in tale seduta dopo tre votazioni, la procedura di designazione dovrà essere effettuata dal consiglio entro i successivi trenta giorni, sempre a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

Art. 7 - Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza.

1. Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore Civico:

1) i membri del parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali;

2) i membri della commissione di controllo sugli atti dell'amministrazione regionale, del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti ed aziende pubbliche;

3) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese che abbiano con la regione rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni, o che da essa ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni.

2. L'incarico del Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione.

3. L'ineleggibilità prevista dal presente articolo opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal consiglio regionale.

4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla nomina.

5. Il titolare dell'incarico di Difensore Civico ha obbligo di residenza nella regione Lombardia.

Art. 8 - Durata in carica.

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni, e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.
2. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Difensore Civico il Consiglio Regionale è convocato per procedere alla designazione del successore; qualora il mandato stesso venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova designazione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio regionale successiva alla cessazione.
3. I poteri del Difensore Civico sono prorogati sino all'entrata in carica del successore, salvo il caso di cui al successivo art. 9.

Art. 9 - Revoca.

1. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Regionale adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla regione, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 - Diritti dei consiglieri regionali.

1. I consiglieri regionali esercitano nei riguardi dell'ufficio del Difensore Civico i diritti previsti dall'art. 8, comma 2°, dello Statuto regionale, secondo le norme stabilite dal regolamento interno del consiglio.

Art. 11 - Trattamento economico.

1. Al Difensore Civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per i consiglieri regionali della Lombardia.

Art. 12 - Sede, segreteria e personale.

1. Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Consiglio Regionale.
2. Il Difensore Civico si avvale di una segreteria la cui composizione è stabilita dall'ufficio di presidenza d'intesa con il titolare dell'incarico; il relativo personale, nel numero e secondo ha i livelli funzionali come sopra determinati, è tratto dal ruolo consiliare.
3. Il personale della suddetta segreteria opera alle dipendenze funzionali del Difensore Civico.

Altre norme sul Difensore Civico

Delibera della Giunta Regionale 31 marzo 1999, n. 6/42293

L'Allegato contenente le "Direttive per l'esercizio delle attività di vigilanza sui servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati..." prevede l'intervento sostitutivo del Difensore Civico per omissioni facenti capo alle IPAB:

"... [omissis] È appunto il caso di notare che il ritardo e/o la mancata attuazione da parte delle II.PP.A.B. di atti obbligatori per legge (come ad esempio l'adozione del bilancio di previsione e l'approvazione del conto consuntivo) comporta la necessità per l'organo di vigilanza di formalmente diffidare l'IPAB inadempiente a provvedere a compiere l'atto entro congruo termine e successivamente di procedere, nel caso di permanente ingiustificata inerzia da parte della Istituzione medesima, a richiedere la nomina di apposito commissario ad acta al difensore civico regionale così come previsto dall'art. 17 - 45 comma - della legge 15 maggio 1997 n. 127 e sue successive modifiche ed integrazioni".

Regione Marche

Lo Statuto della Regione Marche non prevede la figura del Difensore Civico

L.R. 14 ottobre 1981, n. 29

Istituzione del Difensore Civico

Art. 1

È istituito l'ufficio del Difensore Civico.

Le modalità di nomina del Difensore Civico e l'esercizio delle sue funzioni sono regolati dalla presente legge.

Art. 2

Il Difensore Civico ha il compito di eseguire indagini sull'operato degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali e di tutte le amministrazioni pubbliche in qualsiasi modo dipendenti dalla Regione, al fine di rilevarne eventuali irregolarità o ritardi e di suggerire mezzi e rimedi per la loro eliminazione.

In particolare spetta al Difensore Civico il potere di seguire, a tutela dei singoli cittadini, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e ne facciano richiesta, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso gli uffici di cui al precedente primo comma. Se nel corso dello svolgimento di tale attività il Difensore Civico rilevi che pratiche simili di altri soggetti si trovino in identica posizione opera anche per queste ultime.

In ogni caso segnala agli organi statutari della Regione le irregolarità e le disfunzioni riscontrate.

Art. 3

Il Difensore Civico è eletto dal consiglio regionale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'assemblea, e nominato con decreto del presidente della Giunta

Dopo la quarta votazione, se nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza prevista, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti alla quarta votazione.

Qualora nella votazione successiva risulti parità di voti tra i due candidati, viene eletto il candidato più anziano di età.

In sede di prima istituzione dell'ufficio il consiglio regionale è convocato per procedere alla elezione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Il Difensore Civico dura in carica cinque anni con possibilità di rielezione e può essere revocato dal consiglio regionale, con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'art. 3, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

Il Difensore Civico esercita le sue funzioni anche per i periodi di vacanza o di scioglimento del consiglio regionale e rimane in carica, anche dopo la scadenza del quinquennio, fino all'elezione del successore.

Art. 5

All'ufficio di Difensore Civico deve essere eletta persona in possesso di laurea in giurisprudenza e che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività professionale svolta, offra la massima garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità e obiettività di giudizio.

Art. 6

Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore Civico:

- 1) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- 2) i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;
- 3) gli amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica.

L'ufficio del Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione e con l'espletamento di incarichi di qualsiasi natura.

Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta decadenza dall'incarico, che è dichiarata dal consiglio regionale.

Art. 7

Il Difensore Civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza da ogni organo o ufficio della Regione.

Ha diritto di accedere agli atti di ufficio concernenti le questioni sottoposte a sua indagine.

I funzionari della Regione e delle altre amministrazioni in qualsiasi modo da essa dipendenti sono tenuti a fornirgli le informazioni utili per lo svolgimento del suo compito.

Art. 8

Al Difensore Civico spetta una indennità pari allo stipendio base iniziale corrisposto al Direttore Generale dei Ministeri aumentata di una somma pari all'indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 9

Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione e agli organi statutari della Regione di cui al precedente art. 2, invia all'esame del

consiglio regionale una relazione annuale sulle indagini espletate, sui risultati di esse e sui rimedi segnalati.

Invia anche relazioni:

- a) all'organo o ufficio il cui operato è stato oggetto dell'indagine;
- b) ove occorra, all'autorità giudiziaria.

Art. 10

L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso il consiglio regionale ed è dotato di una segreteria il cui organico è determinato dall'ufficio di presidenza che provvede all'assegnazione del relativo personale.

Art. 11

Il ricorso al Difensore Civico non esclude, per i cittadini interessati, la facoltà di avvalersi, anche contemporaneamente, dei ricorsi amministrativi disciplinati dal D.P.R. 21 novembre 1971, n. 1199, se competenti; non esclude né limita in alcun modo il diritto di tutti i cittadini di adire, nei confronti dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni da essa in qualsiasi modo dipendenti, gli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa.

Art. 12

Per il finanziamento degli oneri relativi allo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 20.000.000; per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma precedente si provvede:

- a) per l'anno 1981, mediante riduzione, per l'importo di lire 20.000.000, degli stanziamenti di competenza e di cassa, del capitolo 5200101 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine";
- b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte dei finanziamenti spettanti alla Regione e titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della L. 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

Al pagamento delle spese di cui al primo comma del presente articolo si provvede:

- a) per l'anno 1981, con i fondi a carico del capitolo 1860101 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno, - Rubrica I, settore 8, sub-settore 6, programma 0, "Difensore civico", con la denominazione "Competenze ed indennità accessorie da corrispondersi al difensore civico", con la dotazione di competenza e di cassa di lire 20.000.000;
- b) per gli anni successivi, con i fondi a carico dei capitoli corrispondenti.

Altre norme sul Difensore Civico

L.R. 2 marzo 1998, n. 2

Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati

Art. 14 - Difensore Civico

1. I soggetti destinatari della presente legge hanno diritto di avvalersi dell'attività dei Difensori Civici.

L.R. 11 agosto 1994, n. 27

Organizzazione e funzionamento dell'organo di controllo della Regione sugli atti degli Enti Locali

Art. 7 - Atti dei Comuni e delle Province soggetti a controllo.

1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti dei Comuni e delle Province si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del Consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della gestione, nonché sulle deliberazioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni.

2. Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che le Giunte intendono di propria iniziativa sottoporre al comitato regionale di controllo.

3. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei Consiglieri provinciali o un quarto dei Consiglieri nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei Consiglieri nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

4. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.

5. Le deliberazioni da sottoporre al controllo ai sensi del comma 3 sono inviate all'ordine di controllo entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta, restando sospesa la loro esecutività. L'invio avviene con le modalità previste dall'articolo 9, commi 1 e 3.

6. Nei casi previsti dal comma 3, il controllo è esercitato, dalla data di rispettiva esecuzione, dai Difensori Civici comunali e provinciali; il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Fino all'istituzione del Difensore Civico, il controllo è esercitato, con effetti predetti, dal Comitato Regionale di Controllo.

Art. 12 - Potere sostitutivo

1. Qualora i Comuni, le Province o gli altri enti indicati dall'articolo 6, comma 1, ritardino od omettano di compiere atti la cui adozione sia obbligatoria per legge, il Difensore Civico regionale invita l'amministrazione interessata a compiere l'atto, assegnando allo scopo un termine non inferiore a trenta giorni, che può essere abbreviato con deroga motivata per i casi d'urgenza.
2. L'amministrazione interessata fornisce eventuali chiarimenti e comunque provvede entro il termine di cui al comma 1, salvo motivata richiesta e concessione di una proroga non superiore a quindici giorni.
3. Scaduto il termine, il Difensore Civico regionale nomina un commissario, scelto tra i soggetti indicati all'articolo 11, comma 4, per l'adozione dell'atto dovuto con i poteri dell'organo sostituito fissando il termine temporale del suo mandato che non può comunque essere superiore a sessanta giorni. Le spese relative sono a carico dell'amministrazione interessata salvo rivalsa sugli eventuali responsabili.
4. Per lo svolgimento delle funzioni previste nei precedenti commi il Difensore Civico regionale può richiedere la collaborazione del Comitato regionale di controllo, che è tenuto a fornirla tempestivamente.
5. Le funzioni previste dal presente articolo sono svolte dal Comitato regionale di controllo:
 - a) nei confronti degli enti di cui al comma 1 allorquando risulti vacante l'ufficio di Difensore Civico regionale;
 - b) nei confronti degli enti di cui all'articolo 6, comma 2, nei casi in cui l'esercizio delle funzioni stesse non sia regolamentato da leggi.

L.R. 14 gennaio 1992, n. 2

Norme concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi e sulla trasparenza dell'attività amministrativa regionale

Art. 3 - Esercizio del diritto di accesso.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 4, il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie è subordinato soltanto, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, al rimborso del costo di riproduzione nella misura determinata con deliberazione della giunta regionale, purché tale costo sia superiore alle lire mille.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata salvo che per gli atti di cui al comma 1 dell'art. 1. Essa è presentata agli uffici costituiti presso ciascun servizio a norma del comma 4 dell'art. 7 della legge regionale sulle norme concernenti la democratizzazione e semplificazione dell'attività amministrativa regionale, anche tramite gli sportelli informativi costituiti a norma dell'art. 37 della L.R. n. 30 del 1990.
3. Il rilascio della copia degli atti e dei documenti è effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il dirigente del servizio, in caso di forza maggiore, può disporre

che il rilascio venga posticipato di un periodo congruo ulteriore, e comunque non superiore a sessanta giorni, dandone comunicazione ai richiedenti.

4. Il rifiuto e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 2 e sono decisi, con atto motivato, dal dirigente del servizio, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la richiesta si intende respinta.

5. I soggetti richiedenti possono ricorrere al Difensore Civico della Regione in tutti i casi in cui venga escluso o limitato il loro diritto di accesso. Il ricorso al Difensore Civico non esclude quello al Tribunale Regionale Amministrativo, come previsto dal comma 4 dell'art. 25 della L. n. 241 del 1990.

6. Le richieste di accesso ai documenti e agli atti formati o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa dalle strutture organizzative decentrate della Regione sono presentate ai responsabili delle strutture medesime che vi provvedono nei termini e nei modi indicati nel presente articolo.

7. Il sistema informativo regionale costituisce lo strumento fondamentale per assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione.

Art. 6 - Commissione per la trasparenza

1. È istituita presso la presidenza del consiglio regionale la commissione "per la trasparenza dell'attività amministrativa della Regione".

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio regionale ed è composta:

- a) dal presidente della commissione affari istituzionali del consiglio regionale, che la presiede;
- b) dal vicepresidente della commissione affari istituzionali del consiglio regionale;
- c) dall'assessore al personale;
- d) dal dirigente del servizio segreteria e affari generali della giunta regionale;
- e) dal dirigente del servizio del sistema informativo del consiglio regionale con funzioni di segretario.

3. La commissione vigila sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'attività dell'amministrazione regionale e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione e sulla attuazione delle norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'attività amministrativa regionale. La commissione può disporre indagini sull'operato degli uffici e può richiedere l'attivazione dei provvedimenti disciplinari nei confronti del personale inadempiente; redige una relazione annuale che comunica ai presidenti del Consiglio e della Giunta regionale e al Difensore Civico.

L.R. 13 marzo 1985, n. 7

Disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana

Art. 7-ter - Poteri sostitutivi

Qualora i Comuni competenti non istituiscano, nei termini previsti dal primo comma dell'articolo 7-bis, il registro delle piante abbattute senza autorizzazione, il difensore civico regionale, previa diffida ad adempiere, nel termine di quindici giorni, nomina un commissario ad acta per l'istituzione del registro nei successivi sessanta giorni.

Regione Molise

Lo Statuto della Regione Molise non prevede la figura del Difensore Civico

L.R. 14 aprile 2000, n. 26

Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico

Art. 1 - Oggetto della legge

1. È istituito presso il Consiglio regionale del Molise l'Ufficio del Difensore Civico regionale.
2. Il Difensore Civico svolge in piena autonomia attività al servizio dei cittadini e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale.

Art. 2 - Destinatari degli interventi

1. Il Difensore Civico interviene nei confronti di:
 - a) amministrazione regionale;
 - b) Enti o aziende dipendenti dalla Regione;
 - c) Enti locali nell'esercizio di funzioni attribuite o delegate dalla Regione;
 - d) uffici amministrativi delle UU.SS.LL. operanti nel territorio regionale, collaborando, in particolare, con le commissioni miste conciliative di cui all'articolo 8, allegato 1 della Carta dei servizi pubblici sanitari;
 - e) Enti o aziende con partecipazione di capitale regionale qualora i medesimi vi acconsentano;
 - f) ogni altro Ente pubblico sottoposto alla vigilanza della Regione.

Art. 3 - Ambito di intervento

1. Il Difensore Civico assicura una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi e diffusi nei limiti e con le modalità previste dalla presente legge, in tutti i casi valutabili come violazione dell'articolo 97 della Costituzione e della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di garantire legalità, imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficienza ed efficacia di uffici e servizi, suggerendo anche ipotesi di corretta amministrazione.
2. L'azione del Difensore Civico può essere estesa, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, all'attività di comuni e province.
3. Il Difensore Civico regionale coordina la propria attività con i Difensori Civici istituiti dai comuni e dalle province, al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nell'ambito delle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Art. 4 - Attivazione dell'intervento

1. Il Difensore Civico interviene:

a) dietro reclamo del diretto interessato in relazione a qualunque atto o procedimento amministrativo;

b) dietro reclamo di persone giuridiche pubbliche o private, associazioni o formazioni sociali portatrici di interessi diffusi.

2. I reclami possono essere formulati per iscritto oppure oralmente. Nel secondo caso è redatto verbale dal funzionario ricevente che viene sottoscritto da chi presenta il reclamo.

3. Il Difensore Civico interviene d'ufficio:

a) nei casi che destino particolare allarme o preoccupazione nella cittadinanza;

b) qualora venga a conoscenza di azioni non rispondenti al principio della corretta amministrazione nell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2.

4. Il Difensore Civico in particolare esercita l'iniziativa d'ufficio nei settori e verso le strutture della pubblica amministrazione che svolgono compiti od erogano servizi nei confronti di anziani, minori, soggetti portatori di handicap, tossicodipendenti, extraeuropei ed altri soggetti deboli, anche al fine di verificare che la pubblica amministrazione svolga i propri compiti con umanità, sollecitudine ed equità.

5. Gli esiti dell'iniziativa del Difensore Civico di cui al comma 3 sono comunicati alle autorità competenti indicando, se possibile, modi e tempi necessari per rimuovere le omissioni o inefficienze riscontrate.

Art. 5 - Divieto di ricorrere al Difensore Civico.

1. Non possono ricorrere al Difensore Civico i dipendenti dell'amministrazione regionale e degli Enti ed aziende indicati nell'articolo 2 per fatti o questioni attinenti al rapporto di lavoro nonché i consiglieri regionali e gli amministratori degli Enti ed aziende indicati nell'articolo 2.

Art. 6 - Rapporti con i ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

1. Il reclamo al Difensore Civico è indipendente dall'esperimento di ricorsi od azioni dinanzi ad organi giurisdizionali od amministrativi.

2. Il Difensore civico, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il proprio intervento, in attesa della pronunzia sui ricorsi od azioni di cui al comma 1.

Art. 7 - Modalità d'intervento.

1. Il Difensore Civico, valutata la fondatezza del reclamo in relazione agli interessi di cui si chiede tutela ed ai soggetti reclamanti, chiede all'ufficio interessato informazioni o chiarimenti sull'atto o sul comportamento oggetto del suo intervento. La manifesta infondatezza del reclamo dà luogo ad archiviazione dello stesso ed a conseguente comunicazione motivata al reclamante.

2. In caso di mancata risposta, o di risposta non esauriente o insufficientemente documentata, il Difensore Civico può:

- a) accedere a qualsiasi ufficio dei soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) esaminare provvedimenti ed atti inerenti l'oggetto del proprio intervento ed ottenerne copia, usando anche i collegamenti telematici, con spese a carico dell'amministrazione controllata e senza i limiti del segreto d'ufficio, anche qualora si tratti di documenti sottratti all'accesso in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - c) convocare, con congruo preavviso, il responsabile del procedimento e i funzionari competenti a provvedere per esaminare congiuntamente la questione oggetto del suo intervento.
3. Il Difensore Civico è tenuto al segreto su quanto acquisito in atti esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in atti comunque da considerare riservati in base alle leggi vigenti.
4. Qualora nell'esercizio delle sue funzioni il Difensore Civico venga a conoscenza di fatti che possono costituire reato ne riferisce all'autorità giudiziaria competente.

Art. 8 - Esito degli interventi.

1. Il Difensore Civico, esaurita l'istruttoria, sulla base degli accertamenti compiuti, formula le sue osservazioni ai soggetti competenti a procedere o a provvedere.
2. Il funzionario o l'organo competente:
 - a) provvede, in accoglimento delle richieste del Difensore Civico, nel termine stabilito dalla legge;
 - b) comunica al Difensore Civico gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali ha ritenuto di non accogliere, anche in parte, le sue osservazioni.
3. In caso di comportamento omissivo o ritardante del funzionario o dell'organo amministrativo, il Difensore Civico può chiedere all'autorità competente la nomina di un commissario ad acta.
4. Il Difensore Civico comunica all'interessato l'esito dell'intervento indicandogli le eventuali iniziative che può intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.

Art. 9 - Sanzioni

1. Il funzionario o il dipendente regionale che non collabora o impedisce o ritarda l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è perseguibile disciplinarmente nei limiti delle vigenti disposizioni sulle infrazioni disciplinari. Negli altri casi l'addebito viene segnalato all'amministrazione di appartenenza.

Art. 10 - Relazione al Consiglio regionale

1. Il Difensore Civico, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una dettagliata relazione sull'attività complessivamente svolta e sui provvedimenti adottati, indicando in essa le disfunzioni riscontrate ed indicando i possibili rimedi.

2. Il Consiglio regionale entro i successivi 30 giorni, esaminata la relazione e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in essa contenuti, formula direttive ai competenti organi perché adottino le misure di loro competenza, con particolare riguardo:
 - a) alla modifica dell'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - b) all'attivazione delle misure disciplinari, ove ne ricorrano gli estremi, nei confronti dei funzionari il cui operato abbia dato luogo all'intervento del Difensore Civico.
3. La relazione del Difensore Civico è pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il Difensore Civico ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di comunicazione di massa sulle attività svolte dal suo Ufficio.
5. Le commissioni consiliari possono sentire il Difensore Civico su aspetti particolari inerenti le materie di loro competenza.

Art. 11 - Elezione del Difensore Civico e revoca

1. Il Difensore Civico è scelto tra persone in possesso di qualificate esperienze giuridico-amministrative che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e si siano distinti per attività non lucrative afferenti al volontariato, alla tutela di soggetti deboli o di interessi collettivi e diffusi.
2. L'elezione del Difensore Civico è effettuata dal consiglio regionale con voto segreto.
3. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la seconda votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.
4. Il Difensore Civico può essere revocato a seguito di mozione adducente gravi motivi. La mozione è validamente approvata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 12 - Durata in carica

1. Il Difensore Civico regionale dura in carica 5 anni e può essere rieletto una sola volta.
2. Salvi i casi di decadenza, le funzioni del Difensore Civico sono prorogate sino all'insediamento del successore.

Art. 13 - Cause ostative

1. Non possono essere eletti all'Ufficio di Difensore Civico:
 - a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale o europeo; i presidenti o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali e di comunità montana; gli amministratori e dirigenti delle Unità sanitarie locali;
 - b) i membri in carica degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
 - c) i dipendenti regionali, degli Enti locali e delle Prefetture, degli Enti o aziende di cui all'articolo 2;

d) gli amministratori di Enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;

e) i componenti della commissione di controllo sugli atti dell'amministrazione regionale, del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di Enti, istituti ed aziende pubbliche.

2. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

3. Ove la nomina riguardi i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti commi ovvero in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità ai sensi della legge n. 154 del 1981, la relativa causa deve cessare, pena la decadenza dalla carica, entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di notificazione dell'avvenuta nomina o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.

4. Sono estese al Difensore Civico regionale le disposizioni sulla ineleggibilità a Consigliere regionale di cui alla legge n. 55/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Il titolare dell'incarico di Difensore Civico ha l'obbligo di residenza nel Molise.

Art. 14 - Trattamento economico

1. Al Difensore Civico spetta il trattamento economico pari a quello massimo previsto dalla legge regionale n. 7/1997 per i direttori generali della Regione. Spetta altresì il trattamento di missione fissato per i dirigenti regionali nonché l'eventuale rimborso delle spese di trasporto per il raggiungimento della sede di servizio dal Comune di residenza.

Art. 15 - Sede e supporto organizzativo.

1. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso il Consiglio regionale.

2. Per le funzioni di assistenza e segreteria del Difensore Civico è istituito presso il Consiglio regionale la struttura speciale denominata "Servizio per la segreteria del Difensore Civico", affidata alla responsabilità di un dirigente, anche assunto a tempo determinato.

3. La dotazione di personale e di risorse strumentali della struttura di cui al comma 2 è deliberata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale su proposta del Difensore Civico.

4. La struttura di cui al comma 2 ed il dirigente ad essa preposto dipendono funzionalmente dal Difensore civico, il quale determina gli obiettivi e valuta i risultati delle relative attività.

Art. 16 - Compiti della segreteria

1. La segreteria dell'Ufficio del Difensore Civico provvede a tutte le incombenze dirette ad assicurare lo svolgimento delle sue funzioni.

In particolare:

a) classifica le richieste di intervento;

b) cura la conservazione degli atti;

c) svolge l'istruttoria preliminare dei casi;

d) riceve i cittadini fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire o dando loro suggerimenti nei casi in cui le richieste di intervento esulano dalla competenza del Difensore Civico;

e) intrattiene rapporti con gli Enti di cui all'art. 2 per le finalità della presente legge.

Art. 17 - Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono posti a carico del Consiglio regionale mediante stanziamento di appositi fondi con legge di approvazione o di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 e corrispondente istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del Consiglio regionale.

2. Per gli esercizi 2001 e successivi si provvederà con le rispettive leggi approvative di bilancio.

Art. 18 - Norma transitoria

1. Il Difensore Civico esercita, sino all'istituzione del Difensore civico nazionale, le funzioni previste dall'articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, ed invia ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Regione Piemonte

Statuto

approvato con legge 22 maggio 1971 n. 338

Articolo 71

Con legge regionale è istituito l'Ufficio del Difensore Civico. La legge regola le modalità della nomina del Difensore Civico, i suoi compiti, nonché i modi di esercizio degli stessi.

L.R. 9 dicembre 1981, n. 50

Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico

Art. 1 - Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico.

Presso il Consiglio Regionale è istituito l'ufficio del Difensore Civico.

Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

Le modalità di nomina e revoca del titolare dell'ufficio di Difensore Civico, i poteri relativi e le modalità del loro esercizio sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge.

Art. 2 - Compiti del Difensore Civico

Il Difensore Civico ha il compito di tutelare il cittadino nell'ottenere dall'Amministrazione Regionale quanto gli spetta di diritto.

Il Difensore Civico può intervenire nei confronti degli uffici dell'Amministrazione Regionale, degli Enti pubblici regionali e di tutte le Amministrazioni pubbliche che esercitino deleghe regionali, limitatamente al contenuto di tali deleghe. Il Difensore Civico, limitatamente ai casi in cui la Regione si avvalga degli uffici di Enti locali per l'attuazione di leggi regionali, ai sensi dell'art. 68 dello Statuto, può intervenire nei confronti degli uffici interessati degli Enti locali.

Nello svolgimento di questa azione il Difensore Civico rileva le eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando anche legittimità e merito degli atti amministrativi inerenti ai problemi a lui sottoposti e suggerendo mezzi e rimedi per la loro eliminazione.

Il Difensore Civico non può interferire direttamente nell'espletamento dei compiti amministrativi, partecipando all'elaborazione di atti e provvedimenti.

Art. 3 - Diritto di iniziativa

Il Difensore Civico interviene normalmente su istanza di chi avendo richiesto all'Amministrazione Regionale ed alle Amministrazioni di cui al precedente articolo 2, 2° comma, un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo.

Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa, a fronte di casi di particolare rilievo che in ogni modo siano a sua conoscenza.

L'azione del Difensore Civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli oggetto della richiesta del reclamante, al fine di risolvere analoghe situazioni.

Art. 4 - Modalità e procedura d'intervento.

Il Difensore Civico, alla richiesta di iniziativa proposta da un cittadino, valuta se siano state esperite le ordinarie vie di rapporto con l'Amministrazione e, qualora questo sia avvenuto, valuta la fondatezza del reclamo. Al sussistere di entrambe le condizioni, apre una procedura rivolta ad accertare la situazione cui la richiesta si riferisce.

Il Difensore Civico chiede al funzionario coordinatore o al responsabile di servizio, all'ambito delle cui responsabilità si riferisce la questione trattata, di procedere congiuntamente all'esame della pratica, nel termine di 15 giorni, informandone il Presidente della Giunta. In occasione di tale esame, il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, il termine massimo per la definizione della pratica, dandone immediata notizia, insieme con le proprie motivate conclusioni ed i propri rilievi, al reclamante, al funzionario coordinatore o al responsabile del servizio competente ed al Presidente della Giunta.

Le conclusioni ed i rilievi del Difensore Civico sono comunicati altresì al Presidente del Consiglio Regionale che provvede ad interessare tempestivamente le Commissioni consiliari competenti per materia. Le questioni sollevate dalle conclusioni del Difensore Civico possono essere discusse dalle Commissioni consiliari e, nei casi di particolare importanza dal Consiglio Regionale, secondo le norme del Regolamento di quest'ultimo. Il Regolamento prevede altresì le modalità di audizione del Difensore Civico e dei funzionari interessati.

Il funzionario coordinatore o responsabile del servizio cui la pratica appartiene è tenuto a dare comunicazione al Difensore Civico dell'avvenuta definizione della pratica entro il termine massimo fissato.

Il Difensore Civico, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre amministrazioni relativamente all'esercizio di deleghe regionali si verificano anomalie o disfunzioni comunque incidenti sulla regolarità dell'attività regionale amministrativa diretta o delegata, ne riferisce al Consiglio Regionale ai sensi di quanto disposto dal precedente 3° comma.

Art. 4-bis - Attività decentrata sul territorio.

1. Lo svolgimento delle funzioni da parte del Difensore Civico può avere luogo in sedi regionali decentrate ovvero presso capoluoghi di Provincia o Enti locali previa intesa con i medesimi.

Art. 5 - Sospensione del procedimento.

La presentazione del reclamo al Difensore Civico è indipendente dalla proposizione di ricorsi giurisdizionali o di ricorsi amministrativi.

Tuttavia il Difensore Civico, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il procedimento di fronte a sé, in attesa della pronuncia sui ricorsi suddetti.

Art. 6 - Obbligo di segnalazione dei reati all'Autorità Giudiziaria.

Il Difensore Civico che nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 6-bis Rappresentanza processuale.

1. La rappresentanza in giudizio della Regione nelle controversie e nei ricorsi aventi oggetto provvedimenti del Difensore Civico spetta al Presidente della Giunta regionale.

2. L'eventuale costituzione in giudizio è deliberata dalla Giunta regionale previo parere del Difensore Civico, il quale trasmette al Presidente della Giunta gli atti relativi al provvedimento impugnato.

Art. 7 - Diritto di informazione del Difensore Civico.

Il Difensore Civico, al fine dell'adempimento dei suoi compiti, può richiedere documenti e sentire funzionari. La richiesta di documenti e di audizione è trasmessa al coordinatore o al responsabile di servizio di cui agli artt. 23 e 24 della L.R. 20 febbraio 1979, n. 6, all'ambito delle cui responsabilità si riferisce la questione trattata.

Nessun diniego e nessun segreto d'ufficio può essere opposto alle richieste del Difensore Civico.

Art. 8 - Relazioni del Difensore Civico.

Il Difensore Civico invia ogni anno, entro il 31 gennaio, al Consiglio Regionale una relazione sugli accertamenti espletati, sui risultati di essi e sui rimedi organizzativi e normativi di cui intende segnalare la necessità. Essa è altresì inviata agli organi di controllo sull'attività amministrativa regionale e sull'attività amministrativa degli Enti locali.

La relazione del Difensore Civico è sottoposta a discussione del Consiglio Regionale, secondo le norme del Regolamento interno.

In ogni momento il Difensore Civico può inviare agli organi di cui ai commi precedenti ed al Presidente della Giunta, relazioni su questioni specifiche, in casi di particolare importanza e comunque meritevoli di urgente considerazione.

Art. 9 - Informazione sull'attività del Difensore Civico.

L'Amministrazione Regionale informa la collettività regionale, attraverso gli strumenti a propria disposizione, in ordine all'attività del Difensore Civico e sui risultati degli accertamenti esperiti.

Il Difensore Civico può tenere rapporti diretti con gli organi di informazione.

Art. 10 - Sanzioni disciplinari a tutela dell'attività del Difensore Civico.

Il funzionario che ritardi o impedisca l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto, se dipendente regionale, ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 42 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22, negli altri casi, il disservizio viene segnalato all'Amministrazione od Ente da cui il funzionario dipende.

Art. 11 - Diritto di informazione dei Consiglieri Regionali.

I Consiglieri Regionali hanno, nei confronti dell'ufficio del Difensore Civico, i diritti previsti dall'art. 12 dello Statuto regionale.

Art. 12 - Requisiti e disposizioni per la nomina.

Per essere nominati all'ufficio del Difensore Civico sono richiesti i requisiti per l'elezione al Consiglio Regionale, relativamente all'età ed alla iscrizione alle liste elettorali.

Il Difensore Civico è nominato con decreto del Presidente della Regione, su designazione del Consiglio Regionale.

La designazione del Consiglio Regionale è effettuata a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione.

La votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 13 - Cause di impedimento alla nomina

Non possono essere nominati all'ufficio del Difensore Civico:

- a) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, Provinciali, Comunali, i rappresentanti dei Comitati di Quartiere ed i membri degli organi di gestione delle UU.SS.LL.;
- b) i membri del Comitato Regionale di Controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di Enti, Istituti ed Aziende pubbliche;
- c) gli amministratori di Enti ed Imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di Enti ed Imprese vincolate con la Regione da contratti di opera o di somministrazione ovvero che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
- d) i dipendenti della Regione Piemonte, degli Enti delegati della Regione e degli Enti ed Imprese che siano vincolati con la Regione dai rapporti contrattuali di cui alla lettera c).

Art. 14 - Cause di incompatibilità

L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente.

Art. 15 - Durata

Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di una volta. Il Difensore Civico, salvo in casi di revoca, rimane in carica, dopo la scadenza del suo mandato, fino alla nomina del successore.

Nel caso di impedimento o congedo del Difensore civico, le funzioni, relative ad affari urgenti ed indifferibili, sono svolte da un dirigente designato dal Difensore Civico.

Art. 16 - Revoca

Il Difensore Civico può essere revocato prima della scadenza del suo mandato qualora il Consiglio Regionale approvi una mozione di censura motivata. La motivazione può riguardare esclusivamente gravi carenze connesse all'esercizio delle funzioni di Difensore Civico. Tale mozione deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione. La revoca è disposta con decreto del Presidente della Regione.

Art. 17 - Tempi della designazione

La convocazione del Consiglio Regionale per la designazione del Difensore Civico ha luogo tre mesi prima della scadenza del mandato precedente. Nel periodo di tempo compreso tra la nomina e l'inizio dell'esercizio delle funzioni del nuovo Difensore, questi può frequentare l'ufficio e prendere conoscenza dell'attività in esso svolta.

In caso di vacanza dell'ufficio, per qualsiasi ragione determinata, la convocazione del Consiglio Regionale ha luogo entro 20 giorni dal verificarsi del fatto che ne è causa.

Per la prima designazione, il Consiglio è convocato entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18 - Rinuncia

Il Difensore Civico ha facoltà di rinunciare all'ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente del Consiglio Regionale ed al Presidente della Giunta Regionale, con comunicazione scritta, almeno un mese prima.

Art. 19 - Sede, organizzazione e dotazione organica dell'ufficio del Difensore Civico

L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso il Consiglio Regionale.

Per il funzionamento è istituito, ad integrazione dell'allegato n. 1 alla L.R. 17 dicembre 1979, n. 73, e con le attribuzioni allegate alla presente legge, il Servizio del Difensore Civico la cui dotazione organica è stabilita con deliberazione del Consiglio Regionale. In sede di prima istituzione la dotazione organica è stabilita con deliberazione del Consiglio Regionale, il Difensore Civico. Il personale assegnato è scelto nell'organico regionale e dipende funzionalmente dal Difensore Civico.

Art. 20 - Indennità, rimborsi spese e di trasferta

Al Difensore Civico spettano la stessa indennità e gli stessi rimborsi spese e trattamento di missione previsti per i Consiglieri Regionali.

Art. 21 - Norma finanziaria

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge è a carico del Consiglio Regionale. Al relativo onere che per l'esercizio finanziario 1982 è previsto in L. 50 milioni, si provvede con l'incremento di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa del cap. 10 dello stato di previsione della spesa la cui denominazione viene così modificata: «Spese per indennità di carica e di missione ai componenti il Consiglio Regionale ed al Difensore Civico».

La spesa relativa agli anni successivi sarà stabilita con le leggi di bilancio degli esercizi corrispondenti.

ALLEGATO

Attribuzioni del Servizio «Ufficio del Difensore Civico»

- 1) Ricevimento e istruttoria tecnica delle pratiche di ricorso all'esame dell'ufficio.
- 2) Reperimento del materiale legislativo e giurisprudenziale utile per la trattazione delle questioni in esame.
- 3) Predisposizione di documenti, relazioni, memorie ed altre forme di supporto, studio e documentazione per i casi sottoposti al Difensore Civico.
- 4) Tenuta dell'archivio e del protocollo dell'ufficio, classificazione e tenuta delle pratiche e della relativa documentazione.
- 5) Rapporti del Difensore Civico con i privati cittadini, con gli uffici dell'Amministrazione Regionale, degli Enti pubblici regionali e di tutte le Amministrazioni pubbliche che attuino leggi o esercitino deleghe regionali, interessati alle questioni sollevate.

Altre norme sul Difensore Civico

Delib. C.R. 3 novembre 1998, n. 502-13033.

L.R. 13 aprile 1995, n. 59. Disciplinare tipo per la costituzione dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti

Articolo 6 - Nomina e competenza degli organi consortili.

1. L'Assemblea consortile provvede all'elezione del Consiglio di Amministrazione, nella composizione ed in base ai criteri stabiliti nello Statuto, previa definizione degli indirizzi per la scelta; definisce, altresì, gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell'Assemblea presso gli enti, aziende e società nonché la nomina dei rappresentanti dell'Assemblea presso enti, aziende e società ad essa espressamente riservata dalla legge.

2. Qualora l'Assemblea non provveda alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione entro la scadenza del mandato quadriennale, questo è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del mandato medesimo.

3. Nel caso in cui l'Assemblea non proceda alle nomine almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell'Assemblea consortile il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso.
4. L'Assemblea ha competenza limitatamente all'approvazione degli atti fondamentali indicati all'art. 11 dello Statuto
5. Il Presidente dell'Assemblea è nominato ed esercita le attribuzioni previste dall'art. 14 dello Statuto.
6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società.
7. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancate nomine o designazioni, il Difensore Civico regionale provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
8. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dallo Statuto e dai regolamenti.
9. Le competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dall'art. 20 dello Statuto.

Articolo 20 - Attribuzioni

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) sovrintende al buon funzionamento gestionale del Consorzio e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) attua le iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza;
- d) adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che devono essere sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica;
- e) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società. Le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza di quanto sopra indicato, il Difensore Civico regionale adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della predetta legge n. 142 del 1990, nonché dallo Statuto e dai regolamenti.

- g) determina gli argomenti da inserire all'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- h) rappresenta il Consiglio di Amministrazione nei rapporti con gli enti locali e le autorità statali;
- i) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione;
- l) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;
- m) propone all'Assemblea la nomina del Direttore e del Responsabile di area, nel caso in cui si proceda per chiamata ai sensi del D.P.R. n. 902 del 1986;
- n) individua, nei casi di vacanza, assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Responsabile di area che ne svolga temporaneamente le funzioni;
- o) dispone la nomina e la risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore e del Responsabile di area e con deliberazione motivata può procedere anche alla loro sospensione dal servizio;
- p) dispone su conforme proposta del Direttore l'assunzione, la risoluzione del rapporto di lavoro e la sospensione del personale;
- q) vigila sull'andamento economico finanziario ed amministrativo del Consorzio, sull'operato del Direttore e dei Responsabili di area;
- r) partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea Consortile.

Articolo 51 - Potere sostitutivo

In caso di mancata costituzione del Consorzio, entro i termini previsti dalla Deliberazione del Consiglio Regionale approvazione del disciplinare tipo, di mancata nomina o ricostituzione dei propri organi o di omissioni degli atti e provvedimenti previsti per legge, dal Piano regionale e dal Programma provinciale di gestione dei rifiuti, nonché dalla Convenzione o dal presente Statuto, il Difensore Civico regionale ovvero la Regione, per quanto di rispettiva competenza, provvedono in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dell'art. 23 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 37 della L.R. n. 59 del 1995.

L.R. 22 settembre 1994, n. 40

Nuove norme per il funzionamento del Comitato Regionale di Controllo

Art. 13 - Udienze

1. I rappresentanti degli Enti che hanno emanato l'atto sono sentiti dal Comitato regionale di controllo, quando ne fanno richiesta al collegio contestualmente all'invio dell'atto o dei chiarimenti.
2. Gli Amministratori degli Enti possono essere altresì invitati per fornire al collegio chiarimenti riguardanti l'atto sottoposto al controllo, senza sospensione dei termini dello stesso.
3. I rappresentanti possono farsi assistere dai propri consulenti.

4. Il Difensore Civico della Regione Piemonte può, nell'esplicazione delle funzioni previste dall'articolo 2 della L.R. 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico) e della L.R. 24 aprile 1985, n. 47 (Norme relative alla estensione delle competenze del Difensore Civico alle strutture amministrative del Servizio Sanitario e delle UU.SS.LL. operanti nel territorio regionale), inoltrare formale richiesta di essere udito dai consessi regionali di controllo, al fine di illustrare i motivi che possono far configurare vizi di legittimità riguardanti gli atti soggetti a controllo.
5. I consessi, cui pervengono richieste di audizione, fissano l'audizione medesima per una data anteriore a quella in cui divengono esecutivi gli atti deliberativi per i quali essa è stata richiesta.
6. In ogni caso, di dette audizioni viene fatta menzione nel verbale di adunanza.

L.R. 20 dicembre 1990, n. 55

Modificazione della L.R. 16 gennaio 1973, n. 4, in materia di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum

Art. 6 - Sede della Commissione

1. La Commissione ha sede presso il Difensore Civico della Regione Piemonte. Il personale assegnato al relativo Servizio collabora al funzionamento della Commissione, su disposizione del Difensore Civico.

Art. 7 - Composizione

1. La Commissione è composta da:

- a) cinque professori di ruolo di materie giuridiche presso gli Atenei del Piemonte;
- b) quattro avvocati iscritti nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

2. Al fine di procedere alla composizione della Commissione, il Difensore Civico richiede:

- a) ai Rettori degli Atenei del Piemonte con insegnamenti giuridici di designare complessivamente quindici professori di ruolo di materie giuridiche presso tali Atenei;
- b) ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati e Procuratori del Piemonte di designare ciascuno due avvocati iscritti nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

3. Il Difensore Civico sorteggia cinque componenti la Commissione fra quelli designati dai Rettori degli Atenei e quattro fra quelli designati dai Presidenti degli Ordini degli Avvocati e Procuratori. In caso di cessazione dalla carica di un componente prima della fine del mandato della Commissione, il Difensore Civico provvede ad integrare la Commissione mediante ulteriore sorteggio.

4. Il Difensore Civico comunica i risultati del sorteggio al Presidente del Consiglio Regionale. Il Consiglio provvede con propria deliberazione alla nomina della Commissione.

Art. 9- Durata in carica

1. La nomina della Commissione da parte del Consiglio Regionale avviene entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio dopo le elezioni.
2. A tal fine, nel semestre antecedente la scadenza della legislatura regionale, il Difensore Civico provvede agli adempimenti previsti dall'art. 7.
3. La Commissione dura in carica fino al termine della legislatura.
4. La Commissione uscente continua ad esercitare i propri compiti fino all'insediamento della nuova Commissione.
5. In caso di cessazione anticipata della legislatura, il Difensore Civico provvede agli adempimenti previsti non appena decretato lo scioglimento del Consiglio.
6. Nella fase di prima attuazione della presente legge agli adempimenti previsti all'art. 7 e alla nomina della Commissione da parte del Consiglio Regionale si provvede entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

L.R. 24 aprile 1985, n. 47

Norme relative all'estensione delle competenze del Difensore Civico alle strutture Amministrative del Servizio Sanitario e delle UU.SS.LL. operanti nel territorio regionale

Art. 1

Il Difensore Civico della Regione Piemonte può, nell'ambito dei compiti istituzionali previsti dagli artt. 1 e 2 della legge 9 dicembre 1981, n. 50, intervenire anche per tutelare il cittadino nell'ottenere dagli organi amministrativi del Servizio Sanitario e delle UU SSLL operanti nella Regione quanto gli spetta di diritto.

Art. 2

Ai fini di realizzare la tutela di cui all'articolo che precede, il Difensore Civico, di fronte ad irregolarità, negligenze o ritardi, interviene nei confronti degli Uffici e dei dipendenti amministrativi del Servizio Sanitario Regionale e delle UU SS LL

Art. 3

Il diritto di iniziativa, le modalità e le procedure di intervento del Difensore Civico nella materia prevista dagli articoli che precedono, sono disciplinati dagli artt. 3 e 4 della legge 9 dicembre 1981, n. 50.

Le conclusioni ed i rilievi del Difensore Civico sono comunicati oltreché all'interessato, all'Assessorato Regionale alla sanità, all'Assemblea ed al Comitato di Gestione della competente U.S.L.

Regione Puglia

Lo Statuto della Regione Puglia non prevede la figura del Difensore Civico

L.R. 9 luglio 1981, n. 38

Istituzione del Difensore Civico

Art. 1

La Regione istituisce l'ufficio del Difensore Civico con sede presso il Consiglio regionale.

Art. 2

Il Difensore Civico provvede, d'ufficio o a richiesta di chi ne abbia interesse, a controllare il regolare svolgimento delle pratiche presso gli Uffici dell'Amministrazione regionale, degli Enti, Istituti o aziende dipendenti nonché presso gli Uffici degli Enti locali, non territoriali, segnalando, secondo le modalità previste dalla presente legge, ritardi, irregolarità o inadempienze.

Art. 3

Chiunque abbia una pratica in corso presso gli uffici di cui al precedente articolo, può richiedere l'intervento del difensore civico qualora la stessa non venga risolta entro i termini previsti dalla legge o dai regolamenti.

La richiesta va indirizzata all'ufficio del Difensore Civico anche oralmente, nel qual caso essa verrà verbalizzata a cura dell'ufficio e sottoscritta.

Il Difensore Civico, nel termine di 5 giorni dalla ricezione dell'istanza, richiede all'ufficio competente l'esame della pratica che deve essergli consentito nell'ulteriore termine di giorni 5, anche con la collaborazione del funzionario responsabile o di un suo delegato.

Il Difensore Civico ha la facoltà di ottenere dagli Uffici previsti nel precedente art. 2, copie dei provvedimenti adottati con i relativi atti preparatori, nonché tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti alle questioni trattate.

Ultimato l'esame di cui al terzo comma, il Difensore Civico, sentiti gli uffici competenti, stabilisce il termine massimo entro cui la pratica deve essere definita.

Di ciò dà immediata comunicazione al ricorrente, all'Ufficio competente e al Presidente della Giunta.

Trascorso inutilmente tale termine, il Difensore Civico comunica immediatamente al Presidente della Giunta e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l'inadempimento riscontrato.

Chiunque non ottemperi, per quanto di sua competenza, alle disposizioni del presente articolo è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Art. 4

I consiglieri regionali possono esercitare, anche nei confronti dell'Ufficio del Difensore Civico, i poteri di richiesta di notizie e di esame degli atti previsti dal 3° comma dell'art. 30 dello Statuto della Regione Puglia.

Art. 5

Il Difensore Civico invia, ogni 6 mesi, una relazione dettagliata sull'attività svolta, corredata dai suggerimenti e osservazioni, al Presidente della Giunta regionale e alla Presidenza del Consiglio regionale ai fini della trasmissione ai consiglieri e della presa d'atto e discussione del Consiglio regionale.

Il Difensore Civico può inviare relazione agli organi di controllo, all'Autorità giudiziaria e rendere note le risultanze delle indagini svolte mediante comunicato, a spese della Regione, sulla stampa quotidiana o pubblicazione di comunicati nel B.U. della Regione.

Art. 6

Il Difensore Civico è nominato con decreto del Presidente della Giunta designazione del Consiglio.

Per la designazione il candidato deve ottenere il voto dei 2/3 dei consiglieri assegnati alla Regione. La votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 7

L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con qualsiasi ufficio pubblico o privato, professione o cariche elettive.

Il Difensore Civico deve essere elettore in un Comune della Regione e scelto fra i cittadini che siano professori ordinari di università in materia giuridica, magistrati anche a riposo delle Giurisdizioni ordinarie o amministrative, avvocati patrocinati in Cassazione da più di 10 anni.

Il Difensore Civico dura in carica 5 anni, non può essere riconfermato, decade alla scadenza del suo mandato.

Quando si verifichi causa di ineleggibilità questa viene dichiarata dal Consiglio regionale. In caso di gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni del difensore civico, il Consiglio regionale - a maggioranza di 2/3 - può revocare il mandato.

Art. 8

Al Difensore Civico competono indennità, diarie e rimborsi nella misura prevista per i consiglieri regionali.

Art. 9

Il Difensore Civico ha la medesima sede del Consiglio regionale. Con apposito regolamento sarà stabilito l'organico del suo ufficio.

Art. 10

La spesa necessaria per il funzionamento dell'ufficio di difensore civico è imputata ad apposito capitolo del bilancio regionale.

La spesa presunta relativa all'esercizio 1981 ammonta a lire 30 milioni.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni:

Variazione in aumento:

Cap. 00132 (c.n.i.). - Spese relative al funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico:

Variazione in diminuzione:

Cap. 16202. - Fondo globale per finanziare Leggi Regionali in corso di adozione di parte corrente.

Regione Sardegna

Lo Statuto della Regione Sardegna non prevede la figura del Difensore Civico

L.R. 17 gennaio 1989, n. 4

Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico in Sardegna

Art. 1 - Istituzione

1. È istituito presso il Consiglio regionale della Sardegna l'ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

Art. 2 - Funzioni

1. Il Difensore Civico controlla l'attività dell'Amministrazione regionale, degli enti strumentali, degli enti delegatari di funzioni amministrative regionali, nonché dei concessionari di pubblici servizi regionali e di ogni altro ente pubblico sottoposto alla vigilanza della Regione al fine di assicurare il buon andamento, la tempestività, la correttezza e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Il Difensore Civico rileva le irregolarità, e negligenze e i ritardi nello svolgimento della funzione amministrativa, valutando anche la legittimità e il merito degli atti amministrativi e suggerendo i conseguenti rimedi.
3. Il Difensore Civico esercita le funzioni indicate nei commi precedenti anche nei confronti degli uffici e dei dipendenti amministrativi del servizio sanitario e delle unità sanitarie locali operanti nel territorio regionale.
4. L'azione del Difensore Civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato chiesto l'intervento al fine di rimuovere le disfunzioni ad essi comuni.

Art. 3 - Legittimazione attiva

1. Il Difensore Civico interviene:
 - a) d'ufficio o a richiesta del diretto interessato in relazione a qualunque atto o procedimento amministrativo;
 - b) ad iniziativa di associazioni o formazioni sociali in relazione a diritti ed interessi collettivi, diffusi o generali coinvolti nell'attività amministrativa.
2. Il Difensore Civico cura di intervenire nei casi che, comunque venuti a sua conoscenza, destino particolare allarme o preoccupazione nella cittadinanza.

Art. 4 - Divieto di ricorrere al Difensore Civico

1. Non possono ricorrere al difensore civico i dipendenti dell'Amministrazione regionale, degli enti ed aziende indicati nel primo comma del precedente art. 2, nonché i dipendenti

del servizio sanitario e delle Unità sanitarie locali operanti nel territorio regionale per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego.

2. Il Difensore Civico non può intervenire a richiesta di consiglieri regionali.

Art. 5 - Rapporto fra il ricorso al Difensore Civico ed i rimedi amministrativi e giurisdizionali.

1. Il ricorso al Difensore Civico è indipendente dall'esperimento di ricorsi amministrativi o giurisdizionali.

2. Il Difensore Civico, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il proprio intervento, in attesa della pronuncia sui ricorsi suddetti.

Art. 6 - Modalità d'intervento.

1. I cittadini o gli enti che abbiano in corso una pratica o abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso le amministrazioni, enti ed aziende indicati all'art. 2, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento. Qualora siano inutilmente trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della loro richiesta, ovvero abbiano ricevuto la risposta ma la ritengano insoddisfacente, possono richiedere, ai sensi della presente legge, l'intervento del difensore civico.

2. Il Difensore Civico, dopo aver informato l'Assessore regionale competente chiede al funzionario responsabile di procedere all'esame congiunto della pratica. Dopo tale esame il difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata notizia, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio regionale ed a coloro che hanno promosso l'intervento del Difensore Civico.

3. Il funzionario preposto alla pratica o al procedimento è tenuto a provvedere alla loro definizione entro il termine assegnato dal difensore civico ed entro il medesimo a dargliene comunicazione.

4. Nel caso non venga rispettato il termine massimo assegnato il Difensore Civico ne informa i responsabili politici, ai quali, se ne ricorrono le condizioni, propone per il funzionario inadempiente l'apertura di un procedimento disciplinare secondo la normativa vigente.

5. L'Amministrazione è tenuta a precisare gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, anche in parte, le osservazioni del Difensore Civico.

Art. 7 - Attività del Consiglio regionale

1. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette senza indugio le osservazioni ed i rilievi di cui al secondo comma dell'articolo precedente alla Commissione consiliare competente per materia, che può farne oggetto di discussione e risoluzione.

2. L'esame in Commissione è dovuto senza ritardo, quando richiesto dal Difensore Civico. La Commissione sente il Difensore Civico ed i funzionari preposti alla pratica o al procedimento in esame ed ogni altro soggetto in grado di fornire utili elementi conoscitivi.

3. Nei casi di particolare rilevanza la Commissione può trasmettere gli atti al Consiglio, unitamente ad una o più relazioni, perché li dibatta secondo le norme del proprio regolamento, al fine di adottare le misure indicate al successivo art. 10, terzo comma.

Art. 8 - Diritto di accesso del Difensore Civico ai documenti e alle notizie

1. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere senza alcuna limitazione dalle amministrazioni, enti e aziende indicati nel precedente art. 2, copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui sopra, il Difensore Civico ha la facoltà di consultare i documenti d'ufficio ed ottenere copia senza limiti del segreto d'ufficio dei provvedimenti ed atti inerenti alla sua attività, nonché acquisire notizie ed informazioni ad esse attinenti.

3. Il funzionario o il dipendente che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico ovvero non adempia alle sue convocazioni è soggetto ai procedimenti disciplinari di cui alla legislazione regionale vigente, se dipendente regionale; negli altri casi l'addebito viene segnalato all'amministrazione da cui il funzionario dipende.

4. Nel caso in cui nell'esercizio delle sue funzioni il Difensore Civico venisse a conoscenza di atti che violano le norme del codice penale è obbligato a darne immediata notizia alla magistratura competente.

5. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio anche una volta cessato dalla carica.

Art. 9 - Convocazione del Difensore Civico.

1. Il Difensore Civico può convocare i funzionari ed i dipendenti delle amministrazioni enti e aziende indicati nel precedente art. 2, ove lo ritenga utile o necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni, dandone avviso al responsabile dell'ufficio o servizio da cui dipendono.

2. I funzionari e dipendenti sono tenuti ad adempiere alla convocazione.

Art. 10 - Relazioni al Consiglio regionale.

1. Il Difensore Civico presenta entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio regionale e al Presidente della Giunta una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, indicando in essa le disfunzioni riscontrate ed avanzando eventuali proposte per ovviare alle più gravi difficoltà riscontrate nell'attività amministrativa.

2. Il Difensore Civico può inviare al Consiglio regionale, in ogni momento, relazioni su questioni di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione. Si applica in questo caso il precedente art. 7.

3. Il Consiglio regionale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza ed invita, se del caso, i competenti organi regionali ad adottare le ulteriori misure necessarie con particolare riguardo:

a) alla modifica dell'organizzazione degli uffici e dei servizi;

- b) alla revoca di incarichi dei dirigenti di servizio ove ne ricorrano gli estremi ai sensi della vigente legislazione regionale;
 - c) alla promozione di eventuali procedimenti disciplinari;
 - d) alla sostituzione, nell'espletamento di singoli atti o procedure, dei funzionari il cui operato ha dato luogo all'intervento del Difensore Civico.
4. Le determinazioni di cui al precedente comma possono essere adottate, ove ciò non contrasti con le competenze statutarie e regolamentari del Consiglio, dalla Commissione competente per materia.
5. Le relazioni del difensore civico devono essere pubblicate integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Il Difensore Civico ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di comunicazione di massa delle attività da lui svolte.

Art. 11 - Relazioni al Presidente della Giunta regionale.

Il Difensore Civico può inviare relazioni al Presidente della Giunta regionale per le opportune determinazioni.

Art. 12 - Designazione del Difensore Civico.

1. Il Difensore Civico, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione del Consiglio regionale, è scelto tra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico amministrativa.
2. La designazione deve ottenere il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
4. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini che siano professori universitari di ruolo o fuori ruolo in materie giuridiche ovvero avvocati iscritti agli albi, che abbiano esercitato per almeno dieci anni la professione di avvocato. È scelto altresì tra i cittadini che siano, in posizione di quiescenza, avvocati dello Stato o magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative.

Art. 13 - Ineleggibilità

1. Non possono essere designati alla carica di Difensore Civico:

- a) i sindaci, gli assessori comunali, i presidenti e gli assessori di comunità montana, i presidenti e gli assessori provinciali, gli assessori e i consiglieri regionali, i parlamentari nazionali ed europei;
 - b) i componenti dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale o di un Assessore.
2. L'ineleggibilità prevista dal presente articolo opera di diritto e, se sopravvenuta comporta la decadenza dall'Ufficio che è dichiarata dal Consiglio regionale.
3. Il titolare dell'incarico di difensore civico ha obbligo di residenza nella Regione Sardegna.

Art. 13-bis - Incompatibilità e decadenza.

1. L'incarico di difensore civico è incompatibile:

a) con l'incarico di amministratore di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica o di imprese o società private; di titolare o dirigente di enti e imprese che abbiano con la Regione rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni o che da essa ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonché di commercio o professione.

2. Le cause di incompatibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, revoca dall'incarico, collocamento in aspettativa, o fuori ruolo, cessazione dall'attività con sospensione dell'iscrizione all'albo professionale.

3. Coloro che successivamente alla nomina vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1 devono provvedere alla rimozione della sopravvenuta causa di incompatibilità entro i termini di cui al comma 4, a pena di decadenza dalla carica.

4. La sopravvenuta causa di incompatibilità è immediatamente contestata dal Presidente della Giunta regionale all'interessato, che ha sette giorni di tempo dalla notifica per rimuoverla. Decorso tale termine senza che sia venuta meno la causa di incompatibilità, il Presidente della Giunta regionale pronuncia con proprio decreto, da notificarsi all'interessato, la decadenza dalla carica a decorrere dalla data in cui si è verificata la causa di incompatibilità e fatta salva la validità degli atti compiuti.

5. Il Presidente della Giunta regionale trasmette immediatamente al Consiglio regionale il provvedimento di decadenza.

Art. 13-ter - Nomina del Difensore Civico.

1. Il Difensore Civico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro quindici giorni dalla data di designazione.

2. Qualora la rimozione di una causa di incompatibilità di cui al precedente articolo 13-bis sia subordinata ad autorizzazione di organi non regionali, il termine di cui al comma 1 viene esteso a novanta giorni. Decorso tale termine, qualora l'incompatibilità non sia cessata, la designazione perde efficacia ed il Consiglio regionale è convocato per una nuova designazione.

Art. 14 - Durata in carica.

1. Il Difensore Civico dura in carica per tutta la legislatura e non può essere confermato.

2. Entro tre mesi dalla sua elezione il Consiglio regionale è convocato per procedere alla designazione del successore del difensore civico; qualora il mandato di questi venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova designazione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla cessazione.

3. In materia di proroga si applica quanto previsto dalla legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, salvi i casi di decadenza di cui ai precedenti articoli 13 e 13-bis ed il caso di revoca di cui al successivo articolo 15.

Art. 15 - Decadenza e revoca.

1. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni il difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale con la stessa maggioranza e modalità previste per la sua elezione nel precedente art. 12.

2. Il Difensore Civico qualora intenda presentarsi candidato alle elezioni nazionali, regionali e amministrative è obbligato a rassegnare le dimissioni almeno sei mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale. In caso di elezioni anticipate è tenuto a rassegnare le dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento.

Art. 16 - Trattamento economico.

1. Il trattamento economico spettante al difensore civico è pari a quello goduto dal consigliere regionale. Allo stesso spettano le indennità di trasferta e le agevolazioni di viaggio dei consiglieri regionali.

Art. 17 - Sede, segreteria e personale.

1. Il Difensore Civico ha sede presso il Consiglio regionale.

2. Il Difensore Civico si avvale di uffici di segreteria con sedi periferiche presso le città sedi di Comuni circoscrizionali di controllo sugli atti degli enti locali. La composizione è stabilita dall'Ufficio di Presidenza d'intesa con il titolare dell'Ufficio.

3. Il relativo personale è tratto dal ruolo consiliare ed opera alle dipendenze funzionali del Difensore Civico.

Art. 18 - Compiti della segreteria.

1. Gli uffici di segreteria del Difensore Civico provvedono a tutte le incombenze dirette ad assicurare lo svolgimento delle funzioni proprie del difensore civico. In particolare:

a) ricevono, protocollano e classificano le richieste di intervento;

b) svolgono l'istruttoria preliminare delle singole istanze per la identificazione del loro oggetto e dell'organo o dell'ufficio dell'Amministrazione della Regione e degli enti dipendenti o delegatari di funzioni amministrative regionali nei confronti dei quali sono richiesti gli interventi;

c) richiedono agli interessati i chiarimenti o la integrazione della documentazione che si rendessero necessari;

d) ricevono i cittadini che accedono personalmente all'ufficio fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire o dando loro suggerimenti nei casi che manifestamente esulano dalla competenza del difensore civico;

e) procedono, a richiesta del difensore civico, alle ricerche giurisprudenziali o dottrinarie sulle questioni controverse, redigendo, quando sia opportuno, relazioni o motivate proposte;

- f) intrattengono rapporti con i funzionari responsabili delle singole pratiche per la più rapida soluzione dei casi che hanno dato luogo a interventi del difensore civico;
- g) curano la archiviazione e la conservazione delle pratiche esaurite.

Art. 19 - Norma finanziaria

1. Nel bilancio della Regione per il 1989 lo stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo 01001 del bilancio per il 1988 è incrementato di lire 150.000.000.
2. Alla relativa spesa si fa fronte con l'utilizzo di una quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
3. Le spese per l'attuazione fanno carico al sopraindicato capitolo del bilancio della Regione per il 1989 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.

Art. 20 - Norma transitoria

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale è convocato per procedere alla designazione del Difensore Civico.

Art. 21 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.

Altre norme sul Difensore Civico

L.R. 13 novembre 1998, n. 31

Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione

Art. 51 - Collegio arbitrale.

1. Il collegio arbitrale per i dipendenti dell'Amministrazione e degli enti è composto da un presidente e da altri quattro membri sorteggiati ai sensi del comma 2. Il presidente del collegio arbitrale è designato dal Difensore Civico regionale tra esperti di provata esperienza e indipendenza e resta in carica tre anni. Il Difensore Civico designa altresì un supplente del presidente.
2. Per ciascun provvedimento disciplinare impugnato da un dipendente ai sensi del comma 10 dell'art. 50, il presidente provvede a comporre il collegio arbitrale sorteggiando due membri in rappresentanza dell'Amministrazione e degli enti e due in rappresentanza dei dipendenti da elenchi di 30 nominativi ciascuno.
3. L'elenco dei rappresentanti dell'Amministrazione e degli enti è formato ogni cinque anni dall'Assessore regionale competente in materia di personale.
4. L'elenco dei rappresentanti dei dipendenti è formato ogni cinque anni mediante elezioni, che in sede di prima applicazione devono svolgersi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le modalità delle elezioni sono definite dal contratto collettivo regionale.

5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti del collegio. Dopo due assenze consecutive il componente del collegio decade e si procede ad un nuovo sorteggio. Per i dipendenti dell'Amministrazione e degli enti, la partecipazione al collegio è dovere d'ufficio prevalente su ogni altro e l'assenza non giustificata costituisce infrazione grave.
6. Il collegio delibera a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
7. Al presidente del collegio arbitrale, al suo supplente e agli altri componenti si applica quanto previsto per la commissione di disciplina dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

L.R. 3 febbraio 1993, n. 9

Norme sulla salvaguardia dei diritti dell'utente del servizio sanitario nazionale.

Art. 16 - Procedimento

1. L'utente dei servizi sanitari che intenda adire l'Ufficio di pubblica tutela è tenuto a presentare un'apposita istanza contenente una breve esposizione dei fatti.
2. L'Ufficio di pubblica tutela, qualora ritenga non manifestamente infondata l'istanza, fissa la data del tentativo di conciliazione, dandone comunicazione all'istante ed al competente organo di gestione della Unità sanitaria locale. Consensualmente invita quest'ultimo a designare un rappresentante della Unità sanitaria locale, scelto in base alla natura della controversia.
3. La trattazione dell'istanza è effettuata in contraddittorio tra i soggetti interessati. In essa il ricorrente può essere assistito da un rappresentante delle associazioni di tutela.
4. Della seduta viene redatto il processo verbale, dal quale deve risultare se le parti si ritengono o meno soddisfatte del tentativo di conciliazione. Copia di esso è trasmessa alle parti.
5. Il processo verbale non può contenere giudizi di valutazione e non può essere reso pubblico se con il consenso dei soggetti interessati.
6. Per l'adempimento delle sue funzioni l'Ufficio di pubblica tutela può compiere direttamente accertamenti presso i servizi ed i presidi della Unità sanitaria locale, chiedere loro tutte le informazioni che ritenga necessarie e può convocare i dipendenti della Unità sanitaria locale. Della ingiustificata inottemperanza alle richieste ed alle convocazioni dell'Ufficio è data pubblica notizia mediante affissione all'Albo della Unità sanitaria locale.
7. Nel caso in cui nell'esercizio delle sue funzioni l'Ufficio venga a conoscenza di atti che violano le norme del codice penale o ravvisi la violazione delle norme di deontologia professionale è tenuto a darne immediata comunicazione rispettivamente all'autorità giudiziaria ed ai competenti ordini e collegi professionali.

8. Nel caso in cui l'Ufficio di pubblica tutela accerti comportamenti passibili di sanzioni disciplinari è tenuto a darne immediata comunicazione ai competenti organi della Unità Sanitaria Locale.

9. Nei casi di particolare rilevanza e previo parere favorevole delle parti, l'Ufficio di pubblica tutela può rendere pubblico l'esito del tentativo di conciliazione mediante affissione presso l'Albo della Unità sanitaria locale.

10. L'esito negativo del tentativo di conciliazione è comunicato per conoscenza al Difensore Civico.

Art. 17 - Ricorso al Difensore Civico.

1. Nel caso di esito negativo del tentativo di conciliazione di cui all'articolo precedente, l'utente può richiedere, per iscritto, l'intervento del difensore civico a norma dell'articolo 2, comma ottavo, della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4.

2. Il Difensore Civico, qualora ritenga non manifestamente infondata la richiesta dell'intervento, invita il responsabile del Servizio della Unità sanitaria locale nel cui ambito si è verificata la lamentata violazione a fornire chiarimenti entro un termine prestabilito, dandone consensualmente comunicazione all'organo di gestione della Unità sanitaria locale ed ai soggetti istanti.

3. Nel caso in cui il responsabile del Servizio della Unità sanitaria locale interessata dalla richiesta d'intervento non adempia nel termine stabilito, ovvero i chiarimenti forniti non siano esaustivi, il Difensore Civico procede all'accertamento dei fatti, dandone comunicazione all'organo di gestione della Unità sanitaria locale, alla Giunta regionale ed ai soggetti istanti.

Art. 18 - Modalità d'intervento

1. Per l'adempimento delle sue funzioni il Difensore Civico ha facoltà di:

- a) compiere direttamente accertamenti presso gli uffici e i presidi sanitari;
- b) convocare i responsabili dei servizi e gli operatori della Unità sanitaria locale;
- c) richiedere informazioni e documenti agli uffici, alle strutture ed ai servizi interessati.

2. Nel corso dell'attività di accertamento non può essere opposto al Difensore Civico il segreto d'ufficio, fatte salve le materie sottoposte al segreto professionale della vigente legislazione.

3. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Difensore Civico può avvalersi del parere di esperti del settore, nonché sentire le associazioni di tutela.

Art. 19 - Pronunciamento del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico comunica le proprie conclusioni all'ufficio di Direzione della Unità sanitaria locale, al suo Presidente ed alla Giunta regionale, per le opportune determinazioni, nonché al soggetto istante.

2. Nel caso in cui nell'esercizio delle sue funzioni il Difensore civico venisse a conoscenza di atti che violano le norme del codice penale è obbligato a darne immediata notizia all'autorità giudiziaria.
3. Qualora nell'esercizio delle sue funzioni il Difensore Civico ravvisi la violazione delle norme di deontologia professionale, ne dà immediata comunicazione ai competenti ordini e colleghi professionali.
4. Nel caso in cui il Difensore Civico accerti comportamenti passibili di sanzioni disciplinari è tenuto a darne immediata comunicazione ai competenti organi dell'Unità sanitaria locale.

Art. 20 - Pubblicità del pronunciamento del Difensore Civico

1. Nei casi di particolare rilevanza o gravità delle infrazioni connesse alla presente legge, il Difensore Civico può previa acquisizione del parere favorevole degli istanti, rendere pubblico il proprio pronunciamento, mediante affissione presso l'Albo dell'Unità sanitaria locale.
2. La medesima forma di pubblicità può essere disposta nel caso in cui sia accertata l'infondatezza di quanto lamentato dagli istanti, a tutela della professionalità degli operatori chiamati in causa.

Regione Sicilia

Lo Statuto della Regione Sicilia non prevede la figura del Difensore Civico

Manca una Legge Regionale istitutiva della Difesa civica

L.R. 16 ottobre 1997, n. 39

Modifiche ed integrazioni all'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Provvedimenti in favore dei comuni inferiori a diecimila abitanti e degli asili nido. Ulteriore proroga del termine di decadenza del CO.RE.CO. Interventi a sostegno delle autonomie locali e per i settori dell'industria, della pesca e del turismo

Art. 8

1. Alla normativa di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, così come modificata dall'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, i legali rappresentanti degli enti locali possono ricorrere, previo parere degli uffici competenti e del segretario dell'ente, quando ravvisano la necessità e l'urgenza di accelerare le procedure per l'appalto nel settore dei lavori pubblici e per l'acquisto di beni e servizi non programmabili preventivamente.
2. Nei casi predetti i rappresentanti legali degli enti che intendono procedere con la determinazione devono, a pena di nullità, espletare gara informale invitando almeno cinque ditte, tre nei comuni al di sotto dei 10.000 abitanti, con l'esclusione dell'acquisto di forniture di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di monopolio.
3. Tutte le determinazioni sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per conoscenza entro il termine di cinque giorni dall'adozione alla presidenza del consiglio comunale o provinciale e, ove istituito, al difensore civico.
4. Le stesse devono essere pubblicate a norma di legge nell'albo pretorio dell'ente.

Circ.Ass. 12 settembre 1997, n. 8

Legge 15 maggio 1997, n. 127. Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. Applicazione in Sicilia. Prime misure di adeguamento dell'art. 4 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23

Articolo 17

[...omissis]

c) innovazioni ai controlli sugli atti e sugli organi degli enti locali disciplinati dalla legge n. 142/90.

In particolare vengono introdotte la limitata sottoposizione al controllo preventivo di legittimità di determinati atti fondamentali dei consigli (comma 33), il limitato controllo

eventuale su determinati e rilevanti atti dei consigli e delle giunte, a richiesta di un quarto o un quinto dei consiglieri nei limiti delle illegittimità denunciate e con remissione di competenza al difensore civico dell'ente locale, se istituito (commi 38 e 39), modifiche in ordine alle modalità ed all'esercizio del controllo di legittimità da parte del CO.RE.CO. (commi 40, 41 e 42) ed al controllo sostitutivo (comma 45);

L.R. 12 novembre 1996, n. 41

Disposizioni in materia di permessi, indennità ed incarichi negli enti locali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti le elezioni di organi degli Enti Locali, il Comitato Regionale di Controllo, il personale dell'Amministrazione regionale e degli enti locali. Abrogazione di norme

Art. 9 - Nomina del Difensore Civico.

1. La competenza a nominare il Difensore Civico spetta ai consigli comunali e provinciali.

Regione Toscana

Statuto

Articolo 61 Difensore Civico

Con Legge Regionale è istituito l'ufficio del Difensore Civico che cura, a richiesta dei singoli cittadini, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'amministrazione regionale.

La legge regola le modalità di nomina e i modi di esercizio dei compiti del Difensore Civico.

L.R. 12 gennaio 1994, n. 4

Nuova disciplina del Difensore Civico

Art. 1 - Oggetto della legge.

1. La presente legge detta la nuova disciplina del Difensore Civico della Toscana, già istituito con la L.R. 21 gennaio 1974, n.8, modificata con la L.R. 17 agosto 1977, n. 49, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale.

2. Rimangono salve le norme previste dalla L.R. 1 giugno 1983, n. 36 per l'intervento del Difensore Civico a salvaguardia dei diritti dell'utente dei servizi delle Unità sanitarie locali

Art. 2 - Funzioni del Difensore Civico.

1. Il Difensore Civico assicura, nei limiti e secondo le modalità della presente legge, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi o diffusi dei cittadini e degli enti, dei residenti e degli utenti dei servizi, singoli o associati.

2. Il Difensore Civico interviene in caso di ritardo, irregolarità ed omissione nell'attività e nei comportamenti dei pubblici uffici, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

3. Il Difensore Civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia.

Art. 3 - Ambito dell'intervento.

1. Nei casi previsti dall'art. 2, il Difensore Civico interviene presso:

- a) l'Amministrazione regionale, ivi compreso il Comitato Regionale di Controllo, gli enti e aziende, anche consortili, da essa dipendenti;
- b) enti o aziende con partecipazione di capitale regionale;
- c) Unità Sanitarie Locali e Aziende ospedaliere regionali ai sensi della L.R. 1° giugno 1983, n. 36;

d) Enti Locali destinatari di deleghe o sub deleghe regionali presso i quali non siano stati istituiti o non siano operanti i Difensori Civici, per attività e comportamenti connessi all'esercizio delle funzioni delegate o sub delegate.

2. L'intervento del Difensore Civico può riguardare anche le attività e comportamenti degli enti locali nell'esercizio di funzioni proprie. A tal fine sentito il parere del Difensore Civico, il Consiglio regionale stipula apposite convenzioni con gli enti locali.

3. Il Difensore Civico regionale coordina la propria attività con i Difensori Civici istituiti dai Comuni e dalle Province ai sensi dell'articolo 8 della *legge 8 giugno 1990, n. 142*, al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nell'ambito delle materie di cui all'articolo 117 della *Costituzione*. Per rendere effettivo tale coordinamento il Difensore Civico regionale convoca, periodicamente, una conferenza dei Difensori Civici operanti sul territorio della Regione, durante la quale vengono coordinate le aree di attività di ciascuno di essi ed individuate modalità organizzative tese ad evitare sovrapposizioni di intervento.

4. Il Difensore Civico può, per esigenze connesse all'espletamento del proprio mandato, intervenire, limitatamente alla richiesta di notizie ed alla presentazione di solleciti, presso altri organi ed enti pubblici operanti sul territorio regionale.

5. Il Difensore Civico può altresì intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le Amministrazioni di cui al primo comma, lett. a) e b) del presente articolo, al fine della tutela di posizioni connesse con il predetto rapporto.

Art. 4 - Attivazione dell'intervento.

1. Il Difensore Civico interviene:

- a) a richiesta di singoli interessati, di enti e di associazioni e formazioni sociali;
- b) d'ufficio, secondo quanto previsto dall'art. 7.

2. La richiesta di cui al comma 1 lett. a) può essere formulata per iscritto o oralmente. Nel secondo caso la richiesta è verbalizzata dall'ufficio.

Art. 5 - Rapporti con i ricorsi giurisdizionali o amministrativi.

1. La proposizione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di prorogare istanza al Difensore Civico.

Art. 6 - Intervento su richiesta.

1. Nel caso di richiesta dei soggetti di cui all'art. 4, lett. a), il Difensore Civico:

- a) qualora risulti che il procedimento non è concluso e che il termine dello stesso, determinato ai sensi dell'articolo 2, secondo e terzo comma, della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, non è ancora decorso, può chiedere notizie sullo stato degli atti;
- b) qualora risulti che il termine del procedimento è decorso, si rivolge al responsabile del procedimento stesso affinché, senza ulteriore ritardo, lo concluda;

c) qualora si tratti di atto dovuto, omesso illegittimamente, propone al Presidente della Giunta regionale la nomina di un Commissario ad acta per l'adozione dell'atto, nel caso non sia possibile definire un termine per il relativo adempimento.

2. Il Difensore Civico, per l'adempimento dei suoi compiti, oltre alla richiesta di notizie, può:

a) consultare e ottenere copia, senza i limiti del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire informazioni anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;

b) convocare il responsabile dell'ufficio competenti e del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni;

c) accedere agli uffici per adempiere gli accertamenti che si rendano necessari.

3. L'amministrazione è tenuta a precisare gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, anche in parte, le osservazioni del Difensore Civico.

4. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

5. Il Difensore Civico dà immediata notizia delle conclusioni raggiunte, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni, a coloro che ne hanno promosso l'intervento nonché agli organi delle amministrazioni interessate, anche ai fini della eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del funzionario inadempiente.

Art. 7 - Intervento d'ufficio.

1. Oltre che a richiesta dei soggetti indicati dall'art. 4 lett. a), il Difensore Civico può intervenire d'ufficio qualora nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni ed inefficienze nell'attività e nei comportamenti delle amministrazioni e degli enti di cui all'art. 3, primo comma sempre al fine di assicurare l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento ed imparzialità.

Tale intervento può essere esteso anche a casi di natura e contenuto analoghi a quelli già esaminati dal Difensore Civico.

2. Degli interventi d'ufficio il Difensore Civico dà sollecita informazione al responsabile preposto al servizio, nonché agli organi rappresentativi della Amministrazione interessata.

3. Il Difensore Civico può esercitare tutti i poteri istruttori previsti dall'art. 6.

4. Il Difensore Civico dà specifica notizia dei risultati conseguiti attraverso il suo intervento con la relazione di cui all'art. 9.

Art. 8 - Segnalazioni, rapporti all'Autorità Giudiziaria.

1. Il Difensore Civico, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che, nell'operato degli uffici della pubblica amministrazione, diversi da quelli di cui all'art. 3 si verificano disfunzioni o anomalie, comunque incidenti sulla qualità e regolarità delle attività amministrative della Regione e degli altri enti ricompresi nella competenza del difensore stesso, ne riferisce all'Amministrazione interessata.

2. Il Difensore Civico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ne fa rapporto all'Autorità giudiziaria.
3. Il Difensore Civico segnala al Procuratore Generale della Corte dei Conti eventuali irregolarità contabili di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento della sua attività.

Art. 9 - Relazione al Consiglio regionale e rapporti con il Consiglio regionale.

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità ed evidenziando i rimedi organizzativi e normativi che si ritengono necessari per migliorare la propria attività.
2. Per i casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Difensore Civico può in ogni momento inviare apposite relazioni al Consiglio regionale.
3. Copia delle relazioni di cui ai commi precedenti è inviata per conoscenza alla Giunta regionale.
4. La relazione del Difensore Civico, qualora riguardi anche interventi compiuti presso uffici di enti locali, viene trasmessa dal Consiglio regionale ai rappresentanti degli enti stessi.
5. La relazione annuale è sottoposta a discussione del Consiglio regionale secondo le norme del Regolamento interno.
6. La relazione annuale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne pubblicità anche su altri organi di stampa.
7. Il Difensore Civico ha diritto di essere ascoltato dalla Commissione consiliare competente per gli affari istituzionali per riferire su aspetti generali della propria funzione e dalle altre Commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari della propria attività.
8. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.
9. Alle riunioni delle Commissioni consiliari viene invitato un rappresentante della Giunta regionale.
10. Il Difensore Civico può essere ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale.

Art. 10 - Informazione sull'attività del Difensore Civico.

1. Il Difensore Civico può fornire informazioni sulla propria attività e sui risultati degli accertamenti eseguiti, avvalendosi di mezzi e strumenti posti a disposizione dalla Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 11 - Requisiti, cause ostative.

1. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Regionale a norma della Legge 23 aprile 1981, n. 154, sono in possesso di diploma di laurea ed abbiano maturato, per almeno un decennio, comprovate esperienze professionali nelle materie giuridiche e amministrative.

2. Ove la nomina riguardi soggetti in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità a norma della citata Legge n. 154 del 1981, la relativa causa deve cessare, pena la decadenza della carica, entro il termine di venti giorni dalla data di notificazione dell'avvenuta nomina o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.
3. L'Ufficio del Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio continuativo di attività di lavoro autonomo o subordinato, di commercio o di professione.
4. Si applicano al Difensore Civico le disposizioni di cui alla legge 10 gennaio 1992, n. 16 concernente «Norme in materia di elezioni e nomine regioni ed enti locali».

Art. 12 - Nomina.

1. Il Consiglio regionale nomina il Difensore Civico con il voto dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Se tale maggioranza non è raggiunta nelle prime due votazioni, la nomina è effettuata a maggioranza assoluta.
2. L'iniziativa spetta ai soggetti previsti dagli artt. 23 e 75 dello Statuto ed il relativo procedimento è disciplinato dalla L.R. 8 marzo 1979, n. 11 e successive modificazioni.
3. Si estendono al Difensore Civico le norme di cui alla L.R. 21 giugno 1983, n. 49, concernente «Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti».

Art. 13 - Durata in carica e revoca.

1. Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.
2. Può essere revocato con voto del Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri regionali per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Difensore Civico, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio per provvedere alla designazione del Difensore Civico. La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza ritardo in ogni altro caso di vacanza dell'ufficio.
4. Salvi i casi di decadenza le funzioni del Difensore Civico sono prorogate sino all'entrata in carica del successore.

Art. 14 - Indennità.

1. Al Difensore Civico spetta un'indennità di funzione determinata annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con riferimento all'indennità spettante ai Consiglieri regionali.
Non concorre alla determinazione dell'indennità del Difensore Civico l'importo corrispondente alle ritenute previdenziali obbligatorie di cui alla L.R. 13 Giugno 1983, n. 48 e successive modificazioni.
2. Al Difensore Civico spetta, altresì, l'indennità di trasferta stabilita per i Consiglieri regionali.

Art. 15 - Sede, personale, strutture finanziamenti.

1. L'ufficio del Difensore Civico è istituzionalmente collegato al Consiglio regionale.

Ha sede presso il Consiglio stesso e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.

2. Alla dotazione organica, all'assegnazione del personale, ai locali e ai mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Difensore Civico.

3. Per l'espletamento delle proprie funzioni nelle sedi decentrate, il Difensore Civico si avvale di funzionari regionali con qualifica non inferiore all'ottavo livello e con funzioni di referente. A questo scopo la Giunta regionale, d'intesa con l'ufficio di Presidenza del Consiglio e sentito il Difensore civico, dispone un calendario di presenze periodiche di funzionari presso gli uffici periferici della Regione o, previa adeguate intese, degli Enti locali.

La funzione di referente del Difensore Civico nelle sedi decentrate può essere attribuita mediante la convenzione di cui all'art. 3 secondo comma, anche a funzionari appartenenti agli enti locali con qualifica non inferiore all'ottavo livello.

4. Il personale che opera in sede decentrata di cui al precedente comma, raccoglie le richieste di intervento da parte dei soggetti di cui all'art. 3, primo comma, provvede al loro inoltre al Difensore Civico, fornisce agli utenti tutte le informazioni utili per avvalersi delle prestazioni del Difensore Civico.

5. Il personale di cui ai commi precedenti dipende funzionalmente dal Difensore Civico e ad esso risponde per l'attività svolta.

6. Il Difensore Civico può altresì valersi dell'assistenza degli uffici regionali e, nei limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese per il suo funzionamento, di professionisti tratti, ove esistano, dagli albi dei consulenti tecnici esistenti negli uffici giudiziari dei distretti della Corte di Appello della Toscana ovvero di altri professionisti qualora ciò si renda opportuno in relazione al tipo di indagine da svolgere.

7. Le spese necessarie al funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico sono imputate al capitolo del bilancio della Regione già istituito con *L.R. 21 gennaio 1974, n. 8*. Esse sono impegnate e liquidate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in conformità alle proposte del Difensore Civico, secondo le norme e le procedure previste per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.

Art. 16 - Abrogazione.

1. Sono abrogate la *L.R. 21 gennaio 1974, n.8* e la *L.R. 17 agosto 1977, n. 49*, aventi per oggetto rispettivamente: «Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico» e «Modifiche alla *L.R. 21 gennaio 1974, n.8* Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico».

Altre norme sul Difensore Civico

L.R. 1 giugno 1983, n. 36.

Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente dei servizi delle Unità Sanitarie Locali.

Art. 21

Al fine di stabilire un corretto rapporto con gli utenti e di eliminare eventuali disfunzioni, gli operatori dipendenti o convenzionati delle Unità sanitarie locali ricevono per quanto concerne l'attività di propria competenza le rimostranze degli utenti sul funzionamento dei servizi.

Gli operatori addetti ad attività di servizio sociale sono interessati dagli utenti a problemi di carattere personale connessi al funzionamento dei servizi.

Gli operatori sono tenuti a fornire agli utenti, con tempestività, una illustrazione convenientemente dettagliata, dei motivi che hanno indotto, al fine del migliore impiego delle risorse disponibili in relazione all'interesse degli utenti, ad adottare le particolari modalità di funzionamento del servizio oggetto delle rimostranze e dell'interessamento di cui al primo e secondo comma.

Art. 22

Gli utenti che, avendo protestato i propri diritti nei modi di cui all'art. 21, non ritengono esaurienti le spiegazioni ricevute, possono rivolgere reclamo iscritto al Presidente del Comitato di gestione della Unità sanitaria locale per violazione delle norme della presente legge.

Il reclamo scritto deve essere consegnato direttamente all'operatore di cui all'art. 21, il quale è tenuto a trasmetterlo immediatamente al Presidente del Comitato di gestione che, a sua volta, lo trasmette all'Ufficio di Direzione dell'Unità sanitaria locale.

Art. 23

Se all'interessato non viene fornita adeguata giustificazione entro 20 giorni dalla presentazione del reclamo ovvero la violazione del diritto continua o si ripete, l'utente può chiedere per iscritto l'intervento del Difensore Civico, istituito con legge regionale 21 gennaio 1974, n. 8.

Il Difensore Civico invita il responsabile dell'Unità operativa interessata a fornire spiegazioni sui fatti denunciati, fissando il termine entro il quale la risposta deve essere fornita valendosi, se del caso, della collaborazione degli esperti di cui al seguente art. 24, ai quali è concessa facoltà di accesso alla documentazione e al personale relativi ai casi segnalati. Copia dell'invito viene trasmessa al Presidente del comitato di gestione. Qualora non sia stata data alcuna risposta al reclamo scritto, il Difensore Civico invita anche il

Presidente del Comitato di gestione a fornire spiegazioni sui motivi della mancata evasione del reclamo stesso.

Quando la responsabilità dell'accaduto è fatta risalire a comportamento degli amministratori, il Difensore Civico invita direttamente il Presidente del Comitato di gestione a fornire spiegazioni

Art. 24

Il Difensore Civico sente direttamente sui fatti segnalati qualsiasi operatore dipendente o convenzionato dell'Unità sanitaria locale.

Per le attività previste dalla presente legge il Difensore Civico si avvale della collaborazione tecnico-professionale di operatori in servizio presso le Unità sanitarie locali della Toscana o presso l'Amministrazione regionale previa intesa, rispettivamente, con il responsabile del servizio o con il coordinatore del dipartimento cui il dipendente è assegnato.

Fino alla determinazione della dotazione organica prevista dall'art. 10, secondo comma, della L.R. 21 gennaio 1974, n. 8, su motivata richiesta del Difensore Civico promossa per i fini di cui alla presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta le misure transitorie necessarie per assicurare lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico stesso

Art. 25

Il Difensore Civico segnala all'Assemblea e al Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale e alla Giunta regionale i ritardi e le irregolarità accertati, informando l'utente che ha presentato reclamo.

Art. 26

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Difensore Civico invia, per ciascuna Unità sanitaria locale, una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente al Presidente della Giunta regionale e al Presidente dell'Assemblea dell'Unità sanitaria locale, ai Sindaci dei comuni associati ed agli organi di partecipazione di cui all'art. 11 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 e successive modificazioni.

Il Presidente della Giunta regionale utilizza le relazioni del Difensore Civico agli effetti di quanto previsto dall'art. 25 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 e successive modificazioni.

Art. 27

I rilievi formulati dal Difensore Civico circa il comportamento di operatori dipendenti sono acquisiti, in caso di apertura di procedimento disciplinare, dall'ufficio od organo competente a comminare la censura ovvero dalla Commissione di disciplina prevista dalla legge regionale 29 maggio 1982, n. 45.

Analogamente si procede, per gli operatori convenzionati, da parte delle commissioni paritetiche di disciplina previste dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L.R. 22 marzo 1990, n. 22

Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati extracomunitari in Toscana

Art. 19 - Assistenza Difensore Civico - Assistenza legale.

1. Gli immigrati extracomunitari dimoranti in un Comune della Toscana, hanno diritto di avvalersi dell'attività di assistenza e di consulenza del Difensore Civico, istituito con L.R. 21 gennaio 1974, n. 3.

2. La Regione, in collaborazione con le Associazioni di volontariato, favorisce l'assistenza legale gratuita a favore dei lavoratori extracomunitari immigrati in Toscana che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate, anche al di fuori delle strutture di cui al precedente art. 12.

L.R. 13 agosto 1992, n. 37

Istituzione della commissione regionale di bioetica.

Art. 4 - Composizione della Commissione.

1. La Commissione regionale di bioetica è composta da:

a) n. 2 consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale di cui n. 1 in rappresentanza della minoranza;

b) n. 1 docente/esperto di bioetica;

c) n. 9 docenti/esperti di cui: n. 2 in filosofia morale, n. 1 in storia delle idee filosofiche e scientifiche, n. 1 in storia delle religioni, n. 1 in antropologia, n. 1 in sociologia, n. 3 in scienze giuridiche;

d) n. 1 giornalista; n. 1 psicologo; n. 1 biologo; n. 1 infermiere; n. 1 ostetrico; n. 1 avvocato; n. 1 veterinario; n. 1 farmacista;

e) il Difensore Civico nella Regione Toscana;

f) n. 1 medico legale; n. 1 medico psichiatra; n. 1 medico ostetrico; n. 1 medico genetista; n. 1 medico oncologo; n. 1 medico infettivologo; n. 1 medico rianimatore; n. 1 medico pediatra; n. 1 medico specialista in chirurgia; n. 1 medico farmacologo; n. 1 medico esperto in organizzazione sanitaria; n. 1 medico di medicina generale;

g) n. 2 rappresentanti della Federazione regionale degli ordini dei medici di cui un Presidente di ordine provinciale ed un esperto in etica medica.

2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina a far parte della Commissione coloro che sono stati designati a norma del successivo comma.

3. I componenti di cui alle lettere a), b) e c) sono designati dal Consiglio regionale, sulla base, per quanto riguarda i componenti di cui alle lettere b) e c), di una proposta della

Giunta regionale. I componenti di cui alla lettera d) dai rispettivi ordini e collegi professionali fra i propri iscritti operanti nei settori maggiormente interessati alle tematiche bioetiche. I componenti di cui alle lettere f) e g) dalla Federazione regionale degli Ordini dei medici.

4. La composizione della Commissione può essere integrata, in ordine all'esame di particolari problemi con implicazioni di carattere religioso, con rappresentanti delle relative confessioni religiose ed in ordine a particolari tematiche disciplinari, con ulteriori esperti di settore secondo le modalità di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 5.

5. I membri che integrano la Commissione non hanno diritto di voto.

6. La nomina dei membri della Commissione e le relative designazioni sono rinnovate all'inizio di ogni legislatura (2).

Art. 7 -Norma transitoria e finale.

1. Il Difensore Civico convoca la Commissione per la riunione di insediamento di questa entro 30 gg dalla nomina dei componenti della stessa e la presiede ai fini della designazione del Presidente.

L.R. 3 novembre 1998, n. 78

Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili

Art. 13 - Procedimento di autorizzazioni.

1. Il Responsabile del procedimento, verificata entro 20 gg. dalla presentazione la completezza della domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività estrattive, accertando la presenza degli elaborati di cui all'art. 12, cura entro lo stesso termine la pubblicazione della domanda, anche ai fini del vincolo idrogeologico, con avviso affisso all'albo pretorio del Comune e trasmette copia degli elaborati contestualmente a tutti gli Enti o soggetti competenti al rilascio di nulla-osta, autorizzazioni, assensi o pareri connessi al rilascio dell'autorizzazione.

2. Nei venti giorni successivi alla pubblicazione chiunque abbia interesse può prendere visione della domanda e degli allegati e presentare osservazioni e opposizioni.

3. Al fine di garantire il coordinamento e lo snellimento dei procedimenti connessi al rilascio dell'autorizzazione il responsabile del procedimento coordina l'istruttoria comunale e convoca entro cinquanta giorni dalla presentazione della domanda una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per esaminare la domanda, gli allegati e le eventuali osservazioni pervenute ed acquisire i nulla-osta, le autorizzazioni, i pareri o altri assensi comunque denominati che amministrazioni, enti od organismi sono tenuti ad adottare in connessione all'atto di autorizzazione, secondo la legislazione vigente.

4. Nella sua prima riunione la conferenza, ove non sia possibile adottare le determinazioni conclusive, stabilisce il termine non superiore a 30 gg. per l'adozione delle decisioni.
5. Ove la domanda risulti incompleta l'invito all'integrazione sospende per una sola volta i termini di decorrenza di cui ai precedenti commi, fino all'invio della documentazione.
6. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dall'autorità comunale competente su proposta del responsabile del procedimento entro i venti giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi previa presentazione della garanzia fideiussoria di cui al successivo articolo 15, comma 2.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, l'interessato, può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere al Comune di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Decorso inutilmente anche il termine di cui il comma 7, l'interessato può inoltrare istanza al Difensore Civico regionale ai sensi dell'art. 17 comma 45 legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo svolgimento dell'attività amministrativa e del procedimento di decisione e di controllo), e della normativa regionale vigente, per l'attivazione, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, del potere sostitutivo. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario ad acta sono a carico del Comune interessato.

L.R. 14 ottobre 1999

Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69

Art. 7 - Procedure per il rilascio della concessione.

1. La concessione edilizia è data al proprietario o a chi ne abbia titolo.
2. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia è comunicato al richiedente o ad un suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento.
3. L'esame delle domande risultate formalmente complete a norma dell'articolo 6 si svolge secondo l'ordine di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d'opera e quelle relative alle opere di pubblico interesse indicate dai regolamenti edilizi.
4. Entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda, o della documentazione integrativa ai sensi dell'art. 6, comma 3, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri necessari, redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico - giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e di conseguenza formula una motivata proposta all'autorità all'emanazione del provvedimento conclusivo.
5. Qualora i pareri necessari non siano stati resi entro il termine di cui al comma 4, si prescinde da essi.

6. Il provvedimento definitivo è rilasciato entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4.
7. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Decorso inutilmente anche il termine di cui il comma 7, l'interessato può inoltrare istanza al Difensore Civico comunale, ove costituito, ovvero al Difensore Civico regionale, il quale nomina, entro i quindici giorni successivi, un commissario "ad acta" che nel termine di sessanta giorni adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia.
9. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente articolo sono a carico del comune.
10. Alle varianti alle concessioni edilizie si applicano le medesime disposizioni previste per il rilascio delle concessioni. Per le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 39 sussiste esclusivamente l'obbligo del progetto dell'opera così come effettivamente realizzata contestualmente agli adempimenti di cui all'articolo 11.
11. Per le opere ricadenti nell'ambito d'applicazione del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili), l'efficacia della concessione edilizia è sospesa fino alla trasmissione all'AUSL, competente della notifica preliminare, ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto legislativo. La notifica, oltre a contenere quanto disposto dall'allegato III al D.Lgs. n. 494/1996, dà atto dell'avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, e, nei casi previsti, del piano generale di sicurezza, ai sensi degli articoli 12 e 13 dello stesso decreto legislativo.

Art. 8

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione edilizia.

1. L'autorizzazione edilizia è rilasciata al proprietario o a chi ne abbia titolo.
2. All'autorizzazione si applicano le procedure previste per la concessione edilizia di cui all'articolo 7.

L.R. 31 ottobre 2001, n. 53

Disciplina dei commissari nominati dalla Regione

Art. 3 Diffida.

1. La nomina è preceduta da diffida da adempiere entro un congruo termine quando si provvede a seguito dell'inadempimento dell'ente sostituito o in presenza di situazioni che pregiudicano il regolare funzionamento dell'ente.
2. La diffida, rivolta all'ente interessato, contiene la contestazione dell'inadempimento o delle irregolarità, l'indicazione dei presupposti di legge per la nomina del commissario e

l'indicazione degli effetti e degli obblighi che, ai sensi dell'articolo 7, derivano dalla nomina. Decorso il termine previsto nella diffida senza che l'ente abbia provveduto, si procede alla nomina del commissario.

3. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 4 (Nuova disciplina del Difensore Civico), per atti dovuti, omessi illegittimamente da parte di uffici regionali, la nomina del commissario è disposta previa diffida, rivolta al coordinatore del dipartimento competente, a provvedere ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 26 del 2000.

4. All'atto di diffida provvede l'organo competente alla nomina del commissario.

Art. 13 Commissari previsti da specifiche disposizioni.

1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, la presente legge si applica anche alle attività commissariali previste da disposizioni di legge statale o regionale, vigenti all'entrata in vigore della presente legge, che disciplinano speciali fattispecie commissariali. Le disposizioni vigenti integrano quelle previste dalla presente legge per gli aspetti con essa compatibili.

2. Per le attività commissariali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, disposte con atto del Presidente della Giunta regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3.

3. Il Difensore Civico regionale, per i commissari da lui nominati, può provvedere agli atti relativi alle anticipazioni di cui all'articolo 9, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 14.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano ai commissari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e ai commissari liquidatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per quanto non diversamente disposto dalle leggi che li prevedono.

5. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività commissariale di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Realizzazione opere idrogeologiche per il completamento della diga di Bilancino - Gestione commissariale), come modificata dalla legge regionale 14 aprile 1999, n. 23 (Ulteriori disposizioni per l'attuazione delle opere costituenti l'invaso di Bilancino).

6. Gli enti locali a cui la legge regionale abbia conferito, in materia di competenza regionale, l'esercizio del potere sostitutivo mediante la nomina di commissari, provvedono ai sensi dei propri ordinamenti, che possono essere adeguati ai principi della presente legge, con esclusione di ogni onere a carico della Regione che non sia espressamente previsto nelle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 14

L.R. 2 gennaio 2002, n. 2

Soppressione del Comitato Regionale di Controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore Civico regionale.

Art. 2 - Controlli preventivi di legittimità.

1. I controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali, dei circondari e dei consorzi costituiti tra enti locali, già attribuiti dalle leggi statali e regionali alla competenza del Comitato Regionale di Controllo o del Difensore civico regionale, provinciale e comunale, cessano di essere esercitati.

2. Cessano, altresì, di essere esercitati i controlli preventivi di legittimità, già attribuiti dalle leggi statali e regionali alla competenza del Comitato Regionale di Controllo, sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di altri enti e amministrazioni. 3.

L'obbligo degli enti di cui al comma 1 di sottoporre i propri atti al controllo preventivo di legittimità si considera comunque cessato dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). I procedimenti di controllo in corso, che non siano pervenuti alla decisione di annullamento entro la medesima data, cessano di diritto.

Art. 3 - Poteri sostitutivi del Difensore Civico regionale.

1. Il Difensore Civico regionale esercita i poteri sostitutivi ad esso espressamente attribuiti dalla legge regionale. Esercita altresì i poteri sostitutivi espressamente ad esso attribuiti dalla legge statale anteriore all'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) fino a quando l'esercizio di detti poteri non sia altrimenti disciplinato. Il Difensore Civico regionale provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, tramite nomina di commissario ad acta.

2. La competenza del Difensore Civico regionale è comunque esclusa relativamente ad obblighi, accertati in sede giurisdizionale, per l'adempimento dei quali è possibile l'attivazione di procedure esecutive giurisdizionali.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

Art. 4 - Disposizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in materia di finanza locale.

Abrogato

Art. 5 - Disposizioni finali.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le leggi regionali 7 luglio 1992, n. 31 (Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali), 11 agosto 1993, n. 56 (LR 7 luglio 1992 n. 31. Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali. Modifiche ed integrazioni) e 13 agosto 1998, n. 66 (Modifica della LR 7 luglio 1992, n. 31 "Disciplina del controllo sugli atti degli Enti locali" e della LR 7 novembre 1994, n. 81 "Recepimento del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Modifiche all'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale").

3. La Giunta regionale può, con propria deliberazione, stabilire modalità per l'esecuzione della presente legge, in particolare per la trasmissione degli atti e dei documenti, che si trovano presso il Comitato Regionale di Controllo, al Difensore Civico regionale o ai dipartimenti della Giunta regionale; ove necessario, provvede altresì a regolare i rapporti conseguenti alla soppressione del Comitato.
4. Il Consiglio regionale, secondo le procedure previste dalla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale), provvede a dotare l'ufficio del Difensore Civico regionale del personale necessario allo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge.
5. Qualora l'ufficio del Difensore Civico regionale sia vacante, i poteri di cui all'articolo 3 sono esercitati in via transitoria dal Presidente della Giunta regionale.

D.P.G.R. 2 gennaio 2002, n. 4/R (1).

Regolamento di attuazione della L.R. 31 ottobre 2001, n. 53, in materia di Commissari nominati dalla Regione.

Art. 5 - Utilizzazione dei dati

1. I dati dell'elenco di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, sono trattati ai sensi delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, e delle disposizioni di attuazione adottate dalla Giunta regionale. I dati relativi alle cancellazioni dall'elenco effettuate per revoca o per perdita dei requisiti possono essere conservati per cinque anni, al fine dell'effettuazione delle necessarie verifiche per i procedimenti di nuova iscrizione e di nomina dei commissari.
2. I dati di cui all'articolo 4, comma 4, possono essere comunicati, ai fini dei procedimenti previsti dal presente regolamento, anche mediante rete telematica interna, esclusivamente agli uffici regionali competenti e agli uffici del Difensore Civico regionale, ovvero agli organi competenti per la nomina dei commissari di cui alla legge regionale n. 53 del 2001. Allo stesso modo si procede per i dati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

Art. 13 - Anticipazioni.

1. La struttura regionale competente per la nomina dei commissari può provvedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alle anticipazioni previste all'articolo 9 della legge regionale n. 53 del 2001 quando ricorrono le situazioni previste dal comma 1 del predetto articolo, nonché quando l'ente sostituito non ha ancora approvato il bilancio di previsione annuale.
2. La struttura regionale competente per la nomina dei commissari provvede, se del caso, all'anticipazione sulla base della valutazione di specifica richiesta del commissario, completa della previsione di spesa.
3. Il Difensore Civico regionale può provvedere alle anticipazioni nella misura massima del 10% dello stanziamento annuale del relativo capitolo di bilancio, previa autorizzazione del

dirigente regionale a cui il capitolo è assegnato. Il Difensore Civico regionale si attiene a quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, secondo periodo, della legge regionale n. 53 del 2001.

4. È esclusa la possibilità di effettuare anticipazioni da parte della Regione nei casi previsti dall'articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 53 del 2001

Art. 15 - Disposizioni finali e transitorie.

1. I coordinatori dei dipartimenti del centro direzionale acquisiscono preventivamente il parere di compatibilità della struttura regionale competente per la nomina dei commissari, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno del Comitato tecnico della programmazione o della Giunta regionale delle proposte di legge o di regolamento o di deliberazione che prevedono la nomina di commissari.

2. Quando deve provvedersi alla nomina di commissario liquidatore e la legge che ha previsto la liquidazione non reca, in tutto o in parte, gli effetti e gli obblighi che derivano dalla nomina, questi sono stabiliti nell'atto di nomina, sulla base dei principi desumibili dalla legge regionale n. 53 del 2001 e dalla legge che ha previsto la liquidazione, applicabili al caso di specie, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 53 del 2001.

3. Il Difensore Civico regionale può provvedere alla nomina di commissari tra soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 2, commi 2 e 3, fino alla prima pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 3, successiva all'entrata in vigore del presente regolamento. Il Difensore Civico regionale può in ogni caso provvedere autonomamente alla costituzione e alla gestione di un elenco dei soggetti cui conferire l'incarico di commissario, sulla base dei principi della legge regionale n. 53 del 2001 e del presente regolamento.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53.

5. Ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge regionale n. 53 del 2001, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di essere applicate le disposizioni della Delib. G.R. 27 settembre 1999, n. 1085.

Regione Umbria

Statuto

Articolo 76

1. *Con legge regionale è istituito l'Ufficio del Difensore Civico con il compito di contribuire ad assicurare l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa della Regione a tutela degli interessi dei cittadini. Il difensore civico riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo svolgimento della propria attività.*
2. *La legge regionale determina i limiti e le modalità di svolgimento dei compiti del difensore civico e le modalità della sua nomina.*

L.R. 30-11-1995 n. 45

Riordino del Difensore Civico regionale

Art. 1 - Oggetto della legge

1. In attuazione dell' art. 76 dello Statuto, la presente legge riordina i compiti ed il funzionamento del Difensore Civico regionale, disciplinandone la nomina e le funzioni.

Art. 2 - Funzioni del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico assicura, nei limiti e secondo le modalità della presente legge, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi e diffusi dei cittadini, degli stranieri residenti o muniti di permesso di soggiorno, degli apolidi, di enti e formazioni sociali.
2. Il Difensore Civico interviene su istanza dei soggetti interessati o d' ufficio con riferimento a ritardi, irregolarità od omissioni nell' attività dei pubblici uffici, al fine di garantire l' effettivo rispetto dei fini di legalità , trasparenza, buon andamento e imparzialità dell' azione amministrativa.
3. Il Difensore Civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia.

Art. 3 - Ambito dell' intervento

1. Il Difensore Civico interviene con riferimento all'attività :
 - a) dell' Amministrazione regionale, degli enti, istituti, agenzie, consorzi e altri organismi istituiti dalla Regione, da essa dipendenti o controllati o a cui partecipa;

- b) delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere, coordinandosi, per quanto concerne la tutela dei diritti dell'utente dei servizi sanitari e socio-assistenziali, con gli organismi eventualmente istituiti per analoghe finalità ;
- c) degli enti locali destinatari di trasferimento di funzioni di deleghe o sub deleghe regionali, per le attività connesse all'esercizio delle funzioni trasferite, delegate o sub delegate.
2. L'intervento del Difensore Civico può riguardare anche le attività degli enti locali nell'esercizio di funzioni proprie, in base ad apposite convenzioni con gli stessi, deliberate dal Consiglio regionale, sentito il Difensore Civico stesso.
3. Il Difensore Civico promuove lo scambio di informazioni e forme di collaborazione e coordinamento con i Difensori Civici dei Comuni e delle Province dell'Umbria. A tale fine il Difensore Civico promuove periodicamente una conferenza dei Difensori civici operanti nel territorio della regione.
4. Il Difensore Civico può, per esigenze connesse all'espletamento del proprio mandato, intervenire, limitatamente alla richiesta di notizie ed alla presentazione di solleciti, presso altri organi ed enti pubblici operanti nel territorio regionale.

Art. 4 - Intervento del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico, per l'adempimento dei suoi compiti, può :
- a) chiedere notizie sullo stato degli atti;
 - b) consultare ed ottenere copie, senza i limiti del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire informazioni anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;
 - c) convocare il responsabile dell'ufficio competente e del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato di un procedimento e le cause di eventuali disfunzioni;
 - d) accedere agli uffici per compiere gli accertamenti che si rendano necessari.
2. Il Difensore Civico dà immediata notizia delle conclusioni raggiunte, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni, a coloro che ne hanno promosso l'intervento o che comunque vi abbiano un interesse, nonché agli organi delle amministrazioni interessate.
3. Il responsabile della pratica che ritardi, ostacoli o impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico o che comunque abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri d'ufficio, è soggetto a procedimento disciplinare. Il Difensore Civico può richiederne l'attivazione. L'apertura e l'esito del procedimento o l'eventuale archiviazione devono essere immediatamente comunicati al Difensore Civico.
4. L'Amministrazione è tenuta a motivare in ordine agli elementi di fatto e di diritto del mancato accoglimento, anche in parte, delle osservazioni del Difensore Civico.
5. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5 – Segnalazioni

1. Il Difensore Civico che, nell' esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni o disservizi comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell' attività amministrativa, ne riferisce all' Amministrazione interessata, e compie gli atti inerenti alla sua qualità di pubblico ufficiale.

Art. 6 - Relazione al Consiglio regionale

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull' attività svolta nell' anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità ed evidenziando i rimedi organizzativi o normativi che si ritengono necessari.

2. Per i casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Difensore Civico può in ogni momento inviare apposite relazioni al Consiglio regionale.

3. Copia delle relazioni di cui ai commi 1 e 2 è inviata per conoscenza alla Giunta regionale.

4. La relazione del Difensore Civico, qualora riguardi anche interventi compiuti presso uffici di enti locali, viene trasmessa ai rappresentanti degli enti stessi.

5. La relazione annuale è illustrata dal Difensore Civico in Consiglio regionale ed è sottoposta a discussione secondo le norme del Regolamento interno.

6. La relazione annuale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne pubblicità anche avvalendosi di altri organi di stampa.

7. Il Difensore Civico può essere ascoltato, anche su sua richiesta, dalla Commissione consiliare competente per gli affari istituzionali, per riferire su aspetti generali della sua funzione, e dalle altre commissioni consiliari, in ordine ad aspetti particolari della sua attività.

Art. 7 - Requisiti e cause ostative

1. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l' elezione a consigliere regionale, siano in possesso di laurea ed abbiano maturato comprovate esperienze professionali nelle materie giuridiche ed amministrative.

2. Si applicano al Difensore Civico le disposizioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e quelle di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16.

3. L' Ufficio del Difensore Civico è altresì incompatibile con l' esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, di commercio o di professione.

4. Le condizioni di incompatibilità devono cessare, pena la decadenza dalla carica, entro dieci giorni dalla notificazione della nomina o della data del loro verificarsi.

Art. 8 - Nomina

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Per quanto disposto dalla presente legge, non si applica la normativa regionale in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione.

Art. 9 - Durata dell' incarico e revoca

1. Il Difensore Civico dura in carica per la durata della legislatura e non può essere riconfermato.
2. Il Difensore Civico può essere revocato dal Consiglio regionale, con la stessa maggioranza prevista per la sua nomina, per gravi e comprovati motivi connessi all' esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 - Indennità

1. Al Difensore Civico spetta un' indennità di funzione pari all' indennità di carica dei consiglieri regionali, al netto delle ritenute previdenziali.
2. Al Difensore Civico spetta l' indennità di trasferta stabilita per i consiglieri regionali.

Art. 11 - Sede, personale, strutture

1. Il Difensore Civico è istituzionalmente collegato al Consiglio regionale.
2. Il Difensore Civico può svolgere proprie funzioni anche in sedi decentrate, utilizzando le strutture periferiche della Regione, previa intesa, tramite l' Ufficio di presidenza del Consiglio, con la Giunta regionale.
3. Per l' espletamento delle proprie funzioni, il Difensore Civico si avvale di una struttura denominata Segreteria del Difensore Civico, istituita con deliberazione dell' Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, secondo le norme sull' organizzazione degli uffici regionali.
4. Il personale assegnato alla segreteria del Difensore Civico dipende funzionalmente dal Difensore Civico.
5. I locali e le spese per il funzionamento dell' Ufficio del Difensore Civico sono a carico del Consiglio regionale.

Art. 12 - Abrogazione

1. Sono abrogati la legge regionale 22 agosto 1979, n. 48 ed il comma 5 dell' art. 38 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41.

Art. 13 - Norma transitoria

1. Il Difensore Civico in carica all' entrata in vigore della presente legge è soggetto a provvedimento confermativo del Consiglio regionale da adottarsi, su iniziativa dell' Ufficio di presidenza del Consiglio, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, secondo le modalità di cui all' art. 8. In caso di conferma, lo stesso rimane in carica per il residuo periodo della legislatura.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell' Umbria.

Altre norme sul Difensore Civico

L.R. 20 maggio 1987, n. 27

Carta dei diritti degli utenti dei servizi delle Unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali dell'Umbria

Art. 14 - Ricorso al Difensore Civico.

1. Gli utenti che, avendo fatte valere le proprie ragioni, nei modi di cui al primo comma dell'articolo 12 e non ritengano esaurienti le illustrazioni ricevute, possono richiedere l'intervento del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico, qualora ritenga non manifestamente infondata la richiesta di intervento, invita il Presidente dell'Unità locale per i servizi sanitari e socio-assistenziali a fornire spiegazioni sui fatti denunciati, fissando il termine entro cui la risposta deve essere fornita.
3. Le eventuali irregolarità o disservizi accertati vengono segnalati, a cura del Difensore Civico, al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore regionale competente in materia sanitaria, e a chi altri lo ritenga opportuno.

L.R. 10 luglio 1987, n. 34

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo

Art. 4 - Garanzie per la salute e la sicurezza dei consumatori.

1. Gli obiettivi di cui all'art. 1 si attuano mediante il potenziamento la vigilanza ed il coordinamento delle attività derivanti dall'applicazione delle norme che hanno per scopo la salute e la sicurezza dei consumatori e degli ambienti in cui vivono.
2. Nell'esercizio delle facoltà consentite dalla legge per la tutela della salute e dell'ambiente, il singolo cittadino può avvalersi dell'assistenza del Difensore Civico regionale.
3. A tal fine le strutture delle USL., nell'ambito delle loro competenze, eseguono analisi a richiesta della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo dei gruppi organizzati di consumatori iscritti all'albo regionale di cui all'art. 7 e del Difensore civico.

4. Copia della richiesta di analisi deve essere indirizzata al Sindaco del comune nel cui territorio è eseguito il prelievo del campione.
5. Del risultato delle analisi l'USL. dà comunicazione, per mezzo raccomandata, al richiedente e al Sindaco del comune nel cui territorio è eseguito il prelievo del campione. Il risultato delle analisi è altresì comunicato agli aventi diritto, i quali possono richiedere la revisione delle analisi stesse.
6. La divulgazione dei risultati delle analisi non è consentita sino a quando non sia stata effettuata l'eventuale revisione, di cui al comma precedente.
7. Nel caso in cui l'USL. non ritenga di poter eseguire le analisi richieste, è tenuta a fornire agli interessati motivata comunicazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
8. È fatta comunque salva l'attivazione del servizio sanitario regionale per la tutela della salute e dell'ambiente da parte del singolo cittadino, ai sensi della legge n. 833 del 1978.

L.R. 10 aprile 1990, n. 18

Interventi a favore degli immigrati extracomunitari

Art. 16 - Difensore Civico, assistenza legale.

1. I cittadini provenienti da Paesi extracomunitari residenti o dimoranti in Umbria hanno diritto di avvalersi dell'attività di assistenza e di consulenza del Difensore civico istituito con legge regionale 22 agosto 1979, n. 48.
2. La Regione promuove e sostiene l'assistenza legale gratuita o semi-gratuita ai soggetti di cui al primo comma, residenti o dimoranti in Umbria, che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate con le seguenti modalità:
 - a) con apposite convenzioni;
 - b) direttamente;
 - c) mediante contributi a strutture ed associazioni deputate a tale finalità.

Regione Valle d'Aosta

Lo Statuto della Regione Valle d'Aosta non prevede la figura del Difensore Civico

L.R. 28-08-2001, n. 17

Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore Civico)

Art.1 - Difensore Civico

1. La presente legge disciplina le modalità di elezione del Difensore Civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse.

Art.2 - Principi dell'azione del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

2. Il Difensore Civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.

3. Il Difensore Civico esercita funzioni:

- a) di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione;
 - b) di mediazione, finalizzata ad uno sforzo permanente per il raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale;
 - c) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell'azione amministrativa.
4. Il Difensore Civico contribuisce a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Art. 3 - Requisiti

1. Il Difensore Civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.

2. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza nella regione da almeno cinque anni;
- b) laurea in giurisprudenza o equipollente;
- c) età superiore a quarant'anni;
- d) non aver riportato condanne penali;

- e) assenza delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, comma 1;
- f) conoscenza della lingua francese.

Art. 4 - Procedimento per l'elezione

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore Civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:

- a) l'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore Civico;
- b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;
- c) il trattamento economico previsto;
- d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.

2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.

3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) dati anagrafici e residenza;
- b) titoli di studio;
- c) curriculum professionale;
- d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico e la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d'Aosta.

4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.

5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5 - Accertamento della conoscenza della lingua francese

1. I candidati per l'incarico di Difensore Civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.

2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.

Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.

La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 6 - Elezione

1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale trasmette alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti. La Commissione consiliare predispone una relazione sulla base delle proposte di candidatura presentate e chiede al Presidente del Consiglio regionale di iscrivere l'elezione del Difensore Civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore Civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 7 - Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore Civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:
 - a) la carica di:
 - 1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
 - 2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - 3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - 4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - 5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
 - b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;
 - c) cariche in organismi di controllo su atti della pubblica amministrazione.
2. L'Ufficio del Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale.
3. E' fatto obbligo al Difensore Civico di segnalare senza ritardo al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità indicate ai commi 1 e 2.
4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore Civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione.
5. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla decadenza del Difensore civico per sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale li contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

6. Il Presidente sottopone gli atti relativi al procedimento di decadenza all'esame del Consiglio regionale nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5.

7. In caso di cessazione anticipata delle funzioni del Difensore Civico, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati rassegnano le dimissioni dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 8 - Cause di ineleggibilità ad altre cariche

1. Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore Civico non è eleggibile alle seguenti cariche:

- a) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
- b) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
- c) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
- d) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni del Difensore Civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.

3. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive di appartenenza dei soggetti di cui al comma 1, le cause di ineleggibilità ivi previste non hanno effetto se le funzioni del Difensore Civico sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 9 - Durata del mandato. Revoca

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato del Difensore Civico o immediatamente dopo la cessazione del mandato stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza regolare, il Presidente della Regione avvia il procedimento di cui all'articolo 4.

3. Qualora il mandato del Difensore Civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato dopo il rinnovo del Consiglio regionale.

4. I poteri del Difensore Civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino all'entrata in carica del successore. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato.

5. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, il Difensore Civico può essere revocato dal Consiglio regionale, su proposta motivata dell'Ufficio di Presidenza, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 10 - Trattamento economico

1. Al Difensore Civico spetta un trattamento economico pari all'indennità di carica percepita dai consiglieri regionali.
2. Al Difensore Civico spettano le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico, in misura analoga a quella prevista per i consiglieri regionali.

Art. 11 -Soggetti ed ambito di intervento

1. L'intervento del Difensore Civico può essere richiesto, senza formalità particolari, da cittadini, da stranieri o apolidi residenti o domiciliati nella regione, da enti e da formazioni sociali, nei casi di omissione, ritardo, irregolarità ed illegittimità posti in essere durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, o inerenti atti amministrativi già emanati, da parte:
 - a) di organi e strutture dell'amministrazione regionale;
 - b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi;
 - c) di enti locali territoriali, con riferimento alle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione;
 - d) dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.
2. Il Difensore Civico esercita, con le stesse modalità previste dalla presente legge, le funzioni di intervento nei confronti degli enti locali territoriali in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione stipulata tra gli enti stessi e il Consiglio regionale, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal Presidente del Consiglio regionale.
3. Fino all'istituzione del Difensore Civico nazionale, il Difensore Civico esercita le sue funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.

Art. 12 - Modalità di intervento

1. Il Difensore Civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza, può:
 - a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;
 - c) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato del medesimo e le cause delle eventuali disfunzioni, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;
 - d) accedere agli uffici per gli accertamenti che si rendano necessari;
 - e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;

- f) presentare memorie e chiedere di essere sentito dagli organi regionali di controllo al fine di illustrare i motivi che possono configurare vizi di legittimità o di merito degli atti.
2. In seguito all'intervento, il Difensore Civico può formulare osservazioni, dandone tempestiva comunicazione alla amministrazione interessata. Qualora l'amministrazione non intenda uniformarsi alle osservazioni, deve fornire adeguata motivazione scritta del dissenso al Difensore Civico.
 3. Il Difensore Civico informa l'istante dell'esito del proprio intervento e dei provvedimenti dell'amministrazione, portandolo a conoscenza delle iniziative che possono essere intraprese in sede amministrativa o giurisdizionale.
 4. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 13 - Disposizioni relative al responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire al Difensore Civico quanto gli viene richiesto, senza ritardo.
2. Il Difensore Civico può segnalare all'amministratore competente eventuali ritardi o ostacoli allo svolgimento della propria azione, al fine dell'eventuale apertura di procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento.
3. L'eventuale apertura e l'esito del procedimento disciplinare o l'eventuale archiviazione devono essere comunicati al Difensore Civico.

Art. 14 - Rapporti con le Commissioni consiliari

1. Il Difensore Civico è sentito a sua richiesta dalle Commissioni consiliari in ordine a problemi particolari inerenti la sua attività.
2. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore Civico per avere chiarimenti sull'attività dallo stesso svolta.

Art 15 - Relazione sull'attività svolta

1. Il Difensore Civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative. La relazione è illustrata dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica.
2. In casi di particolare importanza o urgenza, il Difensore Civico invia apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione per le opportune determinazioni.
3. Il Difensore Civico, di propria iniziativa, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

Art. 16 - Organizzazione

1. Il Difensore Civico ha sede nel capoluogo regionale presso la Presidenza del Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per:
- a) il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico in forma decentrata;
 - b) lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 3.

Art. 17 - Dotazione organica e uffici

1. L'Ufficio di Presidenza determina, nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale, la dotazione organica dell'Ufficio, sentite le esigenze del Difensore Civico. Il personale assegnato all'Ufficio dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Difensore Civico.
2. Per la gestione amministrativa del personale, il Difensore civico si avvale della struttura del Consiglio regionale competente in materia di personale.
3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta motivata del Difensore Civico e nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 18, può:
 - a) richiedere le consulenze e le traduzioni necessarie per l'espletamento dell'attività del Difensore Civico;
 - b) conferire incarichi ai sensi del Capo I della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare al Difensore Civico locali idonei allo svolgimento della sua attività.

Art. 18 - Spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore Civico

1. Trovano copertura negli stanziamenti annuali previsti in un apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale le spese per l'Ufficio del Difensore Civico relative:
 - a) al trattamento economico, alle trasferte ed alle missioni del Difensore Civico;
 - b) ai locali assegnati ed al funzionamento amministrativo degli stessi;
 - c) alle attività di promozione e di rappresentanza;
 - d) alle consulenze, alle traduzioni ed agli incarichi.
2. Per la gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio, il Difensore Civico si avvale della struttura competente in materia di gestione risorse e patrimonio del Consiglio regionale.

Art. 19 - Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2001 in lire 200 milioni (euro 103.291,38) e in annui euro 258.000 a decorrere dal 2002, gravano sul bilancio del Consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001 e pluriennale 2001/2003.

Art. 20 - Abrogazioni

1. Sono abrogate:

- a) la legge regionale 2 marzo 1992, n. 5;
- b) la legge regionale 16 agosto 1994, n. 49;
- c) la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;
- d) la legge regionale 4 agosto 2000, n. 26.

Art. 21 - Norme transitorie

1. Fino all'elezione ai sensi della presente legge del primo Difensore Civico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, le funzioni ed i poteri del Difensore Civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati e continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della l.r. 5/1992, in quanto compatibili.

2. Ai fini del limite alla rielezione di cui all'articolo 9, comma 1, il mandato espletato dal Difensore Civico ai sensi della l.r. 5/1992 e la successiva proroga del mandato stesso ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 5/1992 equivalgono ad un unico mandato.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma 1, non hanno effetto se gli interessati si dimettono dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

4. Per il Difensore Civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 8, comma 2, è ridotto ad un anno.

Art. 22 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Altre norme sul Difensore Civico**L.R. 7 dicembre 1998, n. 54**

Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.

Art. 42 - Difensore Civico.

1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituto del Difensore Civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini e dei residenti.

2. Lo statuto comunale disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con gli organi del Comune.
3. Previo accordo tra gli enti, lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di un unico difensore civico con la Regione e con altri Enti locali.

Regione Veneto

Lo Statuto della Regione Veneto non prevede la figura del Difensore Civico

L.R. 6 giugno 1988, n. 28

Istituzione del Difensore Civico

TITOLO I - Istituzione

Art. 1 - Istituzione e funzioni.

1. È istituito nella Regione Veneto il Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
3. Il Difensore Civico interviene, a norma della presente legge, nei casi di disfunzioni o di abusi della pubblica amministrazione nonché a tutela di interessi diffusi.

Art. 2 - Sede

1. Il Difensore Civico ha sede presso il Consiglio regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate.

Art. 3 - Requisiti

1. Il Difensore Civico è eletto tra cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere regionale e della necessaria preparazione ed esperienza professionale nel campo giuridico-amministrativo.

Art. 4 - Elezione e durata in carica.

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio regionale con maggioranza di due terzi degli aventi diritto.
2. Dura in carica 5 anni dalla data del giuramento.
3. La prestazione del giuramento ha luogo davanti al Consiglio regionale entro 15 giorni dall'elezione con la formula «Giuro di bene e fedelmente svolgere l'incarico cui sono chiamato nell'interesse della collettività e al servizio dei cittadini, in piena libertà e indipendenza».
4. I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino alla prestazione del giuramento da parte del successore.
5. Il Difensore Civico è rieleggibile per una sola volta nella carica.
6. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio regionale è convocato per provvedere all'elezione del nuovo Difensore Civico.

7. Qualora il mandato venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

Art. 5 - Incompatibilità.

1. Non possono ricoprire l'Ufficio:

- a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, gli amministratori di comuni o province;
- b) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il coordinatore sociale delle unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere;
- c) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali di partiti politici e di associazioni sindacali;
- d) i componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;
- e) i dipendenti regionali, degli enti locali e degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;
- f) i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgono attività di controllo su atti o organi regionali o di enti locali;
- g) gli amministratori di enti e imprese pubblici o a partecipazione pubblica nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolate con la Regione da contratti d'opera o di amministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
- h) i consulenti legali, tecnici o amministrativi che prestano abitualmente la loro opera alla Regione o agli enti o imprese o aziende di cui ai punti d) ed f).

2. L'Ufficio del Difensore Civico è comunque incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

3. In caso di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali.

Art. 6 - Revoca.

1. Il Difensore Civico può essere revocato a seguito di motivata mozione solo per gravi violazioni di legge o per accertata inefficienza. La mozione è approvata dal Consiglio regionale con le stesse modalità e la stessa maggioranza prevista per la nomina.

2. Il Difensore Civico, qualora lo richieda, è ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale.

TITOLO II - Funzionamento

Art. 7 - Modalità di intervento.

1. Nei casi di disfunzioni o di abusi della pubblica amministrazione, su istanza di cittadini singoli o associati o di formazioni sociali che abbiano una pratica in corso, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione regionale, gli enti e le aziende da essa dipendenti, le Unità locali socio-sanitarie, gli enti delegatari di funzioni amministrative regionali affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.

2. Può intervenire altresì d'ufficio ogni qualvolta riscontra casi analoghi a quelli segnalati con istanza.
3. Il Difensore Civico, qualora rilevi, presso qualsiasi altra amministrazione pubblica, disfunzioni, ne riferisce all'amministrazione interessata informandone la Giunta regionale.
4. Previa deliberazione assunta dai competenti organi delle province, dei comuni, delle comunità montane, che a tal fine stipuleranno convenzione con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, l'attività del difensore civico può riguardare anche le pratiche in corso presso gli enti predetti ancorché non relative a funzioni da esse svolte per delega o sub delega della Regione.
5. I consiglieri regionali non possono rivolgere richieste di intervento al difensore civico.
6. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del Difensore Civico.

Art. 8 - Procedimento

1. L'istanza di cui all'articolo precedente è presentata per iscritto od oralmente, nel qual caso viene verbalizzata dall'ufficio.
2. Qualora il Difensore Civico ritenga giustificata la istanza, chiede al responsabile dell'ufficio interessato notizie sullo stato della pratica e sui termini entro cui si prevede la sua definizione.
3. In caso di inerzia dell'ufficio competente, il difensore civico può chiedere al responsabile dell'ufficio di procedere congiuntamente all'esame della pratica e comunque, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio medesimo, stabilisce il termine massimo per la definizione della stessa pratica, restando esclusa ogni valutazione di merito.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, il difensore civico ne dà segnalazione agli organi competenti per i provvedimenti, anche disciplinari, di competenza.
5. Il responsabile dell'ufficio che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti. L'eventuale provvedimento di archiviazione è comunicato al Difensore Civico.
6. In ogni caso il Difensore Civico fornisce motivata risposta alle istanze presentate. Copia della risposta viene trasmessa all'organo esecutivo dell'ente interessato.

Art. 9 - Poteri istruttori.

1. Il Difensore Civico, per l'adempimento dei suoi compiti, può:
 - a) chiedere l'esibizione, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento anche tramite collegamento con i sistemi informativi regionali;
 - b) convocare il responsabile dell'ufficio competente al fine di ottenere tutte le informazioni possibili circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni e accedere agli uffici per accertamenti.
2. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 10 - Tutela degli interessi diffusi.

1. Per la tutela di interessi diffusi nelle materie di competenza regionale, il Difensore Civico provvede a sentire tutte le parti eventualmente interessate che ne facciano richiesta.
2. Il Difensore Civico può indirizzare segnalazioni, sollecitazioni e pareri ai competenti organi della Regione.

Art. 11 - Rapporti con azioni giudiziarie e ricorsi amministrativi.

1. La proposizione dei ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di proporre istanza al Difensore Civico.

Art. 12 - Rapporti con il Consiglio regionale.

1. Il Difensore Civico ha diritto di essere ascoltato dalla commissione consiliare competente per gli affari istituzionali per riferire su aspetti generali della propria attività e dalle altre commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari.
2. Le commissioni consiliari possono convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.
3. Alle riunioni delle commissioni consiliari viene invitato un rappresentante della Giunta regionale.

Art. 13 - Relazione annuale e informazione.

1. Il Difensore Civico entro i primi tre mesi di ogni anno sottopone all'esame del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.
2. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darle adeguata pubblicità su altri organi di stampa della Regione o indipendenti.
3. In casi di particolare importanza o urgenza il difensore civico può inviare proprie relazioni al Consiglio regionale.
4. Il Difensore Civico, di propria iniziativa e valendosi del fondo a sua disposizione, o tramite il Consiglio, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

TITOLO III - Norme organizzative

Art. 14 - Organizzazione e personale.

1. Il Difensore Civico organizza il proprio ufficio secondo criteri di competenza funzionale e di decentramento territoriale di cui all'art. 2.
2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio provvede, sentito il Difensore Civico, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con propria deliberazione.

3. Per l'espletamento delle proprie funzioni nelle sedi decentrate il difensore civico si avvale del personale messo a disposizione dalla Giunta regionale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal difensore civico e a esso risponde per l'attività svolta.

4. Il Difensore Civico può altresì valersi dell'assistenza degli uffici regionali e, nei limiti degli stanziamenti a sua disposizione, di professionisti tratti - ove esistano - dagli albi dei consulenti tecnici esistenti negli uffici giudiziari dei distretti delle Corti d'Appello del Veneto.

Art. 15 - Trattamento economico.

1. Al Difensore Civico spettano l'indennità, la diaria a titolo di rimborso spese, il rimborso spese di trasporto e il trattamento di missione previsti dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 per i membri della Giunta regionale e secondo le modalità per gli stessi previste.

Art. 16 - Norma finanziaria.

1. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'art. 19, quinto comma della L.R. 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla L.R. 7 settembre 1982, n. 43, mediante prelevamento dalla partita n. 9 del fondo globale per le spese correnti iscritto al cap. 80210 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno 1987.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 è istituito il cap. 3460 denominato «Spese connesse all'istituzione del Difensore Civico regionale» con lo stanziamento di lire 500 milioni.

2. Per gli anni successivi, al finanziamento della presente legge si provvede con la legge di approvazione del bilancio.

Altre norme sul Difensore Civico

L.R. 12 aprile 1999, n. 18

Nuove norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale di Controllo

Art. 4 - Ritardo od omissione nel compimento di atti obbligatori per legge. Controllo sostitutivo.

1. In attuazione del comma 45 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, quando gli enti indicati all'articolo 2 ritardano od omettono di compiere atti obbligatori per legge, il Difensore Civico regionale nomina un commissario ad acta che provvede ad assumere le necessarie determinazioni di norma entro il termine di sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

2. Per atto obbligatorio per legge si intende ogni atto per il quale la legge nazionale o regionale determina in modo perentorio l'adozione da parte degli enti elencati all'articolo 2,

stabilendone i termini e le forme. Sono fatti salvi i casi per i quali la legge stabilisce diversamente le modalità di esercizio del potere sostitutivo.

3. Il Presidente del Comitato Regionale di Controllo, accertato il ritardo o l'omissione nella adozione o nella approvazione da parte degli enti di un atto obbligatorio per legge, invita l'ente locale ad emanare l'atto fissando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta, salvo deroga per motivate ragioni.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, il Presidente del Comitato Regionale di Controllo trasmette la pratica al difensore civico regionale che provvede alla nomina del commissario ad acta tenendo conto delle competenze professionali specifiche richieste per l'adempimento.

5. Il commissario ad acta provvede ad emanare l'atto entro il termine previsto nel conferimento dell'incarico e dà notizia dell'avvenuto adempimento all'ente interessato, al comitato regionale di controllo e al difensore civico regionale.

6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri per la determinazione dei compensi dei commissari ad acta, nonché per la definizione degli aspetti organizzativi correlati all'esercizio dei compiti previsti dal presente articolo.

Art. 28 - Rappresentanza in giudizio del Difensore Civico.

1. La rappresentanza in giudizio per le attività del Difensore Civico regionale previste dall'articolo 4, spetta al Presidente della Giunta regionale.

2. Il Difensore Civico regionale trasmette al Presidente della Giunta regionale gli atti impugnati con ricorso in via giurisdizionale o amministrativa e fornisce ogni elemento utile ai fini della difesa degli interessi della Regione.

L.R. 9 agosto 1988, n. 42

Istituzione dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori

Art. 1 - Istituzione

1. È istituito nella Regione Veneto l'Ufficio di protezione e pubblica tutela di minori.

2. Il pubblico tutore svolge la sua attività a tutela di minori in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

3. Le modalità di nomina, le funzioni e il loro esercizio sono disciplinati dalla presente legge.

Art. 2 - Funzioni

1. L'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori svolge le seguenti funzioni:

a) reperisce, seleziona e prepara persone disponibili a svolgere attività di tutela e di curatela e dà consulenza e sostegno ai tutori o ai curatori nominati;

- b) vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine alla svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'art. 2, legge n. 698 del 1975 che vengono delegati ai comuni che possano esercitarli tramite le unità locali socio-sanitarie;
- c) promuove, in collaborazione con gli enti locali, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso e del disadattamento;
- d) promuove, in collaborazione con gli enti locali e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazione, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori;
- e) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, pareri sulle proposte di provvedimenti normativi e di atti di indirizzo riguardanti i minori che la Regione intende emanare;
- f) segnala ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;
- g) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico.

Art. 3 - Struttura dell'Ufficio

1. L'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori ha sede presso la Giunta regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate.
2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per il funzionamento dell'Ufficio provvede, sentito il pubblico tutore, la Giunta regionale con propria deliberazione.
3. Per il funzionamento dell'Ufficio nelle sedi decentrate il pubblico tutore si avvale, secondo le indicazioni della Giunta regionale, del personale amministrativo e dell'area psico-sociale-educativa della pianta organica di cui all'art. 5, legge regionale 11 marzo 1986, n. 8.
4. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 2, l'Ufficio opera in collegamento con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori e si avvale per studi e indagini sulla situazione minorile dell'osservatorio permanente di cui all'art. 3, legge regionale 28 giugno 1988, n. 29, riguardante «Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani».

Art. 4 - Elezione

1. Il titolare dell'Ufficio è eletto dal Consiglio regionale con maggioranza di due terzi degli aventi diritto.
2. Dura in carica 5 anni.
3. Le funzioni del titolare sono prorogate fino all'insediamento del successore.
4. Il titolare dell'Ufficio è rieleggibile una sola volta.
5. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio regionale è convocato per provvedere all'elezione del nuovo titolare dell'Ufficio.

6. Qualora il mandato venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

Art. 5 - Requisiti, cause di incompatibilità, decadenza

1. Per l'elezione a titolare dell'Ufficio sono richiesti i requisiti imposti dalla legge per l'elezione a consigliere regionale, la laurea in giurisprudenza o equipollenti, o in lettere, filosofia, pedagogia o equipollenti, adeguata esperienza nel campo minorile, accertata dal Consiglio regionale sulla base del curriculum presentato.

2. Non possono ricoprire l'Ufficio:

- a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, gli amministratori di comuni o province;
- b) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il coordinatore sociale delle unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere;
- c) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali di partiti politici e di associazioni sindacali;
- d) i componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;
- e) i dipendenti regionali, degli enti locali e degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;
- f) i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgono attività di controllo su atti o organi regionali o di enti locali.

3. L'Ufficio è comunque incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

4. In caso di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali

Art. 6 - Revoca

1. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto e con la medesima maggioranza prevista per la elezione, può revocare il titolare dell'Ufficio per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

2. Il titolare dell'Ufficio qualora lo richieda, è ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale.

Art. 7 - Trattamento economico

1. Al titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori spettano l'indennità, la diaria a titolo di rimborso spese, il rimborso spese di trasporto e il trattamento di missione previsti dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, per i consiglieri regionali e secondo le modalità per gli stessi previste

Art. 8 - Collegamenti istituzionali

1. L'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori riferisce periodicamente alla Giunta regionale sull'andamento dell'attività enunciando proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare.

2. L'Ufficio presenta al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta e può essere sentito dalle competenti commissioni consiliari.
3. Ove rilevi gravi situazioni di rischio o di danno per i minori, l'Ufficio riferisce ai competenti consigli comunali.
4. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità su altri organi di stampa della Regione o indipendenti.

Art. 9 - Rapporti con il Difensore Civico

1. Il difensore civico e il titolare dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 10 - Norma finanziaria

1. All'onere di lire 150 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1988 si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al cap. 84100 «Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese correnti» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1988 e contemporanea istituzione nel medesimo stato di previsione del cap. 61444 denominato «Spese per l'istituzione e il funzionamento dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori» con lo stanziamento di lire 150 milioni per competenza e per cassa.
2. Per gli esercizi finanziari successivi al 1988 lo stanziamento del cap. 61444 verrà determinato dal provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali a norma dell'art. 32-bis della L.R. 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla L.R. 7 settembre 1982, n. 43

L.R. 27 giugno 1985, n. 61

Norme per l'assetto e l'uso del territorio

Art. 69 - Poteri sostitutivi

Quando il Comune, nel procedimento di formazione, di adozione, di rielaborazione o di variazione dei propri strumenti di pianificazione urbanistica, non adotti o non compia, entro i termini previsti, tutti gli atti o adempimenti cui è espressamente obbligato, il Presidente della Provincia, salva l'ipotesi di rimedi diversamente previsti per la singola fattispecie, esercita i propri poteri sostitutivi promuovendo d'ufficio, ove possibile, la convocazione del Consiglio comunale per la deliberazione dell'atto previsto oppure assegnando un termine al Sindaco per il compimento dell'atto o dell'adempimento. In ambedue i casi l'inutile decorso

del nuovo termine comporta per il Presidente della Provincia la facoltà di nominare un Commissario.

Quando la Provincia, nel procedimento di formazione, di adozione, di rielaborazione o di variazione del proprio strumento territoriale generale o dei piani territoriali di settore di competenza ovvero in sede di approvazione degli strumenti urbanistici dei comuni non adottati o non compiuti, entro i termini previsti, tutti gli atti o adempimenti cui è espressamente obbligata, il Presidente della Giunta regionale, salva l'ipotesi di rimedi diversamente previsti per la singola fattispecie, esercita i propri poteri sostitutivi analogamente a quanto previsto dal comma precedente.

Il Presidente della Giunta regionale è altresì tenuto, nei casi di particolare gravità, previa notifica di un nuovo termine al Sindaco e al Presidente della Provincia, a nominare un Commissario per il compimento dell'atto o dell'adempimento previsto di fronte all'inerzia del Presidente della Provincia nell'esercizio dei propri poteri sostitutivi nei confronti dei comuni.

L'Ente locale che, in presenza delle condizioni per l'obbligo di astensione previsto dall'articolo 19 della legge 3 agosto 1999, n. 265, «Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli Enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142» non può deliberare su piani urbanistici per la cui adozione o approvazione ricorrono i presupposti di cui all'articolo 4 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 18, chiede al Difensore civico regionale la nomina di un commissario per l'adozione o l'approvazione del provvedimento. Il Difensore Civico si avvale per l'istruttoria della competente struttura regionale della Giunta regionale e procede alla nomina del commissario entro sessanta giorni dalla richiesta. Non possono essere nominati commissari dipendenti pubblici che svolgono attività istruttorie nel procedimento di adozione o approvazione dello strumento urbanistico interessato.

Provincia di Bolzano

Lo Statuto della Regione Trentino Alto Adige non prevede la figura del Difensore Civico

L.P. 10 luglio 1996, n. 14

Difensore Civico/Difensora Civica della Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 1 - Istituzione.

1. L'Ufficio del Difensore Civico/della Difensora Civica della Provincia autonoma di Bolzano è istituito presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.
2. La presente legge regola i compiti e le competenze dell'Ufficio del Difensore Civico/della Difensora Civica, nonché la procedura per la nomina del Difensore Civico/della Difensora Civica.

Art. 2 - Compiti del Difensore Civico/della Difensora Civica.

1. Spetta al difensore civico/alla difensora civica seguire, su richiesta informale degli interessati o d'ufficio, le pratiche e i procedimenti posti in essere dall'amministrazione provinciale nonché dagli enti da essa delegati, onde garantirne l'espletamento e lo svolgimento corretto dal punto di vista procedurale e tempestivo.
2. Come previsto dall'articolo 19, comma 3, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, il Difensore Civico/la Difensora Civica può concludere convenzioni con comunità comprensoriali, comuni, unioni di comuni o consorzi di comuni ai fini dell'assunzione di tale ufficio. Il Difensore Civico/la Difensora Civica segnala al Presidente della giunta provinciale, ai sindaci e ai presidenti delle comunità comprensoriali eventuali ritardi, irregolarità e disfunzioni, indicandone le cause e proponendo possibili soluzioni.
- 2-bis. L'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale può determinare un importo forfetario che gli enti convenzionati di cui al comma 2 devono corrispondere al Consiglio provinciale per le maggiori spese derivanti dall'espletamento da parte dell'Ufficio del difensore civico del servizio a favore dei predetti enti.
3. Ai fini di un espletamento efficace dei propri compiti, nei quali rientra anche l'attività di informazione, consulenza e mediazione in caso di conflitti, il difensore civico/la difensora civica può incaricare singoli dipendenti ad esso/essa assegnati di trattare questioni specifiche concernenti il settore sanitario, conformemente all'articolo 15 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, nonché la tutela dell'ambiente e della natura e gli interessi dei bambini e dei giovani.
4. Il Difensore Civico/la Difensora Civica ha il diritto di richiedere pareri.
5. Il Difensore Civico/la Difensora Civica svolge la propria attività in assoluta libertà e autonomia.

Art. 3 - Modalità e procedure d'intervento.

1. Il cittadino che abbia in corso una pratica presso gli uffici della Provincia o degli enti di cui all'articolo 2 ha diritto di richiedere agli stessi, sia per iscritto sia oralmente, nel qual caso va stilato un promemoria, notizie sullo stato della pratica. Decorso 20 giorni dalla richiesta senza che abbia ottenuto risposta o in caso di risposta insoddisfacente, può chiedere l'intervento del difensore civico/della difensora civica.
2. Il Difensore Civico/la Difensora Civica, previa comunicazione all'amministrazione competente, chiede al funzionario/alla funzionaria responsabile del servizio di procedere insieme a lui/lei all'esame della questione entro 5 giorni. Il Difensore Civico/la Difensora Civica e il funzionario/la funzionaria responsabile stabiliscono di comune accordo il termine entro il quale può essere risolta la questione che ha originato il reclamo.
3. Il fatto che in merito a un caso sia stato presentato un ricorso o un'opposizione in via giurisdizionale o amministrativa non esclude l'intervento del Difensore Civico/della Difensora Civica e non autorizza l'ufficio competente a negare informazioni o collaborazione.
4. Qualora il personale preposto ostacoli con atti od omissioni l'attività del Difensore Civico/della Difensora Civica, quest'ultimo/quest'ultima può denunciare il fatto all'organo disciplinare competente, il quale è tenuto a comunicare al Difensore Civico/alla Difensora Civica i provvedimenti adottati.
5. Il Difensore Civico/la Difensora Civica provinciale è tenuto/a a trasmettere ad istituzioni aventi analoghe funzioni i reclami che non rientrano nelle sue competenze. In assenza di simili istituzioni egli/ella, conformemente alle finalità dell'articolo 97 della Costituzione, comunica le eventuali disfunzioni agli uffici interessati chiedendo la loro collaborazione. Per questioni concernenti gli uffici amministrativi con sede a Roma o Bruxelles, egli/ella può avvalersi rispettivamente dei servizi dell'Ufficio di Roma della Provincia e dei servizi pubblici della UE.
6. Il difensore civico/la difensora civica è tenuto/a al segreto d'ufficio.

Art. 4 - Diritto d'informazione del Difensore Civico/della Difensora Civica.

1. Il Difensore Civico/la Difensora Civica può richiedere verbalmente e per iscritto, al capo del servizio della Provincia o degli enti di cui all'articolo 2 interessati ai reclami, copia degli atti o dei provvedimenti che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e può consultare tutti gli atti attinenti la pratica, senza limiti del segreto d'ufficio.

Art. 5 - Relazione del Difensore Civico/della Difensora Civica.

1. Il Difensore Civico/la Difensora Civica invia ogni anno al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e suggerimenti per un più efficace svolgimento dell'attività amministrativa e per assicurare l'imparzialità dell'amministrazione.
2. Il Difensore Civico/la Difensora Civica invia copia della relazione di cui al comma 1 al Presidente della giunta provinciale, ai sindaci, ai presidenti delle comunità comprensoriali,

ai direttori generali delle unità sanitarie locali, nonché a tutti coloro che ne facciano richiesta.

Art. 6 - Elezione e nomina.

1. Il Difensore Civico/la Difensora Civica viene eletto/a dal Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e nominato/a dal Presidente/dalla Presidente dello stesso; l'elezione viene effettuata a scrutinio segreto e, alla prima e alla seconda votazione, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Alla terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri.
2. Il Difensore Civico/la Difensora Civica deve possedere una particolare competenza ed esperienza in campo giuridico ed amministrativo.

Art. 7 - Incompatibilità.

1. La carica di Difensore Civico/di Difensora Civica non è compatibile con quella di:
 - a) membro del Parlamento europeo, membro del Parlamento, membro del Consiglio regionale, membro del Consiglio provinciale, sindaco, membro della Giunta comunale nonché membro del Consiglio comunale;
 - b) magistrato della Corte dei conti assegnato al controllo degli atti dell'amministrazione provinciale, amministratore di enti, istituti ed aziende pubbliche;
 - c) amministratore di enti o imprese a partecipazione pubblica ovvero titolare, amministratore o dirigente di enti, istituti o imprese vincolati con le amministrazioni di cui all'articolo 2 da contratti di opere, di fornitura o di prestazione di servizi ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalle predette amministrazioni.
2. La carica di Difensore Civico/di Difensora Civica è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente e di qualsiasi commercio o professione.
3. Qualora intenda candidarsi alle elezioni comunali, provinciali, regionali, nazionali o europee il difensore civico/la difensora civica è tenuto/a a rassegnare le proprie dimissioni almeno 6 mesi prima della rispettiva scadenza elettorale; in caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale, del Consiglio regionale, delle Camere o del Parlamento europeo, il Difensore Civico/la Difensora Civica che intenda candidarsi è tenuto/a a rassegnare le dimissioni entro i 7 giorni successivi alla data del rispettivo decreto di scioglimento. Qualora si candidi, non può sfruttare a scopo pubblicitario i fatti coperti da segreto d'ufficio. Nel periodo in cui è in carica, il Difensore Civico/la Difensora Civica non può ricoprire nessuna altra carica o funzione all'interno di partiti, associazioni o enti.

Art. 8 - Durata in carica - revoca e disposizioni per la nuova elezione.

1. La durata in carica del Difensore Civico/della Difensora Civica coincide con la durata in carica del Consiglio provinciale dal quale è stato/a eletto/a; il Difensore Civico/la Difensora Civica continua ad esercitare provvisoriamente le sue funzioni fino alla nomina del successore.

2. Previa deliberazione del Consiglio provinciale, assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, il Presidente/la Presidente del Consiglio provinciale può revocare la nomina del Difensore Civico/della Difensora Civica per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni dello stesso/della stessa.
3. Qualora il mandato del Difensore Civico/della Difensora Civica venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, il Presidente/la Presidente del Consiglio provinciale provvede ad iscrivere l'elezione del successore all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio immediatamente successiva.
4. Entro 30 giorni dall'elezione, il Presidente/la Presidente del Consiglio provinciale provvede alla nomina del Difensore Civico/della Difensora Civica.

Art. 9 - Doveri del Difensore Civico/Difensora Civica.

1. Entro 30 giorni dalla nomina, il Difensore Civico/la Difensora Civica è tenuto/a a dichiarare al Presidente/alla Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano:
 - a) che non sussistono o sono cessati i motivi di incompatibilità di cui all'articolo 7;
 - b) di avere provveduto a dichiarare, ai fini fiscali, tutti i propri redditi.
2. Qualora si accerti che le dichiarazioni di cui al comma 1 non sono state effettuate o non sono veritiere, il/la Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano revoca la nomina del Difensore Civico/della Difensora Civica e ne dà comunicazione al Consiglio stesso.

Art. 10 - Indennità e rimborso spese.

1. Per la durata dell'incarico al Difensore Civico/alla Difensora Civica spetta l'indennità di funzione prevista per i consiglieri regionali della Regione Trentino-Alto Adige; per l'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio viene fatto riferimento alle disposizioni vigenti per i consiglieri del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. Le relative spese sono a carico del bilancio del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.
2. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano può stipulare a favore del Difensore Civico/della Difensora Civica, limitatamente alla durata dell'incarico, una polizza assicurativa di responsabilità civile.

Art. 11 - Personale

1. Per l'espletamento dei propri compiti il Difensore Civico/la Difensora Civica si avvale del personale messogli/le a disposizione dal Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. Detto personale opera alle dipendenze funzionali del Difensore Civico/della Difensora Civica. Deve essere garantito alle cittadine e ai cittadini di tutti e tre i gruppi linguistici il diritto all'uso della propria madrelingua.
2. Gli organi dell'amministrazione provinciale, nonché quelli delle comunità comprensoriali e dei comuni mettono a disposizione del Difensore Civico/della Difensora Civica i necessari locali per gli incontri con il pubblico e le iniziative di informazione e di consulenza.

Art. 12 - Personale - norma transitoria.

1. Il personale di ruolo dell'amministrazione provinciale che alla data di entrata in vigore della presente legge risulta assegnato all'ufficio del Difensore Civico/della Difensora Civica è trasferito, con il suo consenso, nella pianta organica generale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. Esso viene inquadrato con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento organico del personale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, nel profilo professionale corrispondente o simile, in base alle mansioni effettivamente svolte, a quello in cui risulta inquadrato presso l'amministrazione provinciale. In sede di trasferimento è riconosciuto, a tutti gli effetti, il servizio precedentemente prestato presso l'amministrazione provinciale o da questa riconosciuto.
2. Al personale trasferito nella pianta organica generale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano è comunque assicurato, in sede di inquadramento, un trattamento economico, tra quelli conseguibili per classi e scatti, di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.
3. La pianta organica generale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano è aumentata nelle singole qualifiche funzionali di un numero di posti pari a quello del personale che viene trasferito e inquadrato ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. La conseguente rideterminazione della pianta organica generale del Consiglio provinciale avviene con decreto del/della Presidente del Consiglio provinciale.
4. Il ruolo generale del personale dell'Amministrazione Provinciale viene ridotto di tre posti, da 3.239 a 3.236 posti.

Art. 13 - Norma finanziaria.

1. Le spese per l'Ufficio del Difensore Civico/della Difensora Civica sono a carico del bilancio del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ed al loro finanziamento si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 34 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

Art. 15 - Disposizione finale.

2. È abrogata la legge provinciale 9 giugno 1983, n. 15.

Altre norme sul Difensore Civico

L.P. 5 marzo 2001, n. 7

Riordinamento del Servizio Sanitario provinciale

Art. 45 - Comitato civico per la sanità.

1. È istituito presso la Ripartizione provinciale sanità il Comitato civico per la sanità quale organo consultivo dell'amministrazione provinciale.

2. Il Comitato civico per la sanità viene sentito in merito al Piano sanitario provinciale, alla partecipazione ai costi nel settore sanitario e ad altre questioni nell'ambito sanitario che gli vengono sottoposte dalla Giunta provinciale.

3. Il Comitato civico per la sanità è composto da:

- a) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- b) due rappresentanti delle organizzazioni economiche;
- c) due rappresentanti delle aziende sanitarie;
- d) un rappresentante della ripartizione provinciale sanità;
- e) il Difensore Civico;
- f) tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio provinciale;
- g) un rappresentante dell'Ordine dei medici e odontoiatri della provincia di Bolzano;
- h) un rappresentante del Collegio degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici di infanzia della provincia di Bolzano;
- i) un rappresentante delle organizzazioni per la tutela dei consumatori;
- j) un rappresentante dei comuni.

4. Il Comitato civico per la sanità è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. Il comitato civico nomina il Presidente ed il suo sostituto, scegliendoli tra i propri membri. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della Ripartizione provinciale sanità, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

L.R. 23 ottobre 1998, n. 10

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 "Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige"

Art. 18

54. Ove il contratto collettivo non preveda procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnare la stessa dinanzi al collegio arbitrale dell'amministrazione in cui lavora.

55. Il collegio arbitrale, che ha durata quinquennale, si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un dirigente provinciale, regionale o di altra pubblica amministrazione di provata esperienza ed indipendenza, designato concordemente dai rappresentanti dell'amministrazione e dai rappresentanti dei dipendenti. In caso di mancato accordo fra le parti, decide entro trenta giorni il difensore civico provinciale o, qualora previsto, comunale. Ciascuna amministrazione comunale stabilisce nel proprio ordinamento organico, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione dei rappresentanti dell'amministrazione e dei rappresentanti dei dipendenti.

L.R. 4 gennaio 1993, n. 1

Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige

Art. 19 - Difensore Civico

1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituto del Difensore Civico il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. In tal caso, lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio e la giunta comunale.
2. In caso di costituzione di unione di comuni, ai sensi dell'articolo 42, lo statuto dell'unione può prevedere, fra l'altro, un unico difensore civico per tutti i comuni partecipanti all'unione medesima.
3. Lo statuto può altresì prevedere che tale istituto venga attivato mediante convenzione con il difensore civico operante, ai sensi delle rispettive discipline, nel territorio della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano, ovvero mediante convenzione con un comune che abbia già istituito di Difensore Civico.

L.P. 18 agosto 1988, n. 33

Piano sanitario provinciale 1988-1991

Art. 15 - Intervento del Difensore Civico.

1. Il Difensore Civico, istituito ai sensi della legge provinciale 9 giugno 1983, n. 15, può intervenire, a richiesta scritta dell'utente del servizio sanitario provinciale, qualora allo stesso non venga fornita adeguata giustificazione entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo ovvero persistano i fatti che hanno dato origine alle rimostranze.
2. Il difensore civico segnala al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale le irregolarità e le disfunzioni accertate, informandone l'utente che ha presentato reclamo e invitando il comitato di gestione a procedere ai sensi delle vigenti disposizioni nei confronti degli accertati ritardi, irregolarità o disfunzioni ed a rimuovere le cause che li hanno determinati. In caso di inerzia del comitato di gestione il Difensore Civico ne informa l'assessore competente per la sanità per gli opportuni provvedimenti.
3. Copia della relazione annuale di cui all'articolo 5 della legge provinciale 9 giugno 1983, n. 15, viene inviata ai presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali.

Provincia di Trento

Lo Statuto della Regione Trentino Alto Adige non prevede la figura del Difensore Civico

L.P. 20 dicembre 1982, n. 28

Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico

Art. 1 - Istituzione

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio provinciale l'ufficio del Difensore Civico.
2. Le funzioni, l'organizzazione dell'ufficio e le modalità di nomina del Difensore Civico sono regolate dalla presente legge.

Art. 2 - Compiti del Difensore Civico.

1. Spetta al Difensore Civico seguire, su richiesta degli interessati, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dalla Provincia, nonché degli enti titolari di delega, limitatamente, questi ultimi, alle funzioni delegate, ad eccezione dei comuni, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità, segnalando altresì al Presidente della Giunta provinciale eventuali ritardi, irregolarità e disfunzioni, nonché le cause delle stesse.
2. Il Difensore Civico interviene inoltre per assicurare l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti dei soggetti di cui al primo comma, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Lo svolgimento di tali funzioni avviene secondo quanto stabilito dall'articolo 3, in quanto applicabile.
3. Il Difensore Civico svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza.
4. Previa stipula di apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale, l'attività del Difensore Civico potrà riguardare l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti di comuni e di altri enti pubblici che ne abbiano fatto richiesta. In tali casi i riferimenti al Presidente della Giunta provinciale contenuti nel primo comma del presente articolo e nel secondo comma dell'articolo 3 si intendono fatti nei confronti dei legali rappresentanti degli enti di cui al presente comma.

Art. 2-bis - Compiti del Difensore Civico in materia ambientale.

1. Con riguardo alla materia della tutela ambientale il difensore civico, oltre ai compiti attribuitigli dall'articolo 2, svolge le seguenti attività:
 - a) raccoglie informazioni, d'ufficio o su richiesta di cittadini singoli o associati, su attività o omissioni dei soggetti di cui all'articolo 2 suscettibili di recare danno all'ambiente o comunque in violazione di norme volte a tutelare l'ambiente;

b) può richiedere le informazioni di cui alla lettera a) anche a soggetti diversi da quelli dell'articolo 2.

Art. 3 - Modalità e procedure d'intervento.

1. Chiunque abbia in corso una pratica presso gli uffici della Provincia o degli enti di cui all'articolo 2 della presente legge ha diritto di chiedere agli stessi, per iscritto, notizie sullo stato della pratica.

Decorso 20 giorni dalla richiesta senza che abbia ricevuto risposta o ne abbia ricevuta una insoddisfacente, può chiedere l'intervento del Difensore Civico.

2. Questi, previa comunicazione all'amministrazione competente, chiede al funzionario responsabile del servizio di procedere congiuntamente all'esame della questione nel termine di cinque giorni. Successivamente, tenuto conto delle esigenze del servizio e sentito il parere del funzionario responsabile del medesimo, il difensore civico stabilisce il termine massimo per il perfezionamento della pratica dandone immediata notizia per conoscenza al Presidente della Giunta provinciale.

3. Trascorso il termine di cui al comma precedente, il difensore civico comunica all'amministrazione competente gli ulteriori ritardi verificatisi.

4. Nei confronti del personale preposto ai servizi, che ostacoli con atto od omissioni lo svolgimento della sua funzione, il difensore civico può proporre agli organi competenti dell'amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare, a norma dei rispettivi ordinamenti.

4-bis. Il controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche o procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.

4-ter. Il Difensore Civico può procedere a quanto previsto dai precedenti commi anche d'ufficio, qualora abbia notizie di possibili ritardi o disfunzioni.

5. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio.

Art. 3-bis - Interventi in materia ambientale.

1. Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera a) dell'articolo 2-bis il Difensore Civico, raccolte le informazioni necessarie, può intervenire presso l'amministrazione competente secondo le modalità di cui all'articolo 2.

2. Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera b) dell'articolo 2-bis il Difensore Civico, raccolte le informazioni necessarie, può segnalare ai soggetti competenti gli interventi ritenuti opportuni, compresa, eventualmente, l'azione di risarcimento del danno ambientale.

Art. 4 - Informazione del Difensore Civico.

1. Il Difensore Civico può richiedere per iscritto copia degli atti, dei provvedimenti e - anche in forma orale - altre notizie che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. La richiesta va rivolta, per la Provincia e gli altri enti di cui all'articolo 2, al capo del servizio interessato, che è tenuto ad ottemperarvi.

Art. 5 - Relazione del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico invia annualmente al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.
2. Qualora il Difensore Civico lo ritenga opportuno, trasmette al Consiglio provinciale anche delle relazioni saltuarie e puntuali.
- 2-bis. Il Difensore Civico può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni consiliari, in ordine a problemi particolari inerenti alle proprie attività.
- 2-ter. La commissione consiliare può convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.
- 2-quater. I consiglieri provinciali possono chiedere al difensore civico notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione.
- 2-quinquies. Può altresì prospettare alle singole amministrazioni situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitandone gli opportuni provvedimenti.

Art. 6 - Requisiti e nomina.

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso.
2. Il Difensore Civico deve possedere una particolare competenza ed esperienza giuridica o amministrativa.
- 2-bis. Il Difensore Civico non è immediatamente rieleggibile.

Art. 7 - Cause di incompatibilità.

1. L'ufficio del Difensore Civico non è compatibile con le funzioni di:
 - 1) membro del Parlamento, membro del Consiglio regionale, provinciale e comunale, dell'assemblea o della giunta comprensoriale;
 - 2) magistrato della Corte dei conti assegnato al controllo degli atti della Provincia, amministratore di enti, istituti e aziende pubbliche;
 - 3) amministratore di enti e imprese a partecipazione pubblica ovvero titolare, amministratore e dirigente di enti e imprese vincolate con la Provincia da contratti di opere o di somministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Provincia.
2. La nomina a Difensore Civico è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.
3. Qualora si verifichi una delle cause di incompatibilità stabilite dal presente articolo, l'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale dichiara la decadenza del difensore civico.
4. Il Difensore Civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni, qualora intenda presentarsi quale candidato alle elezioni provinciali, regionali o nazionali, almeno sei mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale; in caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale o regionale, della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, il difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del rispettivo decreto di scioglimento.

Art. 8 - Durata - Revoca e disposizioni per la nuova designazione.

1. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio provinciale che l'ha nominato e comunque continua ad esercitare provvisoriamente le proprie funzioni fino alla nomina del successore.
2. Il Consiglio provinciale, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, può revocare la nomina del Difensore Civico per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni dello stesso.
3. Qualora il mandato del difensore civico venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, il Presidente del Consiglio provvede a porre all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio immediatamente successivo la nuova nomina.
4. (Omissis)

Art. 9 - Adempimenti del Difensore Civico.

1. Il Difensore Civico, entro trenta giorni dalla nomina, è tenuto a dichiarare al Consiglio provinciale:
 - 1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 7;
 - 2) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.
2. La mancanza o la infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma precedente, in qualsiasi momento accertata, comporta la pronuncia della decadenza del difensore civico da parte del Consiglio provinciale.

Art. 10 - Indennità e rimborso spese

1. Al Difensore Civico spetta un trattamento economico pari a 2/3 dell'indennità di carica, con esclusione della diaria, percepita dai consiglieri regionali. Allo stesso spettano inoltre le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura analoga a quella dei consiglieri regionali della Regione Trentino-Alto Adige.

Art. 11

1. Il Consiglio provinciale, su proposta dell'Ufficio di presidenza, emanerà entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento contenente le norme sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico.

Art. 11-bis

1. La Presidenza del Consiglio provinciale su proposta del difensore civico può decidere l'attivazione di recapiti periodici periferici per il difensore medesimo previo accordo con gli enti pubblici che dovranno ospitare in modo idoneo il recapito medesimo.
2. Per la propria attività di contatto con le sedi amministrative degli enti pubblici aventi sede in Roma, il difensore civico può avvalersi della collaborazione del servizio attività di collegamento in Roma della Provincia autonoma di Trento.

Altre norme sul Difensore Civico

Delib. C.P. 4 giugno 1985, n. 5

Regolamento sul funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico

Art. 1

1. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 2 della legge provinciale istitutiva dell'ufficio, il Difensore Civico:

- dispone di una segreteria, la quale provvede a tutti gli adempimenti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'ufficio;
- convoca ed intrattiene rapporti con i funzionari preposti ai servizi degli enti interessati.

Art. 2

1. L'ufficio del Difensore Civico:

- riceve, protocolla e classifica le richieste di interventi;
- svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze, identificandone l'oggetto nonché l'organo, il servizio o l'ufficio della Provincia o degli altri enti nei confronti dei quali può aver luogo l'intervento del difensore civico;
- richiede agli interessati i chiarimenti o l'integrazione della documentazione che si rendessero necessari;
- riceve i cittadini che accedono personalmente all'ufficio, fornendo le indicazioni sulla procedura da seguire ed i suggerimenti nei casi che manifestamente esulino dalla competenza del Difensore Civico;
- effettua le ricerche legislative, dottrinarie e giurisprudenziale utili per la trattazione delle questioni all'esame del Difensore Civico;
- predispone i documenti, le relazioni, gli studi ed ogni altra documentazione richiesta dal Difensore Civico per l'esercizio delle sue funzioni;
- cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaurite.

Art. 3

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale determina con propria deliberazione, sentito il Difensore Civico, la consistenza del personale necessario per l'espletamento delle funzioni dell'ufficio.

2. Il personale assegnato all'ufficio del Difensore Civico appartiene al ruolo del personale del Consiglio provinciale. Allo stesso ufficio potrà essere assegnato personale comandato al Consiglio provinciale o assunto con contratto a tempo determinato, secondo la disciplina recata dal regolamento organico del personale del Consiglio provinciale.

3. Il personale assegnato, anche temporaneamente all'ufficio, dipende funzionalmente dal Difensore Civico.

4. Al Presidente del Consiglio provinciale compete l'iniziativa di avviare il procedimento disciplinare nei confronti del personale assegnato all'ufficio del Difensore Civico, su proposta del Difensore Civico stesso.

Art. 4

1. L'Ufficio di presidenza individua i locali dove ha sede l'ufficio del Difensore Civico ed assegna il mobilio, gli arredi e le attrezzature necessarie all'espletamento delle relative attribuzioni. Il Difensore Civico ne diviene consegnatario.

Art. 5

1. Ai fini dell'espletamento dei propri compiti, il Difensore Civico può disporre l'effettuazione di missioni.

L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 (vedi anche art. 22 D.P.G.R. 19 maggio 1999, n. 3/L)

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 "Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige"

Art. 18

55. Il collegio arbitrale, che ha durata quinquennale, si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un dirigente provinciale, regionale o di altra pubblica amministrazione di provata esperienza ed indipendenza, designato concordemente dai rappresentanti dell'amministrazione e dai rappresentanti dei dipendenti. In caso di mancato accordo fra le parti, decide entro trenta giorni il Difensore Civico provinciale o, qualora previsto, comunale. Ciascuna amministrazione comunale stabilisce nel proprio ordinamento organico, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione dei rappresentanti dell'amministrazione e dei rappresentanti dei dipendenti.

D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L

Approvazione nuovo testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni

Art. 34 - Difensore Civico (Art. 19, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1)

1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituto del Difensore Civico il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. In tal caso, lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del Difensore Civico nonché i suoi rapporti con il consiglio e la giunta comunale.

2. In caso di costituzione di unione di comuni, ai sensi dell'art. 86, lo statuto dell'unione può prevedere, fra l'altro, un unico Difensore Civico per tutti i comuni partecipanti all'unione medesima.

3. Lo statuto può altresì prevedere che tale istituto venga attivato mediante convenzione con il Difensore Civico operante, ai sensi delle rispettive discipline, nel territorio della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano, ovvero mediante convenzione con un comune che abbia già istituito un Difensore Civico.

